



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2292

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi
edilizi storici

18/12/2022 - 06:22

Indice

1. DDL S. 2292 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2292	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	14
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 09/11/2021	15
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 262 (ant.) del 10/11/2021	31
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021	33
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 275 (pom.) dell'11/01/2022	48
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 277 (pom.) del 18/01/2022	95
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 278 (pom.) del 19/01/2022	97
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022	102
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (ant.) del 09/02/2022	111
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 281 (ant.) del 10/02/2022	115
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 282 (pom.) del 15/02/2022	118
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/02/2022	124
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 284 (ant.) del 17/02/2022	126
1.3.2.1.13. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022	134
1.3.2.1.14. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 286 (ant.) del 02/03/2022	143

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 287 (pom.) dell'08/03/2022	150
1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 288 (ant.) del 09/03/2022	163
1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 15/03/2022	166
1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022	168
1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 315 (pom.) del 15/06/2022	175
1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 323 (pom.) del 12/07/2022	178
1.4. Trattazione in consultiva	185
1.4.1. Sedute	186
1.4.2. Resoconti sommari	188
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	189
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022	190
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022	195
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/02/2022	197
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022	199
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022	202
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	206
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021	207
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022	220
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022	230
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022	259
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022	268
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022	1148
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022	1165
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022	1169
1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022	1177
1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 29/06/2022	1183
1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022	1187

1. DDL S. 2292 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2292
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2292

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Michela Montevocchi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)), [Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)), [Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)), [Marco Croatti](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)), [Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#))
[Laura Bottici](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 1 luglio 2021)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 16 novembre 2021

Presentazione

Presentato in data **22 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021.

Classificazione TESEO

CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI , URBANISTICA E TERRITORIO , TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Articoli

IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Artt.2, 3, 4), REGIONI (Art.3), COMUNI (Artt.3, 4, 5, 6), STRUMENTI URBANISTICI (Artt.3, 4, 6), EDILIZIA PUBBLICA (Art.3), EDILIZIA RESIDENZIALE (Artt.3, 5), PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.3), MINISTERO DELLA CULTURA (Art.4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), PROGRAMMI E PIANI (Art.5), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.5), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.6), AUTORIZZAZIONI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 9 novembre 2021) .

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Mirabelli](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 9 novembre 2021)

Relatore alla Commissione Sen. [Paola Nugnes \(Misto\)](#) (dato conto della nomina il 9 novembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2292

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2292

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTEVECCHI**, **DE LUCIA**, **VANIN**, **PAVANELLI**, **QUARTO**, **COLTORTI**, **CORBETTA**, **CROATTI**, **DONNO**, **LANZI**, **LOMUTI**, **PRESUTTO**, **ROMANO**, **TRENTACOSTE** e **BOTTICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2021

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

Onorevoli Senatori. - Secondo Antonio Cederna gli antichi centri di città - al di là del contesto monumentale, edilizio e artistico più o meno diffuso o accentuato - costituiscono un « patrimonio d'arte e di storia colmo e compiuto nel suo ciclo ». A questa visione si potrebbe affiancare quanto affermato da Ennio Flaiano: « se è vero che anche i luoghi conoscono una loro felicità ». La concezione innovativa dovuta a Cederna di un tessuto urbano che, a prescindere da singole opere o manufatti, è garante e promotore di un principio identitario, deve essere posta in relazione con i principi che governano la gestione e la concezione stessa dei beni culturali, vale a dire ciò su cui si fondano la promozione e la sopravvivenza di quei beni: « conservazione » (che si traduce in recupero e restauro), « tutela » e « valorizzazione ».

In una simile prospettiva - che costituisce la precisa finalità del presente disegno di legge - occorre prestare particolare attenzione tanto a una concezione modernamente intesa di « paesaggio », rilanciata da ultimo nei piani paesaggistici regionali e nelle ragioni che vi sottostanno, quanto alle vocazioni naturali dei territori e a talune eccellenze che nascono e si sviluppano intorno a luoghi forgiati e caratterizzati dalla storia. Vi sono centri storici di cui, ad esempio, pur vantando significativi patrimoni culturali, sociali e artistici, non si riesce a capitalizzare il valore in termini di trasferimento e intrapresa culturale, oltretutto di diffusione del sapere e della conoscenza all'interno di una rete di relazioni cui dovrebbero provvedere e concorrere regioni, enti locali, istituzioni e associazioni culturali, spazi espositivi e museali, scuole e università.

A tal proposito, il presente disegno di legge intende colmare un vuoto non solo normativo - ma anche culturale, sociale e politico - proprio in riferimento all'Italia dei comuni e delle città: centri antichissimi dal nobile passato d'arte, spesso fra i più conosciuti e celebrati al mondo per vocazione urbanistica, musicale, architettonica e figurativa.

L'esperienza novecentesca di una serie di centri storici, inizialmente recuperati e sostenuti culturalmente - da Bologna a Taranto, da Como a Varese, da Brescia a Venezia, da Palermo a Napoli, senza mettere nel novero realtà più circoscritte e le più recenti difficoltà, dovute in parte anche a « esasperazioni dell'autonomia regionale » e all'aggravarsi delle carenze di tutela - dimostra una volta di più come cultura, consapevolezza, educazione al bello e diffusione della conoscenza, siano tutti strumenti che tutelano il territorio, affermano e promuovono il dialogo, l'inclusione, la « cittadinanza attiva » e migliorano la convivenza.

Se dal « sacco edilizio » degli anni Settanta in poi, si era divaricata la forbice tra l'unicità e la bellezza dei centri storici, a discapito del degrado in cui ristagnavano le periferie, ora si assiste - come è stato messo in rilievo da alcuni tra i più avvertiti e sottili storici e urbanisti - a un paradossale ripensamento e a una forma di valorizzazione delle periferie che controbilancia l'abbandono cui sono relegati i centri

storici, che da un lato sono fatti oggetto di speculazione e malgoverno mentre dall'altro sono « affetti da gravi fenomeni di spopolamento ». A tali problematiche intende dar risposta il presente disegno di legge che innanzitutto, per la prima volta, estende il concetto di tutela da singoli monumenti ai centri storici, visti nel loro complesso. E nello specifico l'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e definisce l'importanza dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi identificati negli insediamenti storici ai sensi del nuovo catasto edilizio urbano del 1939, come testimonianza più ampia, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca la definizione di « infrastrutture verdi multifunzionali » costituite da servizi ecosistemici essenziali quali il sostegno alla biodiversità mediante nuovi *habitat* e corridoi ecologici, il tamponamento microclimatico, il consolidamento idrogeologico, la concorrenza allo stoccaggio di carbonio e il conseguente contributo alla neutralità carbonica, la laminazione delle acque meteoriche, il finissaggio delle acque reflue da impianti di depurazione e, più in generale, il filtro di flussi inquinanti chimici e biotici nell'ambiente e il corretto inserimento ambientale di infrastrutture tradizionali e di nuove reti e vie di comunicazione verdi.

L'articolo 2 stabilisce che i centri, i nuclei e i complessi edilizi storici di cui all'articolo 1, sono dichiarati « beni culturali d'insieme », soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 1), e sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi (comma 2).

L'articolo 3 detta una serie di principi di buon governo del territorio di competenza statale che devono essere recepiti dalla legislazione regionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, lo strumento urbanistico comunale promuove soluzioni resilienti alle forti pressioni sul patrimonio naturale e storico-artistico della città, anche con riferimento ai cambiamenti climatici.

L'articolo 4, in materia di semplificazione amministrativa, stabilisce che l'accertamento, da parte del Ministero della cultura, della compatibilità dello strumento urbanistico comunale con le disposizioni della presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi.

Con l'articolo 5, fulcro d'innovazione e di evidente rilievo politico, lo Stato riconosce come « questione nazionale » la tutela dell'insediamento urbano storico e assume su di sé il compito di consolidarne e incrementarne la funzione residenziale, impegnando il Governo a realizzare un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica aperto alla partecipazione delle regioni e perciò definito d'intesa con la Conferenza unificata. Per svolgere tale funzione è innanzitutto utilizzato il patrimonio immobiliare pubblico dismesso, mentre ai comuni caratterizzati dal fenomeno dello spopolamento sono destinate risorse per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato e sono definite le condizioni per convenzionare con i proprietari privati il recupero abitativo a canone locativo concordato.

L'articolo 6 reca norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. I centri, nuclei e complessi edilizi storici, identificati negli insediamenti storici ai sensi del nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzarne e promuoverne l'uso residenziale, sia pubblico che privato, nonché per i servizi e l'artigianato.

2. Ai fini della presente legge per « infrastrutture verdi multifunzionali » si intende una serie di

interventi volti a fornire servizi ecosistemici essenziali quali il sostegno alla biodiversità mediante nuovi *habitat* e corridoi ecologici, il tamponamento microclimatico, il consolidamento idrogeologico, la concorrenza allo stoccaggio di carbonio e il conseguente contributo alla neutralità carbonica, la laminazione delle acque meteoriche, il finissaggio delle acque reflue da impianti di depurazione e, più in generale, il filtro di flussi inquinanti chimici e biotici nell'ambiente, l'impollinazione, nonché il corretto inserimento ambientale di infrastrutture tradizionali e di nuove reti e vie di comunicazione verdi.

Art. 2.

(Dichiarazione e disciplina)

1. Ai sensi degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri, i nuclei e i complessi edilizi storici di cui all'articolo 1 sono dichiarati beni culturali d'insieme e sono soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui al capo III della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato « codice ».

2. I centri, i nuclei e i complessi edilizi storici di cui all'articolo 1 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi. Per i beni di cui all'articolo 1 sono, inoltre, esclusi gli usi non compatibili o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, ai sensi degli articoli 20 e 170 del codice.

Art. 3.

(Competenze delle regioni e dei comuni)

1. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze legislative e amministrative in materia di governo del territorio, disciplinano i centri, i nuclei e i complessi edilizi storici di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico come identificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del codice, che presentano interesse storico per le caratteristiche architettoniche o tipologiche, proprie o in relazione al contesto dell'insediamento, e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui all'articolo 2;

c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui all'articolo 2, comma 2, per esigenze di pubblico interesse su singoli elementi dell'insediamento storico con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice;

d) promozione, nello strumento urbanistico comunale, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;

e) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, delle componenti dell'insediamento storico e dei suoi singoli elementi costitutivi, che sono stati oggetto di trasformazioni successive all'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, per i quali, in luogo della disciplina conservativa di cui all'articolo 2, si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, in modo da definire una disciplina specifica;

f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari dei centri, dei nuclei e dei complessi edilizi storici di cui all'articolo 1;

g) formazione di programmi di intervento per l'utilizzazione di risorse finanziarie disponibili, e di

eventuali stanziamenti integrativi, per il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica;

h) promozione nello strumento urbanistico comunale, di soluzioni resilienti alle forti pressioni sul patrimonio ambientale e storico-artistico della città, anche con riferimento ai cambiamenti climatici.

2. Lo strumento urbanistico comunale che interessa le aree dei centri storici è finalizzato a:

a) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica o dall'abbandono;

b) salvaguardare e incrementare le funzioni e i servizi ecosistemici del suolo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale;

d) tutelare i centri storici dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

e) tutelare e valorizzare la qualità, la ricchezza, l'articolazione e la specifica fisionomia del sistema culturale comunale fondato sulla stretta connessione tra patrimonio artistico, storico, archeologico e beni paesaggistici, naturali e architettonici, in maniera tale da garantire nel tempo una fruizione consapevole e una esperienza culturale integrata;

f) preservare la natura e promuovere la realizzazione di infrastrutture verdi multifunzionali.

Art. 4.

(Semplificazioni amministrative)

1. L'accertamento da parte del Ministero della cultura della compatibilità dello strumento urbanistico comunale con le disposizioni della presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi. Restano comunque sottoposti al parere del medesimo Ministero gli interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del codice, già oggetto di dichiarazione.

Art. 5.

(Programma straordinario dello Stato per il ripristino della residenza negli insediamenti storici)

1. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale e far fronte alla carenza di alloggi per le fasce sociali vulnerabili, negli insediamenti storici di cui all'articolo 1 è approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica che prevede:

a) l'utilizzo a favore dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico statale, regionale e comunale dismesso;

b) l'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali previste con la sospensione dei cambi d'uso, fatte salve le attrezzature pubbliche e quelle strettamente connesse e compatibili con la residenza;

c) l'erogazione di contributi a favore di comuni caratterizzati da elevata riduzione della popolazione residente per l'acquisto di alloggi da cedere in locazione a canone agevolato;

d) la possibilità di subordinare il rilascio del titolo abilitativo, per interventi di recupero relativi a un numero non inferiore a quattro unità, alla stipula di una convenzione mediante la quale i proprietari si impegnano a locare, a un canone concordato con il comune, una quota non inferiore al 25 per cento delle abitazioni recuperate assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, alle disposizioni di cui all'articolo 3, per i beni culturali d'insieme sono esclusi gli interventi in contrasto con l'articolo 2, comma 2. Con esclusione dei beni culturali già dichiarati, l'inizio dei lavori è subordinato alla previa

comunicazione del progetto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che può opporre il proprio diniego, con provvedimento motivato, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2292
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 261 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 262 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 267 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2022

[N. 277 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 278 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2022

[N. 279 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 280 \(ant.\)](#)

9 febbraio 2022

[N. 281 \(ant.\)](#)

10 febbraio 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 283 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2022

[N. 284 \(ant.\)](#)

17 febbraio 2022

[N. 285 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 286 \(ant.\)](#)

2 marzo 2022

[N. 287 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 288 \(ant.\)](#)

9 marzo 2022

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 290 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

[N. 309 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 315 \(pom.\)](#)

15 giugno 2022

[N. 323 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
261ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 985, 1302, 1943 e 1981, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2292 e 2297. Disgiunzione del disegno di legge n. 970 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione dell'assegnazione dei disegni di legge nn. 2292 (d'iniziativa della senatrice Montevicchi e di altri, recante disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici) e 2297 (d'iniziativa della senatrice Ginetti, recante misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte).

Considerata l'evidente analogia di materia propone quindi di congiungerne l'esame con quello degli altri disegni di legge in titolo e di darli, altresì, per illustrati.

La Commissione, unanime, conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) informa poi la Commissione che è contestualmente pervenuta, da parte della senatrice Montevicchi, la richiesta di disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 970, in quanto di tenore analogo al disegno di legge n. 2292.

Invita pertanto la Commissione a pronunciarsi sul punto.

La Commissione, in senso del pari unanime, delibera di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 970.

Interviene il relatore [MIRABELLI](#) (PD), illustrando un nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto d'intesa con i relatori Nugnes e Bruzzone (pubblicato in allegato). Nel dettaglio, il nuovo articolato tiene conto sia degli spunti emersi nel corso del dibattito, sia del contenuto di alcuni emendamenti presentati dai gruppi al testo precedente, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo 2021: in ragione di ciò, ben potrebbe realizzarsi, su questo nuovo testo, una forte convergenza politica al fine di pervenire ad una sollecita approvazione entro la fine dell'anno corrente.

Propone quindi alla Commissione di assumere il testo unificato poc'anzi illustrato a base del prosieguo dei propri lavori.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) osserva che, qualora la Commissione decidesse di assumere il nuovo testo presentato dai relatori a base dei propri lavori, si renderebbe necessaria l'effettuazione di un ulteriore ciclo di audizioni, o quanto meno l'acquisizione di ulteriori contributi scritti da parte dei soggetti interessati.

La presidente [MORONESE](#) precisa innanzitutto che l'adozione di un nuovo testo unificato a base del prosieguo dei lavori determinerà la decadenza del precedente articolato sino ad ora esaminato, nonché di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso presentati.

Replica quindi al senatore Nastri osservando che la Commissione ha già svolto un'ampia attività conoscitiva sulle tematiche connesse ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno: in ragione di ciò, l'effettuazione di ulteriori audizioni non appare opportuna. Nulla osta, invece, all'acquisizione di ulteriori contributi scritti.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di assumere il nuovo testo unificato illustrato dal relatore Mirabelli quale base per il prosieguo dei propri lavori.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al nuovo testo unificato potrebbe essere fissato per il prossimo 23 novembre.

Sulla proposta della Presidente si pone problematicamente il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), osservando che il termine potrebbe scadere in piena sessione di bilancio.

Ad avviso del relatore [MIRABELLI](#) (PD) si sarebbe invece nelle condizioni di poter lavorare fin da subito su eventuali emendamenti da presentare al nuovo testo unificato, considerato che la sessione di bilancio non risulta ancora iniziata.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che si potrebbe accettare la proposta formulata dalla Presidenza a patto di concordare preliminarmente un'eventuale proroga del termine qualora la predisposizione degli emendamenti fosse pregiudicata dall'inizio della sessione di bilancio e dagli adempimenti tecnici ad essa connessi.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto da ultimo rilevato dal senatore Briziarelli.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, propone pertanto di fissare per martedì 23 novembre, alle ore 16, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al nuovo testo unificato poc'anzi illustrato dal relatore Mirabelli.

Considerato inoltre che il termine potrebbe scadere nel corso della sessione di bilancio, con contestuale impossibilità di convocare la Commissione per deliberare eventuali proroghe dello stesso, propone altresì che venga dato mandato alla Presidenza - qualora vi siano specifiche richieste da parte dei Gruppi - di prorogare il predetto termine non oltre le 72 ore.

La Commissione, unanime, conviene.

Con riferimento quindi alle richieste formulate dal senatore Nasti, la presidente [MORONESE](#) invita i Gruppi a far pervenire entro le ore 18 di domani gli elenchi dei soggetti a cui inoltrare la richiesta di contributi scritti. I predetti soggetti dovranno poi rendere alla Commissione le proprie considerazioni entro le ore 18 di mercoledì 17 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4 novembre.

La presidente [MORONESE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Appreziate le circostanze, dichiara pertanto conclusa la predetta fase procedurale

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

La presidente [MORONESE](#), nel riepilogare brevemente l'iter del disegno di legge in titolo, informa la Commissione che il gruppo Lega-Partito sardo d'azione ha fatto pervenire alla Presidenza delle proposte di osservazione da sottoporre all'attenzione del relatore.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) invita i rappresentanti del Gruppo Lega-Partito sardo d'azione ad illustrare le proposte di osservazione comunicate alla Presidenza.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che presso la Commissione di merito sarebbe

ancora in corso un ciclo di audizioni. In ragione di ciò il dibattito potrebbe essere svolto anche in una successiva seduta.

La presidente [MORONESE](#) osserva che il dibattito potrebbe comunque proseguire nel corso delle sedute già convocate per domani, mercoledì 10 novembre, e per giovedì 11 novembre.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di una valutazione attenta dei contenuti e delle problematiche connesse al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [985](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297](#)

NT2

I Relatori

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici,

anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina ricomposizione sociale;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

j) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

k) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana;

l) Valorizzare le discipline regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "saldo zero" di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato», dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto

della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) «isola di calore»: l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione.

j) «degrado»: le aree e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico e da incongruenza con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'antisismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti o, comunque, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi; le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di compromissione degli equilibri ecosistemici dovute a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli habitat, mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuati con gli strumenti di pianificazione.

Capo II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(I soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni.

2. Il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), istituito con articolo 12-*bis*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di

rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana, le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti «progetti faro», oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia e, se coerente con i principi della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni.

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

2) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, fatto salvo il criterio per pareggio di bilancio ecosistemico;

3) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lett. b. della presente legge.

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del Consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni:

a) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), dai cui si intendono escluse sia interventi di nuova edificazione;

c) secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), realizzano un censimento delle aree urbanizzate, delle infrastrutture e degli edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, non utilizzati, abbandonati o collabenti, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato finalizzabile agli obiettivi di rigenerazione, denominata «banca dati del riuso»;

d) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera a), i comuni individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella Programmazione comunale di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5;

e) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

5. I comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di Regioni, Province e Città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

Capo III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Art. 4

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria, di analisi e redazione del Programma è svolta dalle strutture del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.

3. Il Programma di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

4. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 5

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana viene adottata:

a) con approvazione di piani attuativi della programmazione urbanistica generale, di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale del comune, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto v.

c) con accordo di programma.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana con gli strumenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La programmazione comunale individua, inoltre, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (smart grid);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge trovano applicazione gli interventi di rigenerazione già in atto o già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa statale o da quella regionale vigente. La programmazione comunale può stabilire che tali interventi mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.

Art. 6

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata

dall'amministrazione interessata, viene affidata mediante concorso di progettazione o concorso di idee. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto sulla base delle Linee guida adottate in attuazione dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

- a) di natura ingegneristica, urbanistico-paesaggistica e ambientale;
- b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;
- c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;
- d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e di realizzazione i progetti di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del fondo per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica;
 - b) raggiungimento della classe di consolidamento antisismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
 - c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;
 - d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;
 - e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;
 - f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei Comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;
 - g) l'uso sociale dei luoghi;
 - h) il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;
 - i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;
 - j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali.
- Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

Art. 7

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

- a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzazione di aree verdi;

e) realizzazione di spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzazione di impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Sovrintendenza ai beni culturali e del paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con la programmazione comunale di rigenerazione urbana. Sono a carico dei promotori privati:

a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi

d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. Il piano economico-finanziario che garantisce le suddette obbligazioni è allegato al progetto presentato all'autorità competente, è approvato con i relativi atti d'obbligo e garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del programma ed è parte integrante della relativa convenzione.

7. Nelle more della definizione della programmazione comunale ai sensi dell'articolo 5, i progetti di rigenerazione presentati da promotori privati possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento. Gli interventi

approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, sono esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n.380.

Art. 8

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

3. La Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici approva le raccomandazioni per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 9

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettere e) ed f), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2022, cento milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e fino al 2036. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica;

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni direttamente assegnatari delle risorse del fondo, certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 11

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui al comma 9 del medesimo decreto.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo per gli interventi di rigenerazione realizzati in attuazione del Programma comunale. Qualora le regioni non provvedano entro il termine, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il cinquanta per cento dell'importo corrisposto per il pagamento

dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 12

(Semplificazioni)

1. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 13

(Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia)

1. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina relativa a:

- a) la sostenibilità ambientale delle costruzioni;
- b) l'attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
- c) la sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni;
- d) la definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- e) l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, osservano i seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi

autorizzativi ed abilitativi, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati;

b) razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e definizione di regimi amministrativi semplificati di comunicazione, segnalazione e silenzio assenso applicabili a determinati procedimenti;

c) standardizzazione della documentazione per facilitare l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni;

d) proporzionalità nella definizione degli oneri connessi agli interventi edilizi e incentivazione agli obiettivi di rigenerazione, riuso, densificazione;

e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori;

f) definizione dei requisiti per l'acquisizione della conformità urbanistica o edilizia a fronte di interventi di rigenerazione che determinano efficientamento energetico, sostenibilità dei consumi idrici, sicurezza sismica e accesso ai servizi digitali;

g) incentivazione all'innovazione dei materiali e dei processi di costruzione sostenibili, all'economia circolare e al riutilizzo;

h) incentivazione al ricorso delle certificazioni di qualità e di sostenibilità;

i) previsione di strumenti per incentivare il potenziamento di punti di ricarica di mezzi di mobilità elettrici;

j) perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

k) incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche attraverso l'applicazione dei criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

l) valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca, inclusi quelli per un'economia basata sulla conoscenza, nella transizione verso l'energia pulita per conseguire una crescita giusta, inclusiva e sostenibile, contribuire alla creazione di posti di lavoro e raggiungere la neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ricomprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione di esso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte investimenti iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 262 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292 e 2297, disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 985, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) propone la disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 985 dal seguito dell'esame congiunto degli altri disegni di legge in titolo, anche sulla base di una richiesta in tal senso della prima firmataria del predetto disegno di legge n. 985, senatrice Ginetti, e tenuto conto della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2297, deliberata dalla Commissione nella seduta di ieri.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
267ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è stabilito di procedere, congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei deputati, all'audizione del Ministro della transizione ecologica sulla partecipazione dell'Italia alla 26a Sessione della Conferenza delle Parti (COP 26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati.

Per quanto riguarda l'ulteriore programmazione dei lavori, l'Ufficio di Presidenza ha confermato le priorità già individuate, relative in particolare ai disegni di legge nn. 1131 e connessi, 1679 e 1781, stabilendo altresì di tornare a riunirsi a breve per la definizione di ulteriori temi sui quali concentrare l'attività della Commissione nei prossimi mesi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Prende quindi la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) che manifesta, innanzitutto, alcune perplessità con riferimento al punto 6 delle osservazioni di carattere generale dello schema di parere, ritenendo ambigua la considerazione relativa al ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale ivi contenuta.

Per quanto riguarda invece il punto 8 delle osservazioni di carattere particolare dello schema, il senatore ritiene che l'osservazione dovrebbe essere integrata con il riferimento alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo.

Da ultimo si sofferma sul punto 32 delle osservazioni di carattere particolare manifestando perplessità in ordine alla previsione dello schema relativa all'auspicato maggior sfruttamento delle risorse naturali del Paese.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non condivide i rilievi del senatore Buccarella in ordine al punto 6 delle osservazioni di carattere generale, evidenziando come la formulazione dello stesso rappresenti già un punto di equilibrio e, nel merito, contenga un'esplicita indicazione circa l'obiettivo finale del superamento dell'impiego del gas naturale.

Il senatore manifesta invece perplessità circa la formulazione del punto 6 delle osservazioni di carattere particolare, ritenendo che la stessa sia eccessivamente sbilanciata sul versante del cosiddetto idrogeno verde.

Per quanto riguarda infine il punto 32 delle osservazioni di carattere particolare, anche in questo caso non condivide le perplessità del senatore Buccarella, sottolineando come il passaggio relativo alle risorse naturali sia volto a tener conto dell'esigenza di attenuare l'eccessiva dipendenza dell'Italia dall'approvvigionamento energetico dall'estero, una dipendenza che, tra l'altro, è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi venti anni e le cui potenziali implicazioni problematiche sono di tutta evidenza.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) ritiene non convincente la formulazione del passaggio delle premesse dello schema di parere che contiene un riferimento alle tecnologie di *carbon capture, storage and usage*, in quanto si tratta di tecnologie che, nell'esperienza concreta, sono risultate problematiche e dagli esiti applicativi incerti. Al contrario sottolinea come, con riferimento all'ambito considerato, l'esperienza più recente abbia visto lo sviluppo di procedimenti di tipo naturale - come ad esempio nel caso di una recente sperimentazione in Sicilia nella quale si è fatto utilizzo di micro alghe - che hanno dato ottimi risultati dal punto di vista della loro efficacia ai fini dello stoccaggio della CO₂.

Segue un breve intervento del senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione della Commissione in ordine ad un progetto in via di attuazione nel polo industriale di Siracusa dal quale si attendono risultati estremamente promettenti in termini di possibilità di riciclaggio della CO₂

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Al riguardo sottolinea come l'intervento di urgenza in questione nasca dall'esigenza di contrastare comportamenti fraudolenti che, sulla base dei dati allo stato disponibili, appaiono aver acquisito una dimensione estremamente rilevante, pari a circa un decimo delle risorse complessivamente stanziare per le agevolazioni fiscali ed economiche considerate.

Per quanto concerne, poi, più specificamente il merito del provvedimento di urgenza, lo stesso interviene soprattutto sulla disciplina del cosiddetto "visto di conformità" e sul tema della congruità dei prezzi, nonché su altri aspetti dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento la relatrice rinvia, quindi, ad un documento scritto, che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La [PRESIDENTE](#) fissa poi a lunedì 29 novembre, alle ore 16, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha dichiarato aperto il dibattito, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

a seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);

il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che il PNRR "rappresenta il primo deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investimenti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo periodo e ben oltre il prossimo quinquennio";

la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore del Piano per la transizione ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle

risorse idriche e dell'inquinamento;

nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso intende altresì "promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico" e che "ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire";

nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un preciso contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il *Green Deal* lanciato dall'UE e che i suoi 5 macro-obiettivi sono:

1) neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando la transizione verso un'agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strategia europea "*farm to fork*", "dal produttore al consumatore".

2) azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo;

3) adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina con politiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo;

4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, ci si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione (aumento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura" al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;

5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare inefficienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti anche in ambito agricolo e più in generale dei settori della bioeconomia;

tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per ognuna di tali aree i principali obiettivi indicati dal PTE sono:

1) decarbonizzazione

il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei ("net zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50%. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo;

è opportuno evidenziare meglio che l'obiettivo primario del Piano è la decarbonizzazione dei consumi

e non la loro elettrificazione. A tal fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tecnologica; garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l'accesso ad un'energia climaticamente neutra a prezzi competitivi; considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro, dovrà affrontare una profonda trasformazione del proprio assetto industriale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti; considerare che la protezione delle raffinerie dal *carbon leakage*, dato il costo della CO₂, è fondamentale per evitare pericolose delocalizzazioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ connesse ai processi della raffineria; è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo cruciale in questo processo, in quanto è considerato tra i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per arrivare a individuare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati strumenti, misure e incentivi in grado di supportare l'azione di scelte e iniziative sempre più virtuose da parte di imprese e cittadini. E' necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da valutare non solo come costi per il bilancio statale ma come strumenti di realizzazione dell'interesse pubblico alla sostenibilità ambientale.

2) mobilità sostenibile

Il PTE ricorda l'obiettivo "net zero" per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.

Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.

A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, infrastrutturali, incentivi e disincentivi andrebbero intrapresi per far sì che tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo dovranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.

In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di estendere il sistema ETS;

considerare che per l'applicazione dei principi espressi nel PTE è indispensabile che a livello europeo venga introdotta una metodologia che valuti la CO₂ emessa sull'intero ciclo di vita dei prodotti e non solo allo scarico; prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per favorirne e accelerarne lo sviluppo; eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato a livello europeo ed a saldo zero per i consumatori, introducendo nuove protezioni per i consumatori professionali altrimenti non competitivi sui mercati esteri per l'eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;

3) miglioramento della qualità dell'aria

Il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria

entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento *indoor*;

quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, industria, ecc.) all'inquinamento atmosferico;

considerare che studi recenti sulla qualità dell'aria nelle città evidenziano un peso sempre decrescente del traffico all'inquinamento grazie alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e dei veicoli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il contributo del traffico, sono necessarie misure che accelerino al massimo il ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante con veicoli più recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodologia che valuti la CO2 emessa sull'intero ciclo di vita dei veicoli e non solo allo scarico;

Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali fonti inquinanti per la qualità dell'aria per questo si ritiene necessario mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi al 2% annuo.

4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico

l'obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

si ritiene necessario che l'obiettivo dell'azzeramento netto del consumo di suolo debba essere raggiunto prima di tutto mediante un intervento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la rigenerazione urbana;

il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeologico dando risalto alla necessità di costruire, entro il 2022, una politica nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento al rafforzamento della *governance* e delle capacità previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio che superino del tutto la logica emergenziale; per realizzare tutto si ritiene necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà essere finanziato sia con le risorse del PNRR, sia con finanziamenti ordinari e l'individuazione a livello nazionale di un unico organo per il coordinamento delle varie istituzioni competenti (commissari, autorità di bacino, enti locali)

5) risorse idriche e relative infrastrutture

il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.

Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche;

6) biodiversità

in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di "soluzioni basate sulla natura" per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su *habitat* e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli habitat degradati.

Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

7) tutela del mare

il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.

Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

prevedere un'introduzione graduale di norme più restrittive sullo zolfo derivanti dall'istituzione di un'Area SECA nel Mediterraneo;

8) promozione dell'economia circolare

il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare" con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.

La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare. Parallelamente verrà portata a termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di incentivazione e finanziamento affinché i progetti passino da una dimensione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;

è necessario intervenire con decisione per promuovere l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, velocizzare i tempi per la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior concertazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto come sottoprodotti; è necessario quindi, come previsto dalle misure all'interno del decreto cd "semplificazioni", favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione nel luogo stesso di produzione implementando impianti di nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare una piena economia circolare;

una delle leve principali per assicurare la transizione all'economia circolare è rappresentata dalla bonifica dei siti contaminati perché proprio attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si preserva il suolo è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell'ambiente attraverso le quali assicurare tempi certi e semplificazione;

considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili comporterà nel breve periodo una cospicua domanda di materie prime "critiche" (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene necessario prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;

considerato in particolare che

al di là dell'impegno del settore, per la decarbonizzazione è necessario il supporto delle Istituzioni e un contesto economico e culturale favorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l'industria è concretamente a rischio;

le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (in merito a stoccaggio di CO₂, utilizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);

in particolare, sarebbe necessario accompagnare l'implementazione di tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, introducendo politiche a livello di sistema Paese per l'identificazione dei siti idonei allo stoccaggio della CO₂ e per l'individuazione delle condutture da dedicare al trasporto della CO₂;

un ruolo critico è poi svolto dall'energia elettrica e dai suoi costi crescenti, che pure necessiterebbero di sgravi fiscali.

Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbisogni aumenteranno anche a causa delle leve da implementare per la decarbonizzazione. L'assenza di sgravi sugli oneri generali del sistema elettrico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni meno costose da Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione delle aziende italiane;

appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l'introduzione del Credito di imposta *green*, finalizzando tale strumento in maniera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con aliquote adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;

appare opportuno puntare maggiormente sull'autoproduzione diffusa, perseguendo un profondo cambiamento del modello energetico nazionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di consumo un punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produzione di energia sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso di impianti rinnovabili di piccola taglia;

appare opportuno rafforzare lo strumento dell'*audit* energetico volontario per le PMI, anche attraverso

una più efficace implementazione delle misure incentivanti ad esso dedicato;

appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche che consentano i necessari approfondimenti e disaggregazioni con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (*permitting*) che, più in generale, con riferimento a tutto l'*iter* di realizzazione degli interventi e di accesso agli incentivi;

appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta energetica, in grado di pesare in maniera più equa sulle diverse classi di utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio «chi inquina paga»;

appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la consapevolezza degli Utenti della strada, permettendo così un'azione positiva perché diretta ed anche pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui partecipano attivamente;

a proposito della conversione all'agricoltura biologica agroecologica delle superfici agricole presenti in tutte le aree protette ISPRA ritiene che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli agricoltori sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione della Direttiva *Habitat* ripetutamente citata.

Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di ambienti terrestri e delle acque interne tutelate dalla Direttiva *Habitat* e presenti in Italia, valutato nell'ultimo rapporto nazionale ex articolo 17 (periodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53 per cento per la fauna e 54 per cento per la flora), mentre per gli *habitat* la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato rilevato uno stato di conservazione sfavorevole nell'89 per cento dei casi.

Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso l'adesione agli obiettivi agroalimentari e ambientali contenuti nel Green Deal e alla derivata strategia *Farm to Fork*, che prevede la strutturazione di un sistema alimentare di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiversità, consentirà un netto miglioramento del livello di conservazione delle specie di ambienti terrestri e degli *habitat*, in particolar modo nei contesti di pianura.

In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rappresentano le maggiori fonti di pressione sulle specie, accompagnate dall'inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione e utilizzo di infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli *habitat* marini, insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fisicamente con i fondali.

L'ultimo "Rapporto nazionale per la direttiva uccelli" ha evidenziato che circa un quarto delle specie nidificanti risulta in decremento, e più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore minaccia secondo i criteri della IUCN. Inoltre l'Italia è tra i primi paesi dell'Unione per numero di specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (Annuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31 (17 animali e 14 vegetali) di rilevanza UE;

serve un pieno co-interessamento delle imprese agro-alimentari e forestali del Paese al raggiungimento degli obiettivi del PTE attraverso politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR (Missione 2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale e della PAC, nonché dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti cardine per conseguire tali obiettivi. Ad essi si affiancheranno, da un lato, una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato l'adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall'altro, si attiverà un sistema di pagamenti

basati sui risultati.

esprime parere favorevole

A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:

- 1) si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica rappresenti un reale sostegno a processi, prodotti e servizi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;
- 2) si ritiene necessario individuare nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di interessi della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali,
- 3) si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;
- 4) si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, nonché all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;
- 5) si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;
- 6) si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico orientandolo al suo superamento;
- 7) si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica;

B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

- 1) si ritiene necessario, ai fini del contenimento del "caro energia", prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;
- 2) si ritiene necessario, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di "fine vita" (*end of life*) del veicolo;
- 3) si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
- 4) si ritiene necessario, con riferimento al tema della "*Mobilità sostenibile*," valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare;
- 5) si ritiene necessario inserire anche il settore della "carta" tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con finalità industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture.

- 6) si ritiene necessario che la promozione dell'idrogeno nel *mix* energetico dovrebbe contemplare prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;
- 7) si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

È opportuno inoltre ricordare che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere - soprattutto per la tecnologia eolica - strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8) si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia autoprodotta;

9) si ritiene necessario valutare l'opportunità di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati;

10) si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11) si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite delle reti idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui è stata condannato il nostro Paese;

12) si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

si ritiene necessario:

- a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;
- b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di corridoi, di siepi ed aree d'interesse ecologico;
- c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi;
- d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia "Farm to Fork" del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;
- e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20%;
- f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti; g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i

valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione; si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni "basate sulla natura" (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030.

Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologiche a vantaggio:

i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

ii) della redditività delle imprese agricole;

iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13) si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", della direttiva "Alluvioni", della direttiva "*Habitat*", e della direttiva "Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali;

si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di habitat e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare Legge n.157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale;

14) si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi idrici, compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

nell'ambito dell'applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", è importante considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15) si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di "interventi integrati" che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16) si ritiene necessario valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17) si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18) si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di realizzare il consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'Iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19) si ritiene necessario precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento in loco delle *banquette* di

Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20) si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21) si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC 2018 sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22) si ritiene necessario riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo.

23) si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio "non arrecare un danno significativo", insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24) si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e imprese.

25) si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018_2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017; si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla "bioeconomia circolare", con idonee misure che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

26) si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE «circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi individuati nel "Pacchetto economia circolare" fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035. Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche.

Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscali e sistemi EPR;

27) si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero anche per il degrado del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive,

con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO₂, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

28) si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

29) si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

30) si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

31) si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Altresì si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce "benzene".

32) Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento.

33) Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un "esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità" che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 275 (pom.) dell'11/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
275ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre 2021.

La **PRESIDENTE** avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna saranno pubblicati gli emendamenti presentati al nuovo testo unificato predisposto dai relatori, assunto come testo base nella seduta del 9 novembre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore **NASTRI** (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma, relativi all'articolo 1, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.22, 1.28, 1.29, 1.31, 1.37 e 1.38. Con riferimento alle ultime tre proposte emendative il senatore richiama con forza attenzione sull'esigenza di coordinare la nuova normativa, in via di definizione a livello nazionale, con le preesistenti normative regionali, salvaguardando quanto di positivo è stato già realizzato.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.2, 2.16, 2.24 e 2.0.1.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.25, volto ad integrare il quadro definitorio recato dall'articolo 2 del testo in esame, in particolare inserendo nel medesimo le nozioni di "metabolismo urbano", "resilienza", "pericolosità geologica", "energia geotermica a bassa entalpia", nonché quella relativa alle "tecniche di rinaturalizzazione".

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.6, sottolineando come le modifiche proposte dal medesimo siano volte ad ampliare l'ambito di rilevanza della nozione di rigenerazione urbana.

Aggiunge poi la sua firma e illustra gli emendamenti 2.12 e 2.13, evidenziando con riferimento a quest'ultimo l'importanza della previsione secondo la quale non concorrono al consumo di suolo le opere degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale, previsti nelle normative regionali vigenti ovvero nei relativi piani territoriali.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 2.15 e coglie l'occasione per illustrare anche gli altri emendamenti di cui è firmatario relativi agli articoli successivi del testo in esame, rilevando come tali proposte siano tutte sostanzialmente volte a salvaguardare le competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In questa prospettiva richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento 10.6.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.15 e 3.23. Illustra poi l'emendamento 3.11.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 3, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 3.10, 3.12, 3.44 e 3.51.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra l'emendamento 3.25, volto a modificare la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 3 del testo base - avente ad oggetto la previsione a livello regionale di incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata - al fine di far sì che nell'esercizio di tale competenza regionale sia comunque fatta salva la disciplina di tutela del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4, soffermandosi in particolare sull'emendamento 4.1. In ordine a quest'ultima proposta emendativa il senatore evidenzia come le competenze regionali in materia di governo del territorio rendano senz'altro preferibile che il programma nazionale per la rigenerazione urbana sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti

relativi all'articolo 4.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 5, soffermandosi in particolare sull'emendamento 5.1.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 5.11 e 5.13.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.2.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 6, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 6.3 e 6.16.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 3.8 e 6.7.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.7 - volto alla promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili - e l'emendamento 6.17, volto a promuovere l'uso dell'indicatore "*Carbon foot print*".

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 7, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 7.3 e 7.31.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 7.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 9.1.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 9.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Naturale ha aggiunto la sua firma all'emendamento 10.1.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 10.9.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato a illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 11, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 11.3 e 11.13.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 11.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la sua firma all'emendamento 12.8.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 12.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore [NASTRI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 13.

La [PRESIDENTE](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti relativi all'articolo 13.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 1

1.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica, ma anche territoriale, paesaggistica ed ambientale, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.»

1.2

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "al recupero del patrimonio", con le seguenti: "alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arrestando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio".

1.3

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "al recupero del patrimonio", con le seguenti: "alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arrestando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio".

1.4

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del paesaggio» inserire le seguenti:

«e della biodiversità, l'adattamento climatico degli insediamenti urbani, il bilancio zero di suolo e».

1.5

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "il riuso edilizio" con le seguenti:

"la ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Dpr n. 380 del 2001"

1.6

[Garavini](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «edilizio di aree già urbanizzate» con le seguenti: «di ambiti di urbanizzazione consolidata».

1.7

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:« , anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;»

1.8

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti

« a-bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio, della pianificazione territoriale e della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;

a-ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».

1.9

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, il potenziamento delle aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;»

1.10

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera b), all'inizio del periodo inserire le parole: "arrestare il consumo di suolo e".

1.11

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, lettera b), all'inizio del periodo inserire le parole: "arrestare il consumo di suolo e".

1.12

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «secondo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano,».

1.13

[Ferrazzi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:« al fine della mitigazione» aggiungere le seguenti:« e dell'adattamento agli»

1.14

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: «cambiamenti climatici nelle città» inserire le seguenti: «e del loro adattamento alle mutate condizioni climatiche»;*

b) *alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS)»;*

c) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) privilegiare ove opportuno - ovvero dove non si produrranno effetti negativi in termini di congestione oppure aggravati delle condizioni microclimatiche - interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo».*

1.15

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "aree verdi", con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano sostituire le parole: "aree verdi" con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".

1.16

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aree verdi» con le seguenti "reti ecologiche e della biodiversità".

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "aree verdi" con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".

1.17

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "opere di" con le seguenti: "interventi per la".

1.18

[Garavini](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS)».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:

«j-bis) nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.»

- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»

- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»

1.19

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

"promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);"

1.20

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);"

1.21

[Gallone](#), [Gasparri](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti: «con la precisazione che non concorrono al consumo di suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di settore;»

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «legislazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani Territoriali regionali, generali o settoriali, già approvati e vigenti.»

1.22

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.23

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1.24

[Richetti](#)

Al comma 2, lettera d) dopo le parole "interventi di densificazione urbana" inserire le seguenti: "e compensazione urbanistica"

1.25

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo" con le seguenti:

"garantendo in ogni caso il «saldo zero» del consumo di suolo e le condizioni microclimatiche".

1.26

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo", con le seguenti:

"garantendo in ogni caso il «saldo zero» del consumo di suolo e le condizioni microclimatiche".

1.27

[Garavini](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «saldo zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto»

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «saldo zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto».

1.28

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2 lettera d) dopo la parola: «suolo» aggiungere le seguenti: "in deroga all'articolo 7 del DM 1444/68, privilegiando interventi di densificazione urbana allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo".

1.29

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

1.30

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

1.31

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

1.32

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera g) dopo la parola: "tutelare" aggiungere le seguenti «valorizzare e innovare»

1.33

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 2, lettera g), dopo la parola «tutelare» aggiungere le seguenti: «e valorizzare».

1.34

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "così detti gentrificazione".

1.35

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "così detti gentrificazione".

1.36

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali già adottate vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni.»

1.37

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti

di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni. se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.»

1.38

[Nastri, La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»

1.39

[Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini](#)

Al comma 2, lettera l) sostituire la parola: "valorizzare" con la seguente: «salvaguardare».

1.40

[La Mura, Moronese](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: "entro 12 mesi dall'entrata in vigore".

1.41

[Nastri, La Pietra](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»

1.42

[Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

"l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge."

1.43

[Garavini](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) effettuare una ricognizione di tutte le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»

Art. 2

2.1

[Nastri, La Pietra](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".

2.2

[Nastri, La Pietra](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:

1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;

2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;

b) *sopprimere la lettera c)*;

c) *sostituire la lettera f) con la seguente*: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore;».

2.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) «rigenerazione urbana e territoriale»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "bilancio ecologico del suolo non superiore a zero di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. La rigenerazione territoriale inoltre si riferisce ad azioni ed interventi di scala intercomunale e/o di scala vasta, finalizzati alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale;»

2.4

[Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino" aggiungere le seguenti: "l'ulteriore".

2.5

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile» e le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».

2.6

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in modo reversibile" e le parole: ", nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;".

2.7

[Garavini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile», e le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».

2.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in modo reversibile" e le parole: ", nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;".

2.9

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi.»

2.10

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale».

2.11

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie agricola in una superficie non connessa con l'attività agrosilvo-pastorale, la cui destinazione d'uso consenta l'edificabilità. Sono fatte salve le definizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in contrasto con la predetta definizione".

2.12

[Gasparri](#), [Gallone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie agricola in una superficie non connessa con l'attività agrosilvo-pastorale, la cui destinazione d'uso consenta l'edificabilità. Sono fatte salve le definizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in contrasto con la predetta definizione".

2.13

[Gallone](#), [Gasparri](#)

All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "inquinamento o depauperamento" aggiungere le seguenti: "Non concorrono al consumo di suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di settore."

All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: "acque piovane." aggiungere le seguenti: "Alle suddette finalità, le aree destinate o da destinarsi a «cintura verde» possono coincidere con quelle già individuate dalle Regioni come parchi regionali o parchi locali di interesse sovracomunale. "

2.14

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale;»

2.15

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo" con le seguenti: "attuazione del saldo zero di consumo di suolo con il".

2.16

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legislazioni regionali vigenti.»

2.17

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legislazioni regionali vigenti.»

2.18

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali zone A ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero le zone comunque denominate a queste assimilabili ai sensi della normativa regionale e dei piani urbanistici comunali;»

2.19

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: "nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249", con le seguenti: "dagli strumenti urbanistici comunali, individuati in base alle leggi nazionali e regionali vigenti".

2.20

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.21

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".

2.22

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".

Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10".

2.23

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera j).

2.24

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 lettera j), sostituire le parole: "statica, dell'antisismicità" con la parola: «sismica».

2.25

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1 dopo la lettera j) aggiungere, in fine, le seguenti:

j-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.

j-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".

j-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;

j-quinquies) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;

j-sexies) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. "

2.26

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo la lettera j) inserire le seguenti:

«*j-bis*) «nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.

j-ter) «Bilancio di suolo zero»: nella prospettiva del saldo di consumo del suolo zero, l'individuazione: delle porzioni di suolo già artificializzato per le quali si propone la rinaturalizzazione, evidenziando gli interventi di reintegrazione necessari, i benefici ambientali attesi, i regimi di futura conduzione del suolo; delle porzioni di suolo che si intende urbanizzare allo scopo di: evitare di impegnare terreni che abbiano riconosciute qualità di fertilità, di biodiversità, di esposizione o visibilità paesaggistica, ovvero funzioni di riconnessione della rete ecologica; delle misure di compensazione ecologico-ambientale necessarie ad equilibrare gli eventuali saldi negativi che si evidenzino.».

2.27

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"*j-bis*) «Nature Based Solutions (NBS)»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall'uomo."

2.28

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

"*j-bis*. «Nature Based Solutions (NBS)»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall'uomo."

2.0.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.»

2.0.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali."

2.0.3

[Garavini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.»

2.0.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali."

Art. 3

3.1

[Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «Città metropolitane,»

3.2

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni» inserire le seguenti:

«e delle città metropolitane».

3.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate e vigenti in materia di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo;»

3.4

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "politiche ambientali" con le seguenti: «politiche energetico-ambientali».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera a) sostituire le parole: "sostenibilità ambientale" con le seguenti: "sostenibilità energetico-ambientale".

3.5

[L'Abbate](#), [Quarto](#), [Pavanelli](#), [Cioffi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c- bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini.»

3.6

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "«progetti faro»", inserire le seguenti: "tra le aree a maggior degrado".

3.7

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:

"i progetti faro saranno identificati in apposito elenco per la cui durata si rimanda all'articolo 4, comma 3;"

3.8

[Garavini](#)

Al comma 2, dopo a lettera g), aggiungere infine la seguente:

«g-bis) svolge attività di monitoraggio e indirizzo per la riduzione del consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e commerciali attraverso il riuso e la rigenerazione di aree dismesse;»

3.9

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 12-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole «dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,» con le seguenti "dal Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, dal Ministro del Turismo,»

3.10

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi*

dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:»;

b) sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:

- 1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario;
- 2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
- 3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l'individuazione da parte del Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;
- 4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
- 5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione;
- 6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato comunale;
- 7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- 8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
- 9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;
- 10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo all'interno del perimetro urbano.;

b-bis) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione urbana.».

3.11

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire l'alinea con il seguente: "Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"

b) sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:

- 1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario;
- 2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle

caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l'individuazione da parte del Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;

4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;

5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione;

6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato comunale;

7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;

8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;

9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;

10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo all'interno del perimetro urbano.

b-bis) In base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione urbana."

3.12

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:».

3.13

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"

3.14

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"

3.15

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

«Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della presente legge, le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo di territorio:».

3.16

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

"Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della presente legge, le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo di territorio:";

3.17

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole " e, se coerente" con le seguenti: "qualora coerente".

3.18

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, nell'alinea dopo le parole: "con i principi" sono inserite le seguenti: "e le disposizioni".

3.19

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.20

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni. Tra le priorità rientrano progetti inerenti comuni o porzioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati è particolarmente rilevante rispetto a tale territorio»

3.21

[Garavini](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «o porzioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati sia particolarmente rilevante rispetto al territorio».

3.22

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente:

«b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge, anche mediante l'approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l'esercizio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra essi:»

3.23

[Gasparri](#), [Gallone](#)

Al comma 3, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: "b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge, anche mediante l'approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l'esercizio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra essi:".

Sono fatti salvi i punti da 1 a 5 previsti dal suddetto comma.

3.24

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 3, lettera b) nell'alinea, dopo le parole: "in materia urbanistica", sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.,"

3.25

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 3, lettera b), nell'alinea dopo le parole: "in materia urbanistica", sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.,"

3.26

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il riconoscimento di misure premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di prestazioni energetico-ambientali migliori rispetto a quelle preesistenti;».

3.27

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, lettera b), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole:

"in deroga agli articoli 7, 8, 9 del DM 1444/68"

3.28

[Cioffi](#)

Al comma 3 lettera b) punto i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di un piano economico e finanziario che generi un utile per l'investitore privato non superiore al 10 per cento»;

3.29

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Cioffi](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «o aree diverse» aggiungere le seguenti: "comprese quelle in cui si riscontra un elevato rischio idrogeologico,"

3.30

[Nastri](#), [La Pietra](#)

*Al comma 3 lettera b), numero 2) dopo la parola: "ecosistemico" aggiungere le seguenti parole:
"in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico generale e attuativo;"*

3.31

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole:

*"mediante la verifica di *standard* prestazionale volti a garantire soleggiamento, ventilazione naturale e prestazioni energetiche passive degli edifici".*

3.32

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole:

"in conformità all'articolo 3 lettera d) del Dpr n. 380 del 2001"

3.33

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo la parola: "urbanistico" inserire le seguenti: "generale e attuativo" e, dopo la parola: "l'obbligo" sostituire le parole: "di richiesta dell'atto comunale" con le seguenti: "della variante urbanistica ai sensi della legge n. 1150 del 1942"

3.34

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 3, lettera b), numero 4) dopo le parole: "di richiesta dell'atto" inserire le seguenti: "di assenso".

3.35

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, lettera b), numero 5) aggiungere in fine le seguenti parole: "con le procedure dell'articolo 16 della legge n. 179 del 1992".

3.36

[Garavini](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere in fine il seguente:

«5-bis) Il monitoraggio, la disciplina e gli incentivi in materia di riuso e rigenerazione di ambiti industriali, artigianali, commerciali, terziari dismessi per l'insediamento di attività logistiche e commerciali.»

3.37

[Garavini](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana delle periferie e delle aree di maggiore disagio sociale anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).».

3.38

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) possono favorire l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana.»

3.39

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "di ristrutturazione urbanistica" inserire le seguenti: "e di autorecuperato".

3.40

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "consorzi unitari" inserire le seguenti: "o in cooperative di abitanti".

3.41

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "la maggioranza assoluta" con le seguenti: "i due terzi".

3.42

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "la maggioranza assoluta" con le seguenti: "i due terzi".

3.43

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4, alinea, dopo la parola: "Comuni" aggiungere le seguenti: "ai fini del Programma di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 5".

3.44

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4 sopprimere le lettere a), b), c) e d).

3.45

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 4), lettera a) dopo le parole «individuano sulla» aggiungere le seguenti «base delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché sulla cartografia dei Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) delle autorità distrettuali di bacino e tramite la»

3.46

[Richetti](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a) sostituire le parole: "allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;" con le seguenti: "allo scopo di consentire l'immediato avvio degli interventi, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in luogo della perimetrazione i Comuni fanno riferimento temporaneamente alle analoghe indicazioni normative e cartografiche degli strumenti urbanistici vigenti, recanti la disciplina e la individuazione degli ambiti e degli immobili suscettibili di recupero e rigenerazione urbana;"

2. Alla lettera d) dopo le parole: "sulla base della perimetrazione" inserire le seguenti: "e delle analoghe indicazioni".

3.47

[Gasparri](#), [Gallone](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «dai cui si intendono escluse sia interventi di nuova edificazione»

3.48

[Ferrazzi](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere la seguente parola: "sia".

3.49

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "che di rigenerazione urbana".

3.50

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "che di rigenerazione urbana".

3.51

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «la riduzione» con le seguenti: «l'eventuale riduzione».

3.52

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole "la riduzione" con le seguenti: "l'eventuale riduzione".

3.53

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 5, dopo le parole: "di rigenerazione urbana", inserire le seguenti: "anche nell'individuazione degli ambiti d'intervento,".

Art. 4

4.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa con».

4.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "sentita" con le seguenti: "previa intesa con".

4.3

[Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

4.4

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

« e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative»

4.5

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "di concerto con il Ministero della Cultura".

4.6

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "di concerto con il Ministero della Cultura".

4.7

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "e il Ministero della Cultura".

4.8

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "in linea con i principi della presente legge".

4.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

4.10

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5

5.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;*

2) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

5.2

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;*

2) *sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.»;*

d) *sopprimere il comma 5.*

5.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di incremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli

naturali, di riqualificazione dell'ambiente costruito e di riorganizzazione dell'assetto urbano mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, la valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli obiettivi generali di rigenerazione urbana in cui le componenti urbanistiche si intrecciano con quelle sociali e ambientali, sono riferite anche a processi di rigenerazione territoriale di scala vasta e/o intercomunale.»

5.4

[Nastri](#), [La Pietra](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e privato»;*

2) *sostituire la lettera e) con la seguente: "e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana."*

5.5

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) con accordo di programma e con altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.»

5.6

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con le procedure dell'articolo 16 della legge n. 179 del 1992."

5.7

[Richetti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 3, nell'alea, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" inserire le seguenti: "e di quella degli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 3, lettera a)".*

2. *Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione già in atto e già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa vigente, che mantengono la loro efficacia fino al loro completamento."*

5.8

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, nell'alea, sopprimere le seguenti parole:

«è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed».

5.9

[Garavini](#)

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle aree verdi» inserire le seguenti: «, di rafforzamento delle reti ecologiche e della biodiversità,»

5.10

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete viaria e muraria storica con i relativi elementi costruttivi, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito;»

5.11

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) la parte degli interventi di rigenerazione urbana destinata ad assicurare l'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale anche al fine di garantire il soddisfacimento dello standard urbanistico di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 22 aprile 2008."

5.12

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 4, lettera b), aggiungere le seguenti parole: "la mobilità leggera".

5.13

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) gli interventi connessi alla corretta gestione delle acque meteoriche, al fine di garantire l'invarianza idraulica e la tutela delle aree dal rischio idrogeologico."

5.14

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

"se coerente con i principi della presente legge di cui all'articolo 3 comma 3."

Art. 6

6.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata» con le seguenti: «su indicazione».

6.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "qualora non possa essere realizzata", con le seguenti: "su indicazione"

6.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:

«, attraverso un confronto tra soggetti pubblici e privati»

6.4

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: "ingegneristica" aggiungere le seguenti: «, architettoniche».

6.5

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: "e dei positivi effetti sull'adattamento climatico".

6.6

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) realizzazione di edifici almeno di classe B, o con incremento di almeno due classi energetiche; in caso di nuova costruzione o integrale demolizione e ricostruzione, l'edificio deve rientrare nella classe A di certificazione energetica»

6.7

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

Al comma 4 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). realizzazione e promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019»;

6.8

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "classe di consolidamento antisismico" con le seguenti: "classificazione sismica".

6.9

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "classe di consolidamento antisismico" con le seguenti: "classificazione sismica".

6.10

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici, nonché di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano;»

6.11

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "ripermeabilizzazione" con le seguenti: "deimpermeabilizzazione".

6.12

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "ripermeabilizzazione" con le seguenti: "deimpermeabilizzazione".

6.13

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera j).

6.14

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 4, sostituire la lettera j), con la seguente:

"j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali".

6.15

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

«j-bis) Per i comuni con meno di 50.000 abitanti, la riqualificazione, il riutilizzo e il recupero del patrimonio edilizio pubblico ricadente in aree degradate o dismesse all'interno di un'area omogenea dei

centri storici di ameno 3 ettari di superficie complessiva.»

6.16

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il CIPU fissa con decreto, la procedura, le istruzioni tecniche e le modalità di calcolo per la verifica delle condizioni di cui al comma 4. Vista la natura stessa e il grado d'innovazione della disciplina, tali modalità di calcolo potranno essere aggiornate in ragione del monitoraggio annuale dei risultati".

6.17

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, riguardanti gli interventi privati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione».

6.18

[Moronese](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)".

6.19

[Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di raggiungere elevati obiettivi di sicurezza antincendio degli edifici ad uso civile, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici di civile abitazione devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella Guida Tecnica «*requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'Interno, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

7.1

[Margiotta](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis,

interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento calcolata in base all'imponibile catastale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantumazione arborea;

e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzare impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono a carico dei promotori privati:

a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

b. le garanzie finanziarie per l'attuazione degli interventi;

c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli

ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.

7.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento calcolata in base all'imponibile catastale.

2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantumazione arborea;

e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) realizzare impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;

g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.

3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione

particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono a carico dei promotori privati:

- a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;
- b. le garanzie finanziarie per l'attuazione degli interventi;
- c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative così come definite dalla presente legge.

6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.

7.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 7

(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)

1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promotori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75 per cento delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione dei dissenzienti dopo l'approvazione pubblica degli interventi, nei modi previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:

- a) interventi diretti su singoli immobili;
- b) interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con incrementi di volumetria.

3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono autorizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vigente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del Testo unico dell'edilizia, fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela dei beni

culturali.

4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana. Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vigente, senza alterarne i criteri informativi, il piano potrà essere approvato con la procedura prevista per i piani di recupero ma con deliberazione finale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di corretta e completa attuazione dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di recupero.

6. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma 5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal caso l'autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.».

7.4

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Caligiuri](#), [Alfredo Messina](#)

All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-*bis*, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-*bis* del Dpr n. 380 del 2001."

- *al comma 2, alinea, dopo le parole:* "strumenti urbanistici," *inserire le seguenti:* "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b);";

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* "alle seguenti condizioni:" *con le seguenti:* "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole:* "aree verdi" *inserire le seguenti:* "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";

- *al comma 3 sopprimere le parole:* da "previa verifica" fino a "lettera c)".

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti:* "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";*

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*

7.5

[Garavini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."

- *al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti:* "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b)";

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* "alle seguenti condizioni:" *con le seguenti:* "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole:* "aree verdi" *inserire le seguenti:* "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";

- *al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".*

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti:* "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini

della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole:* "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" *con le seguenti* "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*

7.6

Nastri, La Pietra

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a) interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;

b) interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del Comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001.»;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire l'alinea con il seguente:* «Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:»;

2) *alla lettera d), dopo le parole:* «aree verdi» *inserire le seguenti:* «o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea»;

c) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c)»;

d) *al comma 4 sostituire le parole da:* «esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale» *fino a:* «non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica» *con le seguenti:* «nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali»;

e) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «la programmazione comunale di rigenerazione urbana» *con le seguenti:* «gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge»;

2) *sopprimere la lettera a);*

f) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.»;

g) *sopprimere il comma 7.*

7.7

[Nastri, La Pietra](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e fatta comunque salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili;

b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale."

7.8

[Gasparri, Gallone](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e fatta comunque salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:

a. interventi diretti su singoli immobili;

b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale."

7.9

[Moronese, La Mura](#)

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "privati di rigenerazione", *inserire le seguenti:* "coerenti con la programmazione comunale e valutando gli impatti della trasformazione urbanistica sul tessuto socio-economico circostante,"

7.10

[De Petris, Buccarella](#)

Al comma 1, la lettera a), aggiungere le seguenti parole: " con esclusione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittimazione".

7.11

[La Mura, Moronese](#)

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

" a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici".

7.12

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

" a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici".

7.13

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "con esclusione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittimazione".

7.14

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b)
- b) sopprimere il comma 6.

7.15

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, nell'alinnea, sostituire le parole: "in deroga" con le seguenti: "in variante".

7.16

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, nell'alinnea, sostituire le parole: "in deroga" con le seguenti: "in variante".

7.17

[Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 2, nell'alinnea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni" con le seguenti: "purché perseguano almeno una delle seguenti finalità".

7.18

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "consolidamento antisismico" con le seguenti: "adeguamento sismico".

7.19

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "consolidamento antisismico" con le seguenti: "adeguamento sismico".

7.20

[Gasparri](#), [Gallone](#)

Al comma 2 è soppressa la lettera e).

7.21

[Cioffi](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g- bis) incremento della cubatura non superiore al 10 per cento»

7.22

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«g-bis) rispetto degli standard urbanistici, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, a livello di ambito di rigenerazione.»

7.23

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 3, dopo le parole: "interventi diretti di rigenerazione" inserire le seguenti: "che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico".

7.24

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 3, dopo le parole: "interventi diretti di rigenerazione" inserire le seguenti: "che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico".

7.25

[Gasparri](#), [Gallone](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti» con la seguente: «interventi» e le parole: «ampliamenti fuori» con la seguente: «diversa»

7.26

[Montevecchi](#), [Moronese](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "edificio demolito" inserire le seguenti: "nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,";*

b) *al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Resta fermo che nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico vige il divieto di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione degli spazi rimasti liberi e di riconoscimento di incrementi di volumetria".*

7.27

[Garavini](#)

Al comma 3, dopo le parole «dell'edificio demolito», inserire le seguenti: «, nel limite massimo del 10 per cento,»

7.28

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali».

7.29

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, mediante l'approvazione di piani attuativi comunque denominati".

7.30

[Gallone](#), [Gasparri](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto

edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, mediante l'approvazione di piani attuativi comunque denominati".

7.31

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.32

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

7.33

[Richetti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 4, sostituire le parole "sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati." con le seguenti: "sono consentiti nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5, nonché di piani di recupero e riqualificazione e di permessi di costruire convenzionati, ovvero mediante titoli edilizi ammissibili in via diretta ove previsto dagli strumenti urbanistici vigenti."*

2. *Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "I progetti di rigenerazione e riqualificazione ad attuazione indiretta presentati da privati sono approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento."*

7.34

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: "e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica".

7.35

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 4, dopo le parole "e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione" inserire le seguenti: "se attuati nell'ambito di tale intesa,"

7.36

[La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici ed arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato."

7.37

[Ferrazzi](#)

Al comma 7, sostituire le parole: « commi 6 e 7 » con le seguenti: « commi 5 e 6 »

7.38

[La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente

articolo".

7.39

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo".

7.40

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, riguardanti gli interventi privati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione».

7.41

[Garavini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:

«7-bis. Negli interventi di riqualificazione energetica di edifici costruiti dopo il 1950, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici è consentita, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 8

8.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".

8.2

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,"

8.3

[Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole «dei cittadini», inserire le seguenti: «, singoli e associati,».

Art. 9

9.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo 9.

9.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «che non comportano nuovo consumo di suolo».

9.3

[Ginetti](#), [Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità».

Art. 10

10.1

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'efficientamento energetico e per il miglioramento e adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati che utilizzano come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocento settantacinque anni;»

2) alla lettera a) dopo le parole: «spese per la redazione» aggiungere le seguenti: «di relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e»;

b) alla lettera g) dopo la parola: «incongrua» aggiungere le seguenti: «e per le operazioni di bonifica»;

c) dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«h-bis) spese per la realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;»

h-ter) spese per la realizzazione di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree ad elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, di attività di delocalizzazione del costruito;

h-quater) spese per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispira, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata, al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;

h-quinquies) spese per la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;

h-sexies) spese per il finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;

h-septies) spese per la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici

al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;

h-octies) spese per la realizzazione di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelino la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati nonché per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma

l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

10.2

[Garavini](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di aree verdi, in particolare per la sostituzione degli alberi abbattuti, sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente, con altrettanti esemplari posti all'interno della medesima area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

10.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzagliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere; ».

10.4

[Garavini](#)

Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente:

«h-bis) spese per piani di marketing urbano e/o territoriale.»

10.5

[Garavini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo» con le seguenti: «tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni».

10.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";*
- b) *al comma 4, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

10.7

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";*
- b) *al comma 4, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".*

10.8

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzagliani](#)

Al comma 3 al primo periodo, dopo le parole: "e tra i comuni capoluogo", inserire le seguenti: "ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane".

10.9

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, dopo le parole: «e tra i comuni capoluogo» inserire le seguenti: «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane».

10.0.1

[Corti](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.2

[Garavini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dei soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura delle spese per interventi finalizzati alla piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati ad opera delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

11.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

11.2

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

11.3

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

«Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».

11.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: "Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:"

11.5

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle persone fisiche cedenti unità immobiliari che necessitano di interventi di ristrutturazione è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 75 per cento del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 96.000 euro, per l'acquisto da imprese costruttrici, in permuta, di una nuova unità immobiliare. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto sia di classe energetica A o B e che l'impresa costruttrice esegua, sull'immobile, ricevuto in permuta, interventi di ristrutturazione.»

11.6

[Margiotta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, aggiungere il seguente periodo: "Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori."*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.*

c) *al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: "nove periodi" con le seguenti "cinque periodi".*

11.7

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione*

urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.»;*

c) *al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «nove periodi» con le seguenti: «cinque periodi».*

11.8

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.

11.9

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sopprimere il comma 8

11.10

[Garavini](#)

Sopprimere il comma 8.

11.11

[Pergreffi](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#)

Sopprimere il comma 8.

11.12

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre venti anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.»

11.13

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.»

11.14

Garavini

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di ulteriori cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».

Art. 12

12.1

Nastri, La Pietra

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "in sostituzione del permesso di costruire si applica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 380 del 2001".

12.2

Pavanelli, L'Abbate, Quarto, Cioffi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"».

12.3

Nastri, La Pietra

Sopprimere i commi 2 e 3.

12.4

Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli

Sopprimere i commi 2 e 3.

12.5

Briziarelli, Pergreffi, Arrigoni, Pazzaglini

Sopprimere il comma 3.

12.6

Gallone

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«fatto salvo il caso in cui il soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione non abbia assunto a proprio carico, per importo corrispondente, l'onere realizzativo di infrastrutture per la mobilità collettiva e leggera, ovvero di opere al relativo servizio, non oggetto di previsto scomputo dagli oneri di urbanizzazione».

12.7

Candura, Fregolent, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: " sottoposti a tutela ai sensi" inserite le seguenti:"della Parte seconda". »

12.8

Gasparri, Gallone

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Nelle more di attuazione del successivo articolo 13 ((Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia) al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa

normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici «centri storici e agglomerati urbani di valore storico» (i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";

Art. 13

13.1

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: "costruzioni" inserire le seguenti: "e dell'allineamento alla legge n. 1150 del 1942, al Dpr n. 380 del 2001 al decreto legislativo n. 42 del 2004,".

13.3

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "superando il principio della dotazione minima, con la verifica dei livelli prestazionali qualitativi;"

13.4

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 2, prima della lettera a) inserire la seguente:

"0a) revisione e aggiornamento delle categorie del governo del territorio e dell'intervento edilizio, finalizzata alla ridefinizione del vecchio modello di pianificazione, di matrice novecentesca, fondato sul principio di crescita lineare e sulle previsioni di ampliamento indefinito, alla luce del concetto di economia circolare, basato su interventi di rigenerazione dell'esistente tramite il riuso, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, inutilizzato e di scadente valore urbano, architettonico, sociale e funzionale, anche alla luce delle esigenze di:

1. azzerare il consumo di suolo e recuperare i servizi ecosistemici, funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla resilienza agli eventi climatici avversi;
2. rigenerare il tessuto ambientale, urbano e sociale degli insediamenti urbani;
3. ridare valore e funzione al ruolo sociale e pubblico della pianificazione e della partecipazione dei cittadini, in una visione ecosistemica del processo;"

13.5

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi all'azzeramento del consumo di suolo, inscrevendo gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'interno dell'obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici in ambito di città metropolitana: a tal fine nella scelta di localizzazione delle opere, va sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi;"

13.6

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;"

13.7

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere le seguenti parole: "con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;"

13.8

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "anche mediante la costituzione di sportelli unici digitali per l'edilizia;"

13.9

[Montevecchi](#), [Moronese](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) garanzia di adeguati livelli di tutela del patrimonio storico e artistico al fine di conservare le peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche del territorio;"

13.10

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "tenendo conto che l'aumento dei carichi urbanistici determina in ogni caso l'onerosità degli interventi;"

13.11

[Garavini](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riordino, semplificazione e armonizzazione di tutti gli incentivi fiscali e i contributi previsti dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico;»

13.12

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;"

13.13

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;"

13.14

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere le seguenti parole: "fermo restando la coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale;"

13.15

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 (SDGs), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e finalizzati allo sradicamento della povertà, alla lotta alle disuguaglianze e al combattimento al cambiamento climatico;»

13.16

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera j), aggiungere le seguenti parole: "e dell'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050;"

13.17

[Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: "Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri".

13.18

[La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Consiglio di Stato e", inserire la seguente: "obbligatorio".

Art. 14

14.0.1

[Testor](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

14.0.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 14-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 277 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
277ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 15 di venerdì 28 gennaio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Resta inteso che la Presidenza della Commissione si riserva la facoltà di posticipare il termine predetto, ove ciò risulti maggiormente funzionale in ragione dell'organizzazione dei lavori della 10ª Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Interviene la senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) la quale si sofferma brevemente sulle proposte emendative di cui è prima firmataria e che la sua parte politica ritiene maggiormente rilevanti. Al riguardo richiama, in particolare, l'attenzione sugli emendamenti 1.6 (volto ad introdurre la nozione di "ambiti di urbanizzazione consolidata"), 1.18 (in tema di *nature based solutions*), 1.27 (in tema di azzeramento del consumo del suolo), 3.8 (in materia di monitoraggio per la riduzione del consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e commerciali) e 4.3.

Con riferimento poi all'emendamento 11.10, sottolinea come la proposta sia volta a sopprimere il comma 8 dell'articolo 11, ritenendosi non condivisibile l'attribuzione ai comuni della facoltà di elevare in modo progressivo le aliquote dell'IMU sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultano inutilizzati o incompiuti da oltre dieci anni. In via subordinata l'emendamento 1.14 - ove non fosse accolta la proposta soppressiva del predetto comma 8 - propone di integrarne la previsione con una norma volta a tener conto in particolare della situazione degli italiani residenti all'estero.

Prende quindi parola la senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) la quale si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.7, volto a promuovere il sostegno delle attività economiche di prossimità. La senatrice richiama poi l'attenzione sull'emendamento 12.2, volto a favorire l'utilizzazione da parte dei comuni degli immobili in stato di abbandono da almeno dieci anni caratterizzati da un evidente stato di degrado.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) comunica che la seduta già prevista per le ore 8,45 di domani, mercoledì 19 gennaio, è posticipata alle ore 14,30, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea, se successivo.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 278 (pom.) del 19/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 19 GENNAIO 2022
278ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 1.18 (1.18 (testo 2), pubblicato in allegato), nonché una correzione formale dell'emendamento 7.5 (7.5 (testo corretto), pubblicato in allegato).

Dichiara quindi conclusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative riferite al testo unificato all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per approfondire alcuni aspetti inerenti il calendario istituzionale della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che, nella prossima settimana, non saranno convocate sedute della Commissione in ragione degli impegni connessi con la prevista convocazione del Parlamento in seduta comune.

Appreziate le circostanze, sospende nuovamente la seduta per 10 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1781\) BRIZIARELLI ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati* (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo.

D'intesa con il relatore, senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone quindi di fissare per martedì 25 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che, nella seduta di ieri, era stato fissato per le ore 15 del 28 gennaio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), osservando che il testo all'esame della Commissione, datato 13 ottobre 2021, risulta, nei fatti, ampiamente superato dagli eventi successivi, che hanno registrato un notevole aggravarsi della crisi energetica e, conseguentemente, del fenomeno del cosiddetto "caro bollette".

L'atto in esame, innanzitutto, pone l'accento in modo squilibrato sulla transizione alle energie rinnovabili, senza tenere conto delle problematiche connesse a tali fonti di energia, soprattutto con riferimento alla natura non programmabile degli approvvigionamenti: ad esempio, la recente bonaccia che ha interessato l'area del mare del nord ha fortemente inciso sulla rendita dei sistemi eolici tedeschi. Il ricorso, poi, alle tradizionali forme di approvvigionamento, come il carbone, ha dato luogo anche a significativi incrementi nella produzione di CO₂.

Appare inoltre impossibile sposare la tesi contenuta nel documento, che guarda alla crisi energetica come ad un evento di natura temporanea (ciò è stato recentemente sottolineato anche dal ministro Cingolani nel corso di audizioni tenute presso la Commissione industria commercio e turismo).

Di fronte a tale crisi le misure finora approntate dal Governo, pur opportune, non si sono rivelate risolutive: l'aumento del costo dell'energia ha infatti avuto effetti pesanti sui bilanci delle articolazioni della Pubblica amministrazione e, inoltre, l'aumento dei prezzi del gas metano e del gas liquido ha impattato negativamente sul percorso virtuoso che era stato intrapreso per favorire la diffusione di veicoli con propulsione basata sulle predette fonti, il cui impatto inquinante è notevolmente inferiore a quello dei veicoli tradizionali. L'Italia, quindi, si trova in una situazione difficile: la ripresa economica appare a rischio, anche perché, il caro-energia incide sulle imprese in maniera ben più significativa rispetto, ad esempio, alla Francia e alla Germania.

L'atto comunitario iscritto all'ordine del giorno, infine, non tiene conto del dibattito in corso in sede europea, ad esempio sul ricorso all'energia nucleare, nonché del fatto che i limiti stringenti adottati sull'utilizzo del gas hanno prodotto sperequazioni tra gli Stati membri, colpendo i Paesi che hanno investito sulla de-carbonizzazione, come l'Italia, e favorendo per contro Paesi come la Germania, il cui fabbisogno energetico elettrico è tuttora coperto per il 31 per cento da centrali a carbone.

Stante quanto precede, sarebbe opportuno interloquire con il Governo ai fini di ulteriori approfondimenti, considerati i gravi riflessi che la crisi può produrre in ambito economico, occupazionale e sociale, nonché sui prezzi dei beni di consumo, con il rischio di spirali inflazionistiche.

Conclude rimarcando l'inopportunità di esprimere parere meramente favorevole sul documento iscritto all'ordine del giorno, in quanto risulta necessario proporre alla Commissione di merito numerose e profonde osservazioni.

Interviene quindi il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), osservando che, ancorché l'intervento svolto dal senatore Arrigoni risulti parzialmente condivisibile ed ancorché il testo dell'atto iscritto all'ordine del giorno sia oggettivamente datato, le linee di indirizzo politico in esso contenute restano, per contro, di impellente attualità.

Stante l'attuale crisi, infatti, non si può prescindere dall'investire sul potenziamento degli approvvigionamenti da energie rinnovabili, superando i limiti intrinseci connessi alla programmazione degli approvvigionamenti, a questo riguardo investendo in modo incisivo sul concepimento di sistemi efficaci per l'accumulo dell'energia così prodotta. Proprio in relazione all'accumulo, rileva che sono già in avvio della fase operativa sistemi altamente innovativi. L'Italia, pertanto, non può esimersi dallo scommettere su queste importanti innovazioni.

Ritiene da ultimo che sia necessario tenere conto del fatto che la tematica va affrontata con un approccio pragmatico, in quanto molti aspetti sono frutto di dinamiche economiche sottratte alla disponibilità dei governi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 1

1.18 (testo 2)

[Garavini](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

Conseguentemente:

- *all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:*

«j-bis) "nature based solutions": soluzioni ispirate e supportate dalla natura, che sono convenienti, forniscono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza. Tali soluzioni portano un numero maggiore e più diversificato di natura e caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei paesaggi marini, attraverso interventi sistemici adattati localmente, efficienti sotto il profilo delle risorse.»

- *all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»

- *all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»

Art. 7

7.5 (testo corretto)

[Garavini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:*

a. *interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;*

b. *interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."*

- *al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";*

- *al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";*

- *al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";*

- *al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".*

- *al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti: "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";*

- *al comma 5, alinea, sostituire le parole:* "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" *con le seguenti* "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";

- *al comma 5 sopprimere la lettera a);*

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";

- *sopprimere il comma 7.*

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 279 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
279ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica poi che, in aggiunta al parere non ostativo della Commissione Bilancio, sono pervenuti anche i pareri non ostativi delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fa inoltre presente che non sono stati presentati emendamenti.

Avverte quindi che, trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 coinciderà con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1781, autorizzandolo altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il relatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che la Commissione richieda la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore [FERRAZZI](#) (PD), la senatrice [L'ABBATE](#) (M5S), la senatrice [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC), il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco), la senatrice [NUGNES](#) (Misto) e la senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, si sono espressi

favorevolmente sulla proposta avanzata dal relatore Briziarelli, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire il consenso dei gruppi Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) e Fratelli d'Italia in questo momento non presenti in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice Garavini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.14 (11.14 (testo 2), pubblicato in allegato).

Avverte altresì che il gruppo Italia Viva - P.S.I. ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.6, 1.27, 1.33, 1.43, 2.7, 2.18, 2.0.3, 3.1, 3.21, 3.36, 3.37, 4.3, 5.9, 5.10, 7.5 (testo corretto), 7.27, 7.41, 8.3, 9.3, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.2, 11.10 e 13.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 11 di mercoledì 16 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) illustra il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge di delegazione europea in esame consta, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 5 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

Si rammenta che la legge di delegazione europea è uno degli strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il provvedimento in titolo reca quindi l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 20 contengono deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale a taluni regolamenti e ad altri atti europei. Definiscono inoltre i principi e i criteri direttivi specifici cui attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Per i profili di interesse, l'articolo 10 reca la Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Si reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente quest'ultimo ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 16 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE). Si dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al citato Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Si ricorda che il Regolamento (UE) 2019/6, è intervenuto nel contesto dell'attuale funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mercato, promuovendo una serie di principi, tra cui un uso più consapevole dei medicinali veterinari, nonché una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell'ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.

L'articolo 17, introdotto dalla Camera, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il comma 2, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il

Governo deve osservare nell'esercizio della delega di cui al comma 1.

Si segnala poi in particolare l'articolo 18, recante la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).

Il regolamento 2019/1009, all'articolo 2, punto 1), definisce il «prodotto fertilizzante» come una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l'efficienza nutrizionale.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce i principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui quello di indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. Si indica il criterio di definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali e di definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti. Si prevede inoltre di adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche. Inoltre, in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009 in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, si indica il criterio di ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedurali. Infine, si prevede di predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni. Si prevede poi di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, nonché di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione in materia.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Esame e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Per i profili di interesse, l'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021). Si ricorda al riguardo che il PNRR, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e - tra questi - cura dell'ambiente, destinando l'investimento a una pluralità di interventi.

L'articolo 8 reca poi disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi; il comma 3 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi, mentre il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento, elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L'articolo 12 reca norme per il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. La norma attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, disponendo altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri; l'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, ai sensi dei commi 2 e 3. Ai sensi del comma 2, in particolare agli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022. Per esplicita previsione della disposizione, la misura integra l'annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall'articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione.

L'articolo 15 reca norme sul credito d'imposta delle imprese energivore. Si attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Si ricorda al riguardo che il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia valida per il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del

27 gennaio 2022): in particolare, il par. 4.11.3 (Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), introduce criteri più restrittivi all'intensità degli aiuti che possono essere concessi alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio e alla concorrenza internazionale; il paragrafo 466 della comunicazione avverte che la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022.

Il comma 3 dell'articolo quantifica gli oneri dell'agevolazione in esame in 540 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede: quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario; quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi previste all'articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame; e quanto a 110,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge.

L'articolo 16 dispone poi interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, prevedendo - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. Le modalità attuative sono demandate ad ARERA in base al comma 4: si demanda in particolare all'ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

L'articolo 17 del testo in esame apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; si precisa che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza nonché si stabilisce di consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo apporta le suddette modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente) al fine - dichiarato nella norma stessa - di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

[Si segnala l'articolo 18, che reca norme in materia di riduzione di sussidi ambientalmente dannosi, con modifiche alla disciplina delle accise. La disposizione, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.](#)

La relatrice si sofferma quindi brevemente sui restanti articoli del provvedimento in titolo.

La presidente [MORONESE](#), di intesa con la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), fissa alle ore 18 di lunedì 14 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La correlatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) - a nome anche della correlatrice Gallone - illustra il disegno di legge in titolo. Le disposizioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 sono finalizzate, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini.

Tra i capi in cui è articolato il disegno di legge, si segnala in particolare, per i profili di interesse, il Capo IV (articoli 11 e 12), in materia di Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale.

In relazione all'articolato, l'articolo 1 illustra le finalità della legge.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi. Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo, mentre il comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri.

L'articolo 3 del disegno di legge reca disposizioni in materia di concessione delle aree demaniali portuali.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, prevedendo che le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

L'articolo 5 reca Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica. Il comma 1 novella in alcune parti l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, recante l'attuazione della direttiva 96/92/CE. La lettera a) inserisce il nuovo comma 1-ter.1, in base al quale le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, e che tenga

conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti.

[L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali.](#)

[L'articolo 7 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale \(TPL\), mentre l'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea \(vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC\).](#)

L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.

Al riguardo la relatrice ricorda che, nell'ambito del PNRR, la mobilità sostenibile è uno dei punti qualificanti della *Missione 2*, dedicata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica e che nell'ambito della sua componente 2 sono previsti investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica per 741,32 milioni di euro al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, con un parco circolante previsto di circa 6 milioni di veicoli elettrici al 2030 per i quali sono necessari 31.500 punti di ricarica rapida pubblici. Le *milestones* del PNRR prevedono in particolare, entro il secondo trimestre del 2023 l'aggiudicazione dei contratti per la realizzazione di non meno di 2.500 punti di ricarica rapida lungo le autostrade.

[L'articolo 12 reca disposizioni in materia di Servizi di gestione dei rifiuti. Si prevedono alcune novelle al Codice dell'ambiente recato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato \(comma 1\) nonché ai compiti dell'ARERA \(comma 2\). Si recano poi norme relativamente all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione \(comma 3\).](#)

In particolare, il comma 1 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Codice dell'ambiente, secondo cui le utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Tra le altre disposizioni recate dal disegno di legge, l'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga, mentre l'articolo 20, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Le novità introdotte sono volte a limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive, e si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sul rispetto delle disposizioni in questione e possa intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento.

Si prevede, in particolare, che in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Si stabilisce inoltre che continuino a trovare applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

L'articolo 23 reca deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale. Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante

eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

L'articolo 24 delega poi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. Si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione; è fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza. La disciplina che s'introduce riguarda, per espressa previsione del comma 1, i componenti delle autorità alle quali si applicano le disposizioni di semplificazione e trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, tra le quali anche l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) la quale richiama l'attenzione sulle previsioni di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, evidenziando come queste impongano agli enti locali un onere di motivazione particolarmente gravoso che le appare non rispondere ad una valutazione equa ed equilibrata del complesso degli interessi considerati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 11

11.14 (testo 2)

[Garavini](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).»

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 280 (ant.) del 09/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022
280ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa quindi la Commissione di ulteriori comunicazioni inoltrate dai Gruppi alla Presidenza.

Nel dettaglio, il Gruppo del Partito Democratico ha proceduto a ritirare tutti gli emendamenti da esso presentati, ad eccezione delle proposte 1.13 e 11.6.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle ha poi dichiarato di ritirare le proposte 1.8, 1.12, 2.25, 3.5, 3.28, 3.29, 7.26, 7.40 e 10.1

Interviene brevemente la senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), dichiarando di aggiungere la propria firma alle proposte 2.7, 3.12, 3.13 e 3.14.

La [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente l'esame congiunto.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) osservando che - nonostante i notevoli sforzi profusi dal governo per attenuare il costo del caro-energia su famiglie ed imprese (ben tre provvedimenti adottati nel secondo semestre 2021 a sostegno di 29 milioni di utenze domestiche, di cui 3 milioni sono utenze vulnerabili, e di 6 milioni di piccole imprese, cui si aggiunge l'intervento in favore delle imprese medie e grandi contenuto nel provvedimento d'urgenza in titolo) - le misure introdotte non appaiono ancora sufficienti a contenere i gravi riflessi del fenomeno sulla situazione economica. Ciò, unitamente al termine ravvicinato del 31 marzo, oltre il quale molti sostegni scadrebbero, suggerisce sia il ricorso a misure ulteriori utilizzando a tal fine anche lo strumento dello scostamento di bilancio, sia, in una prospettiva più ampia, di intervenire in modo sistematico, tenendo conto anche degli orientamenti maturati in sede europea sull'utilizzo di gas ed energia nucleare.

Più in particolare rileva che resta escluso dai sostegni il settore dell'autotrazione, che patisce un costo del gas praticamente raddoppiato rispetto ai prezzi vigenti prima della crisi, con conseguente penalizzazione di quelle aziende che hanno investito su veicoli a gas naturale liquido, ad oggi costrette a ripiegare, per ovvia necessità, su mezzi meno recenti, con alimentazione a gasolio e pertanto più inquinanti.

Andrebbe inoltre adeguatamente valutato l'impatto della crisi energetica sulle pubbliche amministrazioni (ad esempio comuni ed ospedali), già costrette a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi.

L'oratore conclude ponendosi criticamente sull'articolo 28 del decreto, che interviene sul cosiddetto 'superbonus 110' in materia edilizia. Infatti, ancorché la *ratio* sottesa all'articolo appaia

condivisibile (un sostegno del 110 per cento si è rivelato esagerato, dando luogo ad un ingiustificato aumento dei prezzi, nonché ad alcune frodi perpetrate dagli operatori), le disposizioni in esso contenute appaiono eccessivamente penalizzanti, con contraccolpi economici pesanti per un settore - l'edilizia - che rischia ora la completa paralisi. Stante la gravità della problematica, sarebbe peraltro opportuno che il governo intervenisse con disposizioni immediate, senza aspettare i tempi tecnici necessari ad approvare la legge di conversione del decreto-legge.

Anche ad avviso del senatore [FERRAZZI](#) (PD) l'articolo 28 del decreto-legge pone problematiche serie, ancorché la *ratio* appaia, in linea di principio, condivisibile. A livello di metodo, inoltre, continui aggiornamenti della normativa in corso d'opera non potranno che generare inopportune incertezze. Il Gruppo del Partito democratico, pertanto, segue la vicenda con particolare attenzione, cercando di individuare una soluzione che, peraltro, deve divenire immediatamente operativa in tempi brevi.

Sul piano energetico, prosegue l'oratore, il Paese si trova ad affrontare una crisi difficile, testimoniata, tra i tanti esempi, anche a difficoltà attraversate da piccole imprese di eccellenza come le vetrerie di Murano, alcune delle quali sono state costrette a chiudere in quanto schiacciate dagli aumenti del prezzo del gas. In proposito sottolinea la necessità di pensare anche ad interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) osserva che anche la parte politica da lei rappresentata segue con attenzione e preoccupazione l'evolversi della crisi energetica e delle vicende inerenti ai *bonus* edilizi, ponendo contestualmente l'accento sull'implementazione di misure a lungo termine, anche e soprattutto in ambito europeo.

Il caro-energia, peraltro, incide anche su attività ad alta valenza sociale (come ad esempio le piscine), che andrebbero tutelate in ragione dell'importante ruolo svolto in favore dello sviluppo delle giovani generazioni.

Non va infine, più in generale, trascurato il grido d'allarme lanciato dal ministro Cingolani sul possibile "superamento", da parte degli eventi, del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ciò dovrebbe, tra l'altro, indurre il Parlamento - e la Commissione, in particolare - a farsi parte attiva nell'elaborazione di precise ed efficaci linee di indirizzo, anche al fine di impiegare proficuamente le risorse derivanti da importanti operazioni di indebitamento pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende nuovamente l'esame, sospeso nella presente seduta.

La presidente [MORONESE](#) dà conto di una comunicazione contestualmente inoltrata dal senatore Gasparri, in base alla quale il Gruppo Forza Italia ritira gli emendamenti 2.6, 2.12, 2.13, 2.0.2, 3.23, 3.47, 5.2, 7.4, 7.8, 7.20, 7.25, 7.30, 12.6 e 12.8.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 281 (ant.) del 10/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022
281ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una riformulazione dell'emendamento 12.2 (12.2 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

[\(2505\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) unisce la propria preoccupazione a quella manifestata da altri componenti della Commissione nel corso degli interventi svoltisi nella seduta di ieri per quanto riguarda le problematiche derivanti dall'incremento del costo dell'energia.

A questo riguardo, se debbono senz'altro essere valutati positivamente gli interventi fin qui posti in essere dall'esecutivo, è però indiscutibile che questi non possono ritenersi del tutto sufficienti. In primo luogo va tenuto conto che tali interventi sono temporalmente circoscritti e, quindi, si pone l'esigenza di una loro proroga oltre la data del 31 marzo del 2022. In secondo luogo le difficoltà al quale è andato incontro il sistema produttivo per effetto dell'incremento del costo dell'energia rendono, in una prospettiva di medio e lungo periodo, ancor più evidente la necessità di interventi strutturali di più ampia portata.

In questo senso, a livello europeo, deve essere senz'altro considerata positivamente la proposta del governo italiano relativa a programmi di acquisto di gas naturale e all'organizzazione dello stoccaggio dello stesso. Ugualmente opportune appaiono poi quelle iniziative volte a favorire e a sviluppare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio nel caso dei possibili accordi con Paesi africani per investimenti in questo campo e per l'acquisto di energia prodotta da tali fonti. Ugualmente importante sarebbe inoltre l'adozione di misure volte ad evitare fenomeni speculativi nell'ambito del sistema ETS.

A livello nazionale, anche in questo caso, va ribadita innanzitutto l'esigenza di puntare in modo convinto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e, a questo proposito, la senatrice richiama

con forza l'attenzione sull'esigenza di semplificare gli *iter* autorizzatori per gli impianti, nonché di agevolare le forme di autoconsumo.

Da ultimo per quel che concerne l'articolo 28 del decreto-legge in titolo, la senatrice concorda con l'esigenza di interventi correttivi volti a superare le problematiche causate dalla previsione ivi contenuta in tema di divieto di cessione multipla dei crediti.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) rileva come sia necessario prendere atto della situazione di estrema difficoltà delle imprese italiane a fronte dell'incremento del costo dell'energia. A questo riguardo non può non concordare con l'esigenza di puntare in modo deciso sull'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sull'implementazione delle cosiddette *smart grid* e sui nuovi sistemi di accumulo energetico. Ugualmente indispensabile, nella medesima prospettiva, sarà l'adozione di misure efficaci per favorire lo sviluppo e la diffusione delle comunità energetiche.

Più in generale è poi innegabile l'esigenza di fare passi avanti importanti sulla strada di una maggiore autonomia nell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Europa. Da questo punto di vista, giudica peraltro non condivisibile, in particolare, la scelta di puntare su un maggiore approvvigionamento di gas naturale mediante lo sfruttamento dei pozzi presenti in Italia, ritenendo invece, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo ambientale, senz'altro preferibile ricorrere all'importazione di gas naturale dall'estero.

Da ultimo valuta positivamente l'intervento in tema di sussidi ambientali dannosi contenuto nell'articolo 18 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 12

12.2 (testo 2)

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Cioffi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b- bis) a decorrere dal 1 gennaio 2025, immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"»

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 282 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
282ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori relativi ai provvedimenti già oggetto di trattazione, del disegno di legge n. 2392, recante misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Prende atto la Commissione

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) illustra il Documento in esame che reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

Si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste.

La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

La Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata - di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti - e che avrebbe inviato entro l'anno alla Commissione europea la richiesta

relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro.

Si ricorda che il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le componenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* e *target*. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I *target* sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico.

Si rammenta altresì che il documento delinea la struttura della *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione Next Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato lo svolgimento di funzioni consultive.

Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali; l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026).

Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza - a partire dalla prossima - della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre. Quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di «riforme». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere attuato mediante l'approvazione di disposizioni legislative.

Per i profili di interesse della Commissione, la relattrice segnala innanzitutto il paragrafo 3 - L'attuazione del PNRR: profili generali - che ricorda la legge delega di riforma del codice degli appalti pubblici per evidenziare la scadenza del 30 giugno 2022 per la sua approvazione e del 30 marzo 2023 per l'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi. Con riguardo alle misure per la coesione e il riequilibrio territoriale, in ordine all'impegno di assegnare al Mezzogiorno non meno del 40 per cento degli investimenti con una destinazione territoriale specifica, la relazione assicura che la normativa relativa alla *governance* del PNRR disciplina i meccanismi di verifica del rispetto di tale obiettivo affidato al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio.

La relazione elenca quindi le misure per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni, quali: convenzioni con società a partecipazione pubblica; facoltà di assunzione di 1.000 professionisti ed esperti da parte di Regioni e Enti locali; imputazione alle risorse disponibili del PNRR delle spese per il supporto tecnico operativo, con reclutamenti in deroga ai limiti di spesa e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate; Convenzioni Consip, per mettere a disposizione delle amministrazioni responsabili e dei soggetti attuatori specifici contratti con imprese selezionate con procedure centralizzate; supporto tecnico dell'Agenzia di Coesione, particolarmente attivo per le linee di intervento dedicate alla edilizia scolastica; iniziativa P.I.C.C.O.L.I. («Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale»), con 22 milioni di euro disponibili per i piccoli comuni; reclutamento di 2.800 tecnici per il Mezzogiorno; attribuzione alla Società Sport e Salute S.p.A. di studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, studi di impatto ambientale per gli impianti sportivi; facoltà per le amministrazioni, in deroga all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e i lavori fino al giugno 2023 («appalto integrato»). Con riferimento ai Fondi ordinari per la progettazione, a disposizione degli enti locali, la relazione peraltro rileva che gli enti locali hanno accesso a diverse linee di finanziamento e richiama, tra gli altri, i contributi per spese di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, con 2,183 miliardi da ripartire tra il 2020 e il 2031.

Segnala poi il paragrafo 4 - L'attuazione del PNRR - ove si indica l'impegno a conseguire le previste semplificazioni di iter procedurali, quali, ad esempio, l'operatività della Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC e l'istituzione della Soprintendenza unica speciale per il PNRR, che la relazione indica come «cruciali per la realizzazione entro il 2026 degli investimenti previsti (M1C1-51 e M1C1-52)».

Nell'ambito degli interventi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 nella titolarità del Ministero della transizione ecologica, la relazione richiama gli interventi in materia di servizi idrici integrati (M2C4-3), per la razionalizzazione e aggregazione dei soggetti gestori, come primo passo per la revisione dell'intero quadro normativo di settore, prevista entro il terzo trimestre 2023, da attuarsi in parallelo con gli investimenti sulle reti e sulla depurazione. Al riguardo sono stati definiti protocolli con le regioni interessate e i relativi enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Richiama quindi l'attenzione sull'emanazione del decreto che stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14), finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammodernamento di impianti esistenti, relativo ai Progetti «faro» di economia circolare. In particolare, il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397, reca il "Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR.

Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione di quattro avvisi (da parte del MiTE) aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle aree tematiche previste.

La relatrice richiama poi i traguardi inerenti il processo di transizione energetica, con la definizione del quadro normativo nel quale effettuare gli investimenti per la conversione di impianti a gas e l'installazione di nuovi impianti a biometano, le cui scadenze sono previste negli anni futuri, per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile e l'uso del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale; il relativo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura presso la Commissione europea relativa agli aiuti di Stato.

La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi: il primo, nella competenza del Mite, riguarda l'adozione di un Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato; il secondo, nella titolarità del Dipartimento della protezione civile, prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono

finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 - Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 - riforma 2.1).

Altri traguardi di rilievo nella titolarità del Ministero della transizione ecologica sono il rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (M2C3-1); la legge di bilancio 2022 introduce al riguardo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effettuati, prevedendo inoltre, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, che la detrazione spetta in tali aree nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il documento in esame rileva inoltre l'approvazione del Piano di controllo nazionale dell'inquinamento atmosferico, che contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni (M2C4-7), e l'adozione delle linee guida per il Piano di forestazione, propedeutico a realizzare l'ambizioso obiettivo di mettere a dimora oltre sei milioni di alberi entro il 2026 (M2C4-18). Sul punto, è stato approvato il «Piano di forestazione urbana ed extraurbana» (decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021). Con riferimento alla citata approvazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, per allineare la legislazione nazionale e regionale, e introdurre misure per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, il traguardo consiste nella entrata in vigore di un programma nazionale. Al riguardo, la legge di bilancio 2022 istituisce un apposito Fondo per finanziare l'attuazione delle misure previste dal citato programma, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni nel 2024, 150 milioni nel 2025 e 200 milioni annui dal 2026 al 2035. Inoltre, in data 20 dicembre 2021, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di DPCM recante il suddetto programma.

Ricorda, infine, quanto ai prossimi mesi, che nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 *milestone* e 17 *target*. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno 2022, a cui è collegata una rata di rimborso di € 24,13 miliardi, e 55 entro il 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a € 21,83 miliardi.

La [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relattrice, fissa a lunedì 21 febbraio, alle ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui la relattrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 6.17 è stato riformulato nell'emendamento 6.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

Comunica altresì il ritiro degli emendamenti 3.34, 4.8, 7.9, 7.34, 13.4 e 13.12, di cui è prima firmataria.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 6

6.17 (testo 2)

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. adozione dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale

derivante da tale variazione d'uso del suolo», nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4.».

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2022
283ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[LANIECE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali sugli emendamenti 6.17 (testo 2) e 12.2 (testo 2). Comunica altresì che sono stati ritirati da parte del gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'azione gli emendamenti 1.23, 1.32, 1.36, 1.39, 1.42, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.17, 2.19, 2.23, 2.0.4, 3.4, 3.38, 3.52, 4.2, 6.2, 6.13, 7.2, 7.14, 7.17, 7.28, 7.32, 9.2, 10.8, 11.4, 11.5, 11.8, 11.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ([n. COM\(2021\) 660 definitivo](#))

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021* , approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) rileva come la fase di attuazione del PNRR possa dirsi senz'altro avviata, anche con riferimento ai profili specificamente concernenti le problematiche ambientali. In questa prospettiva, peraltro, ritiene che si debba richiamare l'attenzione sul fatto che continua a tardare l'adozione di alcuni decreti *end of wast*, in particolare per quanto riguarda il settore del tessile. Si tratta di un ritardo delle implicazioni particolarmente rilevanti per gli imprenditori al quale appare necessario porre rimedio quanto prima.

Sempre nella direzione di favorire i processi di economia circolare, la senatrice sottolinea poi la necessità e l'importanza di misure adeguate per quanto riguarda le attività di riciclo delle macerie edilizie.

Auspica, in conclusione, che il complesso delle questioni connesse con la promozione dell'economia circolare sia affrontato in un'ottica suscettibile di integrare in un'impostazione generale, valida per tutto il territorio nazionale, il ruolo, comunque essenziale, degli enti locali e degli imprenditori.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 284 (ant.) del 17/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022
284ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che la senatrice De Petris, con apposita comunicazione alla Presidenza, ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.3, 1.11, 1.16, 1.26, 2.21, 2.28, 3.42, 3.50, 7.10, 7.12, 7.16, 7.19, 7.24, 7.39, 13.7 e 13.13

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) comunica che su iniziativa delle Commissioni riunite 5ª e 14ª - alle quali è stato assegnato in via primaria l'Affare in titolo - dovrebbe prossimamente aver luogo l'audizione del ministro Cingolani sulle tematiche oggetto dell'Affare medesimo, audizione alla quale si intende consentire la partecipazione anche dei componenti della Commissione Ambiente. Si riserva quindi di comunicare la data esatta in cui l'audizione avrà luogo, presumibilmente per la fine del corrente mese.

Stante quanto precede, propone infine di posticipare a martedì 1º marzo, alle ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dalla Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), precisando che esso rappresenta un'efficace sintesi di tutte le proposte pervenute da parte dei Gruppi.

Ai fini di una migliore stesura del testo - prosegue l'oratrice - le osservazioni sono state poi raggruppate per aree tematiche. Nel dettaglio queste sono: contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche; contrasto al caro-energia; misure di sostegno agli organi di vigilanza e controllo ambientale; misure in materia di gas fluorurati.

Il sottosegretario Vanna GAVA si pone criticamente sull'ottava osservazione contenuta nella seconda area tematica (soprattutto con riferimento ai riflessi economici) e sulla terza osservazione contenuta nella quarta area tematica (in quanto la problematica risulta affrontata in altro provvedimento, ossia nel disegno di legge cosiddetto concorrenza - Atto Senato 2469).

Sull'opportunità di accogliere le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo si svolge un breve dibattito, nel corso del quale intervengono la senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*), la presidente [MORONESE](#) (*Misto*), il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), la relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ed il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*).

La presidente [MORONESE](#) rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 28 del presente disegno di legge, che vieta qualsiasi cessione successiva alla prima dei crediti maturati a seguito di spese per interventi agevolati con i *bonus* per l'edilizia, di cui all'articolo 121, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio", è stato introdotto quale misura di contrasto ai comportamenti fraudolenti nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le frodi accertate dall'Agenzia delle Entrate, che ammontano a 4,4 miliardi, di cui 2,3 oggetto di sequestro delle procure, sono un campanello di allarme che impone allo Stato l'assunzione di necessarie contromisure; ciononostante dei comportamenti fraudolenti di pochi, finanche della criminalità organizzata, non possono farne le spese la maggioranza di cittadini, tecnici, imprese e operatori onesti che hanno rispettato le regole. La norma, in considerazione del rischio che i potenziali cessionari devono assumersi non potendo operare ulteriori cessioni, determina una notevole contrazione della capacità di acquisto di tali crediti, con conseguente riduzione delle spese agevolabili, e un prevedibile aumento dei prezzi di cessione, a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, e nei fatti sta determinando il blocco del settore, il rischio di fallimento di tante imprese serie, ed il forte rischio di bloccare la ripresa economica del Paese;

per contrastare le molte irregolarità con i *bonus* per l'edilizia riscontrate nei mesi scorsi, il decreto antifrodi n. 157 del 2021 dello scorso novembre, poi confluito nella legge di bilancio 2022, aveva già dato una risposta significativa sia con la previsione del visto di congruità e dell'asseverazione anche per i *bonus* edilizi diversi dal 110 per cento, sia consentendo all'Agenzia di effettuare controlli preventivi relativamente ad operazioni di cessione dei crediti in presenza di profili di rischio per sospendere l'efficacia delle cessioni ed eventualmente bloccarle in via definitiva, laddove i sospetti di frode si fossero rivelati fondati;

occorre evitare la paralisi del settore e ripristinare al più presto la certezza del diritto per dare un quadro di riferimento normativo stabile a cittadini, tecnici e imprese del settore edilizio;

è possibile beneficiare del *super bonus* per le ristrutturazioni, con l'esclusione dei casi di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma; tuttavia sarebbe opportuno prevedere un accesso alle agevolazioni di cui al *superbonus* 110 per cento nei comuni terremotati per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio, adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici;

le misure incentivanti la rottamazione e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici e dei televisori introdotte dal Governo, comporteranno un aumento significativo di rifiuti RAEE. Gli impianti di raccolta, smaltimento e riciclo, seppur in grado di provvedere allo smaltimento, rischiano preoccupanti rallentamenti di tali processi; sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento temporaneo, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio di tali rifiuti elettrici ed elettronici;

la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente, gli articoli 318-*bis* e seguenti che prevedono un meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria; tuttavia, il Codice dell'Ambiente non fornisce espressamente indicazioni sull'ente titolato ad incassare la sanzione

pecuniaria né sulla destinazione finale di tali proventi. Al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale, è necessario un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative, prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

la legge n. 132 del 2016 ha istituito Il Sistema Nazionale a rete di Protezione Ambientale SNPA, e definito i Livelli Essenziali di Protezione Ambientale, i cd LEPTA, intesi a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni; tuttavia molte delle ARPA soffrono di carenze nel loro organico, che creano un importante impedimento o limite nello svolgimento delle loro attività; al fine di consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di intervenire in maniera adeguata nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare dei soprarichiamati LEPTA, è necessario consentire loro di dotarsi delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla norma, intervenendo con la rimozione del vincolo normativo in materia di *turn over*, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Rilevato che:

a fronte del caro energia il Governo, intervenendo con la legge di Bilancio 2022 e stanziando 3,8 miliardi, ha consentito nel primo trimestre 2022 di ridurre per una famiglia tipo in tutela l'aumento del 55,0 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas, contenendo gli incrementi che diversamente - in assenza delle misure adottate - sarebbero stati rispettivamente del 65 per cento e del 59,2 penale. Le misure hanno riguardato:

- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta elettrica per 35 milioni di clienti domestici e 6 milioni di utenze non domestiche, quali microimprese con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW;
- il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, oltre la possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi;
- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta del gas per tutte le utenze;
- la riduzione transitoria dell'Iva sul gas al 5 per cento per usi civili e industriali.

con il decreto-legge in titolo il Governo è intervenuto nuovamente con gli articoli 14 e 15 per contrastare il caro energia, stanziando complessivamente 1,74 miliardi, prevedendo:

- l'annullamento nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica;
- per le imprese energivore l'attribuzione di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, le quali sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro Paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 1,8 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.2 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie - sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione - e le attività economiche italiane le quali vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali (come la promozione dell'efficienza energetica e il sostegno alle rinnovabili incentivando il sistema del *revamping* dei vecchi impianti) per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) Per le misure di contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche si invita a valutare l'opportunità:

- intervenire, eventualmente anche nel primo provvedimento utile, prevedendo la possibilità di un numero ragionevole di ulteriori cessioni di credito successive alla prima purché a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, o a società infragruppo o a filiere di lavoro, unitamente a nuove misure per la tracciabilità dei crediti, ovvero con condizioni tali da limitare fortemente la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma;
- valutare l'abrogazione del regime transitorio per le cessioni dei crediti d'imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022, limitando le nuove regole alle sole cessioni che interverranno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
- al fine di contrastare le frodi e limitare il proliferare di imprese "improvvisate", sarebbe necessario introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto;

- intervenire per consentire l'accesso al *Superbonus* al 110 per cento nei comuni terremotati anche per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici.
- b) Per contrastare il caro energia si invita a valutare l'opportunità di prevedere:
 - l'opportunità di rendere strutturali gli aiuti alle imprese e alle famiglie più deboli derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in quanto la durata della crisi energetica andrà ben oltre il primo trimestre del 2022, periodo nel quale intervengono le misure del decreto in esame;
 - un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;
 - l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali, nonché alle forniture a GPL alla luce del fatto che diverse aree del Paese non sono provviste della rete di distribuzione del gas metano. Si valuti, inoltre, per l'anno 2020 l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
 - lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
 - misure intese a incrementare temporaneamente, nel rispetto di tutte le pertinenti norme di prevenzione incendi e di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE (tv e pannelli fotovoltaici), al fine di consentire la loro corretta cessione e lo smaltimento e riciclo successivo, considerando il massiccio incremento di volume derivante dai bonus incentivanti prorogati dal Governo per la loro sostituzione con apparecchi più sostenibili;
 - in merito all'articolo 14, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri in materia di autoconsumo fisico, accanto alla sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali, specifici meccanismi di sostegno per coloro che hanno investito in progetti di autoconsumo, in modo tale da colmare la progressiva riduzione del beneficio derivante dalla sterilizzazione degli oneri di sistema;
 - in merito all'articolo 15, che il credito d'imposta venga esteso anche alle piccole e medie imprese, nonché alle attività artigianali e commerciali energivore (panificatori) e quindi non limitato alle sole imprese energivore;
 - in merito all'articolo 16, una sostanziale modifica della normativa che va a incidere profondamente, in senso negativo, sulle dinamiche di mercato e pregiudica fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto, ed in particolare di quegli impianti che, al netto di meccanismi di incentivazione, potrebbero venire realizzati senza incentivi pubblici grazie a contratti di lungo termine (PPA) di natura privata;

- al titolo III, al fine di incentivarne la produzione contribuendo ad alleviare i prezzi in crescita dell'energia e diversificare il paniere energetico nazionale, la possibilità di eliminare le accise per le aziende produttrici di energia elettrica e termica tramite i grassi animali fusi;
 - specifiche misure di sostegno nei confronti dei Comuni montani, particolarmente penalizzati dalle avverse condizioni climatiche, già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni, o come le scuole, che hanno necessità di illuminazione e riscaldamento;
 - l'adozione di una strategia unica europea che garantisca lo stoccaggio costante di gas al fine di evitare ulteriori drammatiche crisi prevedendo, nel contempo, interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo (compresa l'approfondimento della ricerca sull'utilizzo dell'energia nucleare da fusione).
- c) Per le misure di sostegno agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale si invita a valutare l'opportunità:
- di intervenire per prevedere che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza pertinenti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
 - di intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino a concorrenza dell'intera copertura della dotazione organica, rimuovendo quindi il vincolo normativo in materia di *turn over*.
- d) Per le misure in favore della normazione in materia di gas fluorurati:
- nel primo provvedimento utile, prevedere un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali. L'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC appunto nella refrigerazione commerciale, obiettivo è l'eliminazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche già vietate in Europa con l'emendamento di Kigali in vigore dal 2019. Inoltre il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Attualmente nel resto dell'Europa le emissioni di gas serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare;
 - si valuti la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogenizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazione regionale;
 - si raccomanda di stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi

costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *asset* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti.

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 285 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
285ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La presidente **MORONESE** comunica che il senatore Nastri ha ritirato gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.28, 1.37, 2.1, 2.3, 2.11, 2.14, 2.16, 2.20, 2.24, 2.26, 3.2, 3.7, 3.20, 3.22, 3.27, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35, 3.43, 4.4, 4.7, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.14, 6.3, 6.6, 6.10, 7.3, 7.7, 7.22, 7.29, 7.31, 9.1, 10.9, 11.13, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 e 13.15.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati

Il correlatore **MIRABELLI** (PD) - anche a nome dei correlatori **NUGNES** (Misto) e **BRUZZONE** (L-SP-PSd'Az) - esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7, 1.13, 1.18 (testo 2), nonché sugli emendamenti 1.14, 1.19 e 1.20 a condizione che questi ultimi tre siano riformulati in un testo identico

all'emendamento 1.18 (testo 2).

Il parere sugli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31, fra loro identici, è favorevole a condizione di una loro riformulazione. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.34 e 1.35, fra loro di identico contenuto.

Il correlatore Mirabelli esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.8, 3.9 a condizione che sia riformulato, 3.12, 3.13 e 3.14 (fra loro di identico contenuto), 3.24 e 3.25 (fra loro di identico contenuto), 3.26 e 3.45.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.13, nonché sugli emendamenti 6.4, 6.7, 6.8 e 6.9 (fra loro di identico contenuto), 6.11 e 6.12 (fra loro di identico contenuto), 6.15, 6.17 (testo 2), 6.16 - a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un emendamento identico all'emendamento 6.17 (testi 2) - e 6.19.

Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 10.3, 11.6 e 11.7 (fra loro di identico contenuto) a condizione che siano riformulati, e sugli emendamenti 11.12, 12.2 (testo 2), 12.4 e 12.5 (a condizione che siano riformulati), nonché sugli emendamenti 13.9 e 13.17.

Invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 10.0.1 ed esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati.

Il viceministro MORELLI si esprime in senso conforme al correlatore Mirabelli, fatta eccezione per l'emendamento 6.19 su cui il Governo si riserva di esprimersi in un altro momento ritenendo necessario un approfondimento aggiuntivo.

Segue un breve intervento del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale, con riferimento all'emendamento 10.0.1, chiede sia al Governo sia ai relatori di verificare se, eventualmente anche attraverso una riformulazione che ne circoscriva la portata, sia possibile comunque dare seguito alla proposta emendativa.

Prende quindi parola il senatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*), il quale rileva che - a fronte della disponibilità della sua parte politica ad un confronto costruttivo, disponibilità che si è poi concretizzata nel ritiro della maggior parte degli emendamenti dalla stessa presentati - deve prendersi atto con rammarico che sugli emendamenti mantenuti non si è potuto registrare una posizione di apertura da parte del Governo e dei relatori, come invece sarebbe stato ragionevole attendersi. È chiaro che, a fronte di tutto ciò, l'atteggiamento della sua parte politica nel corso del prosieguo dell'esame non potrà rimanere lo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere testé illustrato, posto ai voti, è approvato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il 28 febbraio avrà luogo l'audizione del Ministro della transizione ecologica Cingolani davanti alle Commissioni riunite 5a, 14a e 13a in relazione alla prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver ricordato che il 16 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, fa presente che a breve predisporrà uno schema parere che sarà messo a disposizione della Commissione.

Segue un intervento del senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea come le previsioni in materia di andamento dei prezzi dell'energia abbiano subito un'evoluzione in senso ulteriormente negativo rispetto a quanto veniva ipotizzato dalla comunicazione in titolo, assumendo un carattere strutturale che verosimilmente si svilupperà su un arco temporale più ampio di quello inizialmente considerato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente [MORONESE](#), d'intesa con le relatrici [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) e [L'ABBATE](#) (*M5S*), fissa alle ore 11 di mercoledì 2 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali le relatrici potranno tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 16 di venerdì 25 febbraio prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premessi che:

l'articolo 28 del presente disegno di legge, che vieta qualsiasi cessione successiva alla prima dei crediti maturati a seguito di spese per interventi agevolati con i *bonus* per l'edilizia, di cui all'articolo 121, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto "Decreto Rilancio", è stato introdotto quale misura di contrasto ai comportamenti fraudolenti nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Le frodi accertate dall'Agenzia delle Entrate sono un campanello di allarme che impone allo Stato l'assunzione di necessarie contromisure; ciononostante dei comportamenti fraudolenti di pochi, finanche della criminalità organizzata, non possono farne le spese la maggioranza di cittadini, tecnici, imprese e operatori onesti che hanno rispettato le regole. La norma, in considerazione del rischio che i potenziali cessionari devono assumersi non potendo operare ulteriori cessioni, determina una notevole contrazione della capacità di acquisto di tali crediti, con conseguente riduzione delle spese agevolabili, e un prevedibile aumento dei prezzi di cessione, a danno delle famiglie e delle imprese cedenti, e nei fatti sta determinando il blocco del settore, il rischio di fallimento di tante imprese serie, ed il forte rischio di bloccare la ripresa economica del Paese;

per contrastare le molte irregolarità con i *bonus* per l'edilizia riscontrate nei mesi scorsi, il decreto antifrodi n. 157 del 2021 dello scorso novembre, poi confluito nella legge di bilancio 2022, aveva già dato una risposta significativa sia con la previsione del visto di congruità e dell'asseverazione anche per i *bonus* edilizi diversi dal 110 per cento, sia consentendo all'Agenzia di effettuare controlli preventivi relativamente ad operazioni di cessione dei crediti in presenza di profili di rischio per sospendere l'efficacia delle cessioni ed eventualmente bloccarle in via definitiva, laddove i sospetti di frode si fossero rivelati fondati;

occorre evitare la paralisi del settore e ripristinare al più presto la certezza del diritto per dare un quadro di riferimento normativo stabile a cittadini, tecnici e imprese del settore edilizio;

è possibile beneficiare del *super bonus* per le ristrutturazioni, con l'esclusione dei casi di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma; tuttavia sarebbe opportuno prevedere un accesso alle agevolazioni di cui al *superbonus* 110 per cento nei comuni terremotati per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio, adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici;

le misure incentivanti la rottamazione e la sostituzione dei pannelli fotovoltaici e dei televisori introdotte dal Governo, comporteranno un aumento significativo di rifiuti RAEE. Gli impianti di raccolta, smaltimento e riciclo, seppur in grado di provvedere allo smaltimento, rischiano preoccupanti rallentamenti di tali processi; sarebbe pertanto necessario prevedere un aumento temporaneo, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio di tali rifiuti elettrici ed elettronici;

la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel Codice dell'Ambiente, gli articoli 318-*bis* e seguenti che prevedono un meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, con successivo pagamento di una sanzione pecuniaria; tuttavia, il Codice dell'Ambiente non fornisce espressamente indicazioni sull'ente titolato ad incassare la sanzione pecuniaria né sulla destinazione finale di tali proventi. Al fine di consentire un sostegno agli enti preposti alle attività di vigilanza e controllo ambientale, nonché adeguati interventi di tutela e risanamento ambientale, è necessario un intervento normativo inteso a risolvere le incertezze applicative, prevedendo espressamente la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 318-*quater* agli enti preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

la legge n. 132 del 2016 ha istituito Il Sistema Nazionale a rete di Protezione Ambientale SNPA, e definito i Livelli Essenziali di Protezione Ambientale, i cd LEPTA, intesi a garantire maggiore omogeneità nella tutela ambientale in tutte le regioni; tuttavia molte delle ARPA soffrono di carenze nel loro organico, che creano un importante impedimento o limite nello svolgimento delle loro attività; al fine di consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di intervenire in maniera adeguata nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare dei soprarichiamati LEPTA, è necessario consentire loro di dotarsi delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla norma, intervenendo con la rimozione del vincolo normativo in materia di *turn over*, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

Rilevato che:

a fronte del caro energia il Governo, intervenendo con la legge di Bilancio 2022 e stanziando 3,8 miliardi, ha consentito nel primo trimestre 2022 di ridurre per una famiglia tipo in tutela l'aumento del 55,0 per cento per l'elettricità e del +41,8 per cento per il gas, contenendo gli incrementi che diversamente - in assenza delle misure adottate - sarebbero stati rispettivamente del 65 per cento e del 59,2 penale. Le misure hanno riguardato:

- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta elettrica per 35 milioni di clienti domestici e 6 milioni di utenze non domestiche, quali microimprese con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW;
- il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà, oltre la possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi;
- l'annullamento transitorio degli oneri di sistema della bolletta del gas per tutte le utenze;
- la riduzione transitoria dell'Iva sul gas al 5 per cento per usi civili e industriali.

con il decreto-legge in titolo il Governo è intervenuto nuovamente con gli articoli 14 e 15 per contrastare il caro energia, stanziando complessivamente 1,74 miliardi, prevedendo:

- l'annullamento nel primo trimestre 2022 degli oneri di sistema della bolletta elettrica per le utenze non domestiche con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW e per usi di illuminazione pubblica;
- per le imprese energivore l'attribuzione di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, le quali sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro Paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 1,8 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.2 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie - sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione - e le attività economiche italiane le quali vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali (come la promozione dell'efficienza energetica e il sostegno alle rinnovabili incentivando il sistema del *revamping* dei vecchi impianti) per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) Per le misure di contrasto alle frodi nell'ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche si invita a valutare l'opportunità:

- intervenire, eventualmente anche nel primo provvedimento utile, prevedendo la possibilità di un numero ragionevole di ulteriori cessioni di credito successive alla prima purché a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, o a società infragruppo o a filiere di lavoro, unitamente a nuove misure per la tracciabilità dei crediti, ovvero con condizioni tali da limitare fortemente la possibilità di un utilizzo fraudolento della norma;
- valutare l'abrogazione del regime transitorio per le cessioni dei crediti d'imposta intervenute entro il 7 febbraio 2022, limitando le nuove regole alle sole cessioni che intervengono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
- al fine di contrastare le frodi e limitare il proliferare di imprese "improvvisate", sarebbe necessario introdurre un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori di ricostruzione post terremoto;
- intervenire per consentire l'accesso al *Superbonus* al 110 per cento nei comuni terremotati anche per interventi di ricostruzione che prevedono ampliamento di sagoma qualora previsto dai piani e regolamenti comunali ovvero dalle norme nazionali e regionali vigenti, per poter rispondere a determinate necessità, quali ad esempio adeguamenti igienico sanitari, tecnici o tecnologici.

b) Per contrastare il caro energia si invita a valutare l'opportunità di prevedere:

- l'opportunità di rendere strutturali gli aiuti alle imprese e alle famiglie più deboli derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, in quanto la durata della crisi energetica andrà ben oltre il primo trimestre del 2022, periodo nel quale intervengono le misure del decreto in esame;
- un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale anche nel secondo trimestre 2022 per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), ed imprese con particolare riferimento alle energivore del settore manifatturiero;
- l'estensione dell'IVA agevolata del 5 per cento anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali, nonché alle forniture a GPL alla luce del fatto che diverse aree del Paese non sono provviste della rete di distribuzione del gas metano. Si valuti, inoltre, per l'anno 2020 l'istituzione di credito imposta sul costo di acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
- lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
- misure intese a incrementare temporaneamente, nel rispetto di tutte le pertinenti norme di prevenzione incendi e di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE (tv e pannelli fotovoltaici), al fine di consentire la loro corretta cessione e lo smaltimento e riciclo successivo, considerando il massiccio incremento di volume derivante dai bonus incentivanti prorogati dal Governo per la loro sostituzione con apparecchi più sostenibili;
- in merito all'articolo 14, al fine di garantire la sostenibilità degli investimenti pregressi e futuri

in materia di autoconsumo fisico, accanto alla sterilizzazione degli oneri generali di sistema per i clienti industriali, specifici meccanismi di sostegno per coloro che hanno investito in progetti di autoconsumo, in modo tale da colmare la progressiva riduzione del beneficio derivante dalla sterilizzazione degli oneri di sistema;

- in merito all'articolo 15, che il credito d'imposta venga esteso anche alle piccole e medie imprese, nonché alle attività artigianali e commerciali energivore (panificatori) e quindi non limitato alle sole imprese energivore;
- in merito all'articolo 16, una sostanziale modifica della normativa che va a incidere profondamente, in senso negativo, sulle dinamiche di mercato e pregiudica fortemente la realizzazione degli impianti rinnovabili necessari per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese ha assunto, ed in particolare di quegli impianti che, al netto di meccanismi di incentivazione, potrebbero venire realizzati senza incentivi pubblici grazie a contratti di lungo termine (PPA) di natura privata. Tale modifica è da attuare nei limiti e nelle disponibilità complessive dello Stato;
- al titolo III, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2022, al fine di incentivarne la produzione contribuendo ad alleviare i prezzi in crescita dell'energia e diversificare il paniere energetico nazionale, la possibilità di eliminare le accise per le aziende produttrici di energia elettrica e termica tramite i grassi animali fusi;
- specifiche misure di sostegno nei confronti dei Comuni montani, particolarmente penalizzati dalle avverse condizioni climatiche, già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni, o come le scuole, che hanno necessità di illuminazione e riscaldamento;
- l'adozione di una strategia unica europea che garantisca lo stoccaggio costante di gas al fine di evitare ulteriori drammatiche crisi prevedendo, nel contempo, interventi nel medio e lungo periodo, di natura strutturale, volti a favorire l'indipendenza energetica del Paese in un contesto europeo (compresa l'approfondimento della ricerca sull'utilizzo dell'energia nucleare da fusione).

c) Per le misure di sostegno agli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale si invita a valutare l'opportunità:

- di intervenire per prevedere che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza pertinenti, quali le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- di intervenire per consentire alle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale di dotarsi, per il triennio 2022- 2024, delle professionalità necessarie a dare piena attuazione alla Legge n. 132 del 2016, con particolare riferimento ai LEPTA, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalle rispettive Regioni, fino a concorrenza dell'intera copertura della dotazione organica, rimuovendo quindi il vincolo normativo in materia di *turn over*.

d) Per le misure in favore della normazione in materia di gas fluorurati:

- nel primo provvedimento utile, prevedere un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentate da tutti i gas e le miscele sostitutive ammesse dal Regolamento (UE) n. 517/2014. L'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC appunto nella refrigerazione commerciale, obiettivo è l'eliminazione di idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche già vietate in Europa con l'emendamento di Kigali in vigore dal 2019. Inoltre il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui

gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030. Attualmente nel resto dell'Europa le emissioni di gas serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare;

- si valuti la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazione regionale;

e) Per le misure in materia di regimi idroelettrici:

- si raccomanda di stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *asset* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti. Per altro, argomento trattato nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 286 (ant.) del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
286ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) comunica che il senatore Nastri ha riformulato gli emendamenti 1.14, 1.29, 3.12, 6.16 e 11.7 rispettivamente negli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.29 (testo 2), 3.12 (testo 2), 6.16 (testo 2) e 11.7 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2481\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) formula una proposta di relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole è posta ai voti e approvata.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) proroga alle ore 16 di lunedì 7 marzo prossimo il termine per la presentazione di eventuali osservazioni delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2533\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in esame che reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data odierna, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale. Il relatore richiama, in generale, l'attenzione sulla situazione esistente in Italia dove è presente una popolazione di suini selvatici la cui diffusione ha assunto dimensioni anomale (al riguardo è sufficiente pensare che, secondo ISPRA, il rapporto ottimale fra la popolazione di suini selvatici e il territorio dovrebbe essere 1 cinghiale per ogni Km². Attualmente il rapporto in Italia è invece di circa 14 cinghiali per Km². Per i profili di interesse, l'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali o delle province autonome relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Più in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione, suddivisa per provincia, della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione in Regione Sardegna 2021-2022 della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, e al "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici" del 21 aprile 2021.

Si segnala che il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione o della provincia autonoma sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla "Gestione del cinghiale e peste suina africana - Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Ai sensi del comma 4, il piano in esame è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina; tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma 4, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale.

Il comma 5 prevede, in primo luogo, che le regioni e le province autonome attuino i piani in esame avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono eseguiti dal personale del relativo ente di gestione e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere *Trichinella*, confluiscono nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.

Il comma 7 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli e prevede che i medesimi parametri siano articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. La suddetta relazione illustrativa indica tra gli oggetti o le misure di tali parametri le recinzioni (aventi la finalità di evitare contatti con animali selvatici e l'accesso all'allevamento da parte di estranei), le strutture per la gestione degli animali morti, le zone filtro per la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, le piazzole per la disinfezione dei mezzi di trasporto, gli interventi di derattizzazione. Il comma 7, inoltre, consente che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie. I compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

Per il caso di mancata adozione nel termine previsto dei suddetti piani regionali o delle province

autonome di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA, il comma 3 prevede, in primo luogo, l'assegnazione all'ente di un ulteriore termine di trenta giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, e, in caso di inadempimento dell'ente, il conferimento al suddetto Commissario straordinario, da parte del Consiglio dei ministri, del compito di provvedere in via sostitutiva. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica (comma 4). Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5.

Il comma 5 dell'articolo 2 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame: gli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali, Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Si prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta interessate.

Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario.

Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente al Parlamento sull'attività del Commissario straordinario.

Il comma 10 esclude la Regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo 2. Come già accennato, in tale Regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA - percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, "a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus" -.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. In particolare, l'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali o delle province autonome, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per

territorio. Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato; la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio.

I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Rispondendo a richieste di chiarimenti della senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) e del senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), il relatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che la Peste suina non è trasmissibile all'uomo né ad altri animali (diversi dai suini). Sia l'uomo, sia gli altri animali possono però essere vettori della stessa e questo spiega le misure adottate nella zona di diffusione dell'epidemia, al fine di limitare le attività all'aperto che possono costituire occasione di contagi. Al riguardo, il relatore sottolinea inoltre il grande rilievo economico che riveste l'allevamento dei suini, in particolare in Piemonte e in Lombardia, rilievo che spiega e giustifica le misure sopra ricordate.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si sofferma anch'egli brevemente sulle caratteristiche della Peste suina africana, sottolineando l'esigenza di contenimento del contagio e che l'impatto sugli allevamenti potrebbe essere estremamente pesante in caso di diffusione all'interno di questi.

La [PRESIDENTE](#), d'intesa con il relatore, fissa a lunedì 7 marzo 2022, alle ore 10, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, approva una relazione favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297 NT2](#)

Art. 1

1.14 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:

«promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) aggiungere in fine la seguente:

«*j-bis*) «nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o

ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.»

- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions;»

- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions;»

1.29 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale, ovvero intercomunale nel caso di programmi urbanistici di area vasta, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato, che assicurino il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica;»

Art. 3

3.12 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#), [Garavini](#)

NASTRI, LA PIETRA

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria normativa ai principi della presente legge. Restano comunque ferme le disposizioni regionali preesistenti che contengono misure agevolative ed incentivanti, di maggior favore rispetto alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:»

Art. 6

6.16 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) adozione dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione d'uso del suolo, nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;».

Art. 11

11.7 (testo 2)

[Nastri](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono

un adeguato scambio di informazioni.»

c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci quote» con le seguenti: «cinque quote» e le parole: «nove periodi» con le seguenti: «cinque periodi».

1.3.2.1.15. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 287 (pom.) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 8 MARZO 2022

287^a Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto in ordine al prossimo inserimento all'ordine del giorno, compatibilmente con il generale andamento dei lavori, degli atti comunitari [COM\(2021\) 804 definitivo](#), recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione), assegnato per i profili di merito alle Commissioni 10a e 13a, e [COM\(2021\) 805 definitivo](#), recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942), assegnato alla Commissione ambiente per i profili di merito.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\) FERRAZZI ed altri.](#) - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\) Luisa ANGRISANI ed altri.](#) - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

La **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere reso in data odierna della Commissione affari costituzionali su alcune riformulazioni di emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La correlatrice **GALLONE** (*FIBP-UDC*), anche a nome della correlatrice **L'ABBATE** (*M5S*), illustra uno schema di parere pubblicato in allegato.

Prende quindi parola il senatore **ARRIGONI** (*L-SP-PSd'Az*) il quale si sofferma innanzitutto sulle previsioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, evidenziando come le stesse possano essere considerate un valido punto di partenza per un intervento efficace sul tema delle concessioni di distribuzione del gas naturale. Si tratta, peraltro, di problematiche che richiedono interventi incisivi per superare quella che è attualmente una vera e propria situazione di stallo ed è intenzione della sua parte politica presentare proposte emendative a tal fine.

Il senatore manifesta, invece, maggiori perplessità sulle previsioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, richiamando in particolare l'attenzione sulla lettera a) del comma 1 - laddove appare eccessivamente generica la nozione di congruo indennizzo - e sulla lettera b) del medesimo comma 1, nella quale risulta incomprensibile la previsione del termine del 31 dicembre 2022.

Sempre con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, il senatore sottolinea poi come la sua parte politica sia contraria alle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 4 dello schema di parere, rilevando in proposito come appaia irragionevole sia la prospettiva di una ricentralizzazione della disciplina normativa in materia di grandi derivazioni, sia la possibilità di un'ulteriore proroga a favore dei titolari delle concessioni attualmente in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore **BRUZZONE** (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Sullo schema di parere presentato dal relatore si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore [CRIMI](#) (M5S) - che manifesta perplessità sull'attribuzione al Commissario straordinario di una competenza di natura provvedimentale per quanto riguarda le iniziative volte ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane - la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco) - che ritiene incomprensibile, e comunque non condivisibile, il punto b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge - la presidente [MORONESE](#) - che, dopo aver rilevato che lo schema di parere predisposto dal relatore Bruzzone tiene conto di alcune delle osservazioni formulate dai Gruppi parlamentari, sottolinea però che, con riferimento al punto b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, sarebbe necessario quanto meno espungere il riferimento alle altre specie animali e la previsione della possibilità di deroga alle disposizioni della legge n. 157 del 1992, mentre con riferimento alla lettera a) ritiene opportuno che venga soppressa la parola "riduzione" - il senatore [QUARTO](#) (M5S) - il quale condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Crimi in ordine alle attribuzioni del Commissario straordinario per quanto riguarda le iniziative volte ad evitare la presenza dei cinghiali nelle aree urbane, nonché le considerazioni della Presidente Moronese in ordine alle osservazioni riguardanti l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, rilevando, più in generale, come sia opportuno non introdurre nel dibattito proposte non strettamente riconducibili a quella che è la finalità propria del decreto-legge in titolo, e cioè il contrasto del fenomeno della peste suina - il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) - il quale ritiene accettabili i suggerimenti della Presidente in ordine alla lettera a) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto legge e del senatore Crimi relativo alla definizione delle competenze del Commissario straordinario in ordine alle aree urbane, mentre non ritiene di poter condividere il suggerimento volto a limitare alla sola specie cinghiale la portata della lettera b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto legge, evidenziando al riguardo come una portata più ampia sia necessaria proprio in considerazione del tipo di misure da adottare per il contrasto alla diffusione della peste suina e degli effetti che queste avranno sulla popolazione animale nel suo insieme - il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) - che non ritiene convincenti le considerazioni da ultimo svolte dal relatore Bruzzone in ordine alla necessità di un'organizzazione specifica dell'attività venatoria anche con riferimento alle specie animali diverse dal cinghiale - il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) - che rileva come la materia sia disciplinata a livello comunitario e come, pertanto, la soluzione preferibile sia quella di muoversi nei limiti dettati dalla normativa comunitaria medesima - il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) - che evidenzia come la possibilità di interventi di carattere derogatorio sia imposta dal carattere emergenziale della situazione da affrontare - e infine, nuovamente, il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), che presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 17,30 riprende alle 17,40.

Seguono brevi interventi del senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) - che ritiene che il nuovo schema di parere non venga incontro in maniera adeguata alle obiezioni emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda la formulazione del punto b) delle osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo, - la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU-Eco) - che condivide quanto testé rilevato dal senatore Buccarella, - il senatore [CRIMI](#) (M5S) - che ritiene anch'egli insoddisfacente la formulazione da ultimo proposta dal relatore per quanto riguarda il citato punto b) - e il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az), che propone che il voto sul parere sia rinviato ad altra seduta.

Anche il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sull'opportunità che la votazione del parere avvenga in una prossima seduta.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, la [PRESIDENTE](#) rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE RELATRICI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) al comma 3 dell'articolo 2 si valuti l'opportunità di prevedere nella delega misure di salvaguardia delle imprese attualmente operanti sulle concessioni demaniali, sia con riferimento a quelle di carattere imprenditoriale sia a quelle di carattere sociale;
- 2) all'articolo 3 si valuti l'opportunità di specificare che i partecipanti alla procedura di affidamento debbano presentare, all'atto della domanda, un programma di attività, che dia conto anche dell'impatto ambientale delle predette attività;
- 3) all'articolo 4, in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale:
 - a) la previsione che consente all'Ente locale di sanzionare il gestore uscente, qualora questi non fornisca tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara entro un certo termine, porterebbe ad un potere sanzionatorio che si sovrapporrebbe a quello dell'AGCM, in quanto l'omessa trasmissione delle informazioni potrebbe integrare un abuso di posizione dominante, già valutabile dall'Autorità sul piano sanzionatorio. Pertanto, anche nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, si valuti l'opportunità di eliminare il potere sanzionatorio degli Enti locali;
 - b) si valuti l'opportunità di introdurre misure di incentivazione e penalizzazione volte a responsabilizzare gli Enti locali nello svolgimento dei propri compiti in relazione alle procedure di gara. Nell'attuale contesto, infatti, l'inerzia anche di un solo Comune potrebbe bloccare la procedura di gara dell'intero ambito;
 - c) per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale a favore dei gestori uscenti, si valuti l'opportunità di rivalutare le modalità di semplificazione del procedimento di analisi degli scostamenti VIR-RAB (entità del valore di rimborso rispetto al valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi) previste dal disegno di legge. In particolare, andrebbe introdotto un unico regime semplificato d'ambito, che preveda un innalzamento delle soglie di scostamento VIR-RAB oggi previste, portandole al 20% per quanto riguarda il valore aggregato d'ambito e al 50% per quanto riguarda il singolo Comune, per superare le principali criticità nel percorso di pubblicazione dei bandi di gara oggi esistenti;
 - d) in relazione al riconoscimento del VIR (Valore Industriale Residuo) anche alle proprietà pubbliche, si valuti l'opportunità di specificare che lo stesso VIR venga calcolato con i criteri già previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di consentire di iscrivere il valore di questi beni (impianti e reti di distribuzione del gas naturale) a patrimonio con valori già validati anche dalla Corte dei Conti, così evitando sia il rischio insito nell'utilizzo di una metodologia studiata per remunerare i gestori uscenti, adattata alla valorizzazione di beni di proprietà pubblica, e sia le difficoltà già oggi presenti quando si va a comparare il valore a patrimonio con quello calcolato a VIR;
 - e) si valuti l'opportunità di prevedere che i commissari di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale siano nominati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a cui appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Ministero della transizione ecologica da costituire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - f) al fine di ridurre l'attuale frammentazione nella gestione del servizio di distribuzione del gas,

che oggi vede presenti circa 200 operatori, di cui oltre 100 che insieme coprono solo il 20% circa del mercato, si valuti l'opportunità di favorire ed agevolare le fusioni, le aggregazioni e l'acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti;

4) in merito all'articolo 5, si valuti l'opportunità di:

- a) prevedere la revisione della normativa attualmente vigente in ottica di ricentralizzazione ed omogenizzazione della disciplina a livello nazionale anche per le Regioni che hanno già emanato leggi in materia, per garantire conformità costituzionale ed evitare parcellizzazioni regionali, disponendo la sospensione delle leggi regionali già approvate nelle more di tale revisione;
- b) stabilire l'indizione delle gare solo a valle dell'entrata in vigore delle norme nazionali nei vari Stati Membri, dirette a dare attuazione alle disposizioni europee che detteranno tali orientamenti comuni, al fine di creare l'indispensabile *level playing field* e garantire coerenza nei regimi idroelettrici degli Stati membri, oltre che eliminare le norme che violano i principi costituzionali (ad es. quella relativa alla valorizzazione degli *assets* in quanto configura espropriazione senza indennizzo); conseguentemente, nelle more di tali revisioni, prevedere la proroga delle concessioni idroelettriche in Italia a fronte di un piano di investimenti da parte dei concessionari per ammodernamento, potenziamento o estensione della vita utile degli impianti;
- c) specificare che le procedure di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica debbano restare regolate dal vigente comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1990, n.79, sulla base del quale molte regioni hanno già adottato la normativa regionale;
- d) sostituire alla previsione poco chiara di un "congruo indennizzo" da porre a carico del concessionario subentrante, il riferimento all'attuale disciplina vigente che deve rimanere espressamente conformata ai principi degli artt. 25 e 26 del regio decreto 1775/1933 concernenti il regime giuridico delle "infrastrutture esistenti" distinguendo i beni gratuitamente devolvibili alla P.A. (e quindi senza indennizzo alcuno) dai beni acquistabili dall'eventuale subentrante ad un prezzo pari al valore contabile residuo dedotti gli ammortamenti (per evitare di riconoscere all'uscente un valore economico per un bene già ammortizzato nella contabilità stessa dell'ex concessionario);
- e) valutare una proroga di un anno rispetto il 31 dicembre 2022, quale termine per l'avvio da parte delle regioni e delle province autonome delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettriche, decorso il quale vi è l'esercizio "diretto" del potere sostitutivo senza alcuna consultazione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Pubbliche Amministrazioni;

f) valutare di allineare le scadenze delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in Trentino - Alto Adige, come definite a data fissa nella norma statutaria (articolo 13 St.), alle scadenze previste nella legislazione nazionale, come da ultimo prorogate per effetto della pandemia da COVID-19 al 31 luglio 2024, previo preventivo accordo tra le Province autonome e il Governo ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale del Trentino - Alto-Adige, che definisce una particolare procedura pattizia per le modifiche delle norme previste dal predetto articolo 13;

5) per quanto concerne l'articolo 6, si valuti l'opportunità di:

- a) disarticolare progressivamente il legame tra le funzioni regolatorie degli Enti locali e le funzioni di diretta gestione dei servizi, perseguendo l'efficientamento dei servizi pubblici locali anche attraverso la introduzione di termini perentori entro i quali deve perfezionarsi la concessione in gestione dei servizi pubblici locali negli ambiti territoriali ottimali individuati, anche in caso di inerzia degli enti locali. Il fallimento del generico potere sostitutivo previsto dall'art.19 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, è stato solo in parte compensato da una previsione normativa più di dettaglio di cui all'art.172 del decreto legislativo 152/2006 dove i termini ivi scadenzati dal legislatore sono privi della necessaria indicazione testuale della loro perentorietà;
- b) conseguire un rafforzamento della qualità e dell'efficienza della gestione delle società *in house* e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento dell'affidamento *in house*, però non ancorato a parametri generici ed astratti, bensì ancorato alla specifica capacità delle società di potere conformarsi al sistema regolatorio specialistico di ciascun settore, così evidenziando come elemento

dirimente ai fini della motivazione anticipata da parte dell'Ente locale affidante una capacità gestionale già aderente, in termini di costi efficienti e standard di servizio alle disposizioni delle rispettive autorità regolatorie nazionali di settore e, quindi, ai principi del diritto europeo;

c) specificare il concetto che il primato riguardo l'osservanza del potere regolatorio deve sempre ed innanzitutto riferirsi all'Autorità di regolazione nazionale designata per ciascun servizio pubblico locale, sgombrando il campo da equivoci di rimando a poteri concorrenti di Enti generici anche se deputati a forme di controllo;

d) nel caso dei rifiuti ed alla gestione del servizio idrico integrato, rimarcare il primato regolatorio dell'ARERA ex legge n. 481/1995 e garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei diversi settori, mediante l'azione dell'Autorità diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. In tal senso ed in conformità al combinato disposto della legge 14 novembre 1995, n. 481 con il decreto legge n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, ed ancora con il disposto dell'articolo 21, comma 19, nonché con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea;

e) favorire premialità determinate dalle compagini societarie che abbiamo dimostrato modelli virtuosi di gestione consolidati nel tempo mediante una comprova estesa perfino dei precedenti cinque esercizi, esonerandole dalle disposizioni limitative di cui al decreto legislativo 175/2016 che afferiscono:

1. i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
2. la devoluzione alla Corte dei Conti della giurisdizione con riguardo il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società *in house* e delle controversie in materia di danno erariale di cui al co.2 dell'art.12;
3. la possibilità di una produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, soltanto se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
4. l'obbligo di sottoporre al codice dei contratti pubblici l'acquisizione di lavori, beni e servizi; e) l'obbligo di uniformare la gestione delle risorse umane alle disposizioni di cui all'art.19 e 25 del decreto legislativo 175/2016.

6) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei principi e dei criteri di delega al Governo di cui all'articolo 8, di includere tra questi specifici principi che assicurino:

- la sostenibilità del parco veicoli per il trasporto di passeggeri su richiesta, anche prevedendo sistemi di rilascio di autorizzazioni e licenze a favore di soggetti che utilizzino veicoli a basso impatto ambientale;
- il superamento di disposizioni normative ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che consentano di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall'autorizzazione, anche al fine di contrastare fenomeni di inefficienza legati a percorsi svolti a vuoto;
- il miglioramento dell'utilizzo della capacità dei veicoli anche incoraggiando il «raggruppamento» (*pooling*) dei passeggeri per ridurre il numero di corse.

7) con riferimento all'articolo 12:

- a) si valuti l'opportunità di completarlo, con una ulteriore disposizione, concernente il

conferimento in capo all'ARERA di un potere sanzionatorio nel caso di mancato rispetto degli *standard* tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, di cui al comma 1-bis della norma, prevedendo il coinvolgimento in tale processo anche delle Associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Più nello specifico l'Autorità, all'esito della verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, potrà esaminare i costi di gestione, le caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale;

b) al fine di dotare gli utenti di uno strumento di tutela dei diritti e di risoluzione delle controversie in materia di rifiuti più semplice, più rapido e meno costoso, si valuti l'opportunità di inserire l'ARERA nell'elenco degli organismi ADR, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo;

c) al comma 1, al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (art. 12, comma 1) per superare l'attuale trattamento di favore in vantaggio della gestione da parte del titolare del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, propone la modifica del comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 152/06 riducendo a due anni la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato per la raccolta e l'avvio a recupero dei propri rifiuti. Per quanto il portare da cinque a due anni la durata della permanenza con il gestore pubblico rappresenti un passo avanti, sarebbe più corretto che il vincolo dei cinque anni venisse azzerato in linea con quanto riportato dall'AGCM nella segnalazione "Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021" trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, nel comma 10 dell'art. 238 del decreto legislativo 152/06, si valuti l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale." ;

d) al comma 2, dell'articolo 12, invece, rispetto al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale, l'AGCM osserva che la nozione di "gestione integrata del servizio" viene spesso utilizzata impropriamente, ampliando il novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Il ddl 2469 propone la modifica, a tal fine, dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inserendo due nuovi commi che attribuiscono nuovi compiti all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che dovrà definire adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti e dovrà richiedere agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale. Si valuti l'opportunità di rilevare che la formulazione del comma 2 dell'art. 12 che non appare idoneo a risolvere il problema della monopolizzazione dei mercati concorrenziali a valle. Infatti, se la relazione illustrativa al ddl Concorrenza dichiara che il comma 2 interviene proprio per risolvere la tendenza monopolista, ciò non risulta dal testo dell'articolo, non è infatti chiaro come l'attribuzione di nuovi compiti di definizione di standard tecnici e qualitativi per le attività di smaltimento e recupero ad ARERA, possa permetterle di intervenire su aspetti prettamente concorrenziali;

e) il rispetto del principio della concorrenza è espressamente previsto dal decreto legislativo 152/2006, in linea con la direttiva 2008/98, ma visto che tale aspetto è sovente disatteso l'AGCM, che già in passato aveva censurato la tendenza ad affidare assieme alle attività di raccolta delle diverse frazioni dei rifiuti urbani, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo che sono tipicamente svolte in regime di mercato anche mediante una impropria attribuzione di titolarità esclusiva in capo al gestore delle suddette frazioni, nella segnalazione di marzo 2021 ribadisce come sia necessario

prevedere che la gestione integrata dei rifiuti venga affidata e svolta nel rispetto del principio di concorrenza e non deve comportare "improprie monopolizzazioni dei mercati concorrenziali a valle, quali quelli del recupero e smaltimento". In ragione di ciò si valuti l'opportunità di prevedere che le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, affidate in via esclusiva non ricomprendano anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte, il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive, che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate;

f) al comma 3 invece si propone la modifica dell'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 162/07 per eliminare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei centri di selezione (CSS) dalle negoziazioni per la definizione dell'accordo di programma quadro o di comparto tra tutti i sistemi di compliance (consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti), l'ANCI, l'Unione delle province italiane (UPI) e gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale, risultando inopportuno che vi sia una definizione concordata delle condizioni economiche e/o di servizio applicate. Si ritiene che la partecipazione del settore degli impianti di trattamento dei rifiuti recuperabili alle negoziazioni sia necessaria. Si valuti pertanto l'opportunità di prevedere che le Associazioni che rappresentano le imprese di tali comparti, siano presenti nelle fasi di definizione dell'accordo quadro. Riteniamo sia però utile una formulazione più adeguata del comma 5 dell'art. 224 in particolare rispetto all'uso del termine "CSS":

8) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a rafforzare il *green public procurement* (GPP), che può rappresentare uno strumento di politica industriale orientato alla sostenibilità ambientale, a condizione, però, di superare alcune rigidità connesse soprattutto alla messa a punto dei criteri ambientali minimi (CAM), attraverso l'elaborazione di una norma quadro per l'individuazione dei CAM e la loro revisione, ispirata ai principi di *better regulation* e tutela della concorrenza, in modo da garantire: *i*) un processo aperto e trasparente di confronto tra le amministrazioni, gli istituti di ricerca e gli operatori economici coinvolti per l'adozione e la revisione dei criteri; *ii*) l'individuazione di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; *iii*) un processo di revisione semplificato, a vantaggio soprattutto di realtà medio-piccole che non dispongono di adeguate strutture tecniche;

9) si valuti l'opportunità

a) che i Comuni provvedano all'approvazione e all'attuazione dei piani di utilizzo degli arenili (PUA), contenenti precisi vincoli in ordine alla definizione delle aree libere, libere attrezzate e suscettibili di affidamento in concessione, derivanti dalle valutazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale circa i fenomeni di erosione costiera, i rischi di frane, di caduta massi, di allagamenti, in modo che, per singolo Comune;

b) di garantire almeno un'percentuale di spiaggia libera non inferiore al 50%, che non sia interessata da fenomeni erosivi, rischi di altro tipo o inquinamento, assicurando così l'interesse della collettività alla piena fruizione in sicurezza delle spiagge e che la restante percentuale di spiagge possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove sussistano condizioni di integrità della spiaggia e di assenza di rischi del tipo di quelli sopra elencati o di altri vincoli, sempre assicurando la piena fruizione in sicurezza delle spiagge;

c) di rivedere il sistema dei canoni concessori con riferimento all'ammontare, all'ente beneficiario dei proventi e alla destinazione degli stessi. Più nel dettaglio, si evidenzia che occorre parametrare i canoni alle caratteristiche dei beni dati in concessione, garantire che almeno una quota consistente dei relativi proventi sia assegnata ai Comuni affinché sulle spiagge libere possano essere erogati i servizi pubblici essenziali, quali, ad esempio, l'accessibilità alle spiagge anche per disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, di pulizia della spiaggia, di tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, di delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge per garantire la fruibilità delle spiagge libere e/o attrezzate da parte della collettività;

d) di approvare Linee Guida *Nature Based Solutions* per gli interventi contro l'erosione, che puntino su approccio innovativo che superi quello rigido fatto di barriere, pennelli, frangiflutti, che dopo pochi

mesi diventano inutili o addirittura dannosi, e che determinano la conseguente erosione nelle spiagge limitrofe, dando, invece, rilievo alle numerose esperienze di ricostruzione delle dune e di ripascimenti con soluzioni individuate a seguito di attenti studi correntometrici e di biodiversità che stanno dando risultati positivi;

10) al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'UE, favorire la chiusura della procedura di infrazione n. 2020_4118, ed evitare sanzioni derivanti dall'omessa attuazione della sentenza della Corte di Giustizia 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 "Promoimpresa" e C-67/15 "Melis e altri", in conformità ai principi di diritto formulati dall'Adunanza Planaria del Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate, si valuti l'opportunità di prevedere quanto segue:

- a) limitare l'efficacia delle concessioni [demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative](#), e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione, vigenti sulla base di proroghe o rinnovi, *al 31 dicembre 2023 in luogo del 31 dicembre 2033, senza possibilità di disporre ulteriori proroghe o rinnovi*;
- b) disporre l'abrogazione della disciplina in materia di proroghe e rinnovi di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, nonché di quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, confliggente con il diritto dell'UE;
- c) prevedere che, indipendentemente dal riordino del quadro normativo in tema di concessioni demaniali marittime, le Pubbliche Amministrazioni provvedano alle procedure di affidamento, tenendo conto che oltre il 31 dicembre 2023 le concessioni in essere saranno prive di effetto,
 - favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, e prestare adeguata considerazione all'offerta che presenti elevati livelli di sostenibilità, certificata secondo la norma UNI ISO 13009:2018 e norme UNI ISO simili;
 - valorizzare la "tutela del paesaggio", intesa anche quale diritto alla "tutela visiva del mare", [atteso che la visione del mare dalla pubblica via integra un elemento da tutelare ai fini turistici e paesaggistici, con conseguente divieto di compressione di tale diritto a causa di edificazioni continue sui beni demaniali marittimi](#);
- d) provvedere, anche mediante delega al Governo, alla riforma del sistema delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, prevedendo l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale, e delle ulteriori indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nelle sentenze sopra richiamate.

11) si valuti l'opportunità di assegnare al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili le risorse necessarie al superamento delle criticità riscontrate dalla Corte dei conti nella relazione richiamata in merito alla funzionalità del SID. In particolare, è necessario implementare e ottimizzare le funzionalità del SID, attraverso:

- a) la standardizzazione e semplificazione dei processi di caricamento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di concessione dovuti e incassati, e quelle necessarie all'attivazione della riscossione coattiva, così da assicurare l'interrogazione dei dati da parte dei diversi enti gestori e rendere completamente automatico l'intero processo di riscossione;
- b) l'inserimento dei dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche della spiaggia e delle sue componenti biologiche ai fini della sua gestione integrata e sostenibile sia per scopi turistici che di protezione della biodiversità ivi presente;
- c) la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la gestione e manutenzione del SID che per il caricamento dei dati.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l'articolo 1, prevede l'adozione di piani regionali o delle province relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

i piani regionali, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 1, sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale;

il comma 1, dell'articolo 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

per l'esercizio dei propri compiti, ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5;

il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta

interessate;

il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina) per un ulteriore periodo di dodici mesi (comma 7). Sull'attività del Commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento;

l'articolo 3, prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel titolo del disegno di legge in esame sostituire le parole: " per arrestare la diffusione", con le seguenti: " per la gestione, il controllo e l'eradicazione " ;

all'articolo 1, comma 1, tra gli interventi adottati con lo strumento dei piani regionali è necessario vengano inclusi i seguenti aspetti: a) un piano di gestione e riduzione della popolazione dei cinghiali; b) l'organizzazione delle attività venatorie riconducibili alla specie cinghiale e alle altre specie nell'ambito dei territori ricadenti nella zona infetta, anche in deroga alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto concerne modalità, tempi e uso dei mezzi; c) la gestione straordinaria dei suidi di allevamento e delle relative carni; d) campagne di informazione al pubblico attraverso la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica nelle aree coinvolte; e) l'organizzazione di specifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell'ambiente, ivi inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori; f) la regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle di outdoor nelle zone infette ed in quelle di protezione attiva;

all'articolo 2, è necessario che vengano riconosciuti al Commissario straordinario i poteri idonei all'esercizio urgente delle funzioni attribuitegli;

al Commissario straordinario deve essere altresì riconosciuto il coordinamento dell'Unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con ANAS, società autostrade per l'Italia, e con tutti gli altri soggetti gestori o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza, anche con l'eventuale coinvolgimento della protezione civile;

il Commissario dovrà provvedere inoltre ad attivare iniziative tese ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane con particolare riferimento ai grandi centri abitati;

all'articolo 5, apportare le opportune modifiche affinché venga prevista idonea copertura finanziaria atta a garantire tempestività ed efficacia alle azioni da adottare per affrontare l'emergenza, sia in termini di funzionalità della struttura commissariale, che in termini di indennizzi economici e di ristoro.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l'articolo 1, prevede l'adozione di piani regionali o delle province relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

i piani regionali, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 1, sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Tali pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta dell'ente territoriale. Il medesimo comma, in considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale;

il comma 1, dell'articolo 2, prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.

i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

per l'esercizio dei propri compiti, ai sensi del comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; Il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5;

il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni di volta in volta interessate;

il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato secondo la medesima procedura prevista per il decreto di nomina) per un ulteriore periodo di dodici mesi (comma 7). Sull'attività del Commissario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento;

l'articolo 3, prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel titolo del disegno di legge in esame sostituire le parole: " per arrestare la diffusione", con le seguenti: " per la gestione, il controllo e l'eradicazione " ;

all'articolo 1, comma 1, tra gli interventi adottati con lo strumento dei piani regionali è necessario vengano inclusi i seguenti aspetti: a) un piano di gestione della popolazione dei cinghiali; b)

l'organizzazione delle attività venatorie nell'ambito dei territori ricadenti nella zona infetta e nella cosiddetta zona *buffer*; c) la gestione straordinaria dei suidi di allevamento e delle relative carni; d) campagne di informazione al pubblico attraverso la realizzazione e il posizionamento di adeguata cartellonistica nelle aree coinvolte; e) l'organizzazione di specifiche attività di formazione per tutti i soggetti fruitori dell'ambiente, ivi inclusi gli agricoltori, gli allevatori e i cacciatori; f) la regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle di outdoor nelle zone infette ed in quelle di protezione attiva;

all'articolo 2, è necessario che vengano riconosciuti al Commissario straordinario i poteri idonei all'esercizio urgente delle funzioni attribuitegli;

al Commissario straordinario deve essere altresì riconosciuto il coordinamento dell'Unità centrale di crisi e la gestione dei rapporti con ANAS, società autostrade per l'Italia, e con tutti gli altri soggetti gestori o proprietari delle reti o tratti stradali sui quali si compiranno gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza, anche con l'eventuale coinvolgimento della protezione civile;

il Commissario promuove iniziative tese ad evitare la presenza di cinghiali nelle aree urbane con particolare riferimento ai grandi centri abitati;

all'articolo 5, apportare le opportune modifiche affinché venga prevista idonea copertura finanziaria atta a garantire tempestività ed efficacia alle azioni da adottare per affrontare l'emergenza, sia in termini di funzionalità della struttura commissariale, che in termini di indennizzi economici e di ristoro.

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 288 (ant.) del 09/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022
288ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **BRIZIARELLI** (L-SP-PSd'Az), che osserva che il dibattito svolto nella seduta di ieri potrebbe aver introdotto elementi divisivi sul piano politico e rileva contestualmente che presso la Commissione di merito l'*iter* del disegno di legge in titolo non appare comunque prossimo alla conclusione. Invita pertanto la Presidenza e la Commissione a valutare un rinvio dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di pervenire all'approvazione di uno schema di parere ampiamente condiviso.

Il relatore **BRUZZONE** (L-SP-PSd'Az) concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge.

La **PRESIDENTE** propone quindi di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) *Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il relatore [FERRAZZI](#) (PD), osservando che il disegno di legge in titolo pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale - prodottasi inizialmente nella regione Veneto - legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.

Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale - cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) - ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben potrebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.

Appare pertanto più che opportuno procedere con l'introduzione, a livello nazionale, di limiti stringenti al fine assicurare i presupposti normativi necessari per intervenire con adeguata efficacia sulla situazione prodottasi in Veneto ed evitare, in generale, il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

La presidente [MORONESE](#) ipotizza lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) si associa alla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) propone quindi di fissare per martedì 15 marzo, alle ore 12, il termine per presentare eventuali proposte di audizione di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione del relativo calendario.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) domanda se l'audizione del ministro Cingolani, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"), che avrebbe dovuto aver luogo alla fine del mese scorso e che venne successivamente rinviata, sarà nuovamente effettuata.

Con riferimento quindi al testo unificato dei disegni di legge nn. 1131 e connessi, relativo alla rigenerazione urbana e fatto recentemente oggetto di una relazione tecnica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato, domanda se sia possibile udire il ministro Giovannini sul punto.

La presidente [MORONESE](#) precisa che l'audizione del ministro Cingolani avrà luogo nel pomeriggio della giornata di domani.

Relativamente al secondo quesito posto dalla senatrice Pavanelli, osserva che nel corso dei lavori sui disegni di legge in materia di rigenerazione urbana il Ministero delle infrastrutture in rappresentanza del Governo è stato costantemente presente. È pertanto possibile interloquire in quella sede con l'Esecutivo.

Ad avviso del senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), peraltro, non sarebbe opportuna un'interlocuzione limitata al solo Ministero delle infrastrutture, in quanto la questione riguarda soprattutto aspetti tecnici di natura squisitamente finanziaria.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), correlatore sul testo unificato in questione, manifesta anch'egli perplessità su un'interlocuzione con i soli rappresentanti del Ministero delle infrastrutture nel momento in cui sono in corso contatti fra questo e la Ragioneria generale dello Stato per superare le problematiche emerse in sede tecnica, anche se potrebbe comunque valutarsi l'opportunità di un'iniziativa parlamentare volta a ribadire la forte valenza politica che la Commissione attribuisce al testo unificato.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto poc'anzi osservato dal senatore Mirabelli.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), nell'associarsi, del pari, alle osservazioni del senatore Mirabelli, si pone in senso fortemente critico sulle conclusioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato.

Anche la senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con quanto evidenziato dal senatore Mirabelli, sottolineando la valenza politica del testo unificato assunto dalla Commissione a base dei propri lavori.

La presidente [MORONESE](#), preso atto di quanto emerso nel dibattito, propone di attendere le risultanze dei lavori in corso tra i Dicasteri delle Infrastrutture e dell'Economia. Qualora in quella sede non si riescano a superare le contrarietà espresse in sede tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, verrà convocato un apposito Ufficio di Presidenza per decidere la linea da seguire.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 290 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
290ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 marzo.

La presidente **MORONESE** comunica che sono pervenute le richieste di audizione, il termine per la presentazione delle quali scadeva oggi, alle ore 12.

Il relatore **FERRAZZI** (PD) si riserva di organizzare lo svolgimento delle audizioni, come convenuto nella seduta dello scorso 8 marzo, e di comunicare le sue determinazioni al riguardo nelle prossime sedute.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e

complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La presidente [MORONESE](#) comunica che è pervenuto il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) propone un breve rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
309ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione permanente (non ostativo), della 5ª Commissione permanente (non ostativo), della 10ª Commissione permanente (favorevole) e della 14ª Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8ª Commissione permanente.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 - corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato - avverte quindi che si passerà all'esame

dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice [LA MURA](#) (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

[\(2392\)](#) *Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.

Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in

precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente [MORONESE](#) concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima. In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR - sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR "Inclusione e Coesione", la cui Componente 3 è denominata "Interventi speciali per la coesione territoriale" e mira al

conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novellata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica - in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti. L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanziava, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo"; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.

L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di qualificazione energetica".

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della

predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 315 (pom.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022

315ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio.

La PRESIDENTE comunica che - all'esito dell'interlocuzione che ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze - risulterebbero superati i profili problematici in ragione dei quali la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la Relazione tecnica relativa al testo unificato da ultimo assunto a base dell'esame.

Pertanto, verosimilmente a breve, sarà possibile riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo. A tal fine la Presidente invita a far pervenire quanto prima all'Ufficio di Segreteria della Commissione eventuali riformulazioni, ivi incluse quelle ipotizzate in sede di espressione dei pareri nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La PRESIDENTE decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5. Disgiunzione dell'esame. Seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 5 e rinvio)

La PRESIDENTE, facente funzioni di relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

Il relatore [FERRAZZI](#) (PD) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVI, n. 5, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,24

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta e rinvia il seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 5.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 5

La 13ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il documento in titolo, considerato che:

l'industria dell'automobile è uno dei fiori all'occhiello dell'industria italiana e rappresenta un'importante quota del prodotto interno lordo. Il comparto auto, nel 2019, ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo. Secondo gli ultimi dati dell'Anfia, tra attività dirette e indirette, il comparto è costituito da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti, il 7 per cento della forza lavoro del manifatturiero italiano. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese e impiega più di 150.000 dipendenti. Con l'indotto, il settore dà lavoro a circa un milione di persone; con la transizione industriale dell'auto si potranno creare molti più posti di lavoro rispetto a quelli che si perderanno con la fine dell'endotermico. In tale contesto, la trasformazione industriale dell'auto darà il via ad una svolta generale dell'industria. L'industria dell'auto infatti, a motivo dei grandi volumi prodotti, abbatte i costi favorendo la democratizzazione delle tecnologie. È evidente che tale trasformazione ha bisogno di tempo e va accompagnata. Per questo motivo il Parlamento europeo con il voto dell'8 giugno 2022 ha previsto il divieto a partire dal 2035 della vendita dei veicoli che emettono CO₂, vietando da quella data la commercializzazione sul territorio europeo delle vetture ad alimentazione diesel, benzina e gpl, nonché delle auto ibride, che non saranno ad emissioni zero, obbligando le case automobilistiche a ridurre le emissioni medie del loro parco auto del 15% nel 2025 (rispetto ai dati del 2021), del 55% nel 2030 e del 100% nel 2035 e prevedendo inoltre alcune deroghe al 2036 per l'azzeramento delle emissioni per chi produce un numero di auto compreso tra mille e 10mila l'anno e tra mille e 22mila nel caso di veicoli commerciali leggeri; il Governo italiano, per la transizione dell'automobile, ha stanziato ingenti risorse e, a tal fine, l'Italia deve recuperare il tempo perduto, investendo in innovazione e puntando sulla mobilità elettrica. L'Italia è infatti l'unico grande paese europeo privo di un produttore nazionale in questa tipologia di alimentazione. Si deve investire per valorizzare le competenze e i lavoratori anche nel settore della componentistica, investire in semiconduttori, *software*, batterie, *gigafactory*, tenere insieme transizione ecologica e digitale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo nella fase transitoria rispetto alla scadenza del 2035 se ritiene necessario non trascurare nuove possibili soluzioni, come l'utilizzo di carburanti sintetici, dei *low carbon fuels* e dei biocarburanti allo scopo di accompagnare anche le filiere connesse a quelle dell'automobile, come il comparto petrolchimico e della raffinazione;
- b) in tale contesto, valuti il governo se ritiene inoltre necessario attivarsi nelle sedi istituzionali europee, per sostenere e valorizzare l'industria automobilistica e relativa componentistica, intese come un comparto strategico dell'Unione europea, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate, promuovendo altresì proposte che consentano di implementare processi di ricerca e sviluppo favorendo la riconversione degli impianti delle aziende nei settori del *powertrain* tradizionale ed incentivando contestualmente realtà dalle forti potenzialità come start-up e spin-off che già operano nei settori di guida autonoma, motori elettrici, connettività, batterie e *fuelcells* e rafforzare i consorzi per il ritiro e lo smaltimento delle batterie elettriche delle automobili in un momento in cui terminano

il loro ciclo di vita;

c) è infine auspicabile che il Governo italiano interpreti in chiave europea l'esigenza di dare esecuzione agli interventi nei tempi previsti, sostenendo le procedure autorizzative per lo sviluppo e la diffusione di infrastrutture per le energie rinnovabili e rivedere le linee guida in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, allo scopo di assicurare coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione posti dalla misura *Fit-for-55*.

1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 323 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
323ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto che, dati i tempi concretamente disponibili, non vi sono le condizioni per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, appena trasmesso dalla Camera dei deputati (A.S. 2668).

Si è altresì convenuto di verificare con la Presidenza della 10ª Commissione la possibilità di avviare, a partire dalla prossima settimana, l'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dei seguenti atti: COM(2022) 230 definitivo, COM(2022) 231 definitivo e C(2022) 3300 final.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1131\) FERRAZZI e altri.](#) - *Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\) Luisa ANGRISANI e altri.](#) - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\) Paola NUGNES.](#) - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\) BRIZIARELLI e altri.](#) - *Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici](#)

[\(2297\) Nadia GINETTI.](#) - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.1000, 3.1000, 3.2000, 3.3000, 4.1000, 4.2000, 5.1000, 7.1000, 7.2000, 9.1000, 10.1000, 11.1000, 13.1000 e 14.1000, pubblicati in allegato.

Fissa poi a mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 19, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ad essi relativi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, recante la delega al Governo per la riforma fiscale. A tale riguardo rammenta che, nel Documento di economia e finanza 2022, il Governo ha precisato di aver avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale riforma, che non è quindi parte integrante del Piano, costituisce una delle "riforme di accompagnamento" menzionate dal PNRR medesimo. La necessità di una riforma fiscale figurava già, peraltro, nelle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea nel 2019.

Per quanto riguarda l'articolato, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati: a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti - dichiarativi e di versamento - a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; f) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal

conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei, nonché alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Per quanto concerne i profili di interesse della 13ª Commissione, si segnala in particolare che l'articolo 4 del disegno di legge introduce i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise). L'articolo prevede, tra l'altro, che nell'attuazione della delega il Governo adegui le strutture e le aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltreché, come precisato con una modifica introdotta alla Camera dei deputati, di promuovere uno sviluppo sostenibile, ed in coerenza con lo *European Green Deal* e la disciplina europea armonizzata dell'accisa.

L'articolo 5 delega poi il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Si segnala, sempre per i profili di interesse, l'articolo 6, che reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. A tale riguardo, in ordine alla modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, si fa riferimento al corretto classamento delle seguenti fattispecie: gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; i terreni edificabili accatastrati come agricoli; gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività. La norma indica i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026. La disposizione specifica che tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali. Per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, si dovrà indicare un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane. Tale rendita, ove risultasse necessario, viene determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario. Si dovranno altresì prevedere adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario degli immobili aventi specifico interesse storico o culturale, come individuati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in considerazione della maggiore onerosità degli interventi di manutenzione o conservazione.

L'articolo 7 contiene poi i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato inoltre introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche

al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.

Infine, l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

La presidente [MORONESE](#) fissa quindi alle ore 18 di giovedì 14 luglio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Si apre il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1131](#), [1302](#), [1943](#), [1981](#), [2292](#), [2297](#) NT2

Art. 1

1.1000

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali del PNRR, le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021»

Art. 3

3.1000

I RELATORI

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola "individuano" con le seguenti: "possono individuare, in coerenza con gli equilibri di bilancio,".

3.2000

I RELATORI

Al comma 4, lettera e) sostituire la parola "definiscono" con le seguenti "possono definire, in coerenza con gli equilibri di bilancio,"

3.3000

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le attività previste dai commi 3, 4 e 5 della presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 4

4.1000

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi inseriti nel Programma sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), laddove previsto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».

4.2000

I RELATORI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole "sistema di monitoraggio" aggiungere le seguenti: "che per le opere pubbliche è quello previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229".

Art. 5

5.1000

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le attività previste dalla presente disposizione sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 7

7.1000

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole:« sono consentiti» aggiungere le seguenti:«, assicurando il rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, »

7.2000

I RELATORI

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole "di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c)" con le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b)";

b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Gli interventi approvati ai sensi dei commi 5, 6, 7 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere esentati dalle determinazioni stabilite ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380. Agli interventi privati di rigenerazione di cui al comma 5 del presente articolo, la disposizione di cui al precedente periodo si applica esclusivamente agli interventi che non risultano già destinatari di contributi e/o risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o comunitaria.».

Art. 9

9.1000

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

Art. 10

10.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Ai fini dell'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per

la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 110 milioni di euro per l'anno 2026, 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo sono destinate in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nei Piani comunali di rigenerazione urbana, non destinatari di contributi o ulteriori finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria, comprendendo tra le spese eligibili le seguenti:

- a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
- c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;
- e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;
- f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
- g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- h) spese per assistenza tecnica.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4 e degli indicatori in esso utilizzati, sono individuati:

- a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte da parte dei comuni di cui al comma 4, corredate da relativo cronoprogramma di attuazione;
- b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un progetto di rigenerazione urbana in una regione dell'Italia settentrionale, in una regione dell'Italia centrale e in una regione dell'Italia meridionale o in Sicilia o in Sardegna;
- c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 31 dicembre 2019, n. 160.

4. L'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 31 dicembre 2019, n. 160, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'esame delle proposte presentate e, all'esito, predisporre, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 4, lett. c), un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5. La realizzazione dell'intervento è verificata attraverso il Sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 110 milioni di euro per l'anno 2026, 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede:

- a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento del piano strategico della mobilità sostenibile;

d) quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

e) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2026 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 240 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

Art. 11

11.1000

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1000

I RELATORI

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.».

Art. 14

14.1000

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2292
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 310 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 154 \(ant.\)](#)

3 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 155 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 156 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

[N. 160 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 476 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 505 \(pom.\)](#)

18 gennaio 2022

[N. 508 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 512 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 517 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 564 \(pom.\)](#)

14 giugno 2022

[N. 565 \(ant.\)](#)

15 giugno 2022

[N. 572 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 577 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 578 \(ant.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 579 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

9 marzo 2022

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 310 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
310ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Avverte che la Commissione di merito ha nel frattempo predisposto un nuovo testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

In qualità di relatore, pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 11.14 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione, in attesa che in sede referente siano superate le criticità ancora esistenti, in particolare con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene incomprensibile un'astensione, sebbene in sede consultiva, su un provvedimento che mira a incidere sull'economia reale e che non dovrebbe scontentare neanche i datori di lavoro. Infatti, l'aumento del salario minimo consentirebbe loro di avvalersi di collaboratori più qualificati e motivati. La misura appare quanto mai necessaria in una fase così difficile, nella quale - a causa della pandemia - sono aumentate le disuguaglianze, a vantaggio di coloro che si arricchiscono grazie ai mercati finanziari.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che l'intento della Lega è appunto quello di non interferire con i lavori della Commissione referente, impegnata a risolvere alcune questioni complesse, pur considerando apprezzabile l'obiettivo dell'iniziativa legislativa in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha chiesto per le vie brevi di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. A tale proposito, ricorda che l'Esecutivo ha anche manifestato l'intenzione di presentare un emendamento per la rifusione nel provvedimento all'esame del disegno di legge n. 2489.

Propone pertanto la data di venerdì 21 gennaio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), pur ritenendo particolarmente ristretti i margini di tempo a disposizione, concorda con la proposta del Presidente e formula l'auspicio che il Governo presenti quanto prima l'emendamento per la rifusione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) ritiene che sarebbe preferibile rinviare il termine al primo pomeriggio di lunedì 24 gennaio, considerato che i due decreti-legge in esame sono di recente emanazione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'intento è garantire uno svolgimento ordinato dei lavori, con un'adeguata istruttoria degli emendamenti, sia nel caso che il Presidente della Repubblica sia eletto al primo scrutinio, sia qualora le votazioni si protraggano a lungo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) osserva che, se il Presidente della Repubblica fosse eletto già nella giornata di lunedì, vi sarebbe poi un ampio margine a disposizione per l'esame dei due provvedimenti.

Il PRESIDENTE precisa che, per consentire l'esame in seconda lettura, il Senato dovrà licenziare il provvedimento entro i primi dieci giorni di febbraio. Ritiene, quindi, che l'obiettivo sia evitare eventuali ripercussioni sull'iter di conversione qualora l'elezione del Capo dello Stato determinasse conseguenze sull'assetto del Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) nota che, alla Camera dei deputati, il termine emendamenti sulla proposta di legge n. 2847, per la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, è stato fissato proprio per venerdì. Ipotizza, quindi, che si voglia coordinare l'esame dei tre testi, evitando che l'iter del decreto emanato più di recente sopravanzi quello dei provvedimenti di dicembre.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ritenere ragionevoli le considerazioni proposte, conviene sulla data del 21 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2488 per le ore 17 di venerdì 21 gennaio. Propone altresì di fissare il termine per eventuali subemendamenti 72 ore dopo la presentazione dell'emendamento governativo per la rifusione del disegno di legge n. 2489 nel provvedimento in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che, in ogni caso, il termine per i subemendamenti non sia fissato prima del pomeriggio di lunedì 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2488 e 2489 saranno pubblicati, come di consueto, sulla pagina *web* della Commissione.

[\(2489\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione di quanto convenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2488, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno istituire un Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a indicare i nominativi dei rispettivi componenti del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2997 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche delle province e delle città metropolitane nella composizione dell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana;
- all'articolo 4,
 - al comma 1, con riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe necessario prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere previsto dalla norma;
 - si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 3, che prevede un possibile aggiornamento annuale con DPCM del Programma, con la previsione del comma 2 che stabilisce l'inserimento del Programma in apposito allegato al Documento di economia e finanza, unificando le disposizioni in un unico comma; si valuti altresì di chiarire se l'adozione del DPCM in senso di aggiornamento implichi comunque il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma 1 della disposizione, con particolare riferimento alla Conferenza unificata;
- all'articolo 8, al comma 1, si segnala che tra gli enti chiamati a disciplinare la partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana dovrebbero essere contemplate anche le province;
- all'articolo 10, comma 3, nella ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, sarebbe preferibile non introdurre distinzioni tra i comuni capoluogo e le altre realtà urbane;
- in via generale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.14 parere contrario, in quanto la formulazione appare introdurre una disparità di trattamento sulla base della residenza dei proprietari o usufruttuari delle unità immobiliari;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 2022
154ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.18 (testo 2) riferito al nuovo testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa del secondo periodo della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi;

Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri)

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 2, si invita a precisare se lo standard organizzativo minimo consista nella presenza di uno dei soggetti elencati oppure di un soggetto per ognuna delle categorie indicate;
- in via generale, si rileva l'opportunità di valutare soluzioni terminologiche alternative a "ITS Academy", utilizzando la lingua italiana.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
155ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere contrario)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra l'emendamento 11.14 (testo2), riferito al testo unificato in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere contrario, richiamando quanto già rilevato in merito all'emendamento 11.14.

La Sottocommissione conviene.

(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
156ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

[\(2356\)](#) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 3.6 (testo2) e 5.4 (testo corretto) riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2414\)](#) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(869\)](#) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari*

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1346\)](#) *MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare*

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- trattandosi di un provvedimento che interviene in una materia di competenza legislativa concorrente, si reputa opportuno introdurre una fase di attuazione dello stesso, che preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli emendamenti 12.2 (testo 2) e 6.17 (testo 2), riferiti al nuovo testo unificato in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2022
160ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2450) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2451) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2452) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio*

2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2471) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2472) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2473) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.14 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa della seconda parte della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano, nel quale, alla lettera "i" segue la lettera "l" (cfr. Circolare del 21 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, § 7, lettera g));
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
476ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2448\)](#) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come

risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura

localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso "3-ter", che occorre valutare gli eventuali costi per l'attività di formazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo, per l'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie sui luoghi di lavoro, di un'ulteriore quota dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pregiudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che l'attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie sul luogo di lavoro presentata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane necessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di determinate funzioni.

Con riferimento all'articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera *b*)), prevedere espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di apposita relazione tecnica. Altresì, conformemente all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all'articolo 8, recante, tra i criteri di delega, alla lettera *d*), la creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitutive dell'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui dal 2025 fino all'anno 2036, e stabilisce la procedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L'articolo 13 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole: "parte investimenti" andrebbero sostituite dalle seguenti: "parte capitale", e che dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze," andrebbero inserite le seguenti: "per l'anno 2022,".

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di copertura di cui all'articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale 2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresì che l'accantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferimento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilancio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 4.6); all'articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.4); all'articolo 9, al comma 3, siano sopprese le parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.5); all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in seduta); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2)).

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.2.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull'articolo 9, comma 2, del testo. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.8, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario su parte dell'articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.22, in tema di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si valuti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che incrementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sindacali. Occorre valutare l'emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra le materie oggetto di contrattazione l'orario di lavoro, i turni di servizio, gli incentivi, le aspettative sindacali e l'aggiornamento. Si valutino gli eventuali profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incrementano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rappresentatività sindacale. Occorre valutare altresì gli emendamenti 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rappresentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2447\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della neutralità

finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Ministro della salute l'adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nei locali al chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.1000.

Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente l'individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe proposte 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero di unità di personale di cui può avvalersi l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, la proposta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e 9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.100.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico venga effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analogo al 9.100/36 e 9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analogo al 9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analogo al 9.100/45 e 9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Comporta altresì maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che incrementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresì, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2), ne chiede l'accantonamento per favorire il dovuto approfondimento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento 3.0.1000/1.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura dell'emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in

merito agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull'emendamento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all'inidoneità della copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.

Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere l'esame degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresì esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, evidenzia come l'approvazione di tali proposte possa comportare il rischio dell'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ragioneria Generale dello

Stato recante l'integrazione delle risposte precedentemente depositate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ([n. 317](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;

- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza."

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;
- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in titolo, anche in relazione a quanto risulta dalla relazione tecnica a corredo dell'emendamento 1.9000 riferito al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Domanda altresì conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

A tal fine, richiede al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero della giustizia e, attualmente, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 7 recante disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, è opportuno chiedere conferma del fatto che gli interventi di adeguamento di cui al comma 3 necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi possano effettuarsi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 6, finalizzata all'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Con riguardo all'articolo 8, commi 6-8, sull'attività di invio di messaggi SMS o di posta elettronica da parte della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della certificazione verde, segnala che va acquisita la conferma del fatto che gli SMS relativi al 2021 che verranno utilizzati nel mese di gennaio 2022 siano già stati acquistati, in quanto, in caso contrario, l'utilizzo delle risorse avanzate nel 2021 per acquistare tali SMS determinerebbe effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.

Per quanto concerne poi il comma 8, rileva che la norma di copertura dovrebbe essere riformulata in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009; altresì, chiede conferma del fatto che l'utilizzo delle risorse del predetto fondo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Circa l'impiego delle certificazioni verdi, di cui all'articolo 8, comma 3, chiede conferma che le amministrazioni richiamate dalle norme prorogate possano provvedere agli adempimenti relativi alla verifica e al controllo del possesso delle certificazioni nei rispettivi ambiti, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), che rinvia il termine per la cancellazione o conservazione anonima o restituzione alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento dei dati personali gestiti attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale, chiede conferma che il differimento di tali attività non determini uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022.

In relazione alla lettera *b*), che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2022, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, chiede elementi informativi volti a suffragare la prudenzialità della stima dell'onere. Inoltre, per quanto concerne la copertura, in merito all'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario straordinario, segnala che tali risorse sono già classificate dai saldi tendenziali come spese in conto capitale, mentre la nuova spesa è classificata come di parte corrente, il che sembrerebbe comportare una dequalificazione dell'impiego di tali risorse.

Relativamente all'articolo 11 recante disposizioni in materia di controlli per gli ingressi nel territorio nazionale, chiede un chiarimento sulla portata applicativa della norma, dal momento che la relazione tecnica sembrerebbe considerare esclusivamente gli scali aeroportuali, trascurando quelli portuali e terrestri. Altresì, l'onere risulterebbe quantificato senza considerare i costi indiretti e una *tantum*, pure citati all'inizio della relazione tecnica. Andrebbe, quindi, chiarito come verranno sostenuti i costi per i tamponi molecolari di conferma, per il trasferimento in COVID-hotel e per l'allestimento delle postazioni e della segnaletica.

Per quanto attiene all'articolo 13 - recante norme sul supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi positivi al Covid nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 - richiede elementi istruttori di conferma della stima degli oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dal comma 1, ai sensi del quale il Ministero della difesa assicura il supporto alle regioni e alle province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test Covid e di quelle correlate di analisi e refertazione. Altresì, andrebbe acquisito un chiarimento circa il fatto che l'intero ammontare della spesa autorizzata è imputato al solo 2021, a fronte di un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto per l'intero tempo residuo dell'anno scolastico 2021/2022. Altresì, in merito al comma 2, relativamente agli oneri

accessori per il personale militare, osserva che l'ammontare della spesa è interamente imputato all'esercizio finanziario 2022, a fronte di 1/7 della spesa che sembrerebbe invece interessare l'ultimo mese del 2021. In merito alla copertura finanziaria recata dall'articolo 13, comma 5, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, nonché dell'adeguatezza delle risorse residue.

Circa l'articolo 14, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2022, per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali, considerato che le opere sono classificate nell'ambito degli interventi di spesa in conto capitale, rileva che gli effetti d'impatto sono non di meno contabilizzati nella medesima annualità di stanziamento, contravvenendo ad una prassi consolidata che vede di norma articolarsi gli effetti relativi a spese di investimento in più annualità. Pertanto, fa presente che andrebbe confermato che tutte le procedure di pagamento si concluderanno nel 2022.

In relazione all'articolo 15, comma 4, segnala che andrebbero acquisiti elementi sull'ammontare dei costi e sulle risorse utilizzate dalla Presidenza del Consiglio, in modo da confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria connessa alla proroga di operatività della App Immuni.

In merito all'articolo 16, n. 2, che proroga fino al 31 marzo prossimo l'efficacia della norma che consente il trattenimento in servizio di personale sanitario, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della previsione, rileva che occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale, rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente proroga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa per il personale sanitario in questione.

Con riguardo all'articolo 16, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, chiede conferma della congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili anche per l'anno 2022 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali. Relativamente all'articolo 16, n. 12, recante norme in materia di sperimentazione di medicinali per l'emergenza epidemiologica, chiede conferma della congruità delle risorse del Servizio sanitario nazionale disponibili per il 2022. Per quanto concerne l'articolo 16, n. 13 - che proroga fino al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19 - evidenzia che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per un ulteriore periodo una remunerazione, a valere sul Fondo sanitario nazionale, presenta profili di onerosità sui quali risulta necessario acquisire chiarimenti. Circa l'articolo 16, n. 15, in materia di sorveglianza sanitaria, chiede conferma che le pubbliche amministrazioni possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per questi primi mesi del 2022. Altresì, in relazione al citato utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato, osserva che i relativi limiti di spesa riguardano soltanto il biennio 2020-2021, come riportato dalla stessa relazione tecnica, per cui andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di un'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione.

In merito all'articolo 16, n. 18, sulla proroga della disciplina che consente di concedere ai condannati ammessi al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso a 45 giorni all'anno, si chiede conferma che da tale norma non derivino fabbisogni aggiuntivi in termini di maggiori controlli da parte delle forze di polizia in relazione all'osservanza delle connesse regole. Sull'articolo 16, n. 22, riguardante la proroga di misure per prevenire il contagio nelle istituzioni scolastiche ed educative, considerato che la copertura è a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, chiede conferma delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito

all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per il 2021 dalla normativa vigente.

In merito all'articolo 17, richiede elementi istruttori volti a suffragare la correttezza della quantificazione dell'onere di 39,4 milioni di euro per il 2022, previsto dal comma 1 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce della possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Altresì, richiede elementi volti a confermare la prudenzialità della stima dell'onere, indicato dal comma 3 in 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei congedi familiari. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 284 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2489) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, considerato che la norma in oggetto reca ulteriori restrizioni per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, tali misure potrebbero avere riflessi sui ricavi e sugli utili di esercizio anche di imprese di trasporto o esercenti attività e servizi partecipate da pubbliche amministrazioni. Pertanto, chiede una rassicurazione su tale aspetto. Altresì, chiede conferma del fatto che, comunque, non discendano oneri a carico della finanza pubblica per effetto delle restrizioni in esame per determinate tipologie di contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 285 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, sottolineando altresì che il provvedimento in oggetto dovrebbe confluire nel disegno di legge n. 2488, attraverso un emendamento del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dall'inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia e dalla conseguente istituzione di un'apposita sezione all'interno della predetta banca dati, come previsto all'articolo 7, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.74 relativa alle modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali confiscati o sequestrati.

Occorre poi valutare, in merito all'emendamento 4.36, se l'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale

possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.17, che attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario.

Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 6.156, laddove inserisce nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto "collegato agricolo") un allegato recante la definizione dei grandi laghi e dei laghi minori.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1 che istituisce i centri di recupero per la fauna selvatica.

Richiede, altresì, la relazione tecnica per l'emendamento 11.0.3, con riguardo alle competenze attribuite al servizio veterinario pubblico in materia di registrazione degli animali.

La proposta 11.0.6 presenta profili di onerosità (analogamente all'emendamento 12.0.1, capoverso "Art. 12-bis").

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.0.7 sugli animali delle forze di polizia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare gli effetti finanziari complessivi del provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà espresso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.2 (identica all'1.3), 2.1 (identica al 2.2), 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 (identica al 3.5), 3.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.1 (identica all'8.2) e 8.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'opportunità di chiedere la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri;

Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in

titolo, ricordando preliminarmente, per quanto di competenza, che - nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso un parere di nulla osta con quattro condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recepite nel testo pervenuto all'esame del Senato e volte ad introdurre clausole di invarianza degli oneri. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 3, chiede al Governo una assicurazione circa la disponibilità delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinata a procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie protette, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

L'articolo 5, introduce modificazioni all'articolo 24 della legge 240 del 2010. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso "comma 1-bis", che prevede che le università vincolino almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, abbiano o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi o frequentato corsi di dottorato di ricerca, occorre valutare se tale vincolo imposto per legge sia compatibile con la programmazione delle risorse per il personale da parte delle università. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, che prevede contratti a tempo determinato della durata di tre anni prorogabili, con possibilità per l'università, nel caso di disponibilità delle risorse, di valutare, nel terzo anno del contratto, il titolare dello stesso, ai fini, in caso di esito positivo della valutazione, dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Il nuovo comma 3 proposto dal testo in esame introduce una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo anche in questo caso che, al terzo anno del contratto, l'università valuti il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato; si prevede, inoltre, che, in caso di esito negativo della valutazione, l'università debba fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica, nonché che l'università possa procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. Al riguardo, occorre valutare sia la conformità all'ordinamento della durata di sette anni per un singolo contratto a tempo determinato sia se tale tipologia di contratto non costituisca nei fatti un vincolo o un forte condizionamento all'inquadramento nei ruoli di professore associato. Considerato, inoltre, che la copertura degli oneri di una parte dei contratti a tempo determinato è assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati in base ad accordi o convenzioni, appare opportuno valutare se, rispetto alla durata di tre anni, ancorché prorogabili, prevista a legislazione vigente, la durata di sette anni sia compatibile con tale tipologia di finanziamento e se non precluda il finanziamento esterno di progetti scientifici e di ricerca di durata più breve rispetto ai sette anni previsti dai nuovi contratti a tempo determinato. Appare opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in riferimento alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 5, che prevede che il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del proprio contratto possa chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale, al fine di valutare se da tale disposizione possano derivare inquadramenti nei ruoli non conformi alla disciplina vigente. Occorre, altresì, valutare la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5, che modifica la disciplina sul trattamento economico da applicare ai nuovi contratti a tempo determinato. La lettera *m*) , infine, introduce il comma 9-*quater* all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che prevede che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento delle università.

L'articolo 6, comma 1, introduce per gli enti pubblici di ricerca, in analogia con quanto disposto dall'articolo 5 per le università, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per

ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo e che le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato. Al comma 2, viene previsto che, nell'ambito del piano di fabbisogno del personale, gli enti possano assumere con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, presso le università, purché in servizio con tale qualifica da almeno tre anni. Altresì, al comma 3, si dispone che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

L'articolo 7 prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università siano tenuti a pubblicare i bandi e le comunicazioni relativi alle procedure di selezione e di valutazione nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, ad invarianza di oneri riferita alla finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca. Occorre, inoltre, valutare se derivino eventuali effetti finanziari in relazione alle norme transitorie e finali di cui all'articolo 8, concernenti, tra le altre, disposizioni in materia di durata dei rapporti a tempo determinato, procedure di reclutamento di ricercatori e adeguamento del regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In considerazione di quanto sopra illustrato e anche al fine di valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza degli oneri riferite alla finanza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 4, concernente il conferimento di borse di ricerca, articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso "b-bis)", articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1, capoverso "articolo 12-ter, comma 4", e articolo 7, comma 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 conferisce al Governo due deleghe: al comma 1 la delega concerne il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, anche mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo"; al comma 2 la delega ha ad oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo, tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, con la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che dalle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i decreti legislativi che non trovano compensazione al loro interno sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, per quanto di competenza, ribadisce che il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica trova giustificazione solo nei casi di complessità della materia trattata, che non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti delegati. Inoltre, la contestuale presenza della clausola di invarianza finanziaria e, in subordine, del rinvio della copertura

di eventuali oneri alla fase dell'attuazione della delega, per quanto già inserita in altri provvedimenti di delegazione, non appare pienamente coerente con le finalità del suddetto articolo 17, comma 2.

L'articolo 2 provvede ad istituire, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni e pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura, per il quale il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Segnala che, a tal fine, la relazione tecnica richiama quali risorse disponibili quelle già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo, pari a circa 519.000 euro per il 2021, allocate nel capitolo 1390. Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca elementi di quantificazione dell'onere, del tutto assenti nella relazione tecnica e, in relazione alla copertura, aggiorni le informazioni sulle risorse disponibili all'esercizio finanziario 2022, chiarendo altresì se esse sono sufficienti non solo per l'istituzione ma anche per la gestione a regime: infatti, la dotazione del capitolo indicato dalla relazione tecnica, nel bilancio 2022/2024 reca una previsione annua di spesa di soli 247.000 euro annui, sensibilmente inferiore a quella indicata con riferimento all'anno 2021.

L'articolo 3, al comma 1, prevede per l'Osservatorio dello spettacolo, tra l'altro, la possibilità di stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post laurea, e al comma 2 reca al riguardo una clausola di invarianza per la finanza pubblica. Anche con riferimento all'articolo 3, la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione e si limita a richiamare, quali risorse disponibili a legislazione vigente, la medesima dotazione di 519.000 euro per il 2021 allocata sul capitolo 1390, già richiamata per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2. Anche in questo caso, il Governo dovrebbe fornire adeguati elementi di quantificazione dell'onere, non riportati nella relazione tecnica, nonché aggiornare le informazioni sulle risorse destinate all'Osservatorio dello spettacolo per l'anno 2022, sulla base del nuovo bilancio triennale 2022-2024, confermando la loro idoneità e sufficienza a far fronte anche all'implementazione delle nuove funzioni e attività.

L'articolo 4, infine, prevede che l'INPS attivi specifici servizi, all'interno del proprio portale, a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per un onere che la relazione tecnica riferisce quantificato dall'INPS in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica specifica che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985 - Fondo unico per lo spettacolo, a valere sulle disponibilità di parte corrente (capitolo 6622 PG 4). Al riguardo, occorre acquisire dati più specifici sulla quantificazione degli oneri, distinguendo la quota di risorse destinata alla costituzione della piattaforma e quella necessaria al suo funzionamento e manutenzione in ragione annua, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse in relazione al bilancio triennale 2022-2024.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 282 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti, facendo presente che sono pervenute al momento le risposte da parte del Ministero della cultura, mentre si è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte del Ministero del lavoro e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2021.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, prospettando l'opportunità di riformulare l'articolo unico del disegno di legge, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione di un milione di euro annui nel triennio 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE conferma tale ipotesi di modifica, condizionando pertanto l'avviso non ostativo alla riformulazione dell'onere, pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2022-2024, che troverà copertura attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche da apportare al capoverso "Art. 2-bis .":

- i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

- dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, ricordando di aver espresso un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'avviso non ostativo del relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone, quindi, un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2021.

Il presidente [PESCO](#) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta dalla Commissione sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corsa l'istruttoria da parte dei competenti uffici ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 gennaio 2022, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1781 ("Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati") e, in sede consultiva su atti del Governo, degli atti nn. 348, 349, 350 e 351 ("Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2020").

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 508 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
508ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 33 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 10, fa presente che reca misure di sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, fa presente che vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. L'articolo 3, comma 2, novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 in materia di sostegno alle imprese in difficoltà. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni

di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge di bilancio per il 2022. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 6 dispone l'utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l'acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021. Il comma 1 dell'articolo 7 osserva che esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del fondo di integrazione salariale dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale. L'articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. L'incremento per l'anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. L'articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. L'articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente), elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Circa il Titolo II, composto dagli articoli da 11 a 13, fa presente che esso reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al

riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 13 reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circa il Titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, rileva che esso reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica. In particolare, l'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel primo trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese c.d. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. L'articolo 16 dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione. L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. L'articolo 18, comma 3, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

In merito al Titolo IV, composto dagli articoli da 19 a 31, fa presente che esso reca altre misure urgenti. In particolare, l'articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L'articolo 19, commi 4 e 5, prevede la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Il comma 1 dell'articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il

fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro, l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l'Agenzia per la *cyber*-sicurezza nazionale. Il comma 1 dell'articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. L'articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. L'articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; altresì, incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese. L'articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. L'articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, il "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bio-sicurezza" con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e il "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 27, comma 1, aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento. L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. L'articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in auto-sorveglianza, senza contestuale

necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 30, al comma 2, estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'articolo 31 novella l'articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

Infine, il Titolo V osserva che è composto dagli articoli 32 (disposizioni finanziarie) e 33 (entrata in vigore). In particolare, l'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria. L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 499 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 286 del Servizio del bilancio.

Dà poi conto di un'ipotesi di calendario di audizioni, da svolgersi in sede di Ufficio di Presidenza allargato, che potrebbero avere inizio nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, per proseguire venerdì 11, lunedì 13 e martedì 14 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 3 febbraio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 3 febbraio scorso e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai subemendamenti all'emendamento 2.1000, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1000/16, 2.1000/17, 2.1000/135, 2.1000/159 (analogo al 2.1000/160), 2.1000/161, 2.1000/164, 2.1000/170 e 2.1000/171.

Segnala che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/25 che amplia il novero delle strutture sanitarie tenute ad effettuare, entro il 31 marzo 2021, test antigenici rapidi a prezzi calmierati. Occorre valutare l'inserimento del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione istituita dal subemendamento 2.1000/28. Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 2.1000/30 (identico all'emendamento 12.0.2).

Rileva quindi l'opportunità di valutare, nella proposta 2.1000/31, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di erogare emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti della commissione ivi prevista. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/110, volto a garantire l'attività didattica in presenza per tutti gli alunni in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione in corso di validità. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1000/111. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1000/146 (analogo all'8.28), che fa salva la

corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati al subemendamento 2.1000/162. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/163 sulla proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi. Fa presente che comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.1000/166 e 2.1000/169. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.1000/167 che prevede che gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale possano eseguire test antigenici rapidi. Occorre, altresì, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del subemendamento 2.1000/168 (analogo al 9.3) sull'effettuazione di test antigenici rapidi nelle farmacie. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.9 che consente alle regioni di destinare ai servizi di linea per il trasporto di persone anche le autovetture dei servizi di noleggio con conducente, i taxi e i natanti. Rileva poi l'opportunità di valutare, nell'emendamento 4.0.1, l'inserimento del divieto di corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti della commissione ivi istituita. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.0.2 che novella la disposizione che consente, in certi casi, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2 (testo 2). In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3 che modifica la disciplina che consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sanitario, tra l'altro prolungando l'efficacia della norma al 31 dicembre 2022. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.0.3 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.25 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare al personale sanitario sospeso a seguito di inadempienza all'obbligo vaccinale. Analogamente, occorre valutare la proposta 8.28. Occorre poi valutare la congruità della copertura della proposta 8.0.4 sugli indennizzi per lesioni o infermità da vaccinazione Covid. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.5 che istituisce un fondo per l'erogazione di indennizzi degli eventi avversi causati dalla vaccinazione Covid. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.6 che estende l'applicazione della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccini ai soggetti che, a causa delle vaccinazioni da Covid, abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.8. Rileva poi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.0.7 che istituisce un fondo per la copertura delle spese per far fronte ad eventi avversi derivanti dalla somministrazione del vaccino. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 8.0.12 che fa salva la corresponsione dell'assegno alimentare su domanda, in caso di lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, osserva che occorre valutare la congruità della copertura della proposta 9.2 (sulla somministrazione di test antigenici rapidi o di test molecolari in favore di soggetti fragili). Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 9.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.2. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 10.3, di cui vanno comunque valutati i profili di onerosità. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.1. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.0.2. Occorre poi acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza di oneri della proposta 12.0.1 che prolunga l'efficacia di alcune norme sulla campagna vaccinale antinfluenzale. Altresì, chiede di valutare la compatibilità con l'invarianza di

oneri della proposta 12.0.2 che inserisce la somministrazione dei vaccini antinfluenzali tra i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, rileva l'opportunità di valutare i profili di onerosità della proposta 13.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.1 sul riconoscimento di un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 13.0.4. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.0.1 che interviene sulla disciplina relativa ai tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera dal privato accreditato. Chiede conferma del carattere ordinamentale e dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 14.0.6 sull'istituzione di centri post-Covid per i soggetti affetti dalla sindrome Long-Covid.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri e del carattere ordinamentale delle proposte 15.1 e 15.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4 che prorogano al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale l'applicazione, nei confronti dei gestori, di decurtazioni di corrispettivo e di sanzioni in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.5 che interviene sulla finalizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione. Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.6 sulla destinazione delle risorse non utilizzate del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Si valuti altresì la portata finanziaria della proposta 16.7 che estende al 2022 l'efficacia della norma che scomputa dai tetti di spesa del personale degli enti locali le maggiori risorse sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 16.8 che introduce un'autorizzazione di spesa per il 2022 per la fornitura di mascherine nelle scuole e nelle università. Rileva che occorre poi verificare la disponibilità delle risorse sulla contabilità del commissario straordinario per far fronte all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'emendamento 16.9. Osserva che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12 che consentono di prorogare la durata dei contratti di servizio pubblico per il trasporto passeggeri su strada e su ferrovia. Rileva quindi l'opportunità di valutare gli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 che consentono la proroga dei contratti scaduti o in scadenza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.16 (identico al 16.17), 16.18, 16.21 e 16.0.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 16.19. Occorre inoltre di valutare la proposta 16.20 che posticipa l'entrata in vigore del tetto di 1000 euro per i pagamenti in contanti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.1 che introduce i buoni per l'accesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli della popolazione. Fa poi presente la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 16.0.2 sulla proroga in materia di dottorati di ricerca. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.17 (analoga al 17.18 e 17.19), 17.0.9 e 17.0.11 al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.16 che consente la fruizione dei congedi parentali anche da parte del genitore non convivente con il figlio diversamente abile. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4 che prorogano la sospensione dei termini utili per fruire del credito di imposta legato al riacquisto della

prima casa. Rileva altresì che occorre valutare gli analoghi emendamenti 17.0.5, 17.0.6 e 17.0.7 che regolamentano l'assenza dal lavoro per malattia dovuta ad effetti collaterali della vaccinazione Covid. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale della proposta 17.0.8. Rileva che occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 17.0.10 sulla valenza - ai fini dell'attestazione di formazione manageriale - del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari. Occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.0.12 sul riconoscimento dell'indennità alimentare in caso di sospensione cautelare del dipendente inadempiente rispetto all'obbligo vaccinale. Osserva che occorre valutare anche la portata finanziaria dell'emendamento 17.0.13 che consente, in certi casi, la fruizione della misura agevolativa "Resto al Sud" in caso di fallimento dell'imprenditore.

Fa poi presente che non vi sono osservazioni da formulare in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, erano stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, con diversi accantonamenti. Propone quindi di riprendere l'esame a partire dagli emendamenti all'articolo 13.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1 e 13.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sugli emendamenti all'articolo 14 esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.5, mentre formula un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 14.0.6.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come l'emendamento in esame rechi una copertura inidonea, ferma restando la necessità di acquisire la relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 15.1 e un avviso contrario sull'emendamento 15.0.1.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 16, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.18, 16.19 e 16.0.1.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 16.6, in quanto recante una previsione ultronea.

Sull'emendamento 16.8, ravvisa l'inidoneità della copertura, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Con riguardo agli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15, rappresenta profili di incompatibilità con la normativa europea.

Sugli identici emendamenti 16.16 e 16.17, esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Altresì, esprime un avviso contrario per necessità di relazione tecnica sulle proposte 16.20 16.21, 16.0.2 e 16.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso di contrarietà espresso sull'emendamento 16.6.

Altresì, chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle identiche proposte 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che gli identici emendamenti 16.16 e 16.17 non presentino profili di onerosità; pertanto, si può valutare l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza

finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE propone l'accantonamento dell'emendamento 16.16 per consentirne un approfondimento istruttorio.

Sulla proposta 16.6, osserva come analoga questione dovrebbe essere già disciplinata nel decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto Sostegni *ter*) nell'ambito della normativa sullo sblocco degli avanzi degli enti locali.

Ne prospetta quindi l'accantonamento per un approfondimento istruttorio.

Propone altresì l'accantonamento degli identici emendamenti 16.13, 16.14 e 16.15 per verificare se, oltre a possibili profili di contrasto con la normativa europea, sussistano anche criticità di ordine finanziario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 17, concorda con il relatore circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte da 17.1 a 17.0.11.

Altresì, concorda con l'onerosità degli emendamenti 17.7, 17.8, 17.9 e 17.11.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 17.16, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.10, 17.0.12 e 17.0.13, in quanto recanti una copertura inidonea e comunque privi di relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sulle identiche proposte 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Chiede di rinviare alla seduta di domani l'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1000.

In merito agli emendamenti 4.9, 4.0.1 e 4.0.2, esprime un avviso contrario, mentre chiede di sospendere la valutazione dell'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 7.0.3, mentre chiede l'accantonamento della proposta 7.0.3 (testo 2).

Con riferimento quindi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8, esprime su tutti un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula un avviso contrario sulla proposta 9.2, per inidoneità della copertura, ferma restando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 9.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 9.2, ritenendo che il fondo per le esigenze indifferibili rechi la necessaria disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

La sottosegretaria SARTORE, nel sottolineare un problema di diversa destinazione delle risorse del fondo suddetto, rappresenta comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica. Prospetta quindi l'accantonamento dell'emendamento, al fine di approfondirlo per la prossima seduta.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) dissente radicalmente circa la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.3, anche alla luce del parere reso dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge 2463 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021).

Infatti, se il problema di ordine finanziario riguarda il collegamento con il sistema tessera sanitaria, ricorda come l'emendamento in esame consenta di effettuare i test antigenici nelle sole parafarmacie dotate del collegamento con il sistema tessera sanitaria; altresì, la proposta emendativa è assistita anche da una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che, a fronte di profili di onerosità segnalati dal Governo sull'emendamento 9.3, la Commissione bilancio debba prenderne atto.

La sottosegretaria SARTORE conferma l'avviso contrario sull'emendamento 9.3, formulando invece una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100, relativo alla medesima tematica, presentato

soltanto in Assemblea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) conferma le proprie precedenti considerazioni, precisando che tutte le parafarmacie, in quanto abilitate alla vendita di farmaci da banco, dispongono di mezzi di collegamento con il sistema tessera sanitaria.

Ritiene inoltre inaccettabile calpestare il ruolo della Commissione bilancio solo a causa di resistenze sul merito dell'emendamento provenienti da settori della maggioranza che vogliono tutelare la categoria delle farmacie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge 2463, l'emendamento riguardante la possibilità di effettuare test antigenici rapidi nelle parafarmacie venne ritirato e fu accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere la questione.

Reputa quindi necessario che l'Esecutivo prenda una posizione chiara.

Per quanto concerne l'emendamento 9.3, questo non presenta oggettivamente profili di onerosità e pertanto non è possibile esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che l'emendamento 9.3 venga ritirato dai proponenti nella Commissione di merito, alla luce del fatto che è in corso su tale tematica un dibattito all'interno della maggioranza.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani circa la necessità che il Governo e la maggioranza adottino una linea chiara su tale tematica, evitando di procrastinare decisioni attese, con conseguente danno ai cittadini.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla seduta di domani l'esame degli emendamenti 9.2 e 9.3 per favorirne un approfondimento.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 10 e 12, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né coperti; peraltro, su tali emendamenti occorre acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.10 (testo 2), 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L'esame resta sospeso sui subemendamenti riferiti alla proposta 2.1000, nonché sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 4.0.2 (testo 2), 7.0.3 (testo 2), 9.2, 9.3, 16.6, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed

omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare (n. 340)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il programma in esame prevede sia la fornitura di missili e lanciatori, sia corsi addestrativi e supporto logistico per l'Aeronautica Militare, ed intende integrare un precedente analogo programma (SMD 35/2019), avviato nel 2019 e tuttora in corso con la fase di sviluppo e contestuale attivazione delle batterie missilistiche. Per numero di lanciatori e missili in dotazione, il programma del 2019 non è infatti ancora sufficiente ad esprimere un'idonea capacità operativa. Inoltre, con l'interruzione del servizio svolto dal missile Aspide conseguente a problematiche di sicurezza ed obsolescenza tecnica, si è creato un grave gap capacitivo nella Difesa Aerea Nazionale, che deve essere colmato. Con il programma in esame si intende, pertanto, completare l'acquisizione di una adeguata capacità di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità denominate MAADS (*Medium Advanced Air Defence System*), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto (Udine), polo missilistico dell'Aeronautica Militare. Le capacità del sistema d'arma di cui al presente programma sono riconducibili allo spettro delle Capacità Operative Fondamentali e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di forza nazionali e NATO.

Per quanto di competenza, segnala che il programma - di previsto avvio nel corso del 2021 - si concluderà nel 2033.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di adeguare la data di presumibile avvio del programma al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato - per la quota in capo all'Aeronautica Militare - in 367,9 milioni di euro.

La spesa relativa alla prima fase del programma graverà, per un ammontare di 127,9 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2020). Essa sarà destinata, in particolare, a: acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; avvio e mantenimento del Supporto Logistico; effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo.

Una seconda fase, per un valore di 110 milioni di euro, è finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

In considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria - all'atto dell'effettivo impegno della spesa - potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale, come già specificato, avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2033, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti riportato nel paragrafo 6 dell'atto in esame, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

Al riguardo, lo Stato maggiore della difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei

pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa, precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni - in un arco temporale ultradecennale - del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni".

A quest'ultimo riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 - Programma Air Expeditionary Task Force - Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4[^]/5[^] generazione ([n. 341](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, in via preliminare, che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una serie di mezzi, materiali ed equipaggiamenti volti ad assicurare "un rapido, efficace e sicuro" impiego e supporto dei mezzi aerei di quarta e quinta generazione, nei vari contesti operativi, sia in territorio nazionale sia all'estero. Il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. In relazione al cronoprogramma dei pagamenti riportato nello schema di decreto, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa precisa che l'onere previsionale complessivo per il completamento del programma è stimato in 299 milioni di euro. La prima fase del programma, di valore pari a 66 milioni di euro, si è già conclusa con la consegna dei primi assetti ed equipaggiamenti nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019. Altresì, il costo della spesa connessa ad un primo intervento della seconda fase del programma - oggetto del presente schema di decreto - è pari 23,8 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 11,8 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Il completamento del programma per ulteriori oneri previsionali pari a 209,2 milioni di euro avverrà poi attraverso atti contrattuali funzionali agli interventi di completamento dell'acquisizione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto ad una specifica fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi di avanzamento dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre

anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale ([n. 342](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la finalità del programma è di sostituire due Caccia della precedente generazione ancora in servizio con due unità navali con pronunciate capacità di difesa aerea e missilistica, anche di tipo balistico, con relativo sostegno logistico decennale. Il piano di *procurement* si articola su due distinte fasi strettamente interconnesse: la prima, attualmente in corso, relativa agli studi propedeutici alla definizione delle migliori soluzioni tecnico-operativo-logistiche progettuali; la seconda relativa alla realizzazione di due unità ed erogazione del relativo sostegno logistico.

Secondo la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 (studi propedeutici, in corso) e durata complessiva di 15 anni (prima tranche 2021-2035).

Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2022.

L'onere previsionale complessivo del programma è di 2.700 milioni di euro.

La spesa per la prima *tranche* pari a 2.349,1 milioni di euro - per gli studi propedeutici, l'acquisizione delle due unità navali, una prima tranche di munizionamento ed il supporto logistico quinquennale. Graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 1.497,3 milioni di euro; sui capitoli di investimento del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse rese disponibili all'uopo sul Fondo stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (capitolo 7120-42), per 851,8 milioni di euro.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo pari a 350,9 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un previsionale cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame

parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranches del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità ([n. 343](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. - Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna dell'Unità navale. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 durata complessiva di 13 anni (2021-2033). Nello stato di previsione della Difesa il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale.

Il costo complessivo del programma è di 35,38 milioni di euro per l'acquisizione dell'Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), capitolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

La scheda tecnica allegata allo schema in esame riporta un cronoprogramma dei pagamenti, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. A tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nella suddetta scheda tecnica, così aggregato: 0,1 milioni

per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023, 10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-2033.

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) ([n. 344](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che l'acquisizione prevede la fornitura di 32 *Raiding Craft* (di cui 16 per la Marina Militare e 16 per l'Esercito Italiano) in differenti versioni e relativo supporto logistico, oltre a carrelli per il trasporto, natanti per sollevamento al fine di consentire la messa in mare ed il recupero dei *Raiding Craft*, battelli completi di motori fuoribordo a supporto dei *Raiding Craft*, sistemi ed attrezzature di supporto (coperture, tute stagne), due officine manutentive e opere di adeguamento di alcune infrastrutture. Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2021 e durata complessiva di 5 anni. Il costo complessivo del programma è di 46 milioni di euro, finanziati a valere sugli stanziamenti tratti dal Bilancio ordinario della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01). La relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2025, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, con il profilo programmatico degli stanziamenti così aggregato: 2 milioni per il 2021, 5 milioni per il 2022, 11 milioni per il 2023, 28 milioni per il triennio 2024-2026.

Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale ([n. 345](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma, di previsto avvio nel 2021, dovrebbe concludersi nel 2034, per una durata complessiva di 14 anni.

L'onere previsionale complessivo del programma viene indicato in 600 milioni di euro, finalizzati all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi.

Tuttavia, in base alla scheda tecnica allegata allo schema di decreto risulta finanziato ad oggi solo un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 veicoli blindati anfibi e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. In particolare, tale spesa è finanziata, limitatamente a 206 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (cap. 7120, pagina 42) e per i restanti 120 milioni di euro sui capitoli a fabbisogno del settore investimento dal Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03).

Per quanto attiene al completamento del programma, il restante valore previsionale complessivo di 274 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di ulteriori 30 veicoli e relativo supporto logistico, secondo la scheda tecnica "sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento".

Il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica si sviluppa dal 2021 al 2034, e riguarda solo i primi 326 milioni di euro già finanziati: esso ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Per quanto di competenza, in primo luogo, occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022.

Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera

dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale ([n. 346](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il programma è finalizzato all'acquisizione di veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione con standard incrementati rispetto ai veicoli in inventario (prima generazione), in termini di sicurezza, protezione, maneggevolezza, capacità di carico e capacità di connessione radio e satellitare. Il programma complessivo, di cui il presente decreto costituisce la prima *tranche*, si compone di: attività di ricerca e sviluppo delle piattaforme di seconda generazione; acquisizione 197 VTMM 2 in versione PC (Posto Comando); acquisizione di 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche (Ambulanza); supporto logistico decennale, che comprende tra l'altro formazione del personale operatore e manutentore dei veicoli; acquisizione delle attrezzature di officina necessarie alla manutenzione dei veicoli. L'onere previsionale complessivo previsto è stimato in 2.179 milioni di euro. La prima *tranche* vede una copertura finanziaria assicurata, per complessivi 348 milioni di euro, dai capitoli di investimento del Ministero della Difesa, nell'ambito delle risorse recate dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). La prima *tranche* consentirà lo sviluppo delle piattaforme in configurazione Posto Comando 6x6 e l'acquisizione dei veicoli Posto Comando nelle versioni 6x6 in un quantitativo pari a circa 45 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale. Tale approvvigionamento consentirà il soddisfacimento dell'esigenza, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate medie. Il completamento del programma, per stimati ulteriori 1.831 milioni di euro, finalizzato alla dotazione delle rimanenti Brigate dell'Esercito, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento. L'impresa pluriennale relativa alla prima *tranche* avrà uno sviluppo compreso nell'arco temporale 2021-2034, secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Il programma in esame è riportato nel [Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023](#) tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio. Secondo il DPP, il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 2.179 milioni di euro e ne risulta finanziata una prima *tranche* per un totale di 348 milioni di euro distribuiti in 14 anni. Per quanto di competenza, in primo luogo occorre valutare l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio del programma al corrente anno 2022. Andrebbe quindi valutata l'esigenza di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, relativa all'acquisto di 34 VBA, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di

interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzione di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che la richiesta di parere parlamentare fa riferimento ad uno schema di decreto relativo ad un programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) volto ad aggiornare i sensori FADR (*Fixed Air Defense Radar*) della difesa aerea mediante un processo di digitalizzazione di alcune componenti attualmente ancora a tecnologia analogica, riducendo l'impronta logistica del sistema e aumentandone le prestazioni sia per la parte ABT (*Air Breathing Target*) che per la parte BMD (*Ballistic Missile Defence*). Si tratta di un Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R), direttamente destinato alla difesa nazionale afferente alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Segnala che il programma, di previsto avvio nel corso del 2022, si concluderà nel 2030. L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 105 milioni di euro. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 68 milioni di euro, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-04).

La prima *tranche* sarà destinata a: studi e preparazione all'integrazione; costi non ricorrenti per la modifica del primo esemplare; modifica dei primi sensori; modifica dell'architettura di sicurezza e sostituzione delle parti che presentano criticità dal punto di vista della *cyber-defence*; avvio del Supporto Logistico Integrato (SLI).

La seconda *tranche*, per un valore di 37 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione e consentirà di modificare tutti i rimanenti sensori, garantendo al contempo il supporto logistico integrato dei sistemi modificati fino al 2030.

Lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma, la Difesa precisa che "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e

discendenti impegni".

Per quanto di competenza, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Risulta, inoltre, necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni rinvia alla Nota predisposta dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare le implicazioni finanziarie del provvedimento e le conseguenti necessarie coperture. In merito agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.10 (identico al 3.11) e 3.0.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, gli emendamenti 1.2 e 3.5. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare i profili finanziari dell'articolo 5, che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, valutando l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

In relazione all'articolo 6, che disciplina la formazione professionale continua degli iscritti al registro, si richiedono elementi volti ad escludere oneri a carico della finanza pubblica, anche con riguardo alle

convenzioni con le università previste al comma 4, per cui occorre valutare l'inserimento e la sostenibilità di una clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all'articolo 7, che affida all'ISTAT il compito di attribuire un codice per la classificazione delle attività merceologiche ATECO per le attività di enologo ed enotecnico, occorre verificare i profili finanziari dell'esenzione dall'imposta di bollo per le comunicazioni all'Agenzia delle entrate e al registro delle imprese previste al comma 2.

In relazione agli emendamenti, sulle proposteriferite all'articolo 2, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enologi dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le possibili implicazioni finanziarie della proposta 4.1, con particolare riguardo alle funzioni peritali e di arbitrato e alle attività formative e informative attribuite agli enotecnici dal comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 5.1, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita al Comitato nazionale istituito dal comma 5.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli analoghi emendamenti 5.4 e 5.5, anche in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa riferita ai compiti del Comitato nazionale ivi istituito.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti comunque denominati nell'emendamento 5.0.1, che aggiunge un componente al Comitato nazionale vini DOP e IGP. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare.

Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2, con particolare riguardo ai profili finanziari dell'articolo 7-ter, che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sollecita la rappresentante del Governo a favorire l'interlocuzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, al fine di superare le criticità finanziarie sui disegni di legge n. 933 (coltivazione dei tartufi) e n. 2009 (settore florovivaistico).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, che pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera *b*) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera *m*) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera *f*) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera *i*) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera *t*) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2333\)](#) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione

tecnica sul testo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 4, che risulta necessario ricevere elementi informativi sui profili finanziari del credito d'imposta previsto dal comma 6 per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS. Analogamente, in relazione al successivo comma 9, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'estensione ai percorsi formativi delle fondazioni ITS del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici e delle agevolazioni fiscali in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati.

Con riferimento all'articolo 6, richiede elementi istruttori sulla quantificazione degli oneri correlati alla costituzione e all'attività delle commissioni di esame per le verifiche finali, con specifico riferimento ai compensi spettanti in base al comma 2 ai componenti, e alla loro sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal comma 3.

Occorre poi valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza finanziaria rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 7, con riguardo alla definizione degli standard minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*, dall'articolo 8, comma 5, per la realizzazione di meccanismi e procedure di raccordo tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, e dall'articolo 9, comma 2, per la costituzione, promossa dal Ministero dell'istruzione, di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" tra fondazioni di Regioni diverse.

Occorre quindi verificare, in relazione all'articolo 10, i profili finanziari connessi alla costituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS *Academy*, ai cui componenti il comma 8 esclude l'attribuzione di indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti, ma non espressamente dei rimborsi delle spese.

Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina il sistema di finanziamento, si chiede conferma della disponibilità delle risorse previste dal comma 3 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, mediante riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziato per il Fondo istituendo, risulta necessario fornire specifici elementi di quantificazione degli oneri da coprire, indicati dal comma 2 della disposizione, ossia: la realizzazione dei percorsi formativi negli ITS *Academy*, di cui all'articolo 5; il finanziamento delle borse di studio relative agli stage aziendali e ai tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a); lo sviluppo di misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, di cui all'articolo 9, comma 3; le misure da adottare, sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), per il riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e la promozione di una maggiore inclusione di genere; la costituzione dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi ITS, di cui all'articolo 12, comma 1; l'adeguamento della banca dati nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2; la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13. Al fine di acquisire gli elementi istruttori relativi ai suddetti profili, si ritiene necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul testo in esame.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7 e 4.8 (analogo al 4.9), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS *Academy*. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità.

Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate.

Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14,

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, facendo presente che questa è in corso di istruttoria.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, devono valutarsi gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2. Osserva che risulta poi necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere emolumenti comunque denominati ai suoi componenti. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, segnala che occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Osserva che risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria o divieto di riconoscere emolumenti ai relativi componenti. Analogamente, in relazione all'articolo 5, rileva che andrebbero forniti dati specifici sulla portata finanziaria del Tavolo permanente per i cammini, per il quale si prevede al comma 5 il supporto tecnico e amministrativo da parte del Ministero della cultura a valere sulle risorse a legislazione vigente. Anche a questo riguardo, manca un espresso divieto di corrispondere emolumenti e rimborsi ai componenti.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che devono valutarsi i profili finanziari derivanti dall'istituzione, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale del turismo, di una sezione denominata "osservatorio nazionale per i cammini", per il quale non è specificamente prevista una clausola di neutralità o il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti.

In merito all'articolo 8, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 9, fa presente che vengono in rilievo, dal punto di vista finanziario, il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e al comma 2 l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini.

Occorre poi acquisire elementi istruttori sui profili finanziari correlati alla delega al Governo in materia di cammini, di cui all'articolo 10, con particolare riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), h) ed m).

Con riferimento all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, osserva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli da 2 a 9 e l'adeguatezza della sua formulazione in termini di previsione e non di tetto di spesa. In merito al comma 2, deve valutarsi la correttezza del ricorso, ai fini della copertura finanziaria della delega di cui all'articolo 10, al solo meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, che andrebbe integrato, per quanto possibile, da adeguati elementi di quantificazione.

Al fine di verificare i profili finanziari sopra richiamati, risulta poi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sulle

proposte riferite all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 2.1 e 2.5, che ampliano l'ambito dei cammini da inserire nella Mappa dei cammini d'Italia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 3.1, che amplia la composizione della cabina di regia, 3.4, di cui si chiede conferma dell'assenza di oneri, 3.6, che estende gli interventi di riqualificazione agli immobili privati, e 3.8, che amplia l'ambito delle attribuzioni della cabina di regia. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non vi sono poi osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 4. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 5.1 e 5.2, che intervengono sulla composizione del Tavolo permanente per i cammini. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite all'articolo 6.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 8, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 8.1, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 9.0.1, che inserisce le strade e i percorsi storici tra i beni culturali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva l'opportunità di valutare, anche in base al parere che sarà reso sul testo, la proposta 10.2, che amplia l'ambito dell'imprenditoria oggetto di favore. Occorre inoltre valutare i profili finanziari della proposta 10.0.1, recante delegificazione delle procedure concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.2, 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 e 10.0.3 (testo 2). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 11.1 e 11.1 (testo 2).

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 12, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Fa infine presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento al titolo Tit.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 18 gennaio era stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della nota, chiede al Governo di valutare realisticamente le effettive implicazioni finanziarie del disegno di legge, considerato il carattere penalistico e processuale di numerose disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che l'articolo 1 interviene sul comma 583 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), aumentando le percentuali per il calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti e dei comuni da 3001 a 5000 abitanti. Altresì, si consente ai comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, dal 2022 cessa di applicarsi la riduzione del dieci per cento ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai

componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

L'articolo 3, comma 1, prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata istituita presso l'Inps. L'articolo 3, comma 2, al fine di rimborsare ai comuni il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per far fronte agli oneri correlati all'erogazione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e di presidente della provincia.

L'articolo 4 reca la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente, che presenta le necessarie disponibilità.

Per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.2.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che modificano la disciplina sui permessi in favore degli amministratori locali.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.0.8 (identica al 3.0.9).

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3 (identico al 3.4) e 3.5 (identico al 3.0.1). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul nuovo testo unificato la Commissione ha richiesto formalmente la relazione tecnica nella seduta del 16 novembre 2021.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 348](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 349](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 350](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 351](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato recante risposta ai rilievi della relatrice sugli atti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza ad organizzare i lavori della Commissione secondo modalità che garantiscano un corretto bilanciamento tra i vari Gruppi della maggioranza nella scelta dei relatori dei diversi provvedimenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, ricordando di aver sempre garantito un'equa ripartizione tra i Gruppi parlamentari ai fini dell'individuazione dei relatori.

La seduta termina alle ore 17,45.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 512 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
512ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2505) *Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che i senatori Donatella Conzatti, Damiani e Misiani svolgeranno la funzione di relatori sul provvedimento in titolo.

Conformemente poi all'orientamento prevalente emerso nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedì 21 febbraio 2022.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia poi ad altra seduta l'avvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), in sostituzione del relatore Manca, riepiloga l'istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutare l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di genere (lettera b).

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già previste.

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime l'incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8, in tema di riconoscimento dei Live club, e 1.0.9, in materia di termini di superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti, rispettivamente, all'inclusione nel registro e all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, concernenti la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, occorre acquisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

In relazione all'emendamento 3.2, che estende la portata delle convenzioni stipulabili dall'Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare, anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Sul restante emendamento riferito all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.1.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.12.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

Il sottosegretario FRENI si sofferma sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, prospettando l'accantonamento, al fine di favorire un approfondimento istruttorio ovvero l'acquisizione della relazione tecnica, delle proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.15, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.7.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Formula poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti circa le ragioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.4, dal momento che esso si limita a introdurre ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Il sottosegretario FRENI osserva che l'emendamento in oggetto potrebbe comportare oneri non quantificabili dovuti a procedure di assunzione. Tuttavia, prospetta l'opportunità di un accantonamento per favorirne un approfondimento istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, per acquisire la relazione tecnica ovvero per acquisire ulteriori elementi istruttori.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, chiede l'accantonamento delle proposte 3.1 e 3.0.1, mentre esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.2.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede l'accantonamento delle proposte 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11 per favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica.

Formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.13, mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 4.0.8 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 4.0.13, facendo presente che su tale emendamento la Commissione chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione non ostativa sul piano dei profili finanziari.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 4.0.13 possa recare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ritiene che questo ultimo aspetto possa essere più appropriatamente affrontato dalla 14a Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (PD) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta 18 gennaio.

Il relatore **FERRO (FIBP-UDC)**, per quanto riguarda il testo, pur prendendo atto della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 gennaio, precisa che risulta opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, introducendo una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo che, al terzo anno del contratto, l'università valuta il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato. Analogamente, fa presente che risulta opportuno un supplemento istruttorio sugli effetti sulla finanza pubblica connessi all'articolo 6, che introduce, per gli enti pubblici di ricerca, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Al riguardo, ricorda che, in base all'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In relazione agli emendamenti all'articolo 1, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.7.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 3, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.10 e 3.0.1. Segnala che occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, rileva che sembrano comportare maggiori

oneri gli emendamenti 4.1 e 4.4. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti all'articolo 5, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.12, 5.14, 5.18, 5.0.1 e 5.0.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.13, 5.15, 5.16, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.8 e 6.0.1. Rileva che occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 6.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 7, rileva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri della proposta 7.2, in relazione all'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.12, 8.13 e 8.16.

Rileva che appare altresì necessario acquisire la relazione tecnica in merito agli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.14, 8.17 e 8.0.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(869) *Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI rileva che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 18 gennaio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga i profili finanziari sul disegno di legge in titolo, rilevando che, come rilevato nella Nota n. 283 del Servizio del bilancio, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e del fatto che l'invarianza finanziaria non può essere dimostrata in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura. In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto dell'applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell'articolo 1: alla lettera b) relativamente all'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe specificato con quali modalità sarà favorito l'utilizzo delle predette strutture e procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, ai fini della riduzione e

della certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno svolte a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento all'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adeguamenti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all'accesso, con oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) riguardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, chiarendo se le risorse per l'applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell'articolo 1, la previsione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95).

Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.316 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Infine, dà sinteticamente conto delle interlocuzioni in corso tra la Commissione di merito e il Governo per l'individuazione delle proposte emendative volte a correggere il disegno di legge governativo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2310\)](#) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

[\(2245\)](#) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

[\(2266\)](#) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

[\(2346\)](#) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

[\(2361\)](#) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

[\(2393\)](#) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

[\(1302\)](#) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

[\(1943\)](#) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

[\(1981\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

[\(2292\)](#) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

[\(2297\)](#) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame, ricordando che la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI avverte che l'istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 517 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
517ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel rinviare alla Nota n. 292 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, è opportuno richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di avere conferma della neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata.

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SACCONE** (FIBP-UDC) propone l'approvazione del parere testé espresso alle Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari relativi all'articolo 1, comma 2, che riconosce ai detenuti e agli internati il diritto a una visita mensile delle persone autorizzate ai colloqui, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari.

Al riguardo, il successivo articolo 4 prevede l'attuazione di tale disposizione in due fasi: in un primo momento, all'entrata in vigore della legge, il diritto alle visite dovrà essere garantito in almeno un istituto per regione; dopo i primi sei mesi, dovrà essere assicurato in tutti gli istituti di pena. Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, nella parte dedicata agli aspetti finanziari, ciò comporta la presenza di apposite unità abitative in 20 istituti all'entrata in vigore della legge, e la loro realizzazione in ulteriori 170 istituti entro i primi sei mesi.

In relazione ai profili di copertura, secondo la citata relazione, le risorse per realizzare gli interventi dovrebbero essere reperiti nell'ambito dei fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili) destinati agli immobili pubblici, per i quali esiste una specifica programmazione all'edilizia penitenziaria. Al riguardo, segnala che si tratta di una modalità di copertura sugli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente, che non appare in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica; inoltre, tale indicazione non trova riscontro nell'articolato del disegno di legge.

Al fine di chiarire le criticità di carattere finanziario sopra segnalate, appare necessario richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza manifestata dal relatore di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

(1371) Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle provincie e agli enti territoriali di livello equivalente o agli istituti scolastici di ogni ordine e grado la facoltà di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa. Il testo pervenuto all'esame del Senato recepisce alcune condizioni sugli articoli 2 e 4, funzionali al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, volte a specificare che le iniziative per le celebrazioni costituiscono, per le amministrazioni interessate e per le istituzioni scolastiche, una facoltà, al fine di assicurare che i suddetti articoli risultino coerenti con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5. In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono, inoltre, osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

La sottosegretaria SARTORE, conformemente alla relatrice, non ha osservazioni da formulare né sul testo né sull'emendamento.

Dal momento che non vi sono richieste di intervento, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo sul testo e sull'emendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (Esame alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore [SACCONI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Comportano, invece, maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore con la valutazione non ostativa del testo. Rappresenta invece che, sugli emendamenti, l'istruttoria risulta ancora in corso di definizione.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo sul testo che, previa verifica della presenza del numero legale, è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, comma 1, considerato che il Piano regionale ivi previsto contempla tra l'altro la ricognizione della consistenza della specie interessata, che andrebbero fornite

rassicurazioni circa il fatto che le regioni dispongano delle risorse sufficienti per realizzare le attività richieste nei tempi stabiliti e senza nuovi o maggiori oneri, come ad esempio per straordinari o consulenze.

Viene inoltre in rilievo l'articolo 2, comma 4, che pone a supporto dell'attività del Commissario straordinario l'Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 e operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e uno del Ministero della transizione ecologica: con riferimento a tale disposizione, la relazione tecnica, nell'escludere oneri per la finanza pubblica, richiama l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali con la possibilità del rimborso delle spese. Al riguardo, si chiedono chiarimenti sui profili finanziari di tale rimborso spese, con specifico riferimento ai soggetti beneficiari e alla sua sostenibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 5 del medesimo articolo 2, chiede conferma, anche al fine di escludere fabbisogni organici aggiuntivi, che la destinazione di un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale al potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, non vada a pregiudicare la capacità di compiere le funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni di appartenenza, a carico delle quali resta il trattamento economico fondamentale e accessorio (in deroga, su questo secondo punto, ai principi generali) del personale in comando, distacco o fuori ruolo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 290 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre elementi di risposta ai rilievi segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, in materia di facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi presso università ed istituzioni del comparto AFAM, è indubbio che potrà determinarsi un aumento del numero complessivo delle immatricolazioni; tuttavia, il predetto aumento, rispetto al numero generale degli iscritti alle istituzioni universitarie (1.500.000 studenti circa), ragionevolmente non si verificherà in misura tale da mettere in discussione i vincoli, previsti dalla legislazione vigente, alla contribuzione studentesca per fare fronte ai maggiori oneri da parte delle istituzioni universitarie. Infatti, poiché alle nuove iscrizioni corrisponderà, di converso, un nuovo numero di contribuzioni, in una misura tale da non incidere sul citato vincolo, le misure di cui agli articoli 1 e 2 non richiederanno risorse ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, che concerne gli studenti iscritti a due corsi, che rende applicabile - al sussistere dei relativi presupposti - l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni, si rappresenta che, con l'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal decreto-legge n. 34 del 2020, proprio al fine di ampliare il numero degli

studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Pertanto, all'eventuale incremento degli iscritti, in tali casi, si provvederà con le ulteriori risorse già stanziare con la legge di bilancio 2021, la cui cospicua entità rende assolutamente possibile soddisfare una platea di beneficiari di molto più ampia di quella che si potrà ragionevolmente determinare per effetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Inoltre, l'articolo 4, in materia di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea, prevede l'aggiornamento delle modalità di funzionamento del fascicolo elettronico dello studente, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto. Tale adeguamento, tenuto conto degli strumenti di integrazione, sempre crescenti, resi disponibili dalla tecnologia, non dovrebbe determinare aggravii di spesa, fermo restando che, ove ve ne fossero, essi ricadrebbero in ogni caso sul contratto di servizio in essere con il gestore, che ricomprende già la necessità di aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che contenutistico degli strumenti in parola.

Gli adempimenti di cui all'articolo 5, volti al monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, risulta comunque opportuno acquisire ulteriori elementi di dettaglio che consentano di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, le proposte 1.2 e 1.4.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO consegna una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base della relazione tecnica appena depositata, una proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante risposte ai quesiti avanzati dai relatori sul testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione non ostativa con condizione e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, preso atto che:

- in relazione all'articolo 3, viene evidenziata la natura ordinamentale e precettiva delle relative disposizioni, segnalandosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 6, si rappresenta che la partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e della finanze al Comitato sarà assicurata dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; non sono inoltre previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti;
- con riferimento all'articolo 7, viene precisato che le attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze saranno svolte dal Dipartimento del tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie; relativamente al comma 2, lettera c), della medesima disposizione, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tener conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria;
- in relazione all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono forniti ulteriori elementi informativi e viene confermato che la disposizione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: si tratta infatti di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e la sua estensione anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza del flusso di risorse all'interno del sistema;
- con riguardo agli articoli 13 e 14, si conferma il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto concerne l'articolo 17, si rappresenta che la clausola di invarianza di cui al comma 3 non è coerente con quanto disposto dal comma 2, lettera d), della medesima disposizione: il criterio di delega è suscettibile di comportare oneri che dovranno trovare idonea copertura ai fini dell'adozione del decreto delegato, con applicazione del criterio previsto dall'articolo 1, comma 3;
- in merito agli articoli 4, 10, 15, 16, 18 e 19, si conferma che la complessità della materia non consente la determinazione *ex ante* degli effetti finanziari e, pertanto, la quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti attuativi: nelle relazioni tecniche a loro corredo sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17. La relazione è altresì resa con la seguente osservazione:
 - si valuti l'opportunità di espungere l'articolo 20, recante una delega che risulta già esercitata dall'articolo 5, comma 15-*septies*, lettera *f*), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

La sottosegretaria SARTORE esprime l'avviso favorevole del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di

parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante ulteriori elementi di risposta sul testo, con particolare riguardo agli articoli 5 e 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici
(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2) sull'inserimento nei

bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le seguenti proposte: 1.3 (testo 2); gli analoghi 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 1.16 (testo 2); 1.18 (testo 2); gli analoghi 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2); gli analoghi 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.39 (testo 2); 1.40 (testo 2); gli analoghi 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2) e 1.49 (testo 2); 1.60 (testo 2); gli analoghi 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.79 (testo 2); 1.80 (testo 2); gli analoghi 1.82 (testo 2), 1.83 (testo 2) e 1.87 (testo 2); 1.90 (testo 2); 1.104 (testo 2); 1.112 (testo 2); gli analoghi 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2) e 1.121 (testo 2); gli analoghi 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2); gli analoghi 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2) e 1.189 (testo 2); 1.139 (testo 2); 1.176 (testo 2); 1.199 (testo 2); gli analoghi 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2) e 1.229 (testo 3); 1.235 (testo 2); gli analoghi 1.240 (testo 2) e 1.241 (testo 2); gli analoghi 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2) e 1.247 (testo 2); 1.249 (testo 2); gli analoghi 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2) e 1.267 (testo 2); gli analoghi 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2); gli analoghi 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2) e 1.309 (testo 2); 1.316 (testo 2); 1.355 (testo 2); 1.367 (testo 2); 1.600.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.84, (identico all'1.85), 1.94, analogo all'1.95, 1.56 (identico all'1.57 e analogo all'1.58), 1.81, 1.88, 1.112 (analogo al 1.113), 1.133, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analogo a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.334 (identico a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338) e 1.361. Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.1, 1.42 (identico a 1.43), 1.86 (identico all'1.87), 1.109, 1.116, 1.142 (analogo a 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155 e 1.340.

Al [PRESIDENTE](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo agli emendamenti 1.112, 1.191 e 1.207, risponde la sottosegretaria SARTORE, fornendo precisazioni.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 1.178, rilevando l'opportunità di un approfondimento istruttorio. Ne dispone pertanto l'accantonamento.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) per segnalare che l'emendamento 1.340, su cui il Governo ha espresso una valutazione non ostativa, potrebbe avere un impatto sulla finanza pubblica regionale.

Il senatore [MANCA](#) (PD) nel concordare con l'osservazione del senatore Errani, aggiunge che la proposta, a suo avviso, potrebbe attivare un numero cospicuo di controversie.

Anche il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva al riguardo profili di criticità finanziaria.

Il PRESIDENTE, con l'accordo del Governo, dispone quindi l'accantonamento della proposta 1.340.

La sottosegretaria SARTORE, sugli analoghi emendamenti 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2) e 1.334 (testo 2), fa presente che, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi, si rende necessario inserire la previsione ai sensi della quale la copertura degli eventuali oneri derivanti dal meccanismo dei prezzi sia posta a valere sulle risorse del quadro economico degli interventi.

Sui suddetti emendamenti, si apre una articolata discussione, alla quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (M5S), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [Erica RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE e la rappresentante del GOVERNO, all'esito della quale ne viene disposto l'accantonamento.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore [CALANDRINI](#) (FdI), il quale, nel segnalare la ristrettezza dei tempi effettivamente dedicati alla discussione generale del decreto-legge "sostegni-ter", richiama l'esigenza di assicurare ai senatori dell'opposizione spazi adeguati di intervento.

Il PRESIDENTE, nel rimarcare la correttezza che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la Presidenza della Commissione e i senatori dell'opposizione, accogliendo l'istanza del senatore Calandrini, sospende l'esame del provvedimento in titolo per passare alla discussione generale dell'A.S. n. 2505.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 1.32 (testo 2), 3.76 (testo 3), 3.76 (testo 2), 3.105 (testo 2), 3.122 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 4.10 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.14 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.52 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.14 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.29 (testo 2), 9.16 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 13.0.105 (testo 2), 13.0.158 (testo 2) 14.12 (testo 2), 14.0.18 (testo 2), 15.14 (testo 2), 15.17 (testo 2), 15.18 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 17.1 (testo 2), 19.12 (testo 2), 19.37 (testo 2), 19.0.23 (testo 2), 19.0.35 (testo 2), 19.0.54 (testo 2), 20.0.20 (testo 2), 21.0.48 (testo 2), 22.5 (testo 2), 22.0.27 (testo 2), 24.0.36 (testo 2), 25.0.3 (testo 2), 25.0.6 (testo 2), 26.26 (testo 2), 26.0.3 (testo 2), 26.0.16 (testo 2), 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.65 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 28.0.6 (testo 2), 28.0.28 (testo 2), 28.0.36 (testo 2), 28.0.39 (testo 2), 28.0.41 (testo 2), 28.0.43 (testo 2), 28.0.46 (testo 2), 28.0.48 (testo 2), 29.0.24 (testo 2), 30.0.2 (testo 2), 31.0.2 (testo 2) e 31.0.62 (testo 2), pubblicate in allegato. Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.107, 20.0.14, 24.36, 26.0.58, 26.0.59 e 28.36. Informa inoltre che gli emendamenti 19.6 e 19.7 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/2505/16/5.

Da' quindi la parola al senatore Zaffini, che ha chiesto di intervenire in discussione generale.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI), nel soffermarsi specificatamente sulle questioni concernenti le misure sanitarie di contenimento dell'emergenza pandemica, osserva che il decreto-legge in discussione si inserisce nella consueta impostazione del Governo, che pur lanciando proclami e dichiarazioni roboanti, non riesce poi ad adottare in concreto misure adeguate a risolvere i problemi, stanziando a tal fine risorse irrisorie. Ne è esempio lo stanziamento volto a contribuire alle spese sanitarie sostenute dalle Regioni, incrementato di soli 400 milioni di euro, quando la sola Umbria avrebbe necessità, per far fronte alle spese derivanti dall'emergenza sanitaria, di almeno 100 milioni di euro. Paventa quindi il rischio di dissesto finanziario di molti enti territoriali, con gravi conseguenze per i cittadini e gli

operatori economici.

Richiama quindi l'attenzione sul tema dell'indennizzo per gli eventi avversi derivanti dal vaccino anti Covid-19, anche nei casi di sola raccomandazione del vaccino. Al riguardo, pur esprimendo soddisfazione per il riconoscimento di una richiesta da tempo avanzata dal Gruppo Fratelli d'Italia, rileva comunque l'esiguità delle risorse stanziata a tal fine. Ritiene infatti indegno di un Paese civile prevedere, per la morte come conseguenza della somministrazione del vaccino, un indennizzo di 77 mila euro.

Saluta invece con favore le misure adottate per rafforzare la sanità militare, a partire dallo stanziamento di 8 milioni di euro per il Policlinico militare del Celio, che rappresenta un giusto riconoscimento per il fondamentale contributo dato dalle Forze armate al contrasto della pandemia. Con riferimento poi agli interventi volti a favorire il rientro in classe degli studenti coinvolti nelle misure di quarantena o di isolamento, segnala come nel decreto in realtà manchino le misure più efficaci per l'adeguamento delle scuole, dal potenziamento dei mezzi di trasporto, alla eliminazione delle cosiddette "classi pollaio", fino alla diffusione degli strumenti di ventilazione. Sul punto, non è previsto neanche uno stanziamento minimo di risorse, quale simbolica dimostrazione di buona volontà. In relazione alle tematiche appena indicate, fa presente che per il proprio Gruppo sono stati proposti diversi emendamenti, augurandosi che vengano presi effettivamente in considerazione, così da dare concretezza e spessore al provvedimento.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) sottopone all'attenzione della Commissione due emendamenti. In primo luogo, illustra la proposta 20.0.23, che proroga fino alla fine del 2022 i contratti del personale sanitario delle Forze armate, che meritano ogni considerazione per l'impegno serio e costante che hanno dedicato a contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica.

Si sofferma quindi sulla proposta 26.0.31, recante misure a sostegno dei produttori e contro lo spreco alimentare, con particolare riguardo alla macellazione alimentare. L'emendamento, che può definirsi una misura "etica" per gli effetti positivi che determina senza comportare oneri a carico della finanza pubblica, è diretto a favorire il congelamento delle carni fresche, nel rispetto del regolamento europeo 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine alimentare.

Interviene incidentalmente il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) per segnalare che quest'ultima proposta è condivisa in modo convinto dal proprio Gruppo, che ha presentato l'identico emendamento 26.0.30.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) interviene sulle problematiche connesse all'articolo 28 del provvedimento in titolo, che ha gravemente danneggiato le imprese di costruzione e le società finanziarie, bloccando sostanzialmente l'operatività dei *bonus* edilizi.

Osserva che, per evitare abusi o utilizzi impropri delle agevolazioni fiscali in questione, sarebbero stati sufficienti due rimedi: l'asseverazione da parte di un professionista della congruità dei prezzi per tutte le tipologie di *bonus* e la tracciabilità delle cessioni dei crediti di imposta. Considerata la semplicità di tali misure, che qualunque intelligenza media avrebbe potuto preventivamente individuare, diventa fondato il sospetto che l'assenza di presidi efficaci contro le frodi sia stata consapevolmente diretta a screditare e quindi a porre fine all'utilizzo dei crediti fiscali in materia edilizia, che per alcuni esponenti del Governo appaiono una inaccettabile forma di moneta fiscale. Il risultato, tuttavia, è stato disastroso per i cittadini e le imprese.

Fa quindi presente che anche il decreto-legge correttivo, recentemente adottato, limita comunque in modo insostenibile la trasmissione dei crediti d'imposta, accanendosi in particolare sulle società finanziarie, quando in realtà risulta che le principali frodi abbiano coinvolto Poste italiane. Si rinnova, inoltre, la consueta discriminazione tra istituti bancari presuntivamente buoni e imprenditori ritenuti *a priori* disonesti. Richiama quindi le proposte emendative, dirette a portare razionalità a tale disciplina. Illustra poi la proposta 19.0.35, condivisa dai professionisti, che è volta ad estendere la sospensione dei termini in caso di malattia, introdotta con un emendamento nella scorsa legge di bilancio in materia

fiscale, anche agli adempimenti contributivi e previdenziali.

Dà quindi conto di un altro emendamento, il 9.0.5, che riguarda un impegno assunto in sede di esame dell'ultimo decreto-legge "fiscale" e disatteso dal Governo, ossia l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti della "rottamazione-ter" e del cosiddetto "saldo e stralcio", per venire incontro ai contribuenti in difficoltà e intenzionati ad adempiere agli obblighi fiscali.

Si sofferma, dunque, sull'emendamento 19.0.11, diretto a incentivare le aggregazioni delle piccole imprese, superando la disciplina fiscale vigente che limita, proprio nel caso di aggregazioni, l'applicazione del regime forfettario.

Segnala infine, come ulteriore tema condiviso, il trattamento fiscale delle casse di previdenza dei professionisti, che allo stato risultano tassate al pari degli speculatori finanziari. Un proprio emendamento è volto a ridurre dal 26 al 20 per cento l'imposizione fiscale sulla redditività di tali enti, con l'impegno di utilizzare la differenza a fini di assistenza della categoria interessata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

I relatori e la rappresentante del Governo rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** (M5S), in qualità di relatore, riepiloga sinteticamente le valutazioni espresse prima della sospensione della seduta. Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SARTORE, esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.155 (testo 2), 1.289 (testo 2), 1.290 (testo 2), 1.293 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.39 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.44 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.349 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.82 (testo 2), 1.87 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.138 (testo 2), 1.141 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.176 (testo 2), 1.199 (testo 2), 1.228 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.229 (testo 3), 1.235 (testo 2), 1.240 (testo 2), 1.241 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.43 (testo 2), 1.244 (testo 2), 1.244 (testo 3), 1.245 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.249 (testo 2), 1.265 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.267 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.307 (testo 2), 1.309 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Formula quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi, sulle proposte 1.31 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2) e 1.316 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.83 (testo 2) e 1.104 (testo 2), subordina l'avviso non ostativo nelle loro rispettive

riformulazioni, di cui dà lettura.

Si pronuncia quindi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2) e 1.600 (testo 2), riportando a quest'ultimo riguardo alcune perplessità sull'esclusione *tout court* della possibilità di operare il ribasso in sede di offerta, a proposito dei costi di manodopera.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sulla valutazione contraria dell'emendamento 1.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di escludere l'onerosità della proposta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) manifesta perplessità sulla sussistenza di criticità di carattere finanziario nell'emendamento in discussione.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche del caso, dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 1.3 (testo 2).

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala il rischio dell'apertura di possibili procedure di infrazione a livello europeo, nonché del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle analoghe proposte 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2).

Dopo l'intervento del senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), ad avviso del quale la proposta 1.40 (testo 2) non determina oneri maggiori rispetto alla disciplina vigente, su richiesta della senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), che concorda sull'assenza di effetti finanziari negativi, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento anche dell'emendamento.

Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sull'emendamento 1.117 (testo 2) e sulle analoghe proposte.

La sottosegretaria SARTORE illustra le ragioni della posizione espressa.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) per esprimere perplessità sull'avviso contrario del Governo in relazione alle analoghe proposte 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2) e 1.124 (testo 2), che prevedono l'attuazione di una banca dati già esistente.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dei suddetti emendamenti per un supplemento di istruttoria.

Si svolge quindi un ampio e circostanziato dibattito, al quale prendono parte i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), la sottosegretaria SARTORE e il PRESIDENTE, sul contenuto normativo e sull'impatto finanziario degli emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2), in tema di previsione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici.

All'esito della discussione, in modo da rendere possibili gli approfondimenti necessari, il PRESIDENTE ne accantona l'esame. Chiede quindi chiarimenti sulla valutazione di semplice contrarietà espressa dal Governo sulla proposta dei relatori 1.600.

Dopo gli interventi della sottosegretaria SARTORE e del senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), il PRESIDENTE prospetta al riguardo l'espressione di un parere non ostativo, su cui non obietta la rappresentante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di dettagliata relazione tecnica, sui seguenti ulteriori emendamenti, non segnalati dalla Commissione: 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.311, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Il PRESIDENTE, anche in relazione alle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito e allo scopo di svolgere le verifiche necessarie, accantona l'esame degli emendamenti 1.41, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149 e 1.311.

Quindi, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84, 1.85, 1.94, 1.95, 1.56, 1.57, 1.58, 1.81, 1.88, 1.112, 1.113, 1.133, 1.191, 1.207, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.304, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.361, 1.117 (testo 2), 1.118 (testo 2), 1.120 (testo 2), 1.121 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.3, 1.4, 1.20, 1.23, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.59, 1.60, 1.62, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.90, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.128, 1.129, 1.132, 1.134, 1.135, 1.136, 1.152, 1.154, 1.161, 1.171, 1.172, 1.173, 1.177, 1.194, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.227, 1.257, 1.259, 1.267, 1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.299, 1.300, 1.302, 1.303, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.310, 1.312, 1.314, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.341, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.356 e 1.360.

Sull'emendamento 1.83 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: "Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «la definizione di criteri ambientali minimi» aggiungere, in fine, le seguenti: «, da rispettare obbligatoriamente e differenziati per tipologie ed importi di appalto»."

Sull'emendamento 1.104 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera c) con la seguente: "c) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eventualmente introducendo meccanismi, anche facoltativi, di premialità;»."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.41, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.178, 1.340, 1.94 (testo 2), 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2), 1.149 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.334 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.123 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2), 1.275 (testo 2) e 1.311, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

ELENCO EMENDAMENTI "SEGNALATI"

GRUPPO PER LE AUTONOMIE

1.0.10, 2.12, 3.54, 3.91, 3.0.26, 6.0.11 (testo 2), 10.0.22, 10.0.52, 13.0.143, 19.80, 19.0.25, 21.0.7, 25.0.20, 26.38, 26.0.35, 27.8, 29.14, 29.46, 32.0.2

GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

3.0.51, 4.28, 5.27, 8.0.1, 8.0.23, 9.30, 9.0.5, 13.0.83, 13.0.119, 14.0.26, 14.0.27, 14.0.28, 15.20, 15.35, 18.0.2, 19.31, 19.77, 19.0.11, 19.0.35 (testo 2), 19.0.58, 20.0.8, 26.28, 26.31, 26.35, 26.40, 26.0.4, 26.0.15, 26.0.20, 26.0.31, 26.0.37, 26.0.44, 27.0.3, 28.0.24, 29.7, 29.54, 31.0.7

GRUPPO FORZA ITALIA

1.33, 3.157, 3.0.9, 3.0.14, 3.0.25, 4.10 (testo 2), 4.27, 4.0.12, 5.12, 5.65, 5.0.25, 5.0.26, 8.14, 8.23 (testo 2), 8.0.35, 8.0.36, 8.0.38, 9.36, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.51, 11.0.8, 11.0.13, 13.0.9, 13.0.60, 13.0.109, 17.2, 18.7, 18.0.7, 19.42, 19.0.19, 19.0.23 (testo 2), 20.2, 20.0.25, 21.0.22, 21.0.35, 23.0.3, 23.0.10, 23.0.15, 23.0.24, 24.18, 24.48, 25.0.14, 26.42, 26.0.16 (testo 2), 26.0.30, 28.0.3, 28.0.34, 28.0.41 (testo 2), 29.18, 29.0.1, 31.0.2 (testo 2), 31.0.22, 31.0.27, 31.0.43

GRUPPO ITALIA VIVA

1.20, 1.41, 3.133, 3.162, 3.0.21, 3.0.22, 4.8, 5.41, 5.0.8, 7.11, 9.29, 9.0.1, 9.0.6, 13.0.27, 19.10, 19.58, 21.1, 21.0.32, 24.22, 29.20, 31.0.44, 31.0.64, 31.0.73

GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

1.13, 3.87, 3.112, 3.124, 4.1, 5.0.5, 6.17, 6.0.4, 7.0.14 (testo 2), 8.3, 8.42, 8.0.6, 8.0.18, 10.0.5, 10.0.28, 11.0.9, 12.0.4, 13.24, 13.37, 13.0.3, 13.0.69, 13.0.152, 14.20, 15.26, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.9, 17.3, 18.13, 18.0.19, 19.8, 19.66, 19.73, 19.0.4, 19.0.54 (testo 2), 20.3, 20.0.16, 21.0.37, 21.0.47, 21.0.49, 21.0.53, 21.0.54, 22.4, 22.5 (testo 2), 22.0.12, 23.3, 23.0.6, 23.0.9, 23.0.30, 25.2, 26.0.27, 26.0.34, 26.0.43, 26.0.65 (testo 2), 26.0.66, 26.0.71, 27.1, 28.0.1, 28.0.14, 28.0.36 (testo 2), 28.0.47, 29.15, 29.41, 29.57, 29.59, 29.63, 31.0.42, 31.0.49, 31.0.55, 31.0.71

GRUPPO MISTO

1.21, 3.23, 3.77, 3.108, 3.130, 3.166, 3.0.49, 3.0.105, 3.0.110, 4.0.16, 5.42, 9.6, 9.0.8, 10.0.19, 13.18 (testo 2), 13.0.29 (testo 2), 14.0.1, 18.2, 19.0.3, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.34, 24.4, 24.29, 25.0.26, 26.10, 26.0.51, 26.0.54, 26.0.67, 26.0.69, 28.72, 29.10, 29.53, 29.0.7

GRUPPO PD

3.76 (testo 3), 3.122 (testo 2), 3.159, 5.66, 7.56, 7.0.24, 8.29 (testo 2), 8.0.3, 9.26, 10.0.38, 11.0.2 (testo 2), 13.40, 13.0.28, 13.0.30, 13.0.82, 13.0.95, 15.18 (testo 2), 16.46, 16.0.16, 17.1 (testo 2), 19.3, 19.48, 19.63, 19.0.8, 19.0.28, 19.0.44, 20.0.20 (testo 2), 20.0.21, 21.0.27, 21.0.33, 25.0.6 (testo 2), 25.0.16, 25.0.19, 28.0.19, 28.0.28 (testo 2), 29.12, 29.65, 30.0.2 (testo 2), 30.0.9, 31.0.16, 31.0.34, 31.0.61, 31.0.74

GRUPPO LEGA

01.1, 1.32 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.100, 3.94, 4.2, 4.25, 4.37, 4.0.2, 4.0.22, 5.0.31, 6.0.17, 6.0.18,

6.0.19 (testo 2), 6.0.22 (testo 2), 7.29 (testo 2), 7.0.18, 8.0.34, 11.0.5, 12.0.3, 13.22, 13.23, 13.35, 13.0.12, 13.0.59, 13.0.72, 13.0.91, 13.0.98, 13.0.105 (testo 2), 14.0.2, 14.0.18 (testo 2), 14.0.21, 15.14 (testo 2), 15.0.7 (testo 2), 15.0.10 (testo 2), 18.10, 18.0.5, 18.0.14, 19.12 (testo 2), 19.16, 19.38, 19.41, 19.53, 20.0.11, 21.0.15, 21.0.38, 22.0.32, 23.0.2, 23.0.28 (testo 2), 24.20, 24.59, 24.61, 24.63, 24.0.36 (testo 2), 24.0.37, 26.18, 26.26 (testo 2), 26.0.8, 26.0.25 (testo 2), 26.0.41 (testo 2), 26.0.70, 26.0.73, 26.0.74 (testo 2), 28.47, 28.0.9, 28.0.39 (testo 2), 29.66, 29.0.22, 29.0.24 (testo 2), 31.0.8, 31.0.56

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2505](#)

G/2505/1/5

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premessò che:

l'articolo 3, nell'intervenire sull'articolo 1-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di contributi per l'anno 2021 ai settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (di seguito HO.RE.CA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica;

considerato che:

la predetta disposizione, tra i codici Ateco riferiti al settore dell'HO.RE.CA, non ha inserito due attività che risultano tra le più danneggiate, insieme al turismo, dalla pandemia, come l'attività delle mense e delle lavanderie industriali che operano nel settore del turismo;

il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29), in particolare, proprio a fronte della drammatica situazione, ha ottenuto un riconoscimento attraverso l'istituzione di un apposito fondo nel cd. decreto Sostegni-*bis* (dl n. 73 del 2021), all'articolo 43-*bis*, di cui si è ancora in attesa di attuazione e che necessita di essere rifinanziato per poter sostenere le perdite di fatturato che le aziende stanno accumulando ormai da due anni,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, il decreto di riparto del fondo di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge cd. Sostegni-*bis*;

ad inserire il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29) tra i codici Ateco danneggiati afferenti al settore dell'HO.RE.CA;

a sostenere il predetto settore con ulteriori risorse, in particolare rifinanziando, nel primo provvedimento utile, il fondo istituito dall'articolo 43-*bis* del decreto Sostegni-*bis*.

G/2505/2/5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 2505, recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 4/2022 in titolo reca misure di sostegno alle imprese e operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

con il decreto-legge n. 211 del 24 dicembre 2021, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, a decorrere dal 25 dicembre 2021, finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, fra cui, in particolare, la sospensione relativa a «le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti», nonché «le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati»;

valutato che:

le attività che svolgono pubblico spettacolo e, in particolare modo, quelle riconducibili a discoteche, sale da ballo, eventi e concerti sono state particolarmente colpite dagli effetti di cui ai decreti che si sono succeduti, dall'insorgere della pandemia, negli ultimi 23 mesi;

alcuni rappresentanti del comparto dei gestori di sale da ballo lamentano situazioni di concorrenza sleale, anche a discapito della sicurezza dei fruitori e richiedono dunque un adeguamento della normativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di adeguare il coefficiente di capienza dei locali adibiti a sale da ballo, discoteche e musica dal vivo, agli standard europei incrementando inoltre il numero di azioni di controllo al fine di contenere e contrastare la sleale concorrenza.

G/2505/3/5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, confluito con un emendamento nel decreto legge 221/2021, in fase di conversione alla Camera, ha recato alcune misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022);

in particolare, lo stesso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

inoltre, integra le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze e riservando l'accesso a detentori di green pass rafforzato;

i gestori di piscine e palestre, dopo mesi di stop, per via delle chiusure previste a causa della

grave crisi sanitaria da Covid, nonostante la timida riapertura, rischiano, a causa delle ingenti perdite finanziarie, la chiusura dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire la riapertura attività senza limiti di capienza che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

G/2505/4/5

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19;

considerato che:

l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato inoltre che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.

G/2505/5/5

[L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,

premesso che:

l'Italia, si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 *final*);

gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;

il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;

preso atto che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un molo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;

secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO₂ equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;

mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;

la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una *leadership* assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;

considerato che:

anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

G/2505/6/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, cosiddetto Hard To Abate, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei primi giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale;

nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico

e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative di «*electricity release*» che prevedano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE.

G/2505/7/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero;

in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh;

l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema addebitati in bolletta e quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico. Tra questi oneri rientrano il sostegno alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica, gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e per compensazioni territoriali, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per il servizio ferroviario universale e merci. Peraltro, dal 1° gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro energia, oltre alle significative misure di contenimento previste nel presente decreto e in precedenti provvedimenti (decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130,

«cosiddetto Bollette», e la legge di bilancio 2022), occorre anche intraprendere una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, mediante lo spostamento strutturale di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus sociale elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.

G/2505/8/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», e sia la legge di bilancio 2022 hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma specificando l'applicazione dell'aliquota agevolata all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto sta determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione Europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al

miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,

impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

G/2505/9/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un molo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare. L'atto delegato contiene per il gas vincoli stringenti che rischiano di penalizzare i paesi virtuosi come l'Italia, con particolare riferimento agli impianti di generazione elettrica a gas, a vantaggio di altri paesi membri che ancora oggi hanno nel mix di generazione elettrica una percentuale elevata di carbone,

impegna il Governo

opportune iniziative in sede comunitaria affinché, nella tassonomia, applicando il principio della neutralità tecnologica, si rivedano per il gas i criteri stringenti sulle emissioni per non penalizzare i paesi più virtuosi come l'Italia, che hanno attuato un processo di *phase-out* del carbone in fase già avanzata, per non determinare impatti negativi sulla competitività delle imprese e possibili aggravii per i consumatori finali, nonché per non avere limitazioni verso una decarbonizzazione ambiziosa e nel contempo progressiva e realistica.

G/2505/10/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un ruolo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Questo deve indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, dunque con una scarsa diversificazione degli approvvigionamenti;

alla fine di novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia;

la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, affinché si possa rivedere l'esclusione tra i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, quello del raddoppio del TAP, infrastruttura fondamentale per il

rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti in Europa e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas.

G/2505/11/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte europeo e anche interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per realizzare efficacemente il mercato unico del gas al fine di cancellare tra gli stati UE le barriere tariffarie nel trasporto (c.d. *Pancaking*) che penalizzano il nostro paese.

G/2505/12/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premessi che:

il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del «prodotto finito». Dall'ultimo trimestre del 2021 è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflativa per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2,5 per cento dell'attuale circolante);

questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», sia la legge di bilancio 2022, hanno previsto rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022 la riduzione di alcuni oneri di sistema sul gas ma l'IVA agevolata con aliquota del 5 per cento per la somministrazione di gas esclusivamente ad usi civili ed industriali, dunque con misure importanti ma non sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento anche al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

G/2505/13/5

[Zaffini](#)

Il Senato,

premessi che

L'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di Covid-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici.

Di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che «a tappeto».

Fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione:

- alla domanda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?» si legge: «Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.» La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo

indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

- alla domanda 21. «Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?» la risposta è «Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.» La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base «dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante 8.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 sostenute dalla citata variante»: di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni.

Nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi.

La scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse.

Rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione». In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.

Ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid

in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità.

Il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni.

Negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. «vaccino universale» che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike.

Alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

Impegno il governo:

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

G/2505/14/5

[Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,

premesso che:

l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-*bis* nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-*bis* alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

G/2505/15/5

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Il Senato

in sede di discussione dei Disegno di Legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»

Premesso che:

il provvedimento in esame intende sostenere i settori più esposti ai fattori di rischio e di incertezza che l'attuale aumento del costo della bolletta energetica sta determinando sulla nostra economia, rallentandone la crescita, e appare in continuità con le misure urgenti già varate per far fronte all'emergenza pandemica che hanno sostenuto fin qui il tessuto economico-produttivo, il lavoro e le famiglie;

in particolare l'articolo 19 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;

con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;

il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

le due principali Federazioni nazionali, *Fand e Fish*, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;

i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;

tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine possibile, ad un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.

G/2505/16/5 (già em. 19.6 e 19.7)

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

La Commissione,

premesso che:

da uno studio svolto dall'Università della Toscana, dove sono stati raccolti dati utili relativi al percorso accademico di studenti con dislessia, si rileva come gli studenti dislessici, a prescindere dal corso di studio frequentato, riescono ad ottenere, in media, 6 CFU in meno rispetto agli studenti non dislessici. Tale differenza, che consiste in circa un esame in meno l'anno, è maggiormente evidente nei corsi di studi umanistici. Tale considerazione è anche alla base del maggior tasso di studenti fuori corso tra i dislessici e, soprattutto, del maggior tasso di abbandono;

ovviamente simili difficoltà sono riscontrabili già nella scuola dell'obbligo e nelle scuole superiori;

esistono progetti per implementare strumenti e servizi a supporto di studenti con dislessia, alcuni co-finanziati dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ - Strategic Partnership. Si tratta di progetti che hanno tra gli obiettivi primari quello di realizzare piattaforme digitali, in grado di suggerire allo studente dislessico la metodologia di studio per lui più appropriata, tramite l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Si utilizza materiale didattico come applicazione per tablet e smartphone o come estensione chrome che consente: il caricamento di pdf o foto, la trasformazione di file di testo o a foto in un documento con font ad alta leggibilità, modificabile secondo le necessità, ricerca del significato di una parola, evidenziazione di parole o singole lettere con un colore, text to speech, ascolto di un intero documento di testo, associazione di immagine a una parola, creazione di mappe concettuali. Il tutto in varie lingue;

il costo dello strumento è contenuto (max 10 euro a studente) in base al numero degli iscritti certificati Dsa,

impegna il Governo:

al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento, con conseguente diminuzione dell'abbandono dei percorsi accademici da parte degli studenti universitari che manifestano DSA, ma anche per le necessità degli studenti della scuola primaria e secondaria affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, a stanziare le risorse necessarie per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Art. 01

01.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

Art. 1

1.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*
- b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1691,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

1.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro»;*
- b) *al comma 2 dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) i termini dei versamenti relativi per il versamento dell'IRAP, in scadenza nel mese di gennaio 2022;

b-ter) i termini versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza per il primo trimestre del 2022».

1.3

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 40 milioni di euro.»;*
- b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro» a al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

1.5

[Pittella](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.6

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni»;*

b) *al comma 4, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.7

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.8

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».

1.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», aggiungere le seguenti: «nonché alle attività, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90, che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.»;*

2) *al comma 4, le parole: «pari a 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».

1.10

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del fondo sono destinate in modo prevalente, secondo criteri di proporzionalità, alle attività economiche di cui al primo periodo per le quali, per effetto delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, il periodo di chiusura alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti superiore al periodo conseguente all'applicazione delle sole misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221».

1.11

[Modena](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".

1-ter. Ai fini del comma 1, il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.13

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pesco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.14

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.15

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.16

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021". I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.17

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021"».

1.18

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021"».

1.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2022 destinati alle attività identificate dal codice ATECO 93.11.2.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto, al fine di consentire l'accesso al contributo anche alle società sportive dilettantistiche, del parametro di riferimento relativo alla superficie in metri quadri delle piscine.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.20

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».*

1.21

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole: «del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», inserire le seguenti: «, nonché le attività rientranti nella medesima filiera in cui operano tali soggetti e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019»;*

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici connessi con la filiera dei soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022.».

1.22

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.23

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.24

[Modena](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.25

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-*bis* nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.26

[Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Presutto, Romano, Trentacoste, Naturale](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle attività economiche, individuate rispettivamente con i codici Ateco 90.04 e 90.02.09, che sono state sospese nello stesso periodo di riferimento.».

1.27

[Pittella, Ferrari](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in tre rate di pari importo entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre 2022.».

1.28

[Angrisani, Abate, Crucioi, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009"».

1.29

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014"».

1.30

[Gallone](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. È istituito un fondo a sostegno delle reti d'impresa attive e per le reti d'impresa che si costituiscono nel corso dell'anno 2022, al fine di favorire l'aggregazione delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo per le reti d'impresa costituite o costituite nell'anno 2022.».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.31

[Gallone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È istituito a livello nazionale un fondo a sostegno dei confini minori (Confidi 112), con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, per incrementare il Fondo Rischi. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo da parte dei confidi minori.».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.32 (testo 2)

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

1.32

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

1.33

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

Conseguentemente, all'articolo, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sostituire le parole: «albi professionali» con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».

1.34

[Perosino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

3-ter. All' articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite con le seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013."».

1.35

[Taricco, Biti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma 4-bis. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.

4-quater. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.36

[Caligiuri, Gallone, Berardi](#)

Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid. Agli oneri derivanti dal presente comma, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.».

1.37

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID».

1.38

[De Carlo, Calandrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento" il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.

4-ter Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022

e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

1.39

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

4-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.».

1.40

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022, della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.41

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, si applicano anche ai contratti conclusi fino al 31 marzo 2022, pure se stipulati con soggetti diversi dalla clientela al dettaglio. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto, felino restando l'obbligo di mettere a disposizione del cliente copia dello stesso su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo».

1.0.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)

1. All'articolo i, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria", sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza."».

1.0.2

[Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di gioco del Bingo)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "periodo di sospensione dell'attività", sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.».

1.0.3

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. Per l'anno 2022, per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.4

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le

parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo I della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.7

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.8

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "«tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

«380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a

carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne", sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".».

1.0.11

Castaldi, Trentacoste

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: "tra il 1° gennaio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 la concessione dell'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è elevato a più di 64 anni di età per uomini e donne. A decorrere dalla medesima data l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207 del 1996, è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al precedente periodo è destinata, per una quota pari allo 0,22 per cento, al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996 e, per una quota pari allo 0,02 per cento, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».

1.0.12

Ferro, Berardi

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.1- *bis*.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una

società di revisione.».

1.0.13

[Romeo](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.1- **bis**.

(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: a) le parole: "entro il 30 aprile 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023"».

1.0.15

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole: "30 aprile 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023"».

Art. 2.

Art. 2

2.1

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti

previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *9-bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni», e all'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni», con le seguenti: «1.300 milioni».

2.2

Modena, Ferro, Saccone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma *9-bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.3

Collina, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma *9-bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta

2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1761,41» e alla lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

2.4

Calandrini, De Carlo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-*bis*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.5

Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma i, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

8-ter. Il contributo di cui al comma 8-*bis* è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 8-*bis*, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;*

b) *dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:*

«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.

9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».

2.7

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dotazione di 200 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 250 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

- *sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».*

c) *al comma 9 sostituire le parole: «pari a 200 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 250 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.711,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

2.8

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutte le attività dei gruppi 55.1, 55.2, 55.3 e 55.9; 56.i, 56.2 e 56.3 e 93.1 e 93.2»;*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, le parole: «dotazione di 200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «dotazione di 210 milioni» ed , in fine, dopo il numero: «47.79», aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81»;*

2) *Al comma 9, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite con le seguenti: «pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022,».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».

2.10

[Modena](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».

2.11

[Evangelista](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».

2.12

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in via prevalente».

2.13

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via prevalente».

2.14

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007:» inserire il seguente numero: «46.31».

2.15

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43» sono aggiunte le seguenti: «14.19.29, 45.40.21, 46.39.20, 46.42.10, 46.47.10, 46.6, 47.11.50, 47.24.20, 47.41, 47.91.10, 56.10.20, 68.20.01, 70 22 09, 74.10.9, 77.40.00, 96.02.01».*

b) *al comma 2, le parole: «non superiore a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 milioni di euro».*

2.16

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».

2.17

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».

2.18

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».

2.19

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Al comma 1 dopo i numeri: «47.79» aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81».

2.20

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «47.79» aggiungere le seguenti: «47.80, 47.81».

2.21

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «47.78, 47.79» aggiungere le seguenti: «47.81»;
- b) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.22

[Gallone](#)

Al comma 1, dopo il numero: «47.99» aggiungere i seguenti: «47.3, 47.30».

2.23

[Binetti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle attività di commercio al dettaglio, non comprese nei suddetti codici, insistenti nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

2.24

[Manca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché 47.3 e 47.30.».

2.25

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).».

2.26

[Collina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

2.27

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

2.28

[Carbone](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».

2.29

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, sostituire parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «500 milioni di euro».

2.30

[Lonardo, Pacifico](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».

2.31

[Lonardo](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».

2.32

[Modena, Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.»;*

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

2.33

[Manca, Collina](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni.

1) *al comma 2, dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per*

autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

2.34

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d'imposta 2019-2021.», aggiungere le seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi di cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».

2.35

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nei loro confronti, non si applica il limite di ricavi di cui al comma 5. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, adotta la modalità di determinazione del contributo.».

2.36

[Stefano](#)

Al comma 4, dopo le parole: «definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.37

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4» e al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede al rifinanziamento del fondo di cui al presente articolo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022.».

2.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.».*

2.39

[Pittella](#), [Ferrari](#)

Sopprimere il comma 8.

2.40

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione » Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a*) e *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

2.0.2

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Fondo per il sostegno per il trasporto di merci su strada)

1. Al fine di garantire il sostegno del settore del trasporto di merci su strada dagli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Fondo per il sostegno dei comuni montani)

1. Al fine di garantire un ristoro ai comuni montani per le maggiori spese sostenute a causa degli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.4

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati

adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 530 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.5

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Fondo per il sostegno alla stampa locale)

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al Gomma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*a-bis*) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-*bis*.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera *a-bis*). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A"».

2.0.7

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80 - 47.81 - 47.82 - 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati è riconosciuto un ulteriore contributo "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80 per cento, e viene erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.8

[Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Art. 3

3.1

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

Conseguentemente all'articolo 24:

a) al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218».

b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

3.2

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente,

a) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;

- b) *all'articolo 24, comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a «n. 218»;*
- c) *all'articolo 24, comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- d) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h- bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.3

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.4

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

Conseguentemente all'articolo 24:

a) *al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «,nonché» fino a: «n. 218»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.5

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti di cui alla legge li agosto 2003, n. 218.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 24:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218.»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.6

Evangelista

Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 10 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 24:

a) *al comma 6, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e le parole da: «, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218» sono soppresse;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

3.7

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui una quota parte pari a 30 milioni di euro da destinare alle strutture ricettive nei Comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis, del decreto 19 maggio 2020, n. 34 e quota parte pari a 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.691,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022,».

3.8

Evangelista

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 40 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39 che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32"».

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.9

[Manca](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

2) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.10

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, primo periodo, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) *quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;*

b) *quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

3.11

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

3.12

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

3.13

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,».

3.14

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00».

3.15

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore dei soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».

3.16

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50*

milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 93.11.20, 93.11.30 e 93.11.90.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».

3.17

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «giardini zoologici» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare alle aziende del settore matrimoni ed eventi privati.».*

2. *Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:*

a) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.18

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: » , e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, per interventi a favore dei rifugi di montagna».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.20

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione».

3.21

[Taricco](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "è presentata entro il 10 settembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "è presentata entro il 31 marzo 2022".»;

b) *Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.";

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.'";

d) *Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:* "4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".»

3.22

Modena

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-ter - *(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà)* - 1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2022, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

3.23

Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso, le parole: «All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», sono sostituite dalle seguenti: «Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;*

2) *premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) All'articolo 1, comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: "La richiesta di erogazione del contributo di cui al presente comma può essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.", ed al comma 24, sostituire le parole: "10 settembre 2021", con le parole: "30 novembre 2021".».

3) *ai capoversi delle lettere a) , b) e c) premettere le seguenti parole: «all'articolo 1-ter».*

3.24

[De Poli](#), [Mallegni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) , capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

3.25

[Vono](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».*

3.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» , inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» , inserire le seguenti: «49.32.».*

3.27

[Collina](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.».*

3.28

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;*

b) *alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992;».*

3.29

[De Carlo, Calandrini](#)

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: » ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».

3.30

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».

3.31

[Evangelista](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «i settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi,» ;*

b) *al comma 2 alla lettera b) al capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30,» ; sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro» ;*

c) *all'articolo 4 sostituire le parole: «pari a 160 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» .

3.32

[Manca, Ferrari, Rojc](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «delle fiere e dei congressi» e alla lettera h) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30».

3.33

[Boccardi, Mallegni](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».

3.34

[Paragone](#)

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere il seguente: «82.30».*

3.35

[Bressa](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le seguenti: «delle fiere e dei congressi», e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le seguenti: «82.30 (Fiere e Congressi),».

3.36

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b) le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39» le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «151 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 110 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

3.37

Laus, Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», e sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1771, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.38

Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA » con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»; sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 110 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.39

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b):*

a) *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni»;*

b) *dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»;*

c) *sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 30 per cento»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.40

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;*

2) *alla lettera b), le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;*

b) *al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».*

3.41

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 50 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 93.29.10, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese che svolgono attività ricreative e di divertimento identificate nel codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «170 milioni» all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.42

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), *sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;*

b) al comma 4 *sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022.».

3.43

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;*

b) *dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12.».*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) per 160 milioni mediante articolo 32;

b) per 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.44

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.45

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente,

a) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»*

b) *all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.46

[Bressa](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.47

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.48

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 2 lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.49

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e dopo il numero: «93.11.2» aggiungere i seguenti: «49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99» nonché al comma sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

3.50

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2022».

3.51

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono»;*

2) *sostituire le parole: «Per le imprese costituite» con le seguenti: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

*"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA).*

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-

bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".»

3.52

[Gallone](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le parole: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono» e le parole: «Per le imprese costituite» con le parole: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività».

3.53

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti: «, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,».

3.54

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «come attività prevalente», con le seguenti: «come attività».

3.55

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05» inserire i seguenti numeri: «46.30, 46.90.,».

3.56

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.22.00»;*
- b) *sostituire le parole: «40 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.57

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» aggiungere le seguenti: «469000, 463000»;*
- b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.58

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».

3.59

[Carbone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».

3.60

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, nonché 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022,».

3.61

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere i seguenti codici Ateco: «49.32.10 (Trasporto con taxi), 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) 49.39.09 (per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente), 50.30.00 per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»

3.62

[Carbone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20,».

3.63

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire: «56.29».

3.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20,18.12».

3.65

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».

3.66

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».

3.67

[De Poli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».

3.68

[Evangelista](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».

3.69

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».

3.70

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» aggiungere le seguenti: «93.13.00 e 93.11.30,».

3.71

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» inserire le seguenti: «93.29.90, 93.21.02, 93.21.00».

3.72

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero: «93.11.2,» aggiungere, in fine, il seguente: «96.01.10.».

3.73

[Evangelista](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «96.01.10.».

3.74

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

3.75

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

3.76 (testo 3)

[Taricco](#), [Biti](#), [Bergesio](#)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «<< nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole e agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.>>».

2) Dopo il comma 4 inserire i seguenti: «<< 4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel

limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

3.76 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

"font-size:medium">"All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche :

1. Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività

agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da considerarsi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.

2. Dopo il comma 4 inserire i seguenti :

4-bis. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

4-ter. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

4-quinquies. All'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di "vini finiti" e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"

Conseguentemente la rubrica è così modificata: " misure a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo.

3.76

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla legge 20

febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

3.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso di attività agrituristica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

3.78

[Modena](#)

All'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».

3.79

[Evangelista](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».

3.80

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».

3.81

[Carbone](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «nonché per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,».

3.82

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Corti](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

b -ter) Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

b-quater) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al

credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

b-quinques) Agli oneri derivanti dal comma *b-bis*), valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.83

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.84

[Modena](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.85

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b -bis*) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.86

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

All'articolo 3, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».

3.87

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della riduzione di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali.».

3.88

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il limite di spesa di cui al comma *2-quater* e tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

2-quater Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

3.89

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 e non utilizzate, con ulteriore assegnazione di risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:

«h -bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

3.90

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.91

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laus](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.»;

3.92

[Gallone](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019".».

3.93

[Boccardi](#), [Gallone](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati". Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3.94

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».

3.95

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Limitatamente all'anno 2022, agli accordi stipulati tra le attività di commercio di articoli pirotecnici ed esecuzione di spettacoli con gli stessi e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali si applica l'aliquota del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» .

3.96

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

3.97

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, "per l'anno 2021" con le seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".».

3.98

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 3, le parole: «per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021» sono soppresse.

3.99

[Carbone](#)

Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».

3.100

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».

3.101

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi."».

3.102

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*, è inserito il seguente:

"127-*vicies*. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi"».

3.103

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'applicazione dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui al decreto ministeriale n. 500 del 14/12/21 viene sospesa per l'intero anno 2022. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile avvierà nel contempo attività istruttoria funzionale all'aggiornamento dei criteri previsti all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

3.104

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.».

3.105 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Art. 3

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1, di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

3-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.";

b) al comma 4, sostituire le parole "dal presente articolo", con le seguenti "dai commi 1, 2 e 3";

c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 14.664.000 euro per l'anno 2022 e in 2.749.500 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

3.105

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.

3-ter. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino

all'effettivo versamento.».

3.106

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

3.107

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge numero 198 del 2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro.

3-ter. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della Legge numero 198 del 2016" secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3-*quater*. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV*. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

3.108

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici".».

3.109

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

3.110

[Tiraboschi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici."».

3.111

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata il 1 gennaio di ciascun anno, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».

3.112

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.113

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022».

3.114

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni

già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-*bis*.1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2022. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019».

3.115

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, sostituire le parole, ovunque presenti: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.116

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "30 giugno 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023";
- b) sostituire le parole, ovunque ricorrano: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.117

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico";
- b) alla lettera m), sostituire le parole: "1° aprile 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.118

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, ultimo periodo le parole: "sono prorogate di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di tre anni";
- b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi";
- c) al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: "è prorogata di 24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata di 36 mesi".

3-*quater*. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) le parole: "dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dovuti in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022";

2) le parole: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, nonché per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019"».

3.119

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza".

3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a marzo 2022"».

3.120

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«1.811,41 milioni»;

c) alla lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.320 milioni»;

d) alla lettera b), le parole: «329 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359 milioni».

3.121

[Taverna](#), [Montevecchi](#), [Coltorti](#), [Lupo](#), [Russo](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Corbetta](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Ferrara](#), [Pirro](#), [Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) al comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni» e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 160 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 150 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.122 (testo 2)

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

3-quater. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

"8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e

delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3-sexies. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

3.122-bis

[Ferrari](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di fornire un sostegno al settore aeroportuale fortemente colpito dalla crisi pandemica e favorire la transizione ecologica del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.122

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».

3.123

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

3.124

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Ricciardi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo"».

3.125

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo". 11 comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato"».

3.126

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».

3.127

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».

3.128

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.129

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "100 milioni per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e 150 milioni per l'anno 2022"»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.130

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.131

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.132

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».

3.133

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: " fino al 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2023".».

3.134

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

h) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"..

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».

3.135

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

f) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».

3.136

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2022".

b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: " 330 milioni per l'anno 2022».

2) al comma 4 le parole: «pari a 160 milioni» sono sostituite con le seguenti: «pari a 408 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto

a) con le seguenti: «quanto a 248 milioni di euro per l'anno 2022,».

3.137

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:

«3-bis. All'articolo t, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».

3.138

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:

«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

d) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».

3.139

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 924 con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

3.140

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo"».

3.141

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

3-ter. All'articolo 9-ter, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le concessioni già assentite durante l'anno 2021 sulla base delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono considerate efficaci anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun atto ricognitorio né di presentazione di alcuna istanza o documentazione, in applicazione delle deroghe ivi previste".

3-quater. Agli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.142

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.143

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminali ai portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-quater. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.144

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 2 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3.145

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.146

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, sostengano spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

3-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014;

h-ter) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004».

3.147

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di contenere i concomitanti effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e dall'aumento dei costi del carburante, le imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00 possono usufruire del beneficio della riduzione del costo del carburante pari al 20 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge si provvede a dare attuazione all'intervento previsto nel precedente periodo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.148

[Auddino](#), [Lanzi](#), [Vanin](#), [Lannutti](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Nocerino](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Campagna](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. In considerazione degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e

contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica e dell'aumento del prezzo del carburante, sono stanziati, per l'anno 2022, 10 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al rimborso del 20 per cento del costo del carburante in favore delle imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

3.149

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.150

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.151

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i

programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.152

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.153

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.154

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 29 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.

6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».

3.155

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

3.156

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di

rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, ai sensi del comma 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».

3.157

Modena

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».

3.158

Marino, Evangelista

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo

di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

3.159

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

b) al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

c) dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito

della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

3.160

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

3.161

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto un contributo mensile pari euro 1.000,00 per i mesi da gennaio a marzo 2022.

4-*ter*. Le modalità per la presentazione delle istanze ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 4-*bis* sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.162

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

3.163

[Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica sulle aziende di cui al comma 2, sono prorogati i seguenti termini:

a) all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

c) all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

d) all'articolo 145, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza";

e) all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza"».

3.164

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo 2021 a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati viene riconosciuto un ulteriore contributo. L'importo del contributo di cui al precedente periodo è pari ad almeno:

a) euro 3.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura non inferiore al 50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

b) ad euro 5.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

c) ad euro 15.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura superiore all'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;

4-ter. I criteri e le modalità per la presentazione delle istanze per l'erogazione del contributo di cui al comma 4-bis sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-quater Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.165

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

4-ter. Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.166

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è soppresso. Riacquistano vigore le disposizioni dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

3.167

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio n. 2021 n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".

4-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto di cui al comma precedente possono presentare le relative istanze entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.168

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707, le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022".

4-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.169

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali tra privati, tutti i termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione sono prorogati di diritto di 90 giorni».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti derivanti da obbligazioni contrattuali tra privati».

3.170

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione».

3.171

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi».

3.172

[Evangelista](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di nonne di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

3.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

3.0.2

[Nencini, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

3.0.3

[Faraone, Evangelista](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori marittimi che operano su navi battenti bandiera estera)

1. Ai lavoratori marittimi che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, che ai fini della tutela previdenziale sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 47 e 49 della legge 26 luglio 1984, n.

413, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro in essere, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

All'art. 3, comma 1, del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" aggiungere le seguenti ", ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».

3.0.5

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

3.0.6

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese

nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscono la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

4. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.7

[Marino, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una

banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo».

3.0.8

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.9

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore".

ii. alla lettera *a*), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti".

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie".

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.10

[Laus, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.11

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.13

[Bottici](#), [Pirro](#), [Matrisciano](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure in favore dei centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili)

1. Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, causate anche dalle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid-19, ai centri di *pet therapy* e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2022. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Alla ripartizione del fondo tra i centri interessati si provvede con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.14

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2,

comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

3.0.15

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

3.0.16

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

3. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, a 190».

3.0.17

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2022 per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.

2. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.18

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale HO.RE.CA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.19

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento nei confronti delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.21

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 3- *bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa

beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

3.0.22

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti».

3.0.23

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto agli enti del terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per far fronte alla crescita esponenziale dei prezzi di luce e gas, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

3.0.25

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

3.0.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.27 (testo 2)

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni in favore delle imprese operanti nel settore discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Per le imprese di cui al comma 1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.
5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 4, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: " e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
- quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.27

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.28

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.29

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" .».

3.0.30

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

3.0.31

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

3.0.32

[Ginetti, Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022 »; *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.33

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».

3.0.34

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Incremento fondo perduto navi minori)

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 50 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.691,41 milioni di euro per l'anno 2022»; *dopo la alla lettera c), inserire la seguente:*

«*c -bis*) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.35

[Catalfo](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Gallicchio](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in

1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.36

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.38

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:

a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;

b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;

c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.

2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.39

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lettera d)" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e)".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.40

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3, dell'articolo 13-*decies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.41

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.43

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)

1. All'articolo 13-*decies*, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.44

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)

1. Al comma 3 dell'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

3.0.45

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 3- *bis*.

(Estensione della durata massima dei finanziamenti garantiti dallo stato alle aziende Causa covid-19)

1. Per le garanzie di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito in Legge e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la durata massima è estesa a 12

anni».

3.0.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, comma 1, lettere c-*bis*) e m) sostituire le parole: "120 mesi", ovunque ricorrano, con le seguenti: "144 mesi"».

3.0.48

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune)

1. Le somme non erogate di cui all'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di prevedere un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti".

3. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, sono erogate con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore dei soggetti privati esercenti attività di impianti di risalita a fune non ricompresi in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/2021, con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti».

3.0.49

[Richetti](#), [Masini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. Le somme non erogate alle aziende ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 N. 69, confluiscono nel

Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea."

3. Una quota pari a 5.000.000,00 euro delle risorse non erogate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, confluisce in un fondo per le aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.».

3.0.50

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, di cui all'art. 36-*bis*, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto anche per il 2022, relativamente alle spese sostenute nel 2021, allorché le stesse abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni»;

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d -*bis*) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

3.0.51

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-

legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

3.0.52

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato comma 3 del medesimo articolo 7-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.53

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

3.0.54

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.55

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.56

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.57

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.58

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio

2021, n.106 sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma 1 è riferita anche alla quota interessi».

3.0.59

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.60

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.61

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.62

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le

seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.63

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del contino 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.64

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.65

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(ACE innovativa 2022)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.";

c) al comma 4, dopo le parole: "Nel caso di applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.";

d) al comma 5, dopo le parole: "Nel caso di mancata applicazione del comma 3," sono inserite le seguenti: "con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta"».

3.0.66

[Marino, Faraone, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga moratorie PMI)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.67

[Sbrollini, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta)

1. All'articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta di cui al primo periodo, si applica, altresì, alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni», e le parole: «120,26 milioni» con le seguenti: «140,26 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.68

[Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.69

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: "albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013"».

3.0.70

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle

aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma i e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.71

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.72

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il

deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.73

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del

prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.74

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con il decreto di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.75

[Croatti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo a fondo perduto alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di cinquantamila euro, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.76

[Laus, Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta

successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.77

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.78

Modena

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.- 3-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di

manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto- legge sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.79

[Modena](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.80

Modena

Dopo l' articolo , è inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5.11 credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.81

Modena

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei *software* di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.82

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei

locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVLD-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.83

Modena

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 160 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.84

[Modena](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.85

[Laus, Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

3.0.86

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.87

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2021, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.88

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai

ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.89

Paragone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.90

De Poli, Mallegni

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.91

[Fedeli](#), [Pittella](#), [Rossomando](#), [Collina](#), [Manca](#), [Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.92

[Binetti](#), [De Poli](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.93

[Rizzotti](#), [Papatheu](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche

si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.94

Pittella

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati

dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente nonna, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.95

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi

precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

3.0.96

[Boccardi](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

Conseguentemente,

al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «210 milioni»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

3.0.97

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1711,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.98

[Romeo](#), [Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:

a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.99

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)

1. Il fondo di cui al comma 3 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge di cui al periodo precedente.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.100

[Tosato](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:

a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

c) pulizia;

d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

e) stoccaggio prodotti e materiali;

f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

g) *hostess* e interpreti;

h) servizi di ristorazione;

i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'articolo 46-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna dell'annualità 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui al comma 5».

3.0.101

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia, relativamente alle spese inerenti a:

- a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) pulizia;
- d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) stoccaggio prodotti e materiali;
- f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) hostess e interpreti;
- h) servizi di ristorazione;
- i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.

4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

3.0.102

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.103

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" sono aggiunte le seguenti: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito"».

3.0.104

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di credito alle PMI)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

3.0.105

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

(Proroga misure per la liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».

3.0.106

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

(Sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi».

3.0.107

[Lonardo](#), [Pacifico](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

(Misure a sostegno delle Zone economiche speciali)

1. I capannoni industriali unitamente alle annesse aree scoperte, site in area Zes, e dismessi da oltre 24 mesi dalla produzione, possono essere riacquistate, con decreto motivato del Commissario, ed essere assegnate dai Consorzi di Sviluppo Industriale Asi alle imprese che hanno proposto manifestazione di interesse. I consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario dell'area ferma dalla produzione il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento».

3.0.108

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis.*

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o

della prima rata entro il 30 aprile 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 maggio, il 30 giugno il 31 luglio e il 30 settembre 2022.".

2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.0.109

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure a sostegno della distribuzione del settore HORECA)

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 21/199, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 1 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 5 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta riferite a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale la misura del credito d'imposta sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

3.0.110

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole e della pesca possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e finalizzati alla ricostituzione di liquidità.

2. Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, avere una durata fino a 60 mesi e un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni» e dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».

3.0.111

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

All'articolo 3 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018'. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73"».

3.0.112

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Prevalenza agriturismo)

1. Al secondo comma, lettera *b*), dopo il primo periodo inserire il seguente: "nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale"».

3.0.113

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.114

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del Covid-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

3.0.115

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato ad dotare nell'immediato tutti gli uffici pubblici di impianti di purificazione d'aria ambientale che siano efficaci nella eliminazione o nella inattivazione di microorganismi.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.116

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Contributi per le imprese colpite dalla chiusura della Statale Regina per il cantiere della Variante della Tremezzina)

1. Al fine di sostenere le attività interessate dalla chiusura della Statale Regina a Colunno per la realizzazione della variante della Tremezzina, è istituito un fondo straordinario di 30 milioni di euro volto a compensare le medesime attività che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, superiore al 30 per cento rispetto all'ultimo esercizio, con limite massimo di erogazione fissato a 20.000 euro per ciascuna attività.

2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Eventuali residui del fondo di cui al comma 1 sono destinati in percentuale alle attività che hanno fatto richiesta che abbiano subito una diminuzione degli utili superiore a 20.000 euro rispetto all'ultimo esercizio.

4. Per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, le attività beneficiarie del fondo di cui al comma 1, con sede operativa nei Comuni del Centro e Alto Lago di Como, e nei Comuni della Valle d'Intelvi e di Argegno, possono presentare domanda ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 4

4.1

[Licheri](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "operatori del settore" sono inserite le seguenti: ", incluse le imprese di cui al comma 10-ter dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,"».

4.2

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2,5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e la quota rimanente destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a condizione che abbiano subito, nel secondo semestre del 2021, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

1) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

4.3

[Evangelista](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:*

«è incrementato di 120,2 milioni di euro»;

- *al comma 2, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2022» e le parole: «60,7 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «80,9 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 3, le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.4

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

4.5

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di trasporto turistico non di linea».

4.6

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

4.7

Romani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

c) al comma 4, le parole: "nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

4.8

Faraone, Evangelista

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) salvaguardia e sostegno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne"».

4.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono beneficiarie delle misure previste all'articolo 1, comma 366 e comma 368 della legge 31 dicembre 2021 n. 234, anche le aziende identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

4.10 (testo 2)

Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.10

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.11

[Ferro](#), [Berardi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022.

4.12

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

4.13

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

4.14

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022».

4.15

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022», e le parole: «tre mesi» con le parole «sei mesi» e le parole «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.16

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022», le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

4.17

[Paragone](#)

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;*
- b) *le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;*
- c) *le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».*

4.18

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, le parole: «31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) *quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 5 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

4.19

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022».

4.20

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo le parole: «settori del turismo», aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».*

b) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.21

[Laus](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo» inserire le seguenti: «, dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.22

[Modena](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «settori del turismo,» aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».

4.23

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».

4.24

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-quinquies. Alle minori entrate contributive di cui ai commi precedenti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.25

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di sei mesi anche non continuativi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e *2-ter* e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-sexies. L'esonero di cui al comma *2-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies* è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 486, le parole: "del turismo," sono soppresse;*
- b) *al comma 487, le parole: ", il Ministro del turismo" sono soppresse».*

4.26

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, per l'anno 2022, e a 0,1 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.

4.27

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per

le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.28

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«*3-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

3-ter. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3-quater. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»;

b) *al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

4.29

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2-ter. L'esonero di cui al comma *2-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di

finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4.30

Evangelista

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica».

b) *al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 1 pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «dal comma 1 e dal comma 2-bis pari a 109,9 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,31 milioni di euro per l'anno 2022»; dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) quanto a 9,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.31

Modena

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307».

4.32

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.33

[Paragone](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.34

[Pittella, Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022, sono stanziati 39,7 milioni di euro, che costituiscono limite massimo di spesa, da destinare ad interventi in favore delle imprese che svolgono, nei Comuni delle aree interne con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 55.10, 55.20, 55.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.».

4.35

[Pittella, Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1, da destinare ad interventi per il sostegno e il rilancio di eventi e Fiere del Turismo in Italia e per la partecipazione a fiere internazionali del turismo per la promozione nel mondo dell'offerta turistica italiana.».

4.36

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.37

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono soppresse le parole: "Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché".

3-ter. Per le finalità previste al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è riservato un finanziamento in favore di Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

4.0.1

[Bernini](#), [Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 4- bis.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e

di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.2

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano alle imprese operanti nel settore del turismo fino al 31 dicembre 2022. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

4.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui al citato articolo 56, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 18 del 2020».

4.0.5

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di

fronteggiare le ricadute economiche e occupazionali, nel settore delle imprese, la dotazione del fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.0.6

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.7

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.8

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

1. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo"».

4.0.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di strutture ricettive all'aperto)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo i commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma i del presente articolo si provvede nel limite delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge».

4.0.11

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.12

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.13

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese le installazioni citate nell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto».

4.0.14

[Manca](#), [Ferrari](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e

accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.15

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.16

[Quagliariello](#), [Fantetti](#), [Lonardo](#), [Pacífico](#), [Rossi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma I del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».

4.0.17

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

4.0.18

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

4.0.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

4.0.20

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese con Codice Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.51, 56.10.11, 56.30.00, 56.10.30, 55.30.00 nonché Attività Alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande con sede locale presso uno dei comuni identificati all'interno dei comprensori sciistici, rientranti nella categoria Local così come definita dalla Commissione Europea, posti nella catena appenninica, così come definiti dalle Regioni in sede di liquidazione dei ristori di cui al fondo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 Maggio 2021 n. 69.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 la cui ripartizione tra le Regioni deve avvenire in base alle presenze turistiche del periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 30 aprile 2019 considerando i dati delle strutture alberghiere con sede presso uno dei comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.21

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Il Fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2022 da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

4.0.22

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.

2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziare dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.

4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.23

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- bis.

1. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore funiviario con finalità turistico sportiva, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite di risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10-*bis*.

3. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.24

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i

compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei

servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

4.0.25

[Faggi](#), [Pillon](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani SpA)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.26

[Binetti](#), [De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani SpA)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

4.0.27

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani SpA)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di stagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».

4.0.28

Pittella

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Turismo e Giovani s.p.a.)

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234».

4.0.29

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)

1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 15 maggio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 5

5.1

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente*: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole*: «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti*: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole*: «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «30 per cento»;

d) *sostituire il comma 5, con il seguente*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 158 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole*: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole*: «1691,31,51 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente*:

«*h-bis*) quanto a 29,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.2

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «settore turistico» *aggiungere le seguenti*: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».*

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

5.3

[Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi incluse le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».

5.4

[Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

c) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;*

d) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni», sono sostituite con le seguenti: «158,1 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

5.5

[Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

e) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;*

f) *al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;*

g) *al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».*

h) *al comma 5, sostituire le parole: «valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32 con le seguenti: «valutati in 166,53 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

1) *quanto a 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 32;*

2) *quanto a 38,45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo*

per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.6

[Laus](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *inserire le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1771,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.7

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

5.8

[Paragone](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «settore turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;

c) *al comma 2, le parole:* «50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

5.9

[Collina](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «imprese del settore turistico», *inserire le seguenti:* «e della somministrazione»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «febbraio e marzo», *con le seguenti:* «febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «128,1 milioni» *con le seguenti:* «168,1 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» *con le seguenti:* «1701,42 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.10

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.1»;*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 134,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

5.11

[Pittella](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente,

- alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili»;

- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1667,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.12

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparrri](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «47 milioni» e dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.13

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».

5.14

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese del settore turistico», inserire le seguenti: «nonché alle attività di locazioni brevi e bed and breakfast».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

5.15

[Richetti](#), [Masini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore degli impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 per il settore degli impianti di risalita spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media degli stessi mesi del triennio 2017, 2018 e 2019»;

c) *al comma 5, sostituire la parola: «128,1 milioni» con la seguente: «130,1 milioni».*

5.16

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017,2018 e 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.17

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «imprese del settore turistico» inserire le seguenti: «e agli esercenti attività di impianti di risalita a fune»;*

- *al comma 2, premettere le seguenti parole: «Alle imprese del settore turistico»;*

- *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, il credito d'imposta di cui al comma 1

spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media dello stesso mese degli anni 2017, 2018 e 2019.».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «valutati in 128,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 130,1 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.663,41 milioni di euro»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo la parola: «turistico», inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita».

5.19

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spetta alle imprese del settore turistico» aggiungere le seguenti: «e alle imprese che gestiscono impianti natatori identificate dal codice ATECO 93.11.2».

5.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «settore turistico», inserire le seguenti parole: «ivi comprese le agenzie immobiliari».

5.21

[Mallegni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.22

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».

5.23

[Berutti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».

5.24

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «128, 1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «256,1 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32» con le seguenti: «quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1, comma 1, a 5».

5.25

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente,

- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «576,1 milioni»;

- all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «489 milioni» e dopo

la lettera a), *inserire le seguenti:*

«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a-ter) quanto a 298 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.26

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;*

b) *dopo il comma 2, dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti

previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «486,1 milioni».

5.28

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «con riferimento al primo semestre del 2022» e al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.789,51 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 129,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

5.29

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 128,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.30

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».

5.31

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e marzo», con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.32

[Marino](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022».

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «1.704,11 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

5.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta inoltre alle imprese che gestiscono impianti natatori di cui al codice ATECO 93.11.20, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione alle limitazioni all'utilizzo delle piscine riscontrato per l'emergenza sanitaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022.»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e 1-bis», e dopo le parole: «di riferimento dell'anno» inserire le seguenti: «2021 e».*

5.34

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».

5.35

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «138,1 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

5.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, le parole: «di almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30 per cento»;*

2) *al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «138,1 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».

5.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

b) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e 12 milioni di euro si provvede

mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.38

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».

5.39

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

5.40

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

5.41

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.42

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.44

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.45

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

5.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.48

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base

del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.49

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.50

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.51

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «198,1 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.731,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 70 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.52

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «198,1 milioni».

5.53

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento

dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5.54

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4-*ter*. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*bis*, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-*bis* intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.55

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7, comma 6-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

b) all'ultima riga, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «locazione di immobili», inserire le seguenti: «, nonché ulteriori disposizioni in favore degli operatori turistici».

5.56

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.57

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.58

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico. Alle minori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.59

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «132,1 milioni».

5.60

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.61

[Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.62

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla Società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

5.63

Mallegni

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-*ter.* Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-*quater*.

5-*quater.* Il credito di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-*bis*, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere

applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.64

[Berutti](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.

5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.

5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quinquies. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "nonché per il 2022".

5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».

5.65

[Modena](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5.66

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5.67

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente.

«5-bis. All'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari

strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.";

ii) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono inserite le seguenti: "a permutare e";

iii) al quinto periodo, dopo le parole: "l'alienazione" sono inserite le seguenti: "e la permuta";

b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono sostituite dalle seguenti: "la vendita e la permuta fanno";

c) al comma 3 dopo le parole: "di alienazione" sono inserite le seguenti: "e di permuta".».

5.0.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.2

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga termini in materia di ristori per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", "90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche" e "90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche", all'articolo 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.3

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga termini in materia di ristori per Discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Al fine di sostenere le attività economiche con codice ATECO "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili", - 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022" e dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 30 milioni per l'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.4

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti*:

«Art. 5- *bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40 per cento e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate

provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Art. 5-ter.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le

condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

Art. 5- *quater*.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, sopprimere il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

5.0.5

[Pescò](#), [Bottici](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

5.0.6

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.5- *bis*.

(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;"

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.0.7

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con

navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.8

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio 2021 e 2022";

b) l'ultimo periodo è abrogato.».

5.0.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)

1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: "il 100 per cento dell'ammortamento" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammortamento".».

5.0.10

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese turistiche)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti economici e produttivi derivanti dalla pandemia, al fine di sostenere le attività turistico-ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.11

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per il settore turistico)

1. Per l'anno di imposta 2022, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico incluse le agenzie di viaggio, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5.0.12

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.13

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3", sono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

5.0.14

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)

1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "comma 3" vengono aggiunte le seguenti: "e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1"».

5.0.15

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.16 (testo 2)

[Boccardi](#), [Mallegni](#), [Ferro](#)

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente

«Art. 5-*bis*

"Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico"

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*.
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili;
- e) strutture alberghiere;
- f) strutture per eventi privati e wedding

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196".»

5.0.16

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.0.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina *resort*;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

5.0.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5.0.19

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0)

1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito».

5.0.20

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come "periferici" ed "ultraperiferici", ai sensi della mappatura "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il "Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne" del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

5.0.21

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-sviluppo")

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

5.0.22

[Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative "ricerca-Sviluppo")

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

5.0.23

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, Come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. La misura non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.».

5.0.24

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto

previamente autorizzate.

2. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo

3. Comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

5.0.25

[Ferro](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».

5.0.26

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

5.0.27

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

5.0.28

De Bonis

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. A causa del perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività economiche particolarmente colpite, quali le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 1° marzo 2022, costituiscono una nuova attività economica, nonché per le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.29

Ferro, Boccardi, Berardi

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

5.0.30

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Riapertura termini contributo a fondo perduto cosiddetto "fondo perequativo")

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 le parole: "10 settembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2021".

2. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto "Fondo Perequativo" possono presentare le domande entro 10 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.0.31

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 164,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.32

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Il comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite da: "30 giugno 2022", le parole: "tre mesi" sono sostituite da: "sei mesi", le parole: "sei mesi" sono sostituite da: "dodici mesi".».

5.0.33

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:

al comma 1 le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite da: "fino al 30 giugno 2022". Al comma 2 la parola: "84,3" è sostituita da: "168,6" e la parola: "13" è sostituita da: "26".».

5.0.34

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 sostituire le parole: "parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici" con le seguenti: "parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00".».

Art. 6

6.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data del 31 marzo 2022» con le seguenti: «entro la data del 30 giugno 2022.».

6.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono altresì utilizzabili, fino al 30 giugno 2022, i voucher concernenti il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e i pacchetti turistici emessi dalle agenzie di viaggio e tour operator.».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e voucher turistici.».

6.3

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 maggio 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.4

[Fusco](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

6.5

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.6

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni."».

6.8

[Marino](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modificazioni".».

6.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni".».

6.10

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.11

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.12

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.13

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.14

[Mallegni, Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.15

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.16

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.17

[Croatti, Trentacoste, Gallicchio, L'Abbate](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».

6.18

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

6.0.1

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Proroga validità voucher turistici)

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

6.0.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Tax credit vacanze)

1. Al fine di sostenere il comparto turistico-ricettivo, incluso gli operatori turistici, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, dal perdurare degli effetti economici determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.».

6.0.3

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Disposizione in tema di fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";

b) al comma 12 le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

[Pesco](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Buoni per servizi termali e vacanze)* - 1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 e i crediti di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.177, non fruiti sono

utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.».

6.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Buoni per attività motoria e sportiva)

1. Per promuovere la salute e il benessere della popolazione, a seguito della prolungata inattività fisica e motoria causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominati "Fondo Benessere" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 18 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di abbonamenti ed entrate singole per svolgere attività motoria e sportiva presso palestre, piscine, centri sportivi.

2. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.6

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.7

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.8

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art.6- *bis*.

(Investimenti INAIL nel settore termale)

1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

6.0.11 (testo 2)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a. definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b. favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c. facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d. sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e. realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f. favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a. un rappresentante del Ministero della Salute;

- b. un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c. un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d. un rappresentante dell'ICE;
- e. un rappresentante dell'ENIT;
- f. un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h. due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle predette disposizioni nei limiti delle risorse disponibili.».

6.0.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

6.0.12

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della salute;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

6.0.13

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico privato e tra strutture termali e turistiche;

- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- I) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.0.14

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT,
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente

maggiormente

rappresentative a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.0.15

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.16

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6.0.17

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

b) all'articolo 3-*bis*, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: ", sentito il Ministro del turismo."».

6.0.18

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "Abruzzo, Molise" aggiungere le seguenti: ", nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009".».

6.0.19 (testo 2)

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-*bis*

(Modifiche al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico all'articolo 13-*quater* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "disponibili" sono inserite le seguenti "al Ministero del turismo nonché";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Il Ministero del turismo utilizza i predetti dati ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e li rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale."

6.0.19

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico, all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*bis*. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante 'Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri', al Ministero del turismo, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'applicazione del presente comma non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*ter*. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

6.0.20

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)*, sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del

registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

"i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-bis.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA"

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera e);

e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-ter.

(Collaborazione nelle attività di controllo)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle

disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
- c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
- f) esercizio effettivo dell'attività;
- g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
- h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: "Titolo IV- *bis* - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-*bis*."

(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
- c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 *quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
- e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-*ter*.

(Collaborazione nelle attività di controllo)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-ter*."

11. All'articolo 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile".

12. All'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.0.22 (testo 2)

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-*bis*. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e dopo il comma 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-*bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere".

6.0.22

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

"q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;" e, dopo il comma 1-*quinquies*, aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-*bis*), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere."».

Art. 7

7.1

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, all'*Allegato I*, sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea*, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a)* aggiungere, *in fine*, le seguenti:

«a- *bis*) e quanto a i milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.2

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Boccardi](#)

All'allegato I del presente decreto-legge le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, alla seconda riga della tabella dell'allegato I, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.4

[Ferro](#), [Berardi](#)

All'allegato I, voce «Turismo», sostituire le parole: «55.10 e 55.20» con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, all'allegato I ivi richiamato, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».

7.6

[Collina](#), [Manca](#)

All'allegato I, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;*

b) *alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».*

7.7

[Evangelista](#)

All'allegato I, dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:

«Filiera HO.RE.CA.

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande

46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno

46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni» con le seguenti: «88,3 milioni»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022 quanto a 4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.665,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 4 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

7.8

[Evangelista](#)

Alla tabella di cui all'Allegato I, capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

7.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'allegato 1 richiamato al comma 1, sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;*

2) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 94,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) *per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 130,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

b) *per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».*

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024», sono sostituite con le seguenti: «145,52 milioni di euro per l'anno 2024».

7.10

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

All'allegato I, dopo le parole: «43.39.01» aggiungere le seguenti: «49.31.00 e 49.39.09».

7.11

[Faraone](#), [Evangelista](#)

All'allegato I, dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 84,65 milioni di euro»;

- *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) per l'anno 2022, quanto a 0,35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole:* «7, comma 2,», *inserire le seguenti:* «lettera a-bis) e» *e le parole:* «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.661,76 milioni di euro per l'anno 2022»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.12

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, Allegato I, dopo la voce: «- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00)», *inserire la seguente:* «- Movimento merci relativo a trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)»;

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea, sostituire le parole:* » pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, la seguente:*

«a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.13

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, all'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«

10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 - tessitura
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a

14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 - fabbricazione di calzature
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 - laboratori di cornici
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0 - legatoria e servizi connessi
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.03 - fabbricazione di materassi
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.5 - finitura di mobili
32 - altre industrie manifatturiere
33.12.60 - riparazione trattori agricoli
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale
74.20 - attività fotografiche
90.03 - creazioni artistiche e letterarie
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
95.22.01 - riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo

».

Conseguentemente al comma 2:

1) *alinea, sostituire le parole:* «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «pari a 104,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti:*

«a-bis) e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.14 (testo 2)

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Art. 7

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

"gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 17 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.14

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.16

[Rampi](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

Conseguentemente, all'articolo:

a) *al comma 2, linea, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «98,6»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «134,7».*

7.17

[Calandrini, De Carlo](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

«

gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

7.18

[Collina, Manca](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«

attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01)
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09)
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01)
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09)
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)

».

7.19

[Cangini](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 inserire le seguenti voci:

«

- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09)
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

».

Conseguentemente, agli oneri di spesa pari a euro 14,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

7.21

[Laus](#), [Manca](#)

Al comma 1. Allegato I. aggiungere le seguenti voci:

Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32)
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33)
Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno (codice ateco 46.36)
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)

7.22

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

All'allegato 1, aggiungere i seguenti:

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne;
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili;

46.34 Commercio all'ingrosso di bevande;
6.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno;
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie;
6.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi;
6.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

7.23

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

All'Allegato 1, alla voce Altre attività, aggiungere in fine le seguenti:

«

- Fiere e Congressi (codice Ateco 82.30)
- Allestitori (codice ateco 77.39.94)

».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « h-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

7.24

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

All'Allegato 1 all'articolo 7 aggiungere la voce:» Fiere e Congressi (codice ATECO 82.30)»

7.25

[Bressa](#)

All'allegato 1 all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Fiere e Congressi).

7.26

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

All'allegato 1 dell'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).

7.27

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Allegato 1 all'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).

7.28

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

All'allegato 1 dell'articolo 7 aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)

7.29 (testo 2)

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: *«presente decreto»* inserire le seguenti: *«nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi»;*

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti «122,1 milioni di euro».

7.29

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti: «85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti: «122,1 milioni di euro».

7.30

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo la parola: «al presente decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

All'allegato I, dopo la voce: «Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)» inserire le seguenti: «Operatore specializzato in promozione eventi (ATECO 82.30)».

Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «pari a 84,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 99 milioni di euro»;

Dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022, quanto a 14,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole: « 7, comma 2,», inserire le seguenti: «lettera a-bis) e)» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.676,11 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.31

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti: «, nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi.».

Conseguentemente,

c) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;

d) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «121,6 milioni».

7.32

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».

Conseguentemente al comma 2:

a) sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «mediante riduzione per 120,4 milioni» con le seguenti: «mediante riduzione per 121,6 milioni».

7.33

[Fedeli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto» inserire le seguenti: » e i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui allegato I, »;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) Agli oneri relativi all'esenzione del pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.34

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 dopo le parole: «allegato I al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonchè i datori di lavoro operanti mediante appalti/affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui all'allegato I»;

2) Al comma 2 sostituire le parole: «pari a 84,3» con le seguenti: «pari a 104,3» e alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «lettera e)» al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti:» quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, » e le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «129,52 milioni di euro per l'anno 2024».

7.35-bis

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2022», con le seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «84,3», con la seguente: «168,6» e la parola: «13», con la seguente: «26».

7.35

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da: «fino al 30 giugno 2022».*
b) *al comma 2 la parola: «84,3» è sostituita da: «168,6» e la parola: «13» è sostituita da: «26».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.36

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022»;*
b) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le parole: «124,3 milioni di euro» e alla lettera a) le parole: «120,4 milioni di euro» con le parole: » 138,9 milioni di euro».*

7.37

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente:

- a) *al comma 2, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «124,3 milioni»;*
b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «160,4».*

7.38

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.39

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022», con le seguenti: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.40

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.41

[Modena](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

».

Conseguentemente, Dopo il Comma 2 Inserire il Seguento:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

7.42

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282 del 2004."».

7.43

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima di riconoscimento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 129,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022 per 45,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;».

7.44

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45, 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7.45

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis, dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 45,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

7.46

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si considerano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1716,41» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.47

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

7.48

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

7.49

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

7.50

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

7.51

[Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I datori di lavoro che operano nel settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) che nel medesimo intervallo di tempo di cui al precedente comma 1, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esentati dall'obbligo di anticipazione dell'importo di trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo».

7.52 (testo 2)

[Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'"rtl">'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'"rtl">'attività lavorativa per eventi riconducibili all'"rtl">'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 -quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo

periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole " 1.661,41 milioni" con le seguenti: 1.861,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, co.1, lettera a) del DL 185/2008".

7.52

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

*«2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.*

2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: 1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 185 del 2008».

7.53

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:" per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32."».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, all'alinea sostituire le parole: "1.661,41 milioni" con le seguenti: "1711,41 milioni" e alla lettera e) , al capoverso sostituire le parole: "quanto a" con le seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022.".

7.54

[Fedeli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

2-*ter*. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 2-*bis* resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2-*quater*. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che

aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori di cui al presente comma è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».

7.55

Fedeli

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole: "per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica da COVID 19"».

7.56

Rossomando

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di

sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.

2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».

7.57

Ferro, Boccardi, Berardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità

di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.58

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

7.59

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-*ter*. All'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

7.60

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, i trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. All'articolo 29, comma 8, 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere in fine 1 seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.961,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

7.61

[Faggi](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fluiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2-ter. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".».

7.62

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciotto settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma

1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere in fine le seguenti parole: «Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)».

7.63

Granato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".

2-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

7.64

Granato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.».

7.0.1

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Art. 7.

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori di cui al precedente comma, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero a partire dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad integrazione delle agevolazioni indicate dal precedente comma, è riconosciuto un credito d'imposta per

l'anno 2022, pari al 50 per cento a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo, fino ad esaurimento delle risorse indicate dal medesimo comma

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di cui commi precedenti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

7.0.2 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 7-bis

(Inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Consequentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1811,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-*bis*) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

7.0.3

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno di integrazione salariale e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I

trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma i sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo n, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma i con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 304,3 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 7- *bis*.

(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)

1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-recettivo, ivi compresi i comparii fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal

comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.».

7.0.5

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)

1. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «7-bis) e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la alla lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** ,inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Integrazione salariale per i lavoratori di Airltaly in liquidazione)

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- *bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di *Airltaly* in liquidazione, per una durata complessiva di 12 mesi.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.712,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

7.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione *post lauream* ;

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinquies*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinquies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.0.8

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182."

2. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente".

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del presente decreto legge.».

7.0.9

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.10

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Esonero contributivo per le imprese del settore convegni e fiere)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale dei relativi settori e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese del settore dell'organizzazione di convegni e fiere, di cui al codice ATECO 82.30, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.11

[Pittella](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di tutela delle attività professionali)

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "ai relativi albi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;"».

7.0.12

[Granato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

7.0.13

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 253, dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e" e dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro" sono inserite le seguenti: "per addetto";
- b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, 18 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

7.0.14 (testo 2)

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro per addetto su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.14

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253:

1) dopo le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2022 ai sensi", sono aggiunte le seguenti:
"dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e";

2) dopo le parole: "nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro", sono aggiunte le seguenti:
"per addetto";

b) il comma 254 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.15

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al richiamato articolo 23, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.16

[Presutto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge 83 del 2012 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

7.0.17

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 101, dopo le parole: "e non siano stati occupati", aggiungere le seguenti: "negli ultimi 24 mesi".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.18

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.19

[Carbone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.20

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.21

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

7.0.22

[Faraone](#), [Cucca](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale)

1. All'art. 31-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "alla data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "alla data del 31 dicembre 2022";

b) le parole "entro il 15 aprile 2022." sono sostituite con le parole: "successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023"».

7.0.23

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni)

1. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2021, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

7.0.24

[Nannicini](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2034, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021, 13.028.101 euro dal 2022 al 2024 e 14 milioni di euro dal 2025 al 2034. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. Agli oneri pari a 13.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al

2024 e pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e quanto a 1.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge".

2. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.».

7.0.25

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti";

b) al comma 242, dopo le parole: "mantenimento del livello occupazionale nell'impresa" sono inserite le seguenti: "nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente" e dopo le parole: "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti: "e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.26

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma t.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2021, n. 221» inserire le seguenti: «nonché delle attività che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221 individuate dai seguenti codici ATECO: 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90.».

8.2

[Mirabelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- **bis** . Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.».

8.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente, di cui al comma i, è destinata a interventi di ristoro in favore di:

a) scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI;

b) organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

8.4

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore di organismi che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di *festival* di musica dal vivo e concerti.».

8.5

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore delle scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI.».

8.6

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 2, è destinato a ristorare i soggetti titolari dei musei di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non statali, dei maggiori oneri sostenuti derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore energetico. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

c) quanto a 108,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».

8.7

[Cangini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.8

[Rampi, Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.9

[Sbrollini, Evangelista](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41» con le seguenti: «1673,41»;*

- *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d- bis*) quanto a 12 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.10

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.11

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

8.12

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Quota parte del fondo è destinata a interventi di ristoro in favore di soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. *live club*), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».

8.13

[Carbone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;*

b) *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già, sono esonerati, fino al 30 settembre 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019».

Conseguentemente:

- *al comma comma 4, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 3-bis» e le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «4,5 milioni»;*

- *al comma 5, sostituire le parole: «108,5 milioni» con le seguenti: «109,5 milioni»;*

- *all'articolo 32, comma 1 sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,41 milioni» e, alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e».*

8.14

[Giammanco](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [De Bonis](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Cangini](#), [Caligiuri](#), [Cesaro](#), [Floris](#), [Papatheu](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: "con numerazione automatica (LCN)" sono aggiunte le seguenti: "e le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l'aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palinesesto sulla piattaforma digitale HbbTV".».

Conseguentemente:

al comma 5, le parole: «108,5» sono sostituite dalle seguenti: «113,5»;

all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «46 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.15

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".».

8.16

[Perosino](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022 si provvede Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.17

[Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni."».

8.18

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo Il Comma 4 Inserire Il Seguento Comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.19

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.20

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente: 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

8.21

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ai fini del presente comma, la spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.22

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 5, le parole «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 32:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

- al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.».

8.23 (testo 2)

[Toffanin](#), [Perosino](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

8.23

[Toffanin](#), [Perosino](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

8.24

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del

Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

8.25

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma i, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

a) All'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;

b) All'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;

c) All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».

8.26

[Pittella](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.27

[Causin](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.».

8.28

[Cangini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole: "e diritti connessi" e dopo le parole: "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,".

8.29 (testo 2)

[Rampi](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-*bis*. Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

4-*ter*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."."

8.29

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "relative a diritti d'autore" sono inserite le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari" sono inserite le seguenti: ", nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari."».

8.30

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR a 633/72 dopo le parole "relative a diritti d'autore" sono aggiunte le parole "e diritti connessi" e dopo le parole "effettuate dagli autori e loro eredi o legatari", sono aggiunte le parole "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari"».

8.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate nel corso dell'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di agevolare il rilancio dello spettacolo dal vivo attraverso specifiche misure di sostegno destinate alle attività del settore maggiormente incise, il credito d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute nell'anno 2021 per la trasformazione e l'implementazione tecnologica dei processi produttivi e gestionali legati allo spettacolo dal vivo e all'attività dei *live club*, attraverso acquisti per impianti e attrezzature audio, impianti di illuminazione, impianti di gestione e *routing* del segnale audio, sistemi di proiezione e *light design*, sistemi informatici gestionali, attrezzature audio e video per la registrazione e la riproduzione di performance dal vivo, attrezzature per la gestione di *ticketing* digitale, sistemi per l'*in-store customer Experience*, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa complessivo, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, ».

8.32

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «pari a 108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 113,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 5 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.33

[Carbone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 452, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "degli anni 2019, 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: "2022, 2023 e 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.34

[Montevecchi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata fino al 30 giugno 2022. 4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

b) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4».*

8.35

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021».

8.36

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali si svolgono attività, il credito d'imposta di cui all'art. 36 bis del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, n. 69, è riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019»;

2) *al comma 5, le parole: «pari a 108 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «pari a 118 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022.».

8.37

[Carbone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" e le parole "pari ad euro 1.032.914" sono sostituite dalle seguenti "pari ad euro 2.000.000".».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 967.086 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.38

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa straordinaria di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.39

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.40

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 35 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.41

[Doria](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'allestimento della sezione archeologica riferita all'età romana del Museo della Cattedrale di Sorres ed alla ristrutturazione degli alloggi per i pellegrini che visitano l'abbazia, nell'ambito del circuito religioso dei santuari della Sardegna, è riconosciuto un contributo pari a 300 mila euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

8.42

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta di cui al

presente comma, è autorizzato nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.1

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Al credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico».

8.0.2

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

8.0.3

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con le seguenti: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

8.0.4

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con il seguente: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

8.0.5

[Stefano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1".

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) le emittenti radio e televisive commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7"».

8.0.6

[Dell'Olio](#), [Ricciardi](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

8.0.7

[Boccardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.8

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l' erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione dei

Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.10

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.11

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.12

[Margiotta, Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente: *Emendamento*

«Art. 8 -*bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo,

prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.13

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.14

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.15

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente: Emendamento

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.16

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.17

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo L'Articolo, Inserire Il Seguento:

«Art. 8 -*bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato

non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 gli FSMA locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni di accesso degli FSMA locali alla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo HbbTV nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.18

[Piarulli](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1028, le parole: "dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di attuazione dello *standard* DVB-T2 codifica HEVC";

b) al comma 1032, le parole: "dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN,".

2. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, è assegnata una frequenza aggiuntiva al comparto televisivo locale coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

8.0.19

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)

All'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), dopo la parola: "abbonamento", aggiungere le seguenti: ",ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e «*business to business*»";

- alla lettera c), dopo le parole: "senza fini di lucro", aggiungere le seguenti parole: "e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori

professionali e "business to business"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2021 e 42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.20

Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business".

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.21

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 150 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business":

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "business to business"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.0.22

Cangini

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Incremento delle risorse del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. All'articolo 1, comma 378, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il limite di 60 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.23

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti per l'editoria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

"378-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-*bis* a 9-*quater* dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

8.0.24

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).

1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici di professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.25

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel

caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

8.0.26

[Rampi](#), [Manca](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.27

[Cangini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.28

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

8.0.29

[Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta in favore di imprese dello spettacolo per canoni di locazione di immobili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore dello spettacolo, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.30

[Botto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Ulteriori disposizioni di sostegno per il settore della cultura)

1. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, a causa degli effetti economici negativi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11."

2. Le spese di cui al precedente comma, sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e

prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

3. La detrazione di cui al comma 1, la lettera "c-quater) spetta a condizione che il reddito complessivo annuo, da parte del fruitore non ecceda 80.000,00 euro".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

8.0.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Fondo per il rilancio della musica dal vivo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo specifiche misure di sostegno per le attività maggiormente incise, e di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per il rilancio della musica dal vivo", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2021, n. 312 ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

2. I contributi, quantificati con le modalità di cui al successivo comma 3, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 1 milione di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

4. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze vengono definite i criteri e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, ».

8.0.32

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali attività si svolgono (c.d. live club), alle medesime è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 36-*bis* del decreto-legge del 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche in Legge 21/05/2021 n. 69, allorché le stesse abbiano subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, spettando tale credito per le spese sostenute nell'anno 2021.».

8.0.33

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. L'imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera: h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) quanto a 6 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.34

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#), [Pergreffi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.35

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi

nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;
- b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;
- c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;
- d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.36

Papatheu

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Iniziativa a sostegno delle stagioni festivaliere promosse dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla

Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

8.0.37

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia «Umberto Giordano»)

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica "Umberto Giordano" di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980 n. 1095.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dal Fiduciario della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

8.0.38

[Modena](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 364 le parole: "già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente" sono soppresse».

Art. 9

9.1

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituite il comma 5 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022 »;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c- *bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.2

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2022».*

9.3

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «40 milioni di euro per il primo semestre 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2022»;*

9.4

[Gallone](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».

9.5

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».

9.6

[Causin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, sono inseriti:*

1) *il comma 1-bis:*

«Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive;

2) *la misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per*

tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere *a*) e *b*) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo

1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*»;

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-*ter*. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

9.7

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, è applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione

dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

9.8

[Ferro](#), [Berardi](#), [Galliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inseriti i seguenti:

«1-bis Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

9.9

[Pagano](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono

intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863, e successive modificazioni.

1-quater. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.10

[Manca, Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1, si intendono applicabili anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, si considera esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, indipendentemente dai ricavi delle società e delle associazioni sportive.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1 si intendono, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modificazioni».

9.11

[Nencini, Sbrozzini, Evangelista](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 119, comma 9, lettera *e*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (D)."sono abrogate".».

9.12

[Pesco, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, una quota delle risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo t, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il 30 per cento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del -presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le

procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».

b) *al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 190 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 130 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 60 milioni di euro con risorse ai sensi dell'articolo 32.».

9.13

Pagano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.».

9.14

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 60 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.».

9.15

[Gallone](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;*

b) *al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».*

9.16 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3:

a. *Al primo periodo, dopo le parole: <<legge 27 dicembre 2017, n. 205,>> inserire le seguenti: << per un importo non inferiore a 25 milioni di euro, >>;*

b. *Al secondo periodo, le parole << fino al 30 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 40 per cento >>;*

Al comma 4, le parole << 20 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 25 milioni di euro >>.

Conseguentemente:

al comma 5, le parole << 60 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 65 milioni di euro >>;

All'articolo 32:

a. *al comma 1, le parole "1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022";*

b. *dopo la lettera c), inserire la seguente: <<c-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>*

9.16

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Evangelista](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;

Al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».

9.17

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: «possono essere parzialmente destinate», sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2022, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in

discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9.18

[Collina, Giacobbe](#)

Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».

9.19

[Gallone](#)

Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».

9.20

[Manca, Ferrari, Rojc](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «fino al 50 per cento».

9.21

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 60 milioni», con le seguenti: «euro 63 milioni».

9.22

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro».

9.23

[Ferro, Modena, Saccone](#)

Al comma 4, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri di cui al comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.24

[Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in

corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/200 ss.mm. e ii.;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 ss. mm e ii.;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 8/2016.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e ss. della Legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».

9.25

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-ter. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

9.26

[Nannicini](#), [Manca](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro

autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo, a eccezione delle seguenti ipotesi. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica prima dell'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 1.500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

9.27

[Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».

9.28

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, dopo le parole: "lettera d-*bis*" aggiungere le seguenti: "e lettera e-*bis*";

b) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-*bis*) dai gestori di impianti natatori"».

9.29

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro" inserire le seguenti: "e le società sportive dilettantistiche" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

9.30

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n.234 del 31 dicembre 2021, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali di "Special Olympics Italia".».

9.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi ai versamenti degli adempimenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 1, commi da 923 a 925, della legge 30 dicembre 2021, a 234 sono rimodulati come segue:

1) *al comma 924, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: "30 maggio 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";

b) le parole: "dicembre 2022", ovunque ricorrano sostituite dalle seguenti: "dicembre 2023".».

9.32

[Gallone](#), [Boccardi](#), [Modena](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e, dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di

candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026."».

9.33

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla lettera e), comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "sportive" sono inserite le seguenti: "professionistiche nonché quelle" e dopo le parole: "ai lavori" sono inserite le seguenti "di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori".».

9.34

[Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le parole: "Per l'anno 2022".».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 30 gennaio 2021, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)," aggiungere le seguenti: "dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e)".».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.36

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In zona bianca, l'accesso alle attività che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito, senza limiti di capienza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, nel rispetto protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

9.0.1

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

9.0.2

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)

1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.»

9.0.3

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.4

[Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)

1. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021 e 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

9.0.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

9.0.6

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.

2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.7

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.»

9.0.8

[Fantetti](#)

Dopo l'articolo , Inserire Il Seguento:

«Art. 9 -*bis*.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.

2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».

Art. 10

10.1

[Evangelista](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057- *bis* , sono inseriti, in fine, i seguenti periodi "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) dopo il comma 1059-*bis*, aggiungere il seguente:

"1059-*ter*. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

10.2

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 1, comma 1057-*bis* , della legge 30 dicembre 2020, n. 178,» con le seguenti: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1056, le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1057-*bis*».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma lettera b)».

10.3

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dei commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.";

1-ter. Nel caso di opzione di cui al comma 1-bis, i soggetti presentano la richiesta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, allegando anche il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF) nonché:

a) l'ordine vincolante;

b) la documentazione fiscale dell'acquisto ovvero, in caso di bene in *leasing* il contratto sottoscritto contenente la clausola di riscatto a scadenza;

c) la relazione tecnica asseverata contenente anche la data di interconnessione del bene;

d) la scheda tecnica del bene indicante che trattasi di bene 4.0;

e) la ricevuta del pagamento di almeno il 20 per cento del prezzo di acquisto, ovvero del primo canone *leasing*, entro la data di presentazione della domanda.

1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, alla verifica della documentazione trasmessa e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77 e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-quiues. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-sexies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al punto 2-quater, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio ed all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato alla comunicazione di cessione.

1-septies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-quinquies. I soggetti abilitati alla trasmissione della comunicazione di cessione, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. ";

b) al comma 2 *dopo le parole:* «di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «, lettera a)» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.4

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

10.5

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

10.6

[Vono](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

10.7

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

10.8

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate

del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

10.9

[Modena](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

10.10

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.11

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 3, inserire, in fine, i seguenti:

«3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei *voucher* per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di *software*, *hardware* o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.1

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Pepe](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.2

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.4

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.5

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

t La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.7

[Ferrero](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata

all'8 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.8

[Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";
- b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
- c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.».

10.0.9

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*

(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° gennaio 2022";
- b) al secondo periodo, sostituire le parole "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022";
- c) al terzo periodo, sostituire le parole: "15 novembre 2021" con le seguenti: "30 settembre 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.».

10.0.10

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

10.0.11

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga della rivalutazione degli investimenti nelle start-up)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.12

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*

(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.13

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.14

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*

(Disposizioni in materia di welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" con le seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.15

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto

previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

10.0.16

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1

hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388."».

10.0.17

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Destinazione di risorse all'economia reale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 9,9 milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.18

[Carbone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'economia reale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.19

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.20

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.21

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.22

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)

1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.0.23

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito

dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

10.0.24

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

10.0.25

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad *m*) massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.26

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

10.0.27

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

10.0.28

[Pesco](#), [Mirabelli](#), [De Petris](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [De Lucia](#), [Naturale](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#), [Vanin](#), [Gaudiano](#), [Pirro](#), [L'Abbate](#), [Coltorti](#), [Fede](#), [Romano](#), [Lanzi](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Nocerino](#), [Fenu](#), [Gallicchio](#), [Dell'Olio](#), [Bottici](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Mantovani](#), [Mautone](#), [Lannutti](#), [Croatti](#), [Piarulli](#), [Castaldi](#), [Leone](#), [Anastasi](#), [Montevecchi](#), [Auddino](#), [Corbetta](#), [Vaccaro](#), [Giroto](#), [Toninelli](#),

[Santillo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- **bis**.

(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.29

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.10- **bis**.

(Misure urgenti in favore delle PMI)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.30

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 marzo 2022"».

10.0.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

10.0.32

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Bonus investimenti in beni strumentali).

1. Il credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020, così come modificati dall'articolo 1, commi 44, 45 e 46, legge n. 234/2021, spetta, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del cinquanta per cento, da scomputarsi in compensazione in due rate annuali di pari importo da ogni altro tributo o contributo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nel caso di investimenti destinati a strutture accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale che rendono anche prestazioni non convenzionate, l'agevolazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra i ricavi delle attività convenzionate e i ricavi totali.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro che costituisce limite massimo di spese, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.33

[Ferrara](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei "remote workers")

1. Al fine di sostenere la tempestiva ripresa del sistema economico e produttivo attraverso le

opportunità connesse alla rivoluzione digitale e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per incentivare la promozione dell'ingresso e del soggiorno dei remote workers nel territorio nazionale, incrementando l'attrattività e la facilità di accesso alle località ad alta qualità della vita, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per 'remote workers'";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 27- *septies*.

(Ingresso e soggiorno per 'remote workers')

1. Il remote worker è un lavoratore straniero il cui reddito prevalente deriva da attività estere, residente temporaneo della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei remote workers, come definiti al comma 1, non appartenenti all'Unione Europea può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il remote worker ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il remote worker ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il remote worker ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione che attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il remote worker, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nella Repubblica Italiana. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e nel rispetto dei trattamenti fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza e delle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sul medesimo reddito si applicano le disposizioni riferite alla disciplina sulla ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il visto di ingresso.

5. Il visto di ingresso per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

6. Il permesso di soggiorno per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare che ne fanno richiesta è rinnovabile per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

7. Con l'ottenimento del visto di remote worker di cui ai commi 4 e 5, al remote worker e agli eventuali componenti del relativo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano, e gli è consentito altresì di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."».

10.0.34

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

10.0.35

[Puglia](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

10.0.36

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2- *bis*.

(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di

plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

10.0.37

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 4 "Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito" della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4- *bis*.

(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

10.0.38

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

10.0.39

[Verducci](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 10 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 5 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.40

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 la parola "soli" è soppressa e dopo le parole "materiali e immateriali" sono aggiunte le seguenti: "e per i soggetti che abbiano avuto una perdita di almeno il 50 per cento del fatturato nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019".».

10.0.41

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,

2023 e 2024.

10.0.42

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

10.0.43

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica».

10.0.44

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo. 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica».

10.0.45

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1 , comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

10.0.46

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10.0.47

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

2. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

"924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"».

10.0.48

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 10- *bis*.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 del codice penale civile e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto"».

10.0.49

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. I termini di accesso al beneficio di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 sono riaperti ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34».

10.0.50

[Fazzone, Modena](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

10.0.51

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al 40 per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 32,50 per cento dal 1° luglio 2022, al 37,50 per cento dal 1° gennaio 2023, al 40 per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.52

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente».

Art. 11

11.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari».

11.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al primo comma è utilizzato anche per finanziare la maggiorazione dei costi di assistenza domiciliare sostenuta dai comuni per prestare cure psicologiche ai residenti in età scolare affetti da sindrome di hikikomori sorta in seguito alla pandemia da COVID-19».

11.3

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica, nonché per sopperire a un aggravio di costi per la finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021».

11.4

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Tali risorse saranno ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare ed eventualmente per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11- bis.

(Modifica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. Al secondo e al terzo periodo del comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.

191 e successive modificazioni, dopo le parole: "destinazione del relativo gettito" sono inserite le seguenti: ", anche nelle annualità successive a quella del relativo accertamento, alla riduzione della pressione fiscale, alla copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario nonché".».

11.0.2 (testo 2)

[Manca, Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«*Art. 11- bis.*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."»

3. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis.* In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-*ter.* Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle

predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.2

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo 11** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: "80-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario."».

11.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

11.0.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022».

11.0.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure in materia di sostegno agli investimenti e di sinergia delle risorse disponibili)

1. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022».

11.0.6

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti."».

11.0.7

[Schifani](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le annaffie 2022-2023 dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE della

programmazione 2014-2020, i Comitati di Sorveglianza del PSC sono autorizzati a destinare le risorse non utilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale di cui sopra".»

11.0.8

[Schifani](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022".».

11.0.9

[Bottici](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo 11** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni in materia di ripartizione regionale del pay-back)

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro-capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento dal tetto registrato da ALFA per ogni Regione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2022.».

11.0.10

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario)

1. All'articolo i, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,". Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 1, comma 258, della legge di cui al precedente periodo è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a zoo milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.11

[Auddino](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)

1. In connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate la straordinaria situazione di emergenza in cui versa la sanità calabrese e la necessità di introdurre apposite misure a sostegno degli urgenti ed indifferibili interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena,

dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui il 50 per cento da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.12

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6-*bis*. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11.0.13

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge".

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito

dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti."».

11.0.14

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Termine di entrata in vigore delle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi)

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo";

b) al secondo periodo le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"».

11.0.15

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure urgenti in materia di concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché a seguito dei consistenti aumenti dei prezzi nel settore elettrico, i Comuni possono prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2022 o scadute nel 2021, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di tre anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

Art. 12

12.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1661,41 milioni» con le seguenti: «2.161,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».

12.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

12.0.1

[Corrado](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.».

12.0.2

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Agevolazioni Tari per le famiglie)

1. Per l'anno finanziario 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

12.0.3

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Alessandrini](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, quanto ai commi 2 e 3 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

12.0.4

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, il Ministro dell'interno approva, con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In relazione al fabbisogno di segretari comunali e provinciali risultante dal Piano triennale di

cui al comma 1, in deroga all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Il medesimo corso-concorso è equiparato ai fini di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. In ogni caso, le procedure concorsuali hanno una durata complessiva non superiore ai 18 mesi, intercorrenti dal momento della pubblicazione del bando a quello dell'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

5. In sede di prima applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, i segretari comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C possono assumere la titolarità delle sedi di segreteria in forma singola o associata nelle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o dei comuni che hanno stipulato delle convenzioni di segreteria con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, secondo le modalità di cui all'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

12.0.5

[Fenu](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di garantire l'attuazione del P.N.R.R., sino al 31 dicembre 2026, presso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari Comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, i segretari comunali iscritti in fascia C possono assumere la titolarità delle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o, in regime di scavalco, delle convenzioni di segreteria tra questi enti con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, nelle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio, per classe, sia pari o inferiore 50 per cento. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di permanere

per due anni nella prima fascia professionale di appartenenza ai fini dell'accesso alla fascia professionale superiore.

2. Il trattamento economico dei segretari di fascia C che prestano servizio nelle sedi dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nelle more della stipula del prossimo CCNL, è integrato da un assegno ad *personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B e quelli iscritti in fascia C, nell'ambito della corrispondente fascia demografica.

3. I comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono derogare ai limiti di spesa del personale previsti a legislazione vigente, ivi compreso il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la quota relativa al trattamento economico del segretario.

4. I comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, al fine di garantire l'assunzione di Segretari Comunali, provvedono all'attuazione del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. I Comuni che si avvalgano delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurano in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 13

13.1

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».

13.3

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «legge 30 dicembre 2020, n. 178,» *inserire le seguenti:* «sono incrementate di 375 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 milioni di euro in favore dei comuni e 45 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 375 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».

13.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

13.5

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di un terzo».

13.6

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» *con le seguenti:* «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate eventuali risorse del bilancio dello Stato nella misura di un mezzo».

13.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 750 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 550 milioni di euro in favore dei comuni e per 60 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 750 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 110 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rifinanziamento per l'anno 2022».

13.8

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

13.9

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

13.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

13.11

[Evangelista](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "successivo a quello di utilizzazione dei fondi," aggiungere le seguenti: "ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023,"».

13.12

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2023» con le seguenti: «31 maggio 2024».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.13-bis

[La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano almeno la metà degli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

13.13

[La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano gli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».

13.14

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 180 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

13.15

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus COVID-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5-ter. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

13.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

13.17

[Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

13.18 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

5-ter. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

13.18

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di

competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

13.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: ", nonché per la riduzione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.";

b) le parole: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022"».

13.20

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.».

13.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle seguenti: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, gravate dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi.».

13.23

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca

per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.24

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui."».

13.25

[Toffanin](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 817 aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

b) al comma 819:

1) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" aggiungere le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera b), dopo la parola: "privato" aggiungere in fine le seguenti parole: "; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

13.26

[Piarulli, Trentacoste](#)

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità

economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021."».

13.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".».

13.28

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".».

13.29

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: ", con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone di cui al comma 817 viene ridotto almeno di un terzo.".

6-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari

a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

2) alla lettera *b*), la parola: "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati"».

13.31

[Gallone](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 400 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

13.32

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro, di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

13.33

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».

13.34

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

"784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard" ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 75 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.35

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

13.36

[Catalfo](#), [Di Piazza](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per l'erogazione delle risorse stanziare per l'anno 2021 nel Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

13.37

[Di Piazza](#), [Fenu](#), [Dell'Olio](#), [De Petris](#), [Comincini](#), [Catalfo](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1, comma 575, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il creditore sia un ente del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nei casi di cui al precedente periodo la definizione del credito avviene esclusivamente offrendo il pagamento di una somma pari al 100 per cento del debito."».

13.38

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

13.39

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

13.40

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutti i termini per l'aggiudicazione dei lavori, tranne quelli già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati al 31 dicembre 2022.».

13.41

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per Vanno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

13.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

13.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 30/6/2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed alla maturazione degli interessi legali.».

13.0.1

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n.337, dopo la parola "demanio" è aggiunta la parola: "pubblico".»

13.0.2

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)

1. L'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario predisposto dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e Bolzano, è consentito agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato mediante diretta destinazione, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita Convenzione con le amministrazioni pubbliche competenti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. La Convenzione, di cui al precedente comma, dovrà prevedere che per un periodo di 10 anni, dall'accesso al finanziamento per i fini di cui al comma 1, gli Istituti beneficiari dovranno destinare gli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni».

13.0.3

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

13.0.4

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'art.15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'art.15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare,

congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo n. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".

13.0.5

D'Alfonso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti".

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

13.0.6

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali alle commissioni ed alle assemblee costituite ai sensi delle rispettive leggi regionali si applicano le disposizioni di cui al Capo IV (articoli 77 e successivi).».

13.0.7

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le parole: "o decorrenti dalla entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la durata di istituzione del nuovo comune"».

13.0.8

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

13.0.9

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.10

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.11

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.12

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».

13.0.13

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».

13.0.14

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

13.0.15

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».

13.0.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a*), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2."».

13.0.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

13.0.18

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

13.0.19

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri fondi rotativi)

1. Ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 22,6 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12» inserire le seguenti: «13-bis» e le parole: «1.661,41

milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle parole:* «1.684,01 milioni di euro per l'anno 2022»;

dopo la alla lettera e), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero".».

13.0.20

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: cc, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».

13.0.21

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,"».

13.0.22

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.».

13.0.23

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili.

2. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.24

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", sono aggiunte le parole: "in caso di popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti ed in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti"».

13.0.25

[Pagano](#), [D'Alfonso](#), [Bagnai](#), [de Bertoldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Quagliariello](#), [Castaldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "aventi maggiori anzianità" sono sostituite con le parole: "aventi maggiore popolazione" e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le parole: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari"».

13.0.26

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate"».

13.0.27

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: "o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione" sono abrogate".».

13.0.28

[Astorre](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "idoneo piano di risanamento aziendale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera *b*), del decreto 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto 18 agosto 2000, n. 267."».

13.0.29 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13 BIS

(Disposizioni per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".
2. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

13.0.29

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

13.0.30

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga delle misure in materia di turo-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge

11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

13.0.31

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

13.0.32

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022".».

13.0.33

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".».

13.0.34

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi

strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

e) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

13.0.35

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

13.0.36

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)

All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».

13.0.37

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 229 è aggiunto il seguente:

"229-*bis*. Per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Unioni di Comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*."».

13.0.38

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni a favore dei comuni del cratere sismico)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le parole: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022."

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.39

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

13.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 13- *bis*.

(Riequilibrio quota Fondo di solidarietà comunale)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera *d*-quater, comma 449, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

13.0.41

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

13.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

13.0.43

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)

1. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge, delle domande presentate dai comuni al Ministero dell'interno ai sensi del decreto 8 gennaio 2022 che ripropongano opere, ammesse e non finanziate, individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.44

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)

1. Per gli anni 2022 e 2023, 500 milioni di euro per ciascun anno sono finalizzati al finanziamento dell'ulteriore scorrimento delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b) del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021 nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, commi da 141 a 145 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

13.0.45

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

13.0.46

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione".

2. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.".

3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di

progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro."».

13.0.47

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Oneri rinnovo contrattuale)

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

13.0.48

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Oneri rinnovo contrattuale)

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

13.0.49

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Oneri rinnovo contrattuale)

1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

13.0.50

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

2. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.51

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,"».

13.0.52

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2021, il termine per l'affidamento della progettazione fissato ai sensi dell'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato al 31 marzo 2022.».

13.0.53

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. L'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione 'Fondi e accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.0.54

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.55

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rideterminazione del canone per infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 5-*ter* dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.56

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Canone unico - Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento"».

13.0.57

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Determinazione tariffe massime)

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

13.0.58

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Canone unico - Determinazione tariffe massime)

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

13.0.59

[Corti](#), [Pergreff](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Delega al Governo per istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Ai fini di un coordinamento tecnico-finanziario sull'attuazione del comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica" è costituito un Tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'associazione rappresentativa degli operatori di comunicazione elettronica e dell'associazione rappresentativa dei comuni italiani, che, entro trenta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce una proposta condivisa tra le parti di rivisitazione della norma.».

13.0.60

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-*bis*. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

13.0.61

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

13.0.62

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

13.0.63

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *è aggiunto il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023"».

13.0.64

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.»

13.0.65

[Manca, Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

13.0.66

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

13.0.67

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

13.0.68

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8)*

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».

13.0.69

[Bottici](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di quote di disavanzo)

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente:

4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

13.0.70

[Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Perequazione territoriale dei fondi attribuiti alle zone rosse)

1. I fondi assegnati ai comuni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono equiparati, con riferimento al criterio delle attribuzioni pro-capite, ai fondi assegnati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto n. 34 del 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le assegnazioni necessarie ai fini dell'equiparazione di cui al comma 1.».

13.0.71

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti:

«13-*bis*, e le parole: "in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in 1.743,91 milioni di euro per l'anno 2022";

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d- *bis*) Quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.72

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

1. All'elenco 1 di cui all'articolo 23-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3 è soppresso».

13.0.73

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

13.0.74

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

13.0.75

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: "784-*bis*. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard"».

13.0.76

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione spending review)

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.77

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione spending review)

1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: "le province e le città metropolitane" e le parole: "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.78

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Briziarelli](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "entro il 15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2022", e le parole: "31 dicembre 2021" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.79

[Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono

soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.80

[Modena](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

13.0.81

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

13.0.82

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile";

b) al comma 1 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

13.0.83

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1"».

13.0.84

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-

quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze È autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.85

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020))

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale,

subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

13.0.86

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

13.0.87

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 marzo 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) Al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".».

13.0.88

Gallone

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13- *bis*.

(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)

1. All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole: "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le parole: ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d) al comma 4, le parole: "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole: "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".».

13.0.89

[Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni per l'uso delle tecnologie nel funzionamento degli organi delle province e delle città metropolitane)

1. Dopo l'articolo 38-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"Art. 38-*quinquies*.

(Uso delle tecnologie negli organi di province e città metropolitane)

1. Gli organi delle province e delle città metropolitane possano riunirsi in videoconferenza, con le modalità definite nei rispettivi regolamenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, e con l'adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantendo adeguata pubblicità delle sedute".».

13.0.90

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Candiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni per sopperire alla carenza dei segretari comunali)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'Interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'art. 16 ter comma 2 del DI 192/16 conv. in L. 8/2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'art. 10 1. 300/1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure

concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle concorsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'art 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'art. 16-*ter* c. 9 del DI 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al DPR.465/1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'art. 31 bis del DL. 233/2021;

8. L'art. 31-*bis* comma 5 del decreto legge 152/2021 convertito in legge 233/2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5000 abitanti».

13.0.91

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

«1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

13.0.92

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

13.0.93

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle

Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."».

13.0.94

[Manca](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto ordinario agli enti locali)

1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti principi fondamentali concernenti il governo del territorio:

a) rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;

b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;

c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.

2. Ai fini del rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-*ter*si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti».

13.0.95

[Biti](#), [Parrini](#), [Comincini](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 535, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 6.000.000 di euro";

b) al comma 536, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

c) al comma 537, le parole: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM." sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 535, lettera a) della presente legge."

2. All'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera a) è soppressa».

13.0.96

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Finanziamento funzioni fondamentali province)

All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le parole: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, /00 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.97

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(finanziamento finzioni fondamentali province)

1. All'articolo 1, comma 561, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024"».

13.0.98

[Pepe](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Margiotta](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#), [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire sostegno ed assicurare continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali ai comuni capoluogo di regione in disavanzo, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "capoluogo di città metropolitana" sono inserite le seguenti: "e ai comuni sede di capoluogo di regione"».

13.0.99

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:

"992-*bis*. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma"».

13.0.100

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter*. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-*ter*. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-25, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario»).

13.0.101

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994, è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece

della rimodulazione e/o riformulazione del piano di cui al comma 992. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi anche i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. Per gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. Agli enti locali di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di 680 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 80 milioni di euro dal 2022 al 2025 e di 60 milioni di euro dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.102

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

944-*ter* Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo

complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

13.0.103

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 sono inseriti i seguenti:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

994-*ter*. Agli enti di cui al comma precedente è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.104

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana)

1. Per l'anno 2022, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a

500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.105 (testo 2)

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-*bis*

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

a) all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite.";

b) all'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252."»

13.0.105

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite"».

13.0.106

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno

proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022".

2. Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale dei disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente"».

13.0.107

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Finanziamento lavori necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti scuole)

1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 80 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.108

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 1 comma della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 47,5 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

13.0.109

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 706 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2022".

d) al comma 707 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite con le seguenti: "247,5 milioni per l'anno 2022".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.110

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese munite dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell'iscrizione all'apposito albo.

3. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

b) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

4. Al fine di ottenere il contributo, le società interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.0.111

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)

1. A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

13.0.112

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)

1. Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014».

13.0.113

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Risanamento delle province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio)

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.114

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.115

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 29 aprile 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 9 maggio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190».

13.0.116

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno agli enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.117

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.118

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Risorse per province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UN, previa intesa in sede di conferenza

Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190».

13.0.119

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)

1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.120

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13- *bis*.

(Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

13.0.121

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3 3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre

2019, n. 160».

13.0.122

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

13.0.123

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** . inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Criteri di determinazione degli accantonamenti enti locali)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

13.0.124

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

13.0.125

[Fede](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Al fine di rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui

all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 300 funzionari altamente specializzati Entro il 31 marzo 2022 il Dipartimento della funzione pubblica definisce, previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali, i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.126

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.127

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali, e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.128

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città

Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.129

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.130

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

13.0.131

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione taglio costi politica Province)

A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.132

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Eliminazione taglio ai costi della politica)

1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente

onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.133

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.13- *bis*.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.135

[Comincini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre

2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

13.0.136

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

13.0.137

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Facilitazione copertura oneri gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

13.0.138

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

13.0.139

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)

Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».

13.0.140

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

13.0.141

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)

1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (*mark to market*), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola *upfront* e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.

2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto

dall'articolo 808-ter codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.

4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.

5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».

13.0.142

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Steger](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Emissioni delle società partecipate delle Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, disciplinano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società dalle medesime controllate, anche in via indiretta, che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».

13.0.143

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)

1. Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, sono resi disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare due proposte per ciascuna provincia a seguito di valutazione da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Le proposte sono presentate entro il 31 marzo 2022 e la loro ammissibilità valutata entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.».

13.0.144

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Dati popolazione censita da ISTAT)

1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.».

13.0.145

[Santillo](#), [Coltorti](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Fondo per riqualificazione aree portuali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

13.0.146

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Contributi a regioni ed enti locali per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, verificatisi negli anni 2021 e 2022 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo regioni ed enti locali allo scopo di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi dell'evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa, qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.147

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014.

4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

13.0.148

[Drago](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati, con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento lavori e la realizzazione degli stessi.».

13.0.149

[Di Piazza](#), [Catalfo](#), [Grasso](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Regione Siciliana)

1. In favore dei comuni della Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti dall'articolo 16, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.150

[Marinello](#), [Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 8 Corleonese-Agrigentina)

1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.151

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di erogazione di servizi di formazione professionale)

1. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.

2. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito *web* e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

13.0.152

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».

13.0.153

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2022.

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

13.0.154

[Manca, Parrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un

importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le seguenti: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto".».

13.0.155

[Augussoni](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.156

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.157

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Semplificazione dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private negli Enti locali)

Gli enti comunali in cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) hanno la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in caso di istanze di trasferimento avanzate da un IRCCS all'interno dello stesso territorio regionale, non sono tenuti a richiedere all'Ente regionale la verifica di compatibilità - di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e smi - qualora non afferente alla rete dell'emergenza urgenza.».

13.0.158 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni, Province e Città Metropolitane, derivanti da acquisizioni ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, anche al fine di procedere con la richiesta di finanziamento, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale.».

13.0.158

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Santillo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune.».

13.0.159

[Di Piazza](#), [Trentacoste](#), [Giammanco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.

2. Per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il trasferimento al comune di Campofelice di Fitalia della somma di 120 mila euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.160

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- ter.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

14.1

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al comma 504 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

02. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "per il primo trimestre 2022" con le seguenti: "per l'anno 2022".

03. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 01 e 02 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

14.2

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «primo trimestre».

Consequentemente alla rubrica dell'articolo 14, sopprimere le parole: «primo trimestre».

14.3

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per primo trimestre 2022» con le seguenti: «per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022».

Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte II "beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento" il numero 19 di cui alla legge n. 748 del 1984 è soppresso.

3-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte III "beni e servizi soggetti di aliquota del 10 per cento" i numeri 81 e 110 sono soppressi.».

14.4

[Evangelista](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre»;*

- *al comma 2, le parole: «pari a 1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.400 milioni»;*

- *al comma 3, le parole: «all'importo di 1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di 2.400 milioni di euro».*

14.5

[Totaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 700 milioni di euro, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.6

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.7

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.8

[Mallegni, Berardi, Boccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.9

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.10

Causin

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in particolare per i piccoli Comuni nelle aree disagiate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli interni, un fondo denominato "Fondo per la compensazione degli oneri del sistema elettrico per le collettività locali dei piccoli Comuni" con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire tra i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro»;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».*

14.11

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato» con le seguenti: «nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.».

14.12 (testo 2)

Manca, Ferrari, Rojc

"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.320 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.320 milioni di euro»

14.12

Manca, Ferrari, Rojc

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole:

«1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

14.13

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria A505, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

14.14

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».

14.16

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'erogazione di ulteriori benefici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in favore delle iniziative di autoconsumo fisico

già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dello stanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.18

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.20

[Castaldi](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.21

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

14.22

[Causin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituito per il triennio 2022, 2023 e 2024, il servizio denominato super interrompibilità per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sardegna e Sicilia, che garantisca, con la

massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

3-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia *standard* per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al triplo del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 e successive modifiche e integrazioni, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sardegna e 500 MW in Sicilia.

3-quater. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 3-bis, 3-ter, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

14.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.2

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.3

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.4

[Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)

1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

14.0.5

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

14.0.6

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.7

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.8

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.9

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

14.0.10

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per Derogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro per all'anno. Il *Bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 670 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

14.0.11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto", fino a: "al medesimo comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti"».

14.0.12

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».

14.0.13

[Modena, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere

dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

14.0.14

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, per il triennio 2022-2024 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»).

14.0.15

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»).

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1685,91 milioni»;

- dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

14.0.16

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

14.0.17

[Gallone](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

14.0.18 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Articolo 14-*bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per uso autotrazione e del gas naturale liquefatto per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri

sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022 e agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.

14.0.18

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.19

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.20

Evangelista

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

14.0.21

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

14.0.22

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti

la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Tema S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

14.0.23

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiono all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.».

14.0.24

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. In coerenza con le misure previste dal precedente articolo, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nell'anno 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 aprile 2022.».

Conseguentemente all'articolo 18, il comma 1 è soppresso.

14.0.25

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure di solidarietà in favore di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate per le forniture di energia elettrica e gas)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà finalizzate all'erogazione di contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di soggetti residenti che versano in condizioni economiche disagiate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro nel 2022, da erogare a ciascun comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per il riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera della giunta.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

14.0.26

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.27

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.28

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 14- *bis*.

(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

14.0.29

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consumi di energia elettrica per uso domestico, effettivi o stimati, compresi quelli effettuati delle Amministrazioni Comunali e delle città Metropolitane, contabilizzati nelle fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora i consumi di cui al primo periodo siano contabilizzati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.30

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Rateizzazione per le imprese agricole dei pagamenti in bolletta di luce e gas)

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale," inserire le seguenti: "nonché dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile,".».

Art. 15

15.1

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «a forte consumo di energia elettrica» a: «27 dicembre 2017,» con le seguenti: «di cui agli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni»;*

b) *al comma 3: alinea, sostituire le parole: «540 milioni» con le seguenti: «550 milioni»;*

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

15.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017», con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

15.3

[Manca, Collina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

15.4

[Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la seguente: «consumata»;*
- c) *dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)»;*
- d) *dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire, in fine, le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;*

15.5

[Evangelista](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» è aggiunta la seguente: «consumata»; dopo le parole: «stipulati dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» sono aggiunte le seguenti: «e consumata»;*
- c) *le parole: «nel primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

15.6

[Collina, Manca](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».

15.7

[Manca, Collina, Giacobbe, Ferrari](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» inserire le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;*
- b) *dopo le parole: «della componente energia elettrica» inserire la seguente: «consumata»; dopo le parole «stipulati dall'impresa» inserire le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole «componente energetica acquistata» inserire le seguenti: «e consumata»;*
- c) *sostituire le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».*

15.8

[Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le*

seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;

b) *al comma 1 dopo le parole*: «della componente energia elettrica» *aggiungere la seguente*: «consumata»; *dopo le parole*: «stipulati dall'impresa» *aggiungere le seguenti*: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» *e dopo le parole*: «componente energetica acquistata» *aggiungere le seguenti*: «e consumata»;

c) *al termine del comma 1, le parole*: «nel primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;

15.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole*: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,»;

2) *al comma 3, alinea, sostituire le parole*: «in 540 milioni di euro» *con le seguenti*: «in 590 milioni di euro» *e alla lettera c), sostituire le parole*: «quanto a 110,89 milioni» *con le seguenti*: «quanto a 210,89 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» *con le seguenti*: «1.711,41 milioni» *e dopo la lettera h), aggiungere la seguente*:

«h-bis) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

15.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserire le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice ATECO 01.63,».

15.11

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» *inserire le seguenti*: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,».

15.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2017» *aggiungere le seguenti parole*: «e agli impianti natatori».

15.13

[Pesco](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: «27 dicembre 2017» *inserire le seguenti*: «e alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria».

15.14 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. *sostituire le parole* «dell'ultimo trimestre 2021» *con le seguenti* «del primo trimestre 2022»;

b. *dopo le parole* «della componente energia elettrica» *aggiungere la parola* «consumata», *dopo le parole* «stipulati dall'impresa» *aggiungere le parole* «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» *e dopo le parole* «componente energetica acquistata»

aggiungere le parole «e consumata».

15.14

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 dopo le parole «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».

15.15

[Gallone](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».

15.16

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022», e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».

15.17 (testo 2)

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

"font-size:medium">Al comma 1, dopo le parole: "della componente energia elettrica" aggiungere la seguente: "consumata" e sostituire le parole: "dell'ultimo trimestre 2021" con le seguenti: " del primo trimestre 2022"

15.17

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022» e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».

15.18 (testo 2)

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "domestici" è soppressa.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».

15.18

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».

15.19

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Per tutte le altre imprese il contributo

straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente periodo, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.».

15.20

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022.»;

b) *al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *è aggiunto il seguente comma:*

«2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

15.21

[D'Alfonso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la cui adozione è stata comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, si interpreta nel senso che sono incluse le società controllate, controllate dalla medesima controllante o collegate a quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed aventi il medesimo oggetto sociale.».

15.22

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 Dicembre, articolo 3, lettera a), allegato 3 inserire: codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».

15.23

[Ferrero](#), [Fregolent](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;

b) *al comma 3, alinea, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 54 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

15.24

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

Oppure se non vogliamo dare la medesima copertura dell'articolo 14:

«a) quanto a 105 milioni di euro mediante l'articolo 32 e quanto a 300 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.766,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) quanto a 105 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

15.25

[Magorno](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile così come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».

15.26

[Turco](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4-quater. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 4-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-sexies. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4-quinquies. L'incentivo di cui ai commi da 4-bis a 4-ter spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-sexies. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi da 4-bis a 4-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili».

15.27

Gallone

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

15.28

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

15.29

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

15.30

[Vono](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

15.31

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche alle le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

4-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

15.32

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dal consumo medio annuo di energia elettrica, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 50 milioni di euro per l'anno 2022.

15.33

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli interventi di efficienza energetica».

15.34

[Gallone](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiunta la seguente lettera c-bis):

"c-bis) impianti di depurazione industriale di cui codice ATECO 38.2".».

15.35

[De Carlo, Calandrini, La Pietra](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

15.36

[Mallegni, Berardi](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici a carico delle imprese operanti nel settore sciistico e a parziale compensazione delle spese sostenute per la produzione di neve sulle piste, ai gestori di impianti di risalita è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli oneri sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di energia elettrica nel primo trimestre 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50

milioni per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.37

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

15.38

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

15.39

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.»

15.0.1

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Licheri](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'uccisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

15.0.2

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n.

234.».

15.0.3

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

15.0.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

15.0.5

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.6

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

(Misure di incentivazione per agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. Agli oneri previsti dal comma 5, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.7 (testo 2)

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis (Misure per il contenimento dei costi energetici a favore del settore agricolo)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1, ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.

5. In via sperimentale per l'anno 2022, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

6. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.7

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

15.0.8

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

15.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)

1. A sostegno dei soggetti che gestiscono centri natatori, che hanno subito gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas verificatisi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 e nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti di cui al primo periodo, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis",

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.10 (testo 2)

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il

coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a tre volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

15.0.10

[Lunesu](#), [Doria](#), [Mollame](#), [Sudano](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)

1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:

a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;

c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a quattro volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.

3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle

unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi *interconnectors*.».

15.0.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese di pesca)

1. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

15.0.12

[Taricco](#), [Biti](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Chiarimenti normativi e sostegni al settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

2. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.13

[Vono](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.14

[Magorno, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423, inserire il seguente:

"423-*bis*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, per gli anni 2021 e 2022, la produzione di energia elettrica e calorica di cui al comma 423, incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive e per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con

esclusione della quota incentivo, è determinata dal valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE."».

15.0.15

[Ferro](#), [Berardi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Rizzotti](#), [Dal Mas](#), [Caligiuri](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) interventi per la realizzazione di impianti solari alti nei piazzali dei manufatti industriali"».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Art. 16

16.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «3.161,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-*bis*) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

16.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

16.5

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Sopprimere l'articolo.

16.6

[Gallone](#), [Caligiuri](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16 - *I*. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell'ordinaria aliquota IRES, sull'importo dei maggiori profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell'incremento dell'addizionale dell'ordinaria aliquota IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.

2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento.

3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1. di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

16.7

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16 - (*Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili*) - 1. In via del tutto straordinaria, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al commi 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

16.8

[Evangelista](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire le parole «del 31 dicembre 2022» con le seguenti: «del 31 maggio 2022», e le parole «di potenza superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kW» e dopo le parole «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore» sostituire le parole «a 20 kW» con le seguenti: «a 1 MW»;*

- *al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;*

- *al comma 5, sostituire le parole «a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti*

contratti.» *con le seguenti*: «ed ai contratti di Ritiro Dedicato e Conguaglio PMG-ML. È altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo l'energia prodotta nell'ambito del progetto UVAM e agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

- *dopo il comma 5, inserire i seguenti*:

«5-bis. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2, lettera a), nelle ore in cui risulta negativa.

5-quater. Entro il termine di cui al comma 5-ter, il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia convoca un tavolo tecnico con gli operatori del settore maggiormente rappresentativi, compresi quelli del gas e trader, al fine di far fronte alla situazione di crisi del settore elettrico in modo equo tra i diversi operatori.».

16.9

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

16.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «incentivati».

16.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «20 kW che beneficiano» sono sostituite dalle seguenti: «200 kW che beneficiano» e le parole: «solare,» sono soppresse;*

b) *al comma 2, lettera a), le parole: «pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 euro/MWh»;*

c) *al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'Arera stabilisce, altresì, le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo,*

ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011.»

16.12

[Giroto](#), [Castaldi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti: «200 kW che beneficiano»;*

2) *sopprimere la parola: «solare.»;*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari a 80 C/MWh»;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;*

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.13

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 1, le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».

16.14

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché sull'energia elettrica» fino alla fine del comma.

Consequentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

16.15

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 1, le parole: «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione» sono eliminate.

16.16

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, le parole: «20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW».

16.17

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «idroelettrica.».

16.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi di incentivazione» aggiungere le seguenti: «e sull'energia elettrica immessa da impianti inquinanti e da impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del prezzo».

16.19

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad esclusione delle società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.».

16.20

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli impianti idroelettrici tenuti, in base alle vigenti norme regionali, alla fornitura gratuita di energia elettrica alle Regioni, l'energia elettrica immessa in rete soggetta al meccanismo di compensazione a due vie di cui al comma 1 è al netto della quota di energia elettrica oggetto di fornitura gratuita.»;

2) *al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zionali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2021, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zionali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2021 rivalutati secondo la medesima metodologia. Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 verrà preso a riferimento il prezzo medio del 2021.»;

3) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia»;*

4) *al comma 5, dopo le parole: «di contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia» e, inoltre, sono eliminate le seguenti parole: «, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia.».*

16.21

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2019, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 rivalutati ed incrementati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1.».

16.22

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) un prezzo di riferimento pari al valore della tariffa indicata per la fonte eolica *on shore* con potenza installata superiore a 1000 kw nella Tabella 1.1 di cui all'Allegato 1 "Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti" del decreto ministeriale 4 luglio 2019.».

16.23

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «2020» con le parole: «2019»;*

b) *al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*

c) *al comma 2 lettera a), dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*

d) *al comma 2 lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

16.24

[Gallone](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a):*

1) *sostituire le parole: «2020» con le parole «2019»;*

2) *sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;*

3) *dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole: «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».*

16.25

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2019»;*

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il relativo importo», con le seguenti: «la metà del relativo importo» e, al secondo periodo, le parole: «l'importo corrispondente», con le seguenti: «la metà dell'importo corrispondente».*

16.26

[Gallone](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

16.27

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2021».

16.28

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano stipulati a un prezzo medio, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b), superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

16.29

[Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;*

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:*

«6. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

7. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».

16.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;*

b) *al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati*

all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;

c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.

5-ter. Per "società appartenenti allo stesso gruppo societario" si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.»

16.31

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i produttori che non hanno conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e ai quali non sono stati erogati i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 e da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'eventuale differenza negativa di cui al comma 3 è ridotta di una percentuale pari al 10 per cento. Al fine di ottenere tale riduzione, il produttore presenta al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.»

16.32

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

16.33

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5 dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2019 e».

16.34

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

16.35

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

16.36

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo.»

16.37

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.»

16.38

[Carbone](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1° febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale».

16.39

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [Collina](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

16.40

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 5, è inserito alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

16.41

[Gallone](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 5, è inserito infine il seguente periodo:

«Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».

16.42

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».

16.43

[Carbone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente legge di conversione.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica, sia gli strumenti con regolazione finanziaria nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico,

l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

16.44

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.

5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.».

16.45

[Giroto](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Lanzi](#), [Anastasi](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*5-bis.* Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si applicano altresì ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché destinati espressamente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e *9-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 5 del presente articolo.

5-ter. Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo integrato - SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata dagli operatori attraverso i contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui al comma *5-bis*.

5-quater. Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, l'ARERA definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative dei commi *5-bis* e *5-ter* e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., trasmette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sul monitoraggio dell'andamento della componente di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. *bonus* elettrico.».

16.46

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.47

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.48

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.49

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».

16.50

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato."».

16.51

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;

b) al comma 7-ter, le parole: "Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020".

5-quater. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 5-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4 del presente articolo.».

16.52

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 2 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

5-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».

16.53

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni";

b) al comma 4 le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

16.54

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

16.55

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

16.0.1

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Nel comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1." sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

16.0.2

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono applicare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1."

sono aggiunte le seguenti: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

b) all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f*), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010;

- gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

16.0.3

[Giroto](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale ";

b) all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di

edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

16.0.4

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

4. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"d) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

16.0.5

[Giroto](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:

"c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri."».

16.0.6

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio sarà consegnato al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio, stimati in Euro 5 milioni, coperti attraverso i ricavi derivanti dal

meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

16.0.7

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofiti. Esclusivamente ai fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e commerciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare, entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore efficienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».

16.0.8

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) sopra; ovvero;

ii) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;"

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;

c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia

autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;"».

16.0.9

[Giroto, Trentacoste, L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

16.0.10

[Giroto, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofiti realizzati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:

a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;

b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16.».

16.0.11

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.12

[Ferrazzi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.13

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.0.14

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di CER)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

16.0.15

[Ferrazzi, Rojc](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell'energia)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà *una tantum* pari al 30 per cento del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.

2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML euro e un utile netto superiore a 1 ML euro;

b) operano nei seguenti settori:

b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 9;

b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei gas naturale.

3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello del periodo di

imposta in corso ai 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;

b) l'utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.

4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.

5. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10 per cento dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile netto.

8. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al comma 6.

9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».

16.0.16

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

Art. 17

17.1 (testo 2)

[Margiotta](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli*

decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente*:

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

e) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*: «1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti: "f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

17.1

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole*: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» *sono aggiunte le seguenti*: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; *dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente*: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR- **PNIEC.**»;

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole*: «e dei Gruppi istruttori» *sono aggiunte le seguenti*: «, sino al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente*:

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale

dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

17.2

Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le parole: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;*

b) *al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le parole: «, sino al 31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 1, lettera b), il capoverso: «2-octies.» è sostituito dal seguente:*

«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

d) *al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "quaranta" è sostituita dalla parola "cinquanta". In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

17.3

Giuseppe Pisani, Pirro, Trentacoste

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) all'ottavo periodo, dopo le parole: "anche un rappresentante del Ministero della cultura", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché un rappresentante del Ministero della Salute con specifiche competenze in materia di igiene, sanità pubblica, ed epidemiologia ambientale".».

17.4

Manca

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.

1-ter. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

17.78

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, sostituire le parole: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" con le seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

17.0.1

Carbone

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure urgenti per l'attuazione del PNIEC)

1. Al fine di garantire l'attuazione e il rispetto delle fasi definite con il PNIEC e in attuazione della Decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *c*) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) alla lettera *c-bis*) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".».

Art. 18

18.1

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevedendo la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 50 per cento, e per gli anni 2023 e 2024 del 70 per cento e per l'anno 2025 del 100 per cento delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare tenno-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia, ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

18.2

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «4 e 14», sono sostituite dalle seguenti: «4, 8,9,10, 14, 15»;*

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis) le maggiori entrate derivanti dal precedente comma, sono destinate all'istituzione di un Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;

e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato,

giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare temo-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».

18.3

[Campari](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» con le seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».

18.4

[Gallone](#)

Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».

18.5

[Vono](#)

Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera e) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».

18.6

[De Bonis](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. La ripartizione degli utili, ad esclusione di quelli da corrispondere allo Stato, deve avvenire in maniera equa su tutto il territorio regionale nel quale vengono effettuate le estrazioni."».

18.7

[Gallone](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

18.8

[Gallone](#), [Modena](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "sviluppo delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio e del carbone."».

18.9

[Evangelista](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «, del carbone e del gas naturale» con le seguenti: «e del carbone».

18.10

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3 nell'inciso: «ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale» le parole «e del gas naturale» sono soppresse.

18.11

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 3, le parole: «e del gas naturale» sono soppresse.

18.12

[Gallone](#), [Modena](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e del gas naturale».

18.13

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ridetermina l'entità degli incentivi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
- b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
- c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
- e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.».

18.14

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di coordinare il PNRR con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi destinati all'incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle plastiche e dei tessili.».

18.15

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.16

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".».

18.17

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato "Fondo per la difesa delle colture", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.1

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1. prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2. prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3. prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

18.0.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

18.0.3

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

18.0.4

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. Al fine di accompagnare lo sviluppo delle energie rinnovabili consolidandone i vantaggi di natura agronomica e in particolare di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.».

18.0.5

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente "previste";

b) le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti "2022-2024";

c) le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

18.0.6

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di RAEE)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei Raggruppamenti 3 e 4 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera *bb*) e 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si applica anche ai titolari di

autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

18.0.7

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e all'articolo 185-*bis* comma 1 lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».

18.0.8

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.9

[Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.10

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente

nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.11

[Laus](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.12

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.13

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di merci)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di merci all'interno delle città, prioritariamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con dotazione non superiore a 10 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in *leasing* ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo dello stesso, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

18.0.14

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

18.0.15

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Piano di rateizzazione ai clienti finali di energia elettrica e gas che svolgono attività di impresa agricola)

1. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", sono inserite le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

18.0.16

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Gestione dei fanghi di depurazione)

1. L'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3 Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.17

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del Codice dell'Ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/06 è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano comunque gestito nei fatti l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti" ».

18.0.18

[De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Abbattimento di emissioni nocive e inquinanti causate dall'idrogeno solforato)

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H₂S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.19

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 agosto 2014, n. 116.

2. Il commissario è nominato fra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza di rapporti fra ambiente e salute a livello internazionale;
- b) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria;

3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:

a) redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il programma è altresì trasmesso alle Camere. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;

c) elabora un piano di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni;

d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;

e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento.

g) esegue la speciazione della produzione delle polveri e delle emissioni in atmosfera con

dettaglio provinciale, nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari.

4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell'aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.».

Art. 19

19.1

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a favore degli alunni e del personale scolastico» eliminare le seguenti: «in regime di autosorveglianza».

19.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per remunerare i docenti che, delegati dal Dirigente Scolastico, svolgono la funzione di "referente covid" di un istituto scolastico in aggiunta alla propria consueta attività didattica.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

19.3

[Verducci](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022," inserire le seguenti: "nonché per il primo aggiornamento da disporre nell'anno scolastico 2021/2022."».

19.4

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.5

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro nel 2022.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 marzo 2022, al fine di facilitare l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma.».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri di cui al comma 1 e 2-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.6

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento e la conseguente diminuzione dell'abbandono degli studi da parte degli studenti universitari che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'università, con una dotazione pari a 200 mila euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

Consequentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.661,61 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*
 - «d-bis) quanto a 200 mila euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.7

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento degli studenti della scuola primaria e secondaria che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.

Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».

Consequentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.664,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.8

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il 1 settembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze."».

19.9

[Carbone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale per il 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza. Per i posti vacanti di cui al primo periodo sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 978, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024 e 2024/2025";

b) al comma 979, le parole: "per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2025"».

Consequentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), sostituire le parole «127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «136,15 milioni di euro per l'anno 2024, 155,36 milioni di euro per l'anno 2025».

19.10

[Nencini](#), [Carbone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza.».

19.11

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.».

19.12 (testo 2)

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

<< 3-bis. "All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.

3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.".

3-quater. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.>>

19.12

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica."».

19.13

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i moli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

19.14

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

19.15

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili"».

19.16

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza," sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo"».

19.17

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "per le elezioni", inserire le seguenti: "da svolgersi entro, comunque, il 31 maggio 2022."».

19.18

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, al comma 978, sostituire le parole: "Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato in 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» *con le seguenti:* «181,66 milioni di euro per l'anno 2025, 173,36 milioni di euro per l'anno 2026, 159,46 milioni di euro per l'anno 2027, 145,66 milioni di euro per l'anno 2028, 142,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

- *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.19

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

19.20

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:

"e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento

delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA."».

19.21

[Rampi](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rendere effettiva la possibilità di proroga fino al termine delle lezioni dei contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni". Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.22

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

19.23

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Per l'a.s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».

19.24

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

19.25

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato

servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

Conseguentemente il comma 8 è soppresso.

19.26

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."».

19.27

[Berardi](#), [Caligiuri](#), [Calandrini](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva

valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

19.28

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *e*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

19.29

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *c*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

19.30

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili e al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo».

19.31

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

19.32

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti: "è prorogato"».

19.33

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.34

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

19.35

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.»

19.36

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo molo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.»

19.37 (testo 2)

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di fronteggiare le difficoltà di funzionamento discendenti dalle problematiche emergenziali, nonché di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni educative e formative da parte dei licei e delle scuole militari della Difesa, anche a garanzia della regolare conclusione dell'anno scolastico, all'articolo 19, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente."»

19.37

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal

personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.».

19.38

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022».

19.39

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento degli Enti e delle Istituzioni di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca nonché degli enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui al presente comma. Nell'ambito di tale quota, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) una quota pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui al presente comma possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3-ter e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;

c) una quota pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui al presente comma in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3-ter.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentiti i Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra i medesimi Enti delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 125 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.40

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'anno accademico 2020/2021» con le seguenti: «negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022», e sostituire le parole da: «senza oneri a carico della finanza pubblica» fino a: «risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati» con le seguenti: «con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.41

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *ai comma 4, sostituire le parole: «senza oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «con conseguente erogazione, per i dottorandi percettori di borsa di studio, della borsa di studio per il periodo corrispondente»;*

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:*

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

5-ter. All'onere derivante dai commi 4 e 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

19.42

[Binetti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«7. Le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 esonerano totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli studenti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di *handicap* con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.43

[Rossomando](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i *test* di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

5-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i *test* d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.»

19.44

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere mansioni di supporto alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.

4. In via di prima applicazione e comunque entro quarantotto mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'Ateneo nel quale presta servizio."».

19.45

[Carbone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.»

19.46

[De Bonis](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.»

19.47

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

19.48

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 sono inseriti i seguenti:

"310-bis. In coerenza con quanto disposto nella prima parte della lettera *b*) di cui al precedente comma, a valere sui propri bilanci, i Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello afferenti agli enti da essi vigilati. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *b*) di cui al precedente comma, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

310-ter. I Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di valorizzare lo sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza pubblica. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatiche, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera *c*) di cui al precedente comma 310, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo."».

19.49

[Binetti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della comparsa di una eventuale nuova variante del virus Covid-19 a settembre, gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle Università statali e per l'anno accademico 2022-2023, si potranno sostenere in due differenti date:

- a) al termine del mese di luglio, dopo aver sostenuto e superato l'esame di maturità;
- b) agli inizi del mese di settembre, come è tradizione, ormai da oltre 20 anni.

5-ter. In considerazione del particolare andamento dell'andamento degli studi in questi ultimi anni di pandemia, i test verteranno prevalentemente su prove di logica e di comprensione del testo; mentre le domande di tipo culturale si concentreranno nell'area chimico-biologica e fisico-matematica.

5-quater. I risultati conseguiti dagli studenti saranno pubblicati al termine di ogni singola prova; coloro che hanno sostenuto la prova nel primo appello non potranno in nessun caso ripresentarsi al secondo appello; la graduatoria degli ammessi sarà unica e sarà pubblicata al termine del secondo appello.».

19.50

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.51

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.52

[Faraone](#), [Ferrari](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.53

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando l'accesso al credito delle famiglie e le condizioni di ristoro attraverso i relativi prestiti, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».

19.54

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

19.55

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

"i-decies) spese per il rinnovo dei titoli abilitativi professionali necessari allo svolgimento della professione principale del soggetto chiamato ad esserne titolare e che contemporaneamente costituiscono requisito indispensabile come stabilito dalle normative vigenti"».

19.56

[Cirinnà](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche nel caso in cui la persona assistita sia parente di una delle parti dell'unione civile.".

6-ter. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

"5-sexies. In assenza degli altri soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria

secondo l'ordine da essa determinato, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui il soggetto convivente che assiste la persona con disabilità sia parente dell'altra parte dell'unione civile."».

19.57

[Verducci](#), [Rampi](#), [Marilotti](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere l'autonomia responsabile degli enti pubblici di ricerca, la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di assumere giovani ricercatori. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6-ter. Al fine di promuovere l'autonomia delle istituzioni museali impegnate nella diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e l'approvazione dei piani triennali di attività" sono soppresse.».

19.58

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente" inserire le seguenti: ", nonché in caso di impiego presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale";

- inserire, in fine, il seguente periodo: "Per le ipotesi fatte salve, gli oneri finanziari connessi alle retribuzioni fisse, del personale posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo gravano sui bilanci delle amministrazioni di provenienza, mentre gli oneri finanziari per le retribuzioni accessorie gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni di destinazione"».

19.59

[Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli

interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.60

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera e), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.61

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.62

[Modena](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e di fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni annue dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*)."

19.63

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis*. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».

19.64

De Poli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.65

Toffanin

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.66

Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

c) il comma 3 è abrogato.».

19.67

[Granato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis*, pari a 20 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.68

[Faraone, Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, valutati in 406 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al precedente periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

19.69

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.70

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-ter. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.».

19.71

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

19.72

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assegno di assistenza ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e per la pensione ai ciechi civili di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

19.73

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1° aprile 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12."».

19.74

[Collina](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "Anagrafe degli italiani residenti all'estero" sono inserite le seguenti: "o che, pur non iscritti all'AIRE, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo interessato".

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.75

[Granato](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

19.76

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 31 marzo 2022,"».

19.77

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2021" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022"».

19.79

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono inserite, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

19.80

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse."».

19.81

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».

19.82

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimoniale, del nucleo familiare"».

19.83

[Porta](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate ai sensi della normativa nazionale italiana o in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 6-bis, 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.84

[Porta](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

19.85

[Giacobbe](#), [Porta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

19.86

[Serafini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 10 del dlgs 230/21 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.87

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi.

«*6-bis.* Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: "400", è sostituita dalla seguente: "800".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.88

[Fedeli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*6-bis.* Al comma 326, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, le

parole: "è incrementato di 400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 600 milioni". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.89

[Perosino](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

19.90

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

19.91

[Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:

"378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni"».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».

19.92

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA

del 5% i seguenti prodotti destinati all'infanzia:

- 1) Pannolini;
- 2) Biberon;
- 3) Tettarelle;
- 4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;
- 5) omogeneizzati e prodotti alimentari;
- 6) strumenti per l'allattamento;
- 7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.».

Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

19.0.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Binetti](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Parente](#), [Rufa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di

riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

19.0.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio."».

19.0.3

[Pacifico](#), [Lonardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Emergenza COVI -19. Proroga termini per il collocamento in quiescenza per i dipendenti pubblici che non raggiungono il minimo periodo contributivo)

1. I dipendenti pubblici di ruolo assunti a tempo indeterminato, già in servizio presso le Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, se titolari della pensione erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, qualora cessino dal nuovo impiego per raggiunti limiti di età e in tale ultimo impiego non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, né hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di

trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2029 ed euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.4

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Ricerca e Formazione INPS)

1. All'articolo i della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

19.0.5

[Drago](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo 3 comma 3, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'articolo 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

19.0.6

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Ai soggetti affetti da talassemia Mayor, Minor, e drepanocitosi ed i soggetti affetti da emofilia, patologie documentate dal centro di cura dei soggetti, danneggiati da complicanze a causa di somministrazione di trasfusioni e medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modificazioni, che non hanno percepito per varie motivazioni alcuna somma a titolo di risarcimento danni ai sensi della legge 210 del 1992 o equa riparazione, ne in via giudiziale, ne ai sensi di transizioni o eque riparazioni, loro o, in mancanza, ai loro eredi, è riconosciuto una assegno una tantum di euro 50.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.7

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 12 agosto 2020 deve essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture.

4. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede a stabilire i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.8

Comincini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti:

"dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

19.0.9

[Carbone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Rifinanziamento del fondo per gli Istituti di patronato)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni»;*
- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per 12 milioni mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

19.0.10

[Cioffi](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni sulla formazione digitale)

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti per chi vi accede, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per lo svolgimento dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.11

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) al comma 57, lettera d), le parole: "che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero" sono soppresse».

19.0.12

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.13

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 19- *bis*.

Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante

utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.14

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)

1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Il *bonus* di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, PINPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore della misura Reddito di Cittadinanza».

19.0.15

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

19.0.16

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.17

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Abrogazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)

1. I commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi».

19.0.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Modifica dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)

Sostituire i commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, con i seguenti:

"784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati 'percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento' e, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nei licei e negli istituti tecnici e professionali sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa secondo la programmazione del collegio dei docenti.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica di cui al comma 784, sono adottate linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"».

19.0.19

[Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

19.0.20

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";
- b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del

2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione".

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria"».

19.0.21

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole: "per la copertura" aggiungere le seguenti: "del 50%"; il comma 2 è sostituito con il seguente:

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2. alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3. il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola: "concorso" le seguenti: "e della procedura straordinaria."».

19.0.22

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 2, comma 4-*ter*, del DL 8/4/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti." sono aggiunte le seguenti: "Tale deroga è estesa agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 al fine di aggiornare, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, consentendo nuovi inserimenti, modifiche di punteggi e di provincia". Le parole: "Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata"

vengono sostituite dalle seguenti: "Dette ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate."».

19.0.23 (testo 2)

[Modena](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*

(Misure per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori giudiziari, Area II F1, assunti in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro **21.214.253** per l'anno 2022 e ad euro **60.241.215** per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

19.0.23

[Modena](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.24

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per il sostegno delle RSA e delle altre strutture residenziali)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 19-*novies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 19-*novies* del decreto-legge n. 137 del 2020 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.25

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.
(Certificazione verde)

1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».

19.0.26

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disapplicazione delle norme relative alle sospensioni dei lavoratori del settore pubblico e privati)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati».

19.0.27

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.
(Rifinanziamento Fondo patronati)

1. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "Per l'esercizio finanziario 2021" sono

sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.0.28

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)

1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena"».

19.0.29

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2014, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli".

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.30

[Abate](#), [Moronese](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";

2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.31

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.32

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(APE sociale in agricoltura)

1. Al comma 92 primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "e lavoratori autonomi agricoli";
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Incremento risorse per organico Covid Scuola)

1. Al comma 326, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "400 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: "480 milioni di euro per l'anno 2022".
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Differimento entrata in vigore educazione motoria scuola primaria)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 338 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è differita all'anno scolastico 2023/2024».

19.0.35 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«**Art.19-bis.**

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";
 - b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";
 - c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 1 milione di euro di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

19.0.35

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.19- **bis**.

(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "o contributivo";

c) al comma 939, dopo le parole: "termine tributario", inserire le seguenti: "e contributivo";

d) al comma 934, dopo le parole: "termini tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

e) al comma 935, dopo le parole: "copia dei mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico

professionale alla data prevista al precedente comma";

dopo il comma 935, inserire il seguente:

"935-*bis*. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;

g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: " e contributivi";

2) dopo le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: " o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

h) al comma 937, le parole: "mandati professionali", inserire le seguenti: "o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

i) al comma 938, dopo le parole: "adempimenti tributari", inserire le seguenti: "e contributivi";

l) al comma 939, dopo le parole: " mandato professionale", inserire le seguenti: "o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma";

m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: "di tributi", inserire le seguenti: "o contributi", alla quarta riga, dopo le parole: "al tributo", inserire le seguenti: "o contributo".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

19.0.36

[Matrisciano](#), [Vanin](#), [Pirro](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Corbetta](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(*Misure di sostegno alle famiglie*)

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, a ciascun genitore lavoratore di figli di età non superiore ai dodici anni è riconosciuto un bonus una tantum del valore di euro 600 qualora ricorrano almeno una volta le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5.

2. Il bonus di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.37

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di mascherine FFP2 per bambini, in relazione alla inadeguata disponibilità, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, in coerenza con le linee governative che incentivano l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione, ad incentivare la produzione di mascherine FFP2 o di dispositivi di protezione delle vie aeree con caratteristiche similari adatte al viso dei bambini».

19.0.38

[De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Sostegno ai "Centri di ascolto psicologico" per i disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2022, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

19.0.39

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 19- *bis*.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

19.0.41

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 19- *bis*.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

19.0.42

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

19.0.43

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».

19.0.44

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e assicurare regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al limite del 30 per cento dei posti previsto dall'articolo 9, comma 4, del CCNL

2006-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sono resi disponibili il 50 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2022/2023 e il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2023/2024 e il 2024/2025. Nei posti vacanti di cui al periodo precedente sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole. La domanda può essere presentata anche in deroga al vincolo triennale».

19.0.45

[Iori](#), [Malpezzi](#), [De Petris](#), [Montevecchi](#), [Saponara](#), [Cangini](#), [Sbrollini](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Verducci](#), [Rampi](#), [Fedeli](#), [Collina](#), [Rojc](#), [Cirinnà](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Marilotti](#), [Ferrazzi](#), [Boldrini](#), [D'Arienzo](#), [Biti](#), [Pinotti](#), [Vattuone](#), [Comincini](#), [Stefano](#), [Rossomando](#), [Laus](#), [D'Alfonso](#), [Margiotta](#), [Misiani](#), [Nannicini](#), [Parrini](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Taricco](#), [Valente](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologia, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 9, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla

comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.46

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure in materia di edilizia scolastica)

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNNR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022».

19.0.47

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disciplina delle società cooperative di comunità)

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Sono qualificate cooperative di comunità, le società cooperative di comunità che esercitano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali, e in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana

e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

19.0.48

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. In considerazione della forte crisi economica, scaturita a seguito dell'emergenza da COVID-19, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo familiare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

- a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;
- b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;
- c) la sterilizzazione e la castrazione;
- d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
- e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
- f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;
- g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.49

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 19- *bis*.

(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti affetti da disturbo psichico,

affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.50

[Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.51

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferroviario per cure mediche per malattie gravi)

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale e dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli spostamenti fuori

provincia strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti.

2. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.52

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.53

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#), [Marco Pellegrini](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Concessione in comodato d'uso di immobili dell'INPS)

1. In conseguenza degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, per un tempo determinato, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale nonché alle università statali, per scopi didattici e di ricerca e per la realizzazione del diritto allo studio. Le unità immobiliari di cui al presente comma devono essere restituite alla scadenza del termine convenuto ovvero quando l'Istituto ne esiga la restituzione immediata.

2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.».

19.0.54 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

*(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della
formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. dopo le parole: «è istituita un'apposita technostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero»

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 3 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

19.0.54

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site* di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al

comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettera *a)* e *b)* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo i, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Fi);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Fi).

4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»

19.0.55

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità nell'ottica di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica e nelle fasi post-pandemiche, e in coerenza agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera *c)*, comma 4, dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera *c)*, comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master* su richiesta delle Università.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di *master* su richiesta delle Università.

3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all'Istituto Superiore di Sanità, secondo modalità operative concordate con le Università.».

19.0.56

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria e sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale)

1. Al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute dalla popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, l'esercizio di attività clinico mediche generalistiche nel Servizio Sanitario Nazionale è consentito, all'interno delle case di comunità ed agli ospedali di comunità, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinico-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto al contributo assistenziale garantito dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

19.0.57

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti in materia di ricerca universitaria nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie)

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie, in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.».

19.0.58

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

«Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

19.0.59

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Pirro, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 tonnellate. Ogni lotto è identificato a seguito di analisi che ne attestino il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale di cui al comma 1 deve essere accompagnato da documento di trasporto riportante il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

Art. 20

20.1

[Granato](#)

Al comma 1, capoverso «1- *bis* », secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2022 e in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 350 milioni di euro.

20.2

[Bernini, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Gasparri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere la seguente lettera:

"g) nello svolgimento di pubblico servizio sanitario dovuto nelle circostanze straordinarie della pandemia Sars-CoV2".

1-ter. All'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente periodo: "Relativamente alla identificazione del numero di medici e infermieri di cui al comma 563, lettera g), la determinazione avverrà in base alla conclusione della ricognizione e del monitoraggio sul periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale, allo scopo di disporre dei dati di riferimento.

1-quater. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 45.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

20.3

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

20.4

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

20.5

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma t, lettera a), del medesimo articolo e" sono inserite le seguenti: "il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante le selezioni di cui all'articolo"».

20.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni»

20.7

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto all'assegno alimentare di cui all'articolo 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3».

20.8

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-urgenza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale su domanda e all'esito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati dalle istituzioni competenti e in possesso dell'idoneità all'emergenza;

b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

5-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.9

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica

conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:

a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.10

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale: superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».

20.11

[Rossomando](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le certificazioni diagnostiche relative a persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

5-ter. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

5-quater. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

5-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.1

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.

(Ristoro in favore dei medici e degli operatori sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e operatori sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 50.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici ed operatori sanitari deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il

termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

20.0.2

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19)

1. Ai familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 80.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità, nonché le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2 L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle minori. Esso non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso;

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede agli oneri del presente comma, pari a 21 milioni di euro, si provvede alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.3

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Fondo in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di assicurare misure di ristoro in favore dei familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente o ai quali, già collocati in quiescenza, siano stati conferiti incarichi retribuiti anche di lavoro autonomo per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e che, in conseguenza dell'attività professionale e di servizio prestata nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è costituito da un assegno una *tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. Detto indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid-19", finalizzato alla concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

4. L'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo deve essere presentata dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri che procede alla verifica dei requisiti delle domande presentate, accerta la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvede all'erogazione dell'indennizzo in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte ai familiari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal predetto Ente di previdenza, corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti da cui è derivato il decesso.

5. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri trasmette al Ministero della Salute l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposto l'indennizzo di cui al comma 1. Il Ministero della Salute provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dal predetto Ente.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.4

[Pirro](#), [Puglia](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una *tantum* a beneficio dei legittimi eredi.

3. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le

procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.5

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di possibilità per i medici iscritti ai corsi di specializzazione di svolgere forme di lavoro autonomo occasionale)

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica." sono sostituite dalle seguenti: "I medici iscritti ai corsi di specializzazione possono inoltre essere impiegati in altre forme di lavoro autonomo occasionale, purché svolte in orario extra formativo, in cui è prevista l'iscrizione ad un Ordine dei medici e chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione"».

20.0.6

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai compensi derivanti dalle prestazioni aggiuntive di cui dall'articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a 20,», sono sostituite dalle seguenti: «a 20-*bis*,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.741,91 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) quanto a 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 23 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

20.0.8

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)

"Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento"».

20.0.9

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

20.0.10

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di C 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a seconda dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

20.0.11

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge I febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.12

[Sbrollini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo capoverso dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti: "della ricerca";

- le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali";

dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente

capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 sostituire le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto";

e) il comma 431 è sostituito dal seguente:

"431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".».

20.0.13

[Stabile, Rizzotti, Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

"1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

- al comma 423 al primo capoverso:

- dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

- dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

- al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

- al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

- al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.0.14

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 20- *bis*.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli importi annui lordi previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera *b*), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera *c*), da 18 a 20-*bis*, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.669,91 milioni di euro per l'anno 2022, 128,76 milioni di euro per l'anno 2023, 162,32 milioni di euro per l'anno 2024, 152,96 milioni di euro per l'anno 2025, 144,66 milioni di euro per l'anno 2026, 130,76 milioni di euro per l'anno 2027, 116,96 milioni di euro per l'anno 2028, 114,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede; dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c -bis*) quanto a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

20.0.15

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 20- *bis*.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso "Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano"».

20.0.16

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)

1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale, altresì, dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico».

20.0.17

[Pirro](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di effettuazione dei test antigenici rapidi e rilascio certificazione verde COVID 19)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Gli esercenti di cui al periodo precedente sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale *digital green certificate*, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».

20.0.18

[Pirro](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Effettuazione dei test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

20.0.19

[Mautone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo,

internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.20 (testo 2)

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario".

2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".

20.0.20

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e gli operatori socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e del ruolo socio-sanitario"».

20.0.21

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

1. Sostituire il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 con i seguenti:

"7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022. L'Istituto, per garantire la continuità delle funzioni di cui al presente comma può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga ai limiti assunzionali, nel numero massimo di 217 unità di personale da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte presso l'Istituto anche con contratti di lavoro flessibili e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

20.0.22

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di figure professionali per l'impiego gas tossici)

1. Al comma 1 dell'articolo 15, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure ad un perito industriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'attestazione di cui al primo periodo"».

20.0.23

[Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

20.0.24

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

20.0.25

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

20.0.26

[Carbone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni urgenti in favore delle vittime dell'amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "nella misura percentuale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "pari a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 15.000";

c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: "di 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi".

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "diretti delle cessate organizzazioni portali" sono sostituite dalle seguenti: "nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.27

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e delle Comunità terapeutiche)

1. Al fine di assicurare l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale».

Art. 21

21.1

[Parente](#), [Faraone](#), [Evangelista](#)

Al comma 1 dopo la lettera a) *inserire la seguente lettera:*

«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente. Con decreto del Ministro della Salute, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e le sanzioni in caso di mancato ottemperamento"».

21.2

[Saccone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo, l'AGENAS è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, a decorrere dal 1° aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, tre dirigenti area funzioni locali - sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e un contingente di 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica per un costo annuo a regime pari a euro 3.000.800. AGENAS è inoltre autorizzata a conferire incarichi professionali e a stipulare contratti di servizio nel limite di euro 1.968.521,63 annui. Il finanziamento ordinario dell'Agenzia è conseguentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 per 5 milioni di euro Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 3, *inserire il seguente comma:*

«4. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli

medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

21.0.1

[Boldrini](#), [Astorre](#), [Stefano](#), [Laus](#), [Rojc](#), [Margiotta](#), [Marcucci](#), [Biti](#), [Fedeli](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 e dei loro familiari)

1. Ai medici con un'attività professionale non in regime di lavoro dipendente, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, successivamente prorogato con le delibere dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 100.000 euro.

2. Ai familiari dei soggetti di cui al comma 1 che, durante lo stato di emergenza di cui al medesimo comma, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 150.000 euro. Per familiari si intendono i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e i genitori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il "Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 o dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo".

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i requisiti di accesso all'indennizzo, nonché le modalità e i termini di erogazione dell'indennizzo stesso.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;"

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.3

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Boccardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».

21.0.4

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o

controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.5

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.6

[Totaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.7

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

21.0.8

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2022 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2022, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2022 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo una *tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2022. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2022, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2022, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.».

21.0.9

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la

precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede mediante con: *a)* introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); *b)* risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; *c)* risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».

21.0.10

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la precedente disciplina.

2. Ai relativi oneri, si provvede con: 1. introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); 2. risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; 3. risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».

21.0.11

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 15-*quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: "6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

21.0.12

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

All'articolo 15 *quater* del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».

21.0.13

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni di raccolta di sangue)

1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca".».

21.0.14

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile."».

21.0.15

[Candura](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)

All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari";

2) le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali";

b) nella rubrica, dopo le parole: "del personale medico" sono inserite le seguenti: "e del personale psicologo"».

21.0.16

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- bis.

(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo "Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

21.0.17

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)

Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

21.0.18

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-*ter*, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023.

2. All'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.19

[Stabile](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento»».

21.0.20

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.21

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un molo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, al primo periodo, dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" sono inserite le seguenti: "della ricerca" e le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi pro-fili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,";

c) al comma 424, le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." è aggiunto il seguente periodo: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023";

d) al comma 428, le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadrano a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431, le parole da: "è ammesso" alle seguenti: "n. 368" sono sostituite dalle seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro"».

21.0.22

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

21.0.23

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

21.0.24

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.*

21.0.25

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

21.0.26

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole: "comma 547" sono inserite le seguenti: ", con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022"».

21.0.27

[Biti](#), [Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripartizione del pay back)

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: "secondo il criterio pro capite" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dello scostamento del tetto registrato da AIFA per ogni regione"».

21.0.28

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

21.0.29

[Laus](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, a 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) le parole: "e 2021, in relazione al corso 2021-2023," sono sostituite dalle seguenti: "2021, in relazione al corso 2021-2023, 2022, in relazione al corso 2022-2024, 2023, in relazione al corso 2023-2025, e 2024, in relazione al corso 2024-2026,".».

21.0.30

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Medici Inail)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre

2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

21.0.31

[Zaffini](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.
(*Medici Inail*)

1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

21.0.32

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*..

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19".

2. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ", fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024"».

21.0.33

[Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il ristoro delle strutture private accreditate)

1. Al fine di garantire per tutta la durata dello stato d'emergenza un adeguato ristoro economico alle strutture private accreditate che hanno sospeso l'erogazione delle attività ordinarie a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di avviare contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con il personale qualificato estero:

a) all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza" e, al secondo periodo, le parole: "dell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza";

b) al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da "fino al 31 dicembre 2024"».

21.0.34

[Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca

senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.0.35

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Al comma 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2024".

3. Al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro", sono inserite le seguenti: "o dal committente ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.c e dell'art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di seguito 'committente'";

2. Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) La lettera c) è così sostituita: "l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

3. Al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

4. Il comma 7 è soppresso;

5. Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente".

b) All'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

6. Al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

7. Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

8. Al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

b) Al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

9. Al comma 18, le parole: » in quanto» sono sostituite da «laddove».

b) All'art. 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art 2, d. lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'art. 27-*quater* del presente decreto."».

21.0.37

[Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria)

1 Al comma 268 dell'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale" sono aggiunte le seguenti: ", anche della ricerca sanitaria,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario," sono aggiunte le seguenti ", della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" e dopo le parole: "dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono aggiunte le seguenti: ", e le assunzioni definite dal comma 432 dell'arti della legge 205 del 27 dicembre 2017".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426 dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo» sono aggiunte le seguenti "indeterminato ovvero"».

21.0.38

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21- *bis*.

(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina)

1. In considerazione dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, sui ricoveri, nonché sulle attività di diagnostica per la cura delle patologie non covid, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo, integrato e a lungo termine dei pazienti affetti da retinite pigmentosa o altre faune di distrofie retiniche ereditarie rare, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la specifica preparazione del personale sanitario, le regioni e le province autonome organizzano un modello di flusso informativo dei Centri di riferimento di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284, e che partecipano alla Rete europea "ERN" dedicata alle malattie rare oculari per lo sviluppo della Rete nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

21.0.39

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano piani straordinari di intervento pluriennali, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche prevedendone l'erogazione da parte di enti gestori e di soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

21.0.40

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

21.0.41

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)

1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui

all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.

2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da psichiatri, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatristi, infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

21.0.42

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.21- *bis*.

(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere infine il seguente periodo:

"L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

21.0.43

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

Incentivi al personale sanitario per riduzione liste d'attesa

1. Fino alla data del 31 marzo 2023, al fine di ridurre le liste d'attesa nel SSN, le prestazioni aggiuntive richieste al personale medico e sanitario del SSN e degli Enti Sanitari del Ministero della Salute Aifa, Inps e Inail sono esenti dalla tassazione e da tutti gli oneri contributivi.».

21.0.44

[Boldrini](#), [Mirabelli](#), [Pittella](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Rossomando](#), [Iori](#), [Astorre](#), [Cerno](#), [Giacobbe](#), [D'Arienzo](#), [Verducci](#), [Laus](#), [Fedeli](#), [Stefano](#), [Collina](#), [Ferrazzi](#), [Comincini](#), [Porta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

- a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
- b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
- c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
- d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;
- e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
- f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;
- g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
- h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.»

21.0.45

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.0.46

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campani](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il *software* per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

21.0.47

[Pirro](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misura per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)

1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorrere in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6-*bis* del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite da: "fino al 31 dicembre 2024";

2) al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 27-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "o dal committente";

b) al comma 5, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria";

c) al comma 6, dopo le parole: "il datore di lavoro" e "al datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

d) il comma 7 è abrogato;

e) al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole: "del datore di lavoro" e "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) all'ultimo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

f) al comma 10, dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: "di datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "o di committente";

h) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo dopo le parole: "il datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "/committente";

2) al quarto periodo dopo le parole: "dal datore di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "/committente";

1) il comma 18, le parole: «in quanto» sono sostituite da: «laddove».

2) all'articolo 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art. 2, d.lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'articolo 27-*quater* del presente decreto."».

21.0.48 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

2. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.

3. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo

35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.48

[Castellone](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022

2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.49

[Pirro](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#), [Marco Pellegrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

21.0.50

[Guidolin](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pescio](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

21.0.51

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio

2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022».

21.0.52

[Lanzi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni per il rilancio dei Pronto Soccorso nazionali)

1. Al fine di garantire il potenziamento e la piena funzionalità dei Pronto Soccorso sul territorio nazionale nonché il servizio di emergenza urgenza territoriale 118 per le aree più distanti dal presidio sanitario di riferimento, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2022 da assegnare alle Regioni e alle Province autonome.

2. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.53

[Romagnoli](#), [Vanin](#), [Quarto](#), [Romano](#), [Lomuti](#), [Russo](#), [Montevecchi](#), [Ferrara](#), [Gaudiano](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#), [Pavanelli](#), [Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Istituzione del Fondo supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi psicologici per affrontare situazioni di depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e ripercussioni psicologiche provocate dal decesso di un familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione, i criteri e i soggetti beneficiari per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.54

[Fenu](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

(Misure in materia di conservazione delle fatture elettroniche)

1. Con riferimento agli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante

disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o delegati, ovvero fino alla risoluzione dell'accordo.».

Art. 22

22.1

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La proroga di cui al comma 1 è estesa anche alle attività economiche di commercio al dettaglio».

22.2

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 38 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga nonché eventuali ulteriori proroghe successive, sono stanziati gli importi di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 550.000 euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti massimi di spesa.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, e a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto nonché dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, di disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga».

22.3

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2-ter. La proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 2-bis, è autorizzata previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata».

22.4

[Campagna](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.5 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b. al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, terzo periodo, le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo». Ai relativi oneri pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

4-*quater*. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per

l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.5

[Di Girolamo](#), [Pavanelli](#), [Romagnoli](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."».

22.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La franchigia di euro 100.000 euro prevista per l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 è elevata ad euro 300.000 per i beneficiari di eredità il cui dante causa è deceduto di COVID 19 dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.1

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.

(Misure di sostegno per le attività economiche dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-

quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

22.0.2

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)

1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto».

22.0.3

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "all'anno 2047" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2048" e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni" e le parole "e di ulteriori 100 milioni di

euro annui", sono sostituite dalle seguenti "e di ulteriori 76 milioni di euro annui".

6. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18 *bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'arti, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.4

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "e il 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6, al primo periodo, le parole: "e di 60 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026" e al secondo periodo le parole: "dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026" e dopo le parole: "le agevolazioni sono concesse a valere" è inserita la seguente: "anche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

22.0.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure di sostegno ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 contro lo spopolamento)

4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

22.0.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga adempimenti finanziari e contributivi per i contribuenti del Cratere Centro Italia)

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "a decorrere dal 15 gennaio 2020" sono sostituite dalla seguenti: "a decorrere dal 15 gennaio 2023" e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma." All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.8

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022"».

22.0.9

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Estensione Bonus SUD ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-*bis*. Al comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2029" aggiungere le seguenti: "e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa

delle regioni Marche, Umbria e Lazio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede: quanto a 150 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga esenzione IMU per i comuni del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.11

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1116 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 1117 dopo la parola: "2020" sono aggiunte le seguenti: "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022"».

22.0.12

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e

comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57 comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

5. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, dai commi 2 e 3 pari a euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.13

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle

rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.14

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili per i comuni del sisma 2012)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.15

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

22.0.16

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità».

22.0.17

[Mantovani](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [Quarto](#), [Coltorti](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpiti dal sisma del 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

22.0.18

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Trattamenti di integrazione salariale)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le attività particolarmente colpite dalle conseguenti ripercussioni economiche, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.19

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

2. Ai fini della proroga di cui al comma 8-*bis* è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata.».

22.0.20

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Indennità di disoccupazione)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

22.0.21

[Bagnai](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.";

b) all'articolo 38-*bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

22.0.22

[Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole "di attribuire" sono inserite le seguenti "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

c) nel secondo periodo le parole da "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti."».

22.0.23

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3

dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.24

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.0.25

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro; a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in

relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro; b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.0.26

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.0.27 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">

size:medium">**ART. 22**

"font-

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche connessi

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

22.0.27

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale di rischio sanitario e ambientale, anche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con auna dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

22.0.28

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

22.0.29

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Proroga per il personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

1. All'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022" .».

22.0.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Le amministrazioni pubbliche della regione Puglia sono autorizzate a procedere all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili contrattualizzati al 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.31

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. Al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.32

[Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Rivolta](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)

1. Con riferimento agli stati di emergenza che hanno interessato la Regione Liguria e che sono stati dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità

atmosferiche del periodo 14 ottobre - 8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020, per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate».

Art. 23.

Art. 23

23.1

Laus

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c- bis) all'articolo 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 1 è ridotto in proporzione all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, in base alla seguente ripartizione:

a) 10 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 20 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

b) 15 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 15 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

c) 20 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 10 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

d) 30 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 5 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;

3-ter. La riduzione contributiva di cui al comma 3-bis, ove spettante, decorre dal mese di gennaio di ogni anno. Parimenti, dal mese di gennaio di ogni anno decorre l'eventuale variazione della percentuale di riduzione, ovvero la sua disapplicazione, in relazione alla verifica sull'utilizzo della cassa integrazione rispetto alle ore lavorabili relative al biennio precedente, di cui al comma 3-bis.».

23.2

Manca, Ferrari, Rojc

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo"».

23.3

Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«n-bis) all'articolo 44, comma 11-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi attivi presso la Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."»

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi della normativa vigente».

23.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. A partire dal 1° giugno 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 20.000 euro senza perdere il diritto all'indennità, la cui erogazione viene contestualmente sospesa durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade".

"1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, valutati in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni"».

23.5

[Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

23.63

[Faraone](#), [Sbrollini](#), [Carbone](#), [Ginetti](#), [Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» *inserire le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- il comma 2 è soppresso.

23.0.1

[Quagliariello](#), [Fantetti](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "e la borsa (CONSOB)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale," e dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le seguenti: "e mantenere";

b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza";

c) nel secondo periodo le parole da: "è, altresì, fatto divieto di conferire" fino a: "degli enti e società da essi controllati" sono sostituite dalle seguenti: "è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati";

d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

23.0.2

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative in corso e per l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "nonché", la parola "o", le parole: "in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli", la parola: "esse" e le parole: "Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata." sono soppresse;

b) dopo le parole: "n. 165 del 2001, alle" è inserita la parola "altre";

c) dopo le parole: "nonché alle autorità" è inserita la parola: "amministrative";

d) dopo le parole: "e la borsa (CONSOR)" sono inserite le parole: ", e agli organi di rilevanza costituzionale";

e) dopo le parole: "di attribuire" sono inserite le parole: "e mantenere";

f) dopo le parole: "pubblici collocati in quiescenza" sono inserite le parole: "o di attribuirli nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.";

g) dopo le parole: "Alle suddette amministrazioni" sono inserite le parole ", autorità e organi";

h) dopo le parole: "altresì, fatto divieto di conferire" sono inserite le parole: "o mantenere";

i) dopo le parole: "incarichi dirigenziali, direttivi" sono inserite le parole "ed equiparati, collaborazioni";

l) dopo le parole: "o cariche" sono inserite le parole: "di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli";

m) dopo le parole: "enti e società da" è inserita la parola: "essi";

n) dopo le parole: "legge 30 ottobre 2013, n. 125." sono inserite le parole: "La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».

23.0.3

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

23.0.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Contribuzione figurativa)

1. Per l'anno 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono differiti al 31 marzo 2022».

23.0.5

[Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Part time generazionale)

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.6

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure volte ad incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in relazione alla prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove opere, nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il pagamento entro il 30 giugno 2022 degli incentivi per funzioni tecniche come disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 al personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come attribuito dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 9 luglio 2008 n. 309 e maturato dall'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'effettuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della contrattazione decentrata integrativa, finalizzata all'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche. Il conseguente pagamento degli incentivi per funzioni tecniche maturato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni».

23.0.7

[Piarulli, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici del DAP)

1. Al fine di garantire un sostegno a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:

a) il riconoscimento di euro 100,00 per ogni anno di servizio, quale rimborso della tassa di iscrizione agli ordini e/o collegi professionali degli iscritti a coprire le spese sostenute fino a tutto il 2021 e del costo effettivo della stessa tassa per gli anni a venire;

b) il riconoscimento di euro 600,00 annui per ogni Tecnico che espleti funzioni professionali a favore dell'Amministrazione per la stipula di un'Assicurazione Rischi Professionali per gli anni a venire;

c) il riconoscimento di euro 300,00 mensili per ogni Tecnico che ha assicurato l'esecuzione di sopralluoghi e missioni fuori dalla sede di servizio da calcolarsi sull'intera durata della pandemia.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1.363.200,00 euro per l'anno 2022 e di 99.400,00 euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti della pubblica amministrazione)

1. Al fine di affrontare la situazione emergenziale derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dei programmi attuativi del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i comuni possono concedere il trattenimento in servizio dei dirigenti che ne facciano richiesta per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile».

23.0.9

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la riga n. 17 è soppressa».

23.0.10

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle Stazioni carabinieri)

1. L'articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

"919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui"».

23.0.11

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;"».

23.0.12

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di risarcimenti per disabilità da guerra)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022,

in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze già destinato al pagamento delle pensioni di guerra».

23.0.13

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.23- *bis*.

1. All'articolo 1047, comma 4, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) presidente: non inferiore a generale di divisione"».

23.0.14

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei moli logistico-gestionali del C.N.VV.F."».

23.0.15

[Floris](#), [Toffanin](#), [Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

23.0.16

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. All'articolo 31 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire le seguenti: ", invece possono essere dati in pegno, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile, la costituzione impegno a affetto dal momento della notifica dell'atto costitutivo al debitore, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Il pegno non può essere costituito per garantire le operazioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto"».

23.0.17

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche all'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010)

1. All'articolo 174-*bis*, comma 2-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole da: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e

dei parchi" sono sostituite con le seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità"».

23.0.18

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "addetti al servizio di Polizia municipale".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.19

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e le seguenti: "Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.20

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 23- *bis*.

(Modificazioni al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le funzioni dei professionisti e degli esperti titolari degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, destinati al supporto degli enti locali, sono svolte per ambiti territoriali provinciali."».

23.0.21

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 (n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2 *sexies* comma uno, lettera a), decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».

23.0.22

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

23.0.23

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di separazione legale)

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali a carico dell'INPS, per la determinazione del reddito coniugale del richiedente non si fa riferimento ai redditi percepiti dall'altro coniuge nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di separazione, nonché nei casi di separazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

23.0.24

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali connesso

all'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati, all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore al triplo dell'importo omesso".

23.0.25

[Ferro](#), [Boccardi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

23.0.26

[Santillo](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Proroga indennità per i lavoratori della regione Campania)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) le parole "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

23.0.27

[Laus](#), [Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse.».

23.0.28

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

23.0.29

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure di incentivo al pensionamento per i lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali destinati allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

23.0.30

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.31

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento

per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

23.0.32

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° marzo 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.».

23.0.33

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite

dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020".».

Art. 24

24.1

[Collina](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata ai fondi di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.».

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

24.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata al fondo di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.»;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore», *aggiungere le seguenti:* «dei servizi turistici e».

24.3

[Bruzzone](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4, dopo le parole: «nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» *aggiungere le seguenti* «nonché al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 21-23».

24.5

[Fedeli](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 2021-2023».

24.6

[Ferrazzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino a 31 dicembre 2024" sono soppresse".

- Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento".

5-ter. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

24.7

[Evangelista](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse».

24.8

[Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

24.9

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono soppresse.».

sono sopresse».

24.10

Vono

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sopresse».

24.11

Gallone

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

b) quanto a 1.250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

24.12

Ferrazzi

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

24.13

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

24.14

[Vono](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».

24.15

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è altresì incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di mezzi alimentati da energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di incentivare il rinnovo del trasporto pubblico locale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo».

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero».

24.16

[Gallone](#), [Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche negative sugli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.17

[Vono](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.18

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico

Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.19

[Margiotta](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.20

[Marti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e ai fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.21

[L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, e sulla base di un Piano Economico Finanziario che garantisca il

rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.22

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

24.23

[Tiraboschi](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.24

[Evangelista](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.25

[Rivolta](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

24.26

[Perosino](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.27

[Boccardi](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al

presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.28

[Caligiuri, Berardi](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA

dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.»;

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.29

Berutti

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Affini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.30

[Pittella, Margiotta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.31

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:*

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme

regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinnea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera c) le parole:* «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».

24.32

Magorno, Evangelista

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:

a) nella misura di 5 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera *a)*, alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, al comma 10, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.33

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 8 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo.»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.34

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

24.35

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore ai 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

24.36

[Margiotta](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente:

a) *al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) quanto 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

24.37

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».

Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni ai sensi dell'articolo 32;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.38

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 6, dopo le parole: «obblighi di servizio pubblico» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218».

24.39

[Carbone](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «con una dotazione di 15 milioni di euro», *con le seguenti:* «con una dotazione di 30 milioni di euro».

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni»;

- *all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole:* «1.661,41 milioni» *con le seguenti:* «1.676,41 milioni» *e, alla lettera f), dopo le parole:* «quanto a» *inserire le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2022 e».

24.40

[Manca](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis» Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più

efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.».

- *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b -bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."».

24.41

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

24.42

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

24.43

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Consequentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

24.44

[Margiotta](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente:

- sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32»;

- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h -bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.45

[Evangelista](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;

- Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d -bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

24.46

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus, di cui alla legge n. 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.47

[Di Girolamo](#), [Fede](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per l'anno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

b) *sostituire il comma io con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.48

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

24.49

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285» *inserire le seguenti:* «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus turistici».

24.50

Naturale, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In considerazione degli aumenti del prezzo dei carburanti e al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori, con particolare riferimento alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di contributi finalizzati al rimborso dell'additivazione dei gas di scarico in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente».

b) sostituire il comma io con il seguente:

«10. Agli oneri derivanti dal 9-bis, pari a io milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.51

Vono

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

24.52

Gallone

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».

24.53

Ferrazzi

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.

10-quater. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

24.54

[Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.

10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.».

24.55

[Corti](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pergreffi](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis - All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

24.56

[Vono](#)

Dopo il comma 10, è inserito il comma:

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024"».

24.57

[Gallone](#)

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024"».

24.58

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:

«10-bis. In considerazione degli aumenti dei carburanti in atto, al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori per l'anno 2022, all'articolo 24-ter, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2022 all'aliquota prevista dal comma i è applicata una riduzione del 30 per cento." Agli oneri di cui al presente comma, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.59

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.60

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti "entro il 31 dicembre 2022"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.61

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2022"».

24.62

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, rilasciate tra il 1° ottobre 2021 e il 9 novembre 2021, è prorogata di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11 del medesimo decreto legislativo.

10-ter. All'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "con delibera della giunta comunale o con ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate entro il 15 giugno 2022"».

24.63

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° marzo 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa,

pertanto, di avere efficacia.";

b) al comma 11-*bis*, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

24.0.1

[Tiraboschi, Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.2

[Vono](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022,

delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.3

[Ferrazzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.4

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie

innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al rifinanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

24.0.5

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.6

[Manca, Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.7

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.24 bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma ventinovesimo, primo periodo, le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle seguenti "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al comma ventinovesimo, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".».

24.0.8

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.9

[Margiotta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.10

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.11

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di

cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.12

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.13

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.14

[Manca](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 24- bis.

(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"4-bis. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

24.0.15

[Vattuone](#), [Rojc](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#), [Collina](#), [Biasotti](#), [Crucioli](#), [Bruzzone](#), [Castaldi](#), [Boccardi](#), [Faraone](#), [Santangelo](#), [Ripamonti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.16

[Bergesio](#), [Campari](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.17

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Soppressione limite di guida neopatentati)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022».

Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: «ai commi 2 e 2-*bis*» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2».

24.0.18

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.19

[Campari](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.20

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.21

[Margiotta](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per ranno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.22

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)

1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. una spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei

maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.

2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.

3. Entro il 30 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

24.0.23

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Mi, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto";

b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:

"78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di

acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore";

c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:

"79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

79-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 77 a 78-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

24.0.24

[Santillo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure a sostegno dell'attività di navigazione)

1. Al fine di incentivare il turismo nautico, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio di cui all'articolo 12, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque marittime nazionali».

24.0.25

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto - "Un pieno per ripartire")

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto e compensare gli autisti dei maggiori costi sostenuti in ragione dell'aumento dei prezzi dei carburanti, anche a salvaguardia dei consumatori e per il contenimento dell'aumento dei prezzi finali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato "Un pieno per ripartire", con una dotazione iniziale di 81,2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un buono carburante di valore pari a euro 800 da riconoscere in favore degli esercenti attività di autotrasporto di merci. Il buono non è cedibile, può essere richiesto per una sola volta e può essere utilizzato esclusivamente presso distributori di carburante autorizzati situati all'interno del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'accesso, il riconoscimento e l'utilizzo dei buoni di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 81,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

24.0.26

[Santillo](#), [Castaldi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure a sostegno della filiera nautica)

1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti, promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.».

24.0.27

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di produzione di idrogeno verde)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

- a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;
- b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;
- c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;
- d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;
- e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;
- f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di to anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;
- g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione e include

anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al comma 1, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e) del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Ministero della Transizione ecologica ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno

6. L'esenzione di cui di cui al comma 1 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.».

24.0.28

[Santangelo](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni concernenti la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali)

1. All'articolo 2, comma 2-*septiesdecies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di Roma Capitale" sono sostituite dalle seguenti: "di Roma Capitale e del Comune di Palermo";

b) al primo periodo, le parole: "Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a" sono sostituite dalle seguenti: "Roma capitale e Comune di Palermo sono autorizzate a stipulare entro il 30 aprile 2022, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.";

c) al secondo periodo, le parole: "nel limite di 5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 8 milioni di euro".».

24.0.29

[Marinello](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la viabilità della Sicilia Sud occidentale)

1. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti MLo1, MLo2, MLo3 e MLo4. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.30

[Marinello](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti)

1. Per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali per la messa in sicurezza del Ponte Corleone nel Comune di Palermo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.31

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso ai Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.32

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi o in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale (CNG e/o LNG), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro nel 2022 che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.33

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.34

[Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.35

[Coltorti](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ambito condominiale)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.36 (testo 2)

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-*bis*. (Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine» con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.0.36

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Doria](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure a sostegno dei distributori di carburante nelle aree di confine)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.37

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente.

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)

Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'art. 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta"».

24.0.38

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle infrastrutture viarie del bacino del Po)

1. Al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie del fiume Po, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, ai fini della progettazione e realizzazione di nuovi ponti sulle strade statali di attraversamento del

bacino del Po in sostituzione di quelli esistenti con gravi problemi strutturali di sicurezza, assegnando la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili e urgenti dei nuovi Ponti della Becca sulla SS 617 Bronese e del Casal Maggiore sulla SS 343-Asolana, di cui è stato già finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per poterli inserire nei prossimi aggiornamenti del contratto di programma ANAS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

24.0.39

[Mallegni](#), [Perosino](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.40

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)

1. Al fine di rilanciare il settore del *car sharing*, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 Milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di *car sharing*. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1° gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di *car sharing* nelle seguenti modalità:

- a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
- b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un

fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

24.0.41

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi)

1. Il punto 1), della lettera *a*-quies), dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso».

24.0.42

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure per il contenimento del disagio abitativo)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, può essere annualmente utilizzata, tenendo conto delle disponibilità del Fondo medesimo, per sostenere le iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali volte all'acquisto sul mercato di immobili da destinare in locazione a nuclei familiari sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

24.0.43

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di trasporto eccezionale)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo non si applica alle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che restano valide fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Art. 25

25.1

[Santillo, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».*

25.2

[Coltorti](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) determina, con proprio provvedimento, i criteri di allocazione dello stanziamento di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

25.3

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

25.4

[Mallegni](#), [Paroli](#), [Barachini](#), [Vono](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

25.5

[Margiotta](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».*

25.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara, Sottoprogetto 2 - Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo - Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 - Raddoppio tratta Parona Lomellina - Mortara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.1

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- bis.

(Misure urgenti per il settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza

nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma t, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

25.0.2

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 25-*bis*, 26 e 30 determinati in 1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022, 122,26 milioni di euro per l'anno 2023, 155,82 milioni di euro per l'anno 2024, 146,46 milioni di euro per l'anno 2025, 138,16 milioni di euro per l'anno 2026, 124,26 milioni di euro per l'anno 2027, 110,46 milioni di euro per l'anno 2028, 107,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

25.0.3 (testo 2)

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente comma i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il

conseguimento della patente nautica."»

25.0.3

[Vaccaro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)

1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al precedente periodo i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche."».

25.0.4

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

25.0.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua

italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*". ».

25.0.6 (testo 2)

[Manca](#), [Margiotta](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rojc](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

2. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

25.0.6

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*nonies* e 1-*decies*".».

25.0.7

[Coltorti](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*octies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*nonies*. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

1-*decies*. I professionisti di cui al comma 1-*nonies* che non sono a conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

1-*undecies*. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite specifiche modalità per il monitoraggio della qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-*nonies*".».

25.0.8

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al

comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, felino restando il relativo limite di spesa".

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.10

[Margiotta, Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. 1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.11

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto

elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.12

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.0.13

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per l'economia turistica dei territori montani colpiti dal sisma 2016-2017)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta."».

25.0.14

[Serafini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022"».

25.0.15

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Proroga utilizzo buoni viaggio)

1. All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "da utilizzare entro il 31 dicembre 2022"».

25.0.16

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 716, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020";

b) alla lettera a), le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2021" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 aprile 2020".

2. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 715 a 720 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio 2022».

25.0.17

[Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la misura già prevista dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a cinquecentomila unità».

25.0.18

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Contratto di programma RFI)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo"».

25.0.19

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Contratto di programma MIMS-RFI)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso" aggiungere le seguenti: "alle competenti Commissioni parlamentari e";

b) sopprimere il comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, vigenti fino alla data del 6 novembre 2021».

25.0.20

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"».

25.0.21

[Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure per il sostegno alla transizione delle filiere industriali)

1. All'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle filiere industriali tradizionali maggiormente interessate dagli effetti delle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, per la realizzazione di investimenti finalizzati all'adeguamento e alla trasformazione delle produzioni e alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, nonché per la predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso le nuove produzioni volti ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.22

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti in materia di pedaggi autostradali)

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai veicoli del Corpo forestale e della Protezione civile delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.23

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza se successiva al predetto termine».

25.0.24

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Norme in materia di pensione di inabilità al lavoro portuale)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni Per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.668,81 milioni»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) quanto a 7,4 milioni di euro per Panno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.25

Evangelista

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- bis.

(Misure urgenti in materia di servizi di ormeggio nei porti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2022.

2. All'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, si provvede secondo i criteri e le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.663,41 milioni»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

25.0.26

Crucioli, Botto, Vattuone, Abate, Moronese, La Mura, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Mininno

Dopo l' articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25- bis.

(Continuità territoriale della città di Genova e della Liguria)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona, " è inserita la seguente: "Genova,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno

2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.0.27

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Continuità territoriale aerea per la Regione Liguria)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi determinati anche nel settore dei trasporti, al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità per la regione Liguria, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

25.0.28

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

«Art. 25- *ter*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza

lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7».

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

«Art. 25- *quater*.

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello».

Art. 25- *quinquies*.

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.».

Art. 25- *sexies*.

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50 per cento delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.29

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbitis 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».

25.0.30

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».

25.0.31

[Granato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole: "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di

assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN".

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: "1° luglio 2022" con: "dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

25.0.32

[Granato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all' editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

25.0.33

[Granato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.

2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Art. 26.

Art. 26

26.1

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni, al comma 1 dopo le parole: «delle esportazioni di prodotti trasformati,» aggiungere le seguenti: «nonché gli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana», sostituire le parole: «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «Fondo di parte corrente per il sostegno degli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana» di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022»;

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «commercializzazione dei prodotti derivati» aggiungere le seguenti: «nonché per sostenere le attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana», al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e»;

al secondo periodo, dopo le parole: «erogabili ai produttori della filiera suinicola» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono attività economiche nelle aree oggetto delle restrizioni»;

al comma 4, dopo le parole: «agricolo e agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e negli ulteriori settori oggetto di intervento»

al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».

26.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

26.3

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con: «100 milioni».

26.4

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modifiche,

al comma 1, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 3, dopo le parole: «reale danno economico patito» sono aggiunte le seguenti: «e in proporzione dei fatturati individuali, anche per favorire il riposizionamento competitivo sui mercati nazionali ed esteri»;

al comma 5, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «65 milioni per l'anno 2022 si provvede, quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2022 del fondo di cui al comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

26.5

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite da: «20 milioni di euro».

Al comma 2, dopo la parola: «biosicurezza» sono inserite le seguenti: «e al benessere animale».

Al comma 2 infine sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse di cui al presente comma per un massimo di cinque milioni di euro per il 2022 sono destinate esclusivamente agli operatori che hanno realizzato progetti di riduzione delle gabbie.»

Al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con: «55 milioni».

Conseguentemente all'articolo 32 comma 1 sostituire: «1661,41» con: «1666,41» e dopo la lettera h) aggiungere la lettera:

«h-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, legge 190 del 2014.».

26.6

[Magorno](#), [Evangelista](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli»;

Al comma 3 dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli».

26.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza», inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.8

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» aggiungere le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.9

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».

26.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2 dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» aggiungere le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie».

26.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti», inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.12

[Naturale](#), [Trentacoste](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» aggiungere le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.13

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».

26.14

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».*

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.15

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.16

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.17

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».

26.18

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e vitivinicolo».

26.19

[Taricco](#), [Stefano](#), [Biti](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare"».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure a sostegno del settore

suinicolo e vitivinicolo».

26.20

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.21

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura del fabbisogno del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234: quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente, e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

26.22

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria *made in Italy* e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.

5-ter. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020 numero 178».

26.23

[Puglia](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare il comparto produttivo di salumi nazionale e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e precisamente quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».

26.24

[Zuliani](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

5-ter. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

5-quater. Con del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

5-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.25

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi

di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli armi indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura del presente 3 comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178».

26.26 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

All'articolo 26, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del Turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quater. Con lo scopo di garantire la continuità operativa del settore agroalimentare, con particolare riguardo agli operatori interessati dalle misure di contenimento della diffusione della peste suina africana, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

5-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma *5-quater*, è abrogato l'articolo 78 comma *4-octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma *4-octies*."

26.26

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Per i soggetti esercenti attività alberghiere ivi - compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia

e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

26.27

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

26.28

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».

26.29

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.

5-quater. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della

filiera olivicolo-olearia».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.30

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

26.31

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine i seguenti:

«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».

26.32

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

26.33

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

26.34

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"

5-ter. Per i soggetti esercenti attività di allevamento suinicolo e avicolo nonché attività alberghiere, ivi compresi gli agriturismi, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

5-quater. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 5-ter, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.

5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.

5-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.35

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:

«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

26.36

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «, e alle altre filiere in stato di emergenza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.37

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire, i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della zootecnia da latte».

26.38

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Una quota delle risorse del "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-bis».

26.39

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.».

26.40

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 30 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

26.41

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:

«5-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, commi 982 della legge 30

dicembre 2021, n. 234, istituito per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene incrementata da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro per ciascun anno».

26.42

[Boccardi](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

26.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati."».

26.0.1

[De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché danneggiate da calamità naturali e da gravi crisi di mercato riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono

capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

26.0.2

De Bonis

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Moratoria a sostegno delle aziende agricole e degli imprenditori agricoli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 e del conseguente, perdurante stato emergenziale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, inoltre, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

26.0.3 (testo 2)

[Evangelista](#), [Faraone](#), [Giammanco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

26.0.3

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24, 26», inserire le seguenti: «, 26-bis»; e sostituire le parole: «1.661,41 milioni», con le seguenti: «1.711,41 milioni»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c -bis) quanto a 50 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26- bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione

finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

De Bonis

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

26.0.6

De Bonis

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16), sono inseriti i seguenti:

"16-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

"16-*ter*) servizio di impollinazione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.8

[Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.9

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per

l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.10

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

- a) Fertilizzanti
- b) Fitosanitari
- c) Mangimi
- d) Sementi e piantine
- e) Prodotti energetici

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.11

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-*ter*, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

a) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato";

b) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato"».

26.0.12

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta per il settore agricolo per l'acquisto di sementi e concimi)

1. Al fine di far fronte al rincaro delle materie prime e sostenere le imprese agricole del territorio nazionale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto per concimi e sementi acquistate e messe a dimora nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e 31 marzo 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo del credito di cui al comma *t*

4. All'onere di cui al comma *i*, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.13

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26 -*bis*.

(Misure urgenti a sostegno degli allevatori per l'acquisto di mangimi e concimi)

1. Al fine di sostenere le capacità di spesa degli allevatori e delle aziende zootecniche presenti sul territorio nazionale e far fronte all'aumento dei prezzi di mangimi e concimi, è istituito nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali il "Fondo a sostegno del settore zootecnico per l'acquisto di mangimi e concimi" con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per

l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo e spesa del fondo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali.».

26.0.14

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.15

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere

assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.16 (testo 2)

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. (Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

26.0.16

[Caligiuri](#), [Berardi](#), [Ferro](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- bis.

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni

2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

26.0.18

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-*octies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-*octies*.».

26.0.19

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo t del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma i, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo

massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.

3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

5. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 gennaio 2022".

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a di so milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.20

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Ristrutturazione debito aziende agricole)

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.21

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Ristrutturazione debito aziende agricole)

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene

concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a

2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.

3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.22

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

26.0.23

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica

e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

26.0.24

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 6, comma 4-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "i diritti" *sono inserite le seguenti*: " , ivi compresa la prelazione agraria,";

d) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: "entro il secondo grado, "sono inserite le seguenti: "nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggetti,".

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: "almeno novanta giorni prima della scadenza" sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-*bis* sono soppresse le seguenti parole: "e i termini".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

26.0.25 (testo 2)

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 10-*ter*, lettera b), dopo le parole «le procedure di riscossione coattiva» sono inserite le seguenti «e le procedure di recupero per compensazione».

26.0.25

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi

dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,".

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

26.0.26

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.27

[Leone](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

26.0.28

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Fondo per il sostegno dell'allevamento bufalino)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore bufalino per il mancato reddito conseguente all'adozione delle misure di contenimento ovvero di eradicazione previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della brucellosi e tubercolosi bovine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno all'allevamento bufalino", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

26.0.29

[Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

26.0.30

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE».

26.0.31

[Rauti](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)

Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».

26.0.32

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole colpite dall'aumento dei costi delle materie prime)

1. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.

2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.».

26.0.33

[Ferro](#), [Berardi](#)

Dopo l'art. 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

26.0.34

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

26.0.35

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

26.0.36

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.26- *bis*.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Il Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

26.0.37

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)

1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore

aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

26.0.38

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)

1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.».

26.0.39

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera avicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.

3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del virus responsabile dell'influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.40

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure a sostegno degli operatori della filiera avicola danneggiati dall'influenza aviaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 528 con il seguente: "comma 528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, con priorità per gli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare"».

26.0.41 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-*bis* (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.41

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022".

2. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 50 milioni di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

26.0.42

[Caligiuri](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.43

[Naturale](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Puglia](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.44

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.45

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.46

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente

periodo: "Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022"».

26.0.47

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

26.0.48

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.49

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.50

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

26.0.51

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese agricole colpite dalla peste suina africana)

1. In relazione alla diffusione della peste suina africana presente nelle regioni Liguria e Piemonte, per le imprese agricole presenti nei comuni in cui è stato individuato il virus di cui all'ordinanza del 13 gennaio 2022 e della circolare del 18 gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.

2. Sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2022, gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

26.0.52

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Interventi urgenti a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento della peste suina africana)

1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022».

26.0.53

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna)

1. Al fine di sostenere gli allevatori della Regione Sardegna a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di contenimento previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della Lingua Blu, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna", con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.54

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Floris](#), [Lunesu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)

1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coreabus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 1, comma 894, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3. All'articolo 1, comma 895, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*, le parole: "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

26.0.55

[Leone](#), [Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. In ragione della particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma i va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma i e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. All'onere di cui al comma i, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.56

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) operativi h24 e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la nomina di apposita Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali di accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La suddetta Commissione dovrà essere costituita in modo tale da rappresentare la Regione, il Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e gli organi di vigilanza forestale"».

26.0.57

[Bergesio](#), [Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Incremento del Fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia)

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente, pari a 7 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.58

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)

1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "fondo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di 8 milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «22, comma 5, 24, 26» inserire le seguenti: », 26-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022, 125,26 milioni di euro per l'anno 2023»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

26.0.59

[Simone Bossi](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

"387-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 837, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura della trota fario ed iridea, del salmerino alpino e del coregone"».

26.0.60

[Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato "Fondo antibraconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

26.0.61

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1. comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "gas naturale", inserire le seguenti: "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

26.0.62

[Nencini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Contributi di bonifica)

1. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti IVA con il contributo di bonifica di cui all'articolo 860 del Codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, è istituito un codice tributo relativo al contributo di bonifica richiamato».

26.0.63

[Agostinelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Potenziamento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per attività di contrasto alle pratiche sleali)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.64

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Sistema di controlli nel settore alimentare)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;"».

26.0.65 (testo 2)

[Naturale](#), [Agostinelli](#), [Fenu](#), [Leone](#), [Puglia](#), [Trentacoste](#), [Donno](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 26 bis

(Misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare)

1. Per garantire la corretta applicazione in tutto il territorio nazionale delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle piante e prevenzione dei rischi fitosanitari, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, al fine di raggiungere la dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per assicurare lo svolgimento dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza, consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come incrementata dall'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

26.0.65

[Naturale](#), [Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Potenziamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

26.0.66

[Puglia](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".».

26.0.67

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies* aggiungere il seguente:

"5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

2. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

26.0.68

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "gas naturale", sono inserite le seguenti "e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

26.0.69

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"594-*bis*. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni".

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.70

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

26.0.71

[Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Leone](#), [Naturale](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)

1. È istituita, nell'ambito della categoria dei sommozzatori in servizio locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l'ambito degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di lavoro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.

2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura di cui al comma 1 e stabilirne l'ambito di attività.».

26.0.72

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.73

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Misure in materia di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.74 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-*bis*. *(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe *Aves*, di cui all'allegato b) del regolamento CE n. 338 /97 del Consiglio 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, di cui articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis*, dell'articolo 5, della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo il soggetto interessato corrisponde un tantum al Ministero della transizione ecologica la somma di 50,00 euro per la costituzione di una banca dati interna al Ministero medesimo per l'inserimento dei dati identificativi comunicati dalle Federazioni. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, sono disciplinate le modalità

applicative del presente comma, nonché di riscossione della somma stabilita.".

26.0.74

[Briziarelli](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 26 -*bis*.

(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe AVES 2, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-*bis* della medesima legge.

2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde una tantum al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00 euro.».

Art. 27

27.1

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del

12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.3

Modena

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.4

Collina, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

27.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022."».

Conseguentemente al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti «dei commi da 13 a 15-bis».

27.6

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti "dei commi da 13 a 15-bis"».

27.7

[Carbone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022".

b) al comma 16 le parole: "dei commi da 13 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 13 a 15-bis"».

27.8

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 4- *sexies*. 1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

- a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
- b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

- a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia,

sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento";

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di crowdfunding)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per

consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni";

c) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*", sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

d) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già: autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento,

nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowdfunding*».

27.9

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*sexies* è inserito il seguente:

"Art. 4- *sexies*. 1

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di *crowdfunding* si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:

a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;

b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono

almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.

8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:

a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di *crowdfunding* previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento".

b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 100-ter.

(Offerte di *crowdfunding*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di *crowdfunding*, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di *crowdfunding*;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, supportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di *crowdfunding* devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di *crowdfunding*, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente Comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di *crowdfunding*, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità e consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito *internet* di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di *crowdfunding* è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni".

c) all'articolo 190, comma 1-*bis*.1, le parole: "eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*" sono sostituite dalle seguenti: "presti servizi di *crowdfunding* in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503".

d) l'articolo 190-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 190- *quater*.

(Sanzioni amministrative in tema di servizi di *crowdfunding*)

1. Nei confronti dei fornitori di servizi di *crowdfunding*, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è

determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile".

2-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di *crowfundinh*».

27.10

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 630 all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro. Alle operazioni di cui al presente comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.";

b) dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma i non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, quantificati in 51 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.11

[Toffanin](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 630 all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tale termine: euro 200. Con riferimento agli atti di cui al periodo precedente si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in 51 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.12

[Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis . 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010".

b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole: "del Regolamento (UE) 2016/679" sono aggiunte le seguenti "e del Regolamento (UE) 2018/1725";

c) all'articolo 7, comma 4, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: "alle Autorità di vigilanza europee" sono sostituite dalle seguenti: "all'ABE".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati";

3) le lettere *b)*, *d)*, *e)* sono abrogate.

b) all'articolo 1, comma 6-*duodecies*, la lettera *c)* è abrogata.

c) all'articolo 4, comma 2-*ter* le parole: "servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "APA o ARM".

d) la rubrica del Titolo 1-*ter* della Parte III, è sostituita dalla seguente "AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM".

e) all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-*sexies* del regolamento (UE) n. 600/2014.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente

"1-*bis*. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Consob vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies* e 62-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*.";

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1".

f) l'articolo 79-*bis* è abrogato.

g) l'articolo 79-*ter* è abrogato.

h) l'articolo 79-*ter*.1 è abrogato.

i) all'articolo 166:

1) al comma 1, la lettera *c -bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati";

2) al comma 3 le parole: "i servizi di comunicazione dati" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati".

l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati

regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenere dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*."

m) all'articolo 190.3:

- 1) alla rubrica, le parole: "e dei servizi di comunicazioni dati" sono soppresse;
- 2) la lettera f) è abrogata.

n) alla rubrica dell'articolo 190-*bis* le parole: "comunicazioni dati" sono sostituite dalle seguenti: "di APA e di ARM".

o) all'articolo 194-*quinquies*, comma 1:

- 1) alla lettera a-*ter*) le parole: "e 79-*ter*.1," sono soppresse;
- 2) alla lettera a-*quater*) sono aggiunte le seguenti parole: "e, in caso di APA odi ARM, degli articoli 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, e 27-*decies*, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento".

3. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo 1-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.

5. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

27.0.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-*bis*) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.";

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per "quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata" si intendono le quote, appartenenti a categorie create da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti i medesimi diritti.";

b) all'articolo 83-*quinquies*:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa all'articolo 2470 codice civile e all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauriscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.";

c) all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo la parola: "azioni" sono inserite le seguenti: "e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere il libro dei soci" e le parole: "libro soci" sono sostituite con la seguente: "esso".».

27.0.2

[D'Angelo](#), [Castaldi](#), [Lannutti](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vanin](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27 -*bis*.

(Misure per la promozione delle start-up nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, agli enti accreditati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che svolgono attività di supporto tecnico nell'elaborazione di piani aziendali complessi per l'ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un compenso con clausola "*success fee*", pari al 2 per cento del prestito ottenuto all'impresa."

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità per individuare la tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati e le modalità di erogazione."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma i si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».

27.0.3

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, viene riconosciuto un contributo straordinario a

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.

3. La Media Dei Prezzi Di Cui Al Comma Precedente Viene Determinata In Base Alle Pubblicazioni Periodiche Effettuate Sul Sito Istituzionale Del Ministero Della Transizione Ecologica.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

Art. 28

28.1

[Castellone](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Catalfo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Ferrara](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [Lanzi](#), [Leone](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Montevecchi](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Pesco](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Turco](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sopprimere l'articolo.

28.3

[Paroli](#), [Perosino](#)

Sopprimere l'articolo.

28.4

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

28.5

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Roje](#), [Boldrini](#)

Sopprimere l'articolo.

28.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sopprimerlo.

28.7

Causin

Sopprimere l'articolo

28.8

Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani

L'articolo 28 è soppresso.

28.9

Paragone

Sopprimere l'articolo.

28.10

Perosino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28 - 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche edilizie.

3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

28.11

Dell'Olio, Trentacoste

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"13-*sexies*. Alla comunicazione telematica di cui al comma 12 sono allegati altresì:

- a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
- b) il codice della fattura elettronica;
- c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
- d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
- e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA o la data di invio della relativa comunicazione"».

28.12

de Bertoldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

28.13

[de Bertoldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -

1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: "CESSIONE DEI CREDITI FISCALI", al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.

5. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».

28.14

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Ortis](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previste ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, è istituita una piattaforma informatica, al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.

2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.».

28.15

[Richetti](#), [Masini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: 2, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

2) alla lettera b) le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di

cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia".

2. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

3. Le società che acquistano crediti di importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione SOA.

4. All'articolo 11 del decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", dopo le parole: "sostenute per interventi di efficienza energetica" sono inserite le seguenti: "e sulla effettiva realizzazione degli stessi in fase di realizzazione, in concerto con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro"».

28.16

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) -

I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione;"

2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.";

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari", sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.".

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono invece illimitate le cessioni dei suddetti crediti tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere detti crediti, anche per singole annualità, a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

3. Sono nulli:

- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

28.17

Causin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;

b) all'articolo 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, una sola volta, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, e, limitatamente agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, e, esclusivamente nel caso in cui i cessionari siano istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.»

28.18

Santillo, Trentacoste

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) -
I. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione da parte di questi ultimi in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

2) alla lettera b) le parole: ", ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "in favore di istituti di credito o intermediari finanziari e da questi cedibili in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari";

b) all'articolo 122, comma 1, le parole da: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto" fino alla fine

del comma, sono sostituite dalle seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi a - istituti di credito e altri intermediari finanziari".

2. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma t, lettera b), del presente articolo.».

28.19

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) - I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate, previa indicazione da parte del tecnico abilitato del codice IBAN identificativo del conto di pagamento del debitore e, ove previsto, del creditore, provvede ad eseguire la transazione bancaria relativa alla cessione del credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono individuate le modalità applicative del presente comma".».

28.20

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche*) - I. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito".».

28.21

[Pazzaglini](#), [Borghesi](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:

«0a). All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

28.22

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119:

1) al comma 4-ter, sostituire le parole: "l'anno 2008" con le seguenti: "l'anno 1997";

2) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e- bis) dai consorzi per la ricostruzione del Sisma del 1997».

28.23

[Carbone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1,*

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse»;

2) *alla lettera a),*

i) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) alla lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

ii) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera b) dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

b) *al comma 2, dopo le parole: «intermediari finanziari» inserire le seguenti «, imprese di assicurazioni e a società appartenenti al medesimo gruppo».*

28.24

[Fenu](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse.»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.25

[Giammanco](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: » a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo», sono soppresse.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro

a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

28.26

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente):

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"».

28.27

[Faraone](#), [Evangelista](#)

All'articolo, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

28.28

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Prima della lettera a), premettere la seguente lettera:

«a.0) All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

28.29

[Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

28.30

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.31

[Evangelista](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater*, aggiungere il seguente:

"8-*quater*.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura

del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo 16, comma 1-*septies*, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022."».

28.32

[Saccone](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022."».

28.33

[Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, al comma 9, lettera *d-bis*), dopo le parole: "della legge 11 agosto 1991, n. 266" sono inserite le seguenti: "dalle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,".».

Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.

28.34

[Auddino](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Russo](#), [Croatti](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119,

1) al comma 9, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) dai soggetti gestori di impianti termali.";

2) dopo il comma 10-*quater* è inserito il seguente:

"10-*quinquies*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *e-bis*)"».

28.35

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 14, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento del credito sconosciuto"»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*ter*, lettera *b*), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro»;

2) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera b);

b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE);

c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;

d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quinquies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al comma 1-*quater* e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.

1-*sexies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*septies*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 1-*quinquies* nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

1-*octies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.";

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 14.»;

e) sopprimere la lettera b);

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 122-*bis*, al comma 1, le parole: "può sospendere" sono sostituite dalle seguenti: "sospende".»;

e) sopprimere il comma 2:

f) al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).

28.36

Dell'Olio, Trentacoste

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 14, primo periodo, le parole: "da euro 2.000 a euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento del valore dei crediti di imposta generati dagli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni";».

28.37

Carbone

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

28.38

Fenu, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole: "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

2) alla lettera b) le parole: «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole: «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»»;

2) sopprimere il comma 2.

28.39

Castaldi, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una successiva cessione del credito, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento ad altri soggetti. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" sono inserite le seguenti: ", fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

3) *sopprimere il comma 2;*

4) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

28.40

Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1, lettera a), con il seguente:*

«a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti:

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito»;

2) *alla lettera b), le parole: «ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti:*

i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;

iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito"».

2) *Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. È istituito presso l'ente italiano di accreditamento Accredia l'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono "servizi energetici (ESCO)" secondo la UNI CEI 11352, aggiornato trimestralmente da Accredia a far data dell'entrata in vigore della presente legge.»;

3) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*

4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 243, dopo le parole: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre", la parola: "2022" è sostituita dalla seguente: "2023", e le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

28.41

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) il numero 2) è sostituito con il seguente:

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a):

1) il numero 1) è sostituito con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *il numero 2) è sostituito con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.43

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#), [Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno

partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.44

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.45

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"»;

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni

numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».

28.47

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, lettera a), numero 1), è sostituito dal seguente:*

«1) alla lettera a), le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni."»;

b) *il comma 1, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:*

«2) alla lettera b), le parole: ", con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:

1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni"»;

c) *al comma 2:*

1) *sopprimere le parole*: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»;

2) *le parole*: «gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» *sono sostituite dalle seguenti*: «banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1) della lettera a) e della lettera b)».

28.48

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1), lettera a), con il seguente*:

«1) le parole: "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

b) *sostituire il numero 2), lettera a), con il seguente*:

«2) alla lettera b) le parole: "con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

c) *sostituire la lettera b) con la seguente*:

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: "con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati"»;

d) *al comma 2, dopo le parole*: «nei termini ivi previsti» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati».

28.49

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettere a) e b) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole*: «senza facoltà di successiva cessione»;

b) *sopprimere il comma 2.*

28.50

[Paroli](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a 5 volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «quattro ulteriori».

28.51

[Giammanco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire ovunque ricorrono le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso fino a tre volte»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «una ulteriore», *con le seguenti*: «due ulteriori».

28.52

[Mallegni](#), [Berardi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *con le seguenti*: «con facoltà di cedere lo stesso almeno una volta».

28.53

[Santillo, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;"»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1, è allegata documentazione fotografica georeferenziata, ad inizio lavori e in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che identifichi gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta. Non saranno ritenute valide le fotografie che non riportino le coordinate GPS nelle proprietà della fotografia. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis"»;

3) *al comma 2:*

a) *sostituire le parole: «alla data del 7 febbraio 2022» con le seguenti: «alla data del 17 febbraio 2022»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».*

28.54

[Marco Pellegrini, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a):*

a) *al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n.*

130."»;

2) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, degli accertamenti e dei sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta, necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»

3) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».

28.55

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3) *al comma 1, lettera b), le parole:* «, senza facoltà di successiva cessione» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

4) *il comma 2 è soppresso.*

28.56

[Evangelista](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole:* «senza facoltà di successiva cessione» *sono sostituite dalle seguenti:* «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai

sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

28.57

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *il comma 2 è soppresso;*

- *la lettera c del comma 3 è soppressa.*

28.58

[Ferro](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

2) *alla lettera a) numero 2) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

3) *Sopprimere il comma 2.*

28.59

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

All'articolo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel

testo le parole: «senza facoltà di successiva cessione», sono sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»

28.60

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *al numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) *sopprimere il comma 2;*

d) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

28.61

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Briziarelli](#), [Ostellari](#), [Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

- *al comma 1, lettera a), numero 2, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi*

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso;*
- *la lettera c) del comma 3 è soppressa.*

28.62

[Paroli](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Boccardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;*

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

- *sopprimere il comma 2».*

28.64

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero i, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

2) *al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;*

- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

28.65

[Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre*

2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate».

2. *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;

3. *il comma 2 è soppresso.*

28.66

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Montani](#), [Briziarelli](#), [Fregolent](#), [Ostellari](#), [Testor](#), [Tosato](#)
Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2. *al comma 1" lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

3. *il comma 2 è soppresso.*

28.67

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

Al comma 1 inserire le seguenti modifiche:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *al comma 2 il comma 2 è soppresso.*

28.68

[Berutti](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti:* «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209»;

- al comma 1, lettera a), *numero 2, dopo le parole*: «senza facoltà di successiva cessione» *sono inserite le seguenti*: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

- *il comma 2 è soppresso.*

28.69

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«1-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

"b -bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

b -ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

28.70

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a -bis) all'articolo 121, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Al fine di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nell'utilizzo delle detrazioni per cui può essere esercitata l'opzione di cui al comma 1, in caso di spese relative agli interventi di cui al comma 2 superiori a 96.000 euro per unità immobiliare, è obbligatoria la presentazione di almeno uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).";».

28.71

[Evangelista](#)

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a -bis) All'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Ai crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° aprile 2022."».

28.72

[Mininno](#), [Lezzi](#)

Al comma i, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a -bis) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f -bis) sono inserite le seguenti:

"f-bis.1) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f -bis.2) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

28.73

[Evangelista](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

28.74

[Faggi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a -bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

28.75

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.76

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.77

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso"».

28.78

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 121, al comma 3, le parole: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi,"».

28.79

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che il recupero dell'importo di cui al comma 5 non trova applicazione nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario che in conformità alle disposizioni vigenti abbia acquisito un credito d'imposta, presente nella piattaforma dell'Agenzia

delle entrate, per il quale, a seguito dei controlli operati dalle amministrazioni preposte, si siano riscontrate le condizioni di cui al comma 5, salvo il caso di responsabilità previsto dal comma 4"»;

2) *dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) all'articolo 122, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.";

b-ter) all'articolo 122-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e il credito può sempre essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto nei casi previsti dalla legge, dai fornitori e dai cessionari.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il rispetto dei limiti alla cedibilità è verificato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e le regole stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

28.80

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#), [Fenu](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 121, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma i, il cessionario accetta entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente"».

28.81

[Modena](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis*) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;

b-ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo"».

28.82

[Evangelista](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno"».

28.83

[Fenu](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

28.84

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto già previsto al comma 14 dell'articolo 119 per gli interventi di cui al medesimo articolo, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i soggetti che, in caso di opzione di cui al comma t, rilasciano attestazioni e asseverazioni per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, stipulano una polizza dedicata di durata decennale, con massimale adeguato, per ogni intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni avente crediti correlati superiori a euro 50.000, senza interferenze con le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.»;

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 121, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio

1-*ter*. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

28.85

[Dell'Olio, Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 122-bis, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo di cui al comma 2, provvede alla predisposizione di un elenco delle frodi accertate e dei soggetti intervenuti nell'ambito delle predette disposizioni. L'elenco è consultabile esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presenza nella predetta lista esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 121, e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione per un periodo di tempo pari a 12 mesi. Della presenza nella lista di cui ai periodi precedenti si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate provvede a predisporre ed aggiornare l'elenco delle frodi accertate.».

28.86

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con "31 dicembre 2026"».

28.87

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire "31 dicembre 2023" con "31 dicembre 2024"».

28.88

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2024" con: "2025"».

28.89

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "2025" con: "2026"».

28.90

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2022" con: "30 giugno 2023"».

28.91

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "30 giugno 2022" con: "31 dicembre 2022"».

28.92

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire con: "30 giugno 2023" con: "31 dicembre 2023"».

28.93

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: "31 dicembre 2023" con: "30 giugno 2024"».

28.94

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "o sulle parti comuni dell'edificio" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli fatturati nel periodo tra

il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021,"».

28.95

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo si applicano esclusivamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 non sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

28.96

[Puglia](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il comma 2;*
- 2) *al comma 3, sopprimere la lettera c);*
- 3) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Le misure previste dal presente articolo possono produrre i loro effetti esclusivamente su atti, prodromici all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

28.97

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [Boldrini](#)

Sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere la lettera c).

28.98

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 2 è soppresso.

28.99

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater*, è inserito il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022"».

28.100

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 3 è soppresso.

28.101

[Modena](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.102

[Perosino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.103

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

28.104

[Pittella](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti parole: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;"».

28.105

[Carbone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.106

[Margiotta](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2023".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.107

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444," sono inserite le seguenti: "ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e nei siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità,". All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.108

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti i proprietari di edifici danneggiati da eventi sismici anche se non rientrano nelle fattispecie ammissibili a contributo di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.109

[Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano anche a tutti gli interventi di ricostruzione, qualunque sia la classificazione dell'intervento ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e paesaggistiche, nazionali e regionali, anche nel caso di modifica di sagoma con o senza aumento di volume. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.110

[Faggi](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.111

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.112

[Evangelista](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

28.113

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" e "30 giugno 2022" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e "30 settembre 2022"».

28.114

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023" e le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

28.115

[Collina](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

28.116

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza limitazioni».

28.117

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'accesso a

tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario».

28.118

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma *bonus*, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel corso dei lavori, ovvero al momento in cui si chiede il ricorso agli incentivi sisma *bonus*».

28.119

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dei rallentamenti alla procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo derivante dalla repentina evoluzione normativa, e per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, il termine di comunicazione della predetta opzione è fissato al 30 aprile 2022».

28.0.1

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure di efficientamento della riscossione nei Consorzi di Bonifica)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:

a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal Direttore del Consorzio di Bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato».

28.0.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 100.000 euro"».

28.0.3

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

28.0.4

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 100.000 euro"».

28.0.5

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.6 (testo 2)

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. All'articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per le stesse finalità, con le modalità e le norme di attuazione di cui ai commi 1, 2, e 3, in via sperimentale per l'anno 2022, le somme detraibili dall'imposta per oneri detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere erogate, in via opzionale da parte del contribuente, dall'Agenzia delle entrate mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fronte di spese per i beni di cui alla citata lettera c), comma 1, articolo 15 del testo unico, effettuati attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali. L'erogazione è effettuata entro due mesi o comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è realizzata la spesa. Ferme restando le disposizioni di cui al citato testo unico per la fruizione della detrazione del 19 per cento, è direttamente inserita nella dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle entrate. L'inserimento in dichiarazione delle spese effettuate e delle somme erogate incrementa automaticamente la franchigia di spesa e rende indetraibile la percentuale di onere, esenta il contribuente dagli obblighi di tenuta e conservazione degli scontrini e altra documentazione contabile ai fini del controllo successivo da parte dell'Agenzia delle entrate.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definite le modalità di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione delle detrazioni nelle modalità previste dal comma 3-bis, nonché le modalità di attuazione del medesimo comma, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dall'Agenzia delle entrate per il controllo dei pagamenti effettuati e i requisiti soggettivi e oggettivi di fruizione della detrazione, la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative dei commi 3-bis e 3 ter."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.6

[Fenu](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma i, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.7

Rossomando

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

28.0.8

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

28.0.9

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 126-*vicies-sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.

b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).

c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accredito di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e

attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

28.0.10

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

28.0.11

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

28.0.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rimessione in termini avvisi bonari scaduti)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2022. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 12 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese.

2. Le disposizioni di cui a comma 1 si applicano anche nel caso in cui gli enti creditori abbiano già affidato al concessionario della riscossione i relativi carichi ed anche laddove la riscossione sia effettivamente iniziata;

3. Le modalità di determinazione delle somme dovute e delle modalità di versamento sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2022».

28.0.13

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

28.0.14

[Fenu](#), [Buccarella](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

28.0.15

[Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Semplificazioni in materia paesaggistica)

1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), e)" sono aggiunte le seguenti:

"f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,"».

28.0.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006, numero. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

28.0.17

[Gallone](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti di settore per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta", con le seguenti: "il numero della fattura emessa"».

28.0.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248

sostituire le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» con le seguenti: «il numero della fattura emessa».

28.0.19

[Vattuone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)

1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "procedimento penale", sono inserite le seguenti: ", nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario dispone, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale".».

28.0.20

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

28.0.21

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Elevazione limite uso del contante ad euro 10.000)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "3.000" con le seguenti: "10.000";
- b) sopprimere il comma 3-*bis*».

28.0.22

[Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Normative in materia di i.v.a. a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidata al raggruppamento carabinieri biodiversità e oggetto di rimborsi disposti dall'agenzia delle entrate nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)

1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti

s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:

a) rimborsate dall'Agenzia delle Entrate quale credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate;

b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1° gennaio 2022, con reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"».

28.0.23

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi" .

2. Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».

28.0.24

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere i seguenti*:

«Art. 28- *bis*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria"».

«Art. 12- *ter*.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta

giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

28.0.25

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 42,4 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025, 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.26

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-*bis*;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000.

28.0.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria "Energivora" come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 "Agevolazioni imprese energivore"».

28.0.28 (testo 2)

[Fedeli](#)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

"Art. 28-*bis*

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari".

2) al comma 2-*bis* le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "6 per cento"; le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse.

4) al comma 4, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b. all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o

contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale."

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero *2-bis*): "*2-bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c. all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale"

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1."

4) Il comma 6 è abrogato;

d. all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.;

e. all'articolo 85:

- 1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso"
 - 2) al comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";
 - 3) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";
 - 4) è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".
- f. all'articolo 86:
- 1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";
 - 2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";
- g. all'articolo 87:
1. al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
 2. al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";
 3. al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente."
- a. All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti «de minimis»," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".
 - a. all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."

28.0.28

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-*ter*. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

4) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

5) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in finzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79".

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-*bis*):

'2-*bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di

quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;";

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.";

4) Il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, le parole: "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

3) al comma 4, alla lettera a) le parole: "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole: "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

4) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso".

e) all'articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.".

g) All'articolo 88, dopo le parole: "agli aiuti 'de minimis'," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole: "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto"».

28.0.29

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina

l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

28.0.30

[Ferrero](#), [Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione ter e saldo e stralcio)

1. I termini dei versamenti della Rottamazione-*ter* e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge

n. 119/2018 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenziate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse scadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro di euro per l'anno 2022 e 61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

28.0.31

[Bagnai](#), [Rufa](#), [Testor](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

28.0.32

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

28.0.33

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Donno](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di immobili vincolati)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del 1° novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, per i quali l'aliquota di detrazione è prorogata sino al 2023 al 90 per cento."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.34

[Paroli](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.0.35

[Donno, Trentacoste, Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Esplicitazione termine per effettuazioni lavori nell'ambito del c.d. bonus facciate)

1. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in cui sono state documentate le relative spese sostenute.».

28.0.36 (testo 2)

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate entro il 30 giugno 2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, non è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.36

[Fenu, Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "9 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.37

[Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

28.0.38

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Boccardi](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.39 (testo 2)

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di

cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.».

28.0.39

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.40

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Mollame](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

28.0.41 (testo 2)

[Vono](#), [Ferro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis*. Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al

precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1-ter. Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del presente articolo.

1-quater. La certificazione "*SOA Superbonus*", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.»

28.0.41

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Estensione qualificazione imprese edili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.42

[Causin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato

la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

28.0.43 (testo 2)

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal **1° luglio 2023**, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, per lavori pari o superiori a euro 250.000, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione, secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

1-*bis* Ai fini della certificazione semplificata "SOA Superbonus", relativa ai lavori di cui al precedente comma, le Società organismi di attestazione verificano i seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente anche mediante accesso alle banche dati nazionali:

a) iscrizione nel registro delle imprese, con attività prevalente esercitata nel settore edile o impiantistico;

b) capacità professionale: con riferimento a regolarità contributiva, mediante DURC; posizione giudiziaria, mediante casellario giudiziale generale;

c) capacità economica: tramite cifra d'affari in lavori, realizzata negli ultimi 5 anni, maggiore od uguale alla classifica richiesta (prima per lavori da euro 250.000 a Euro 500.000; seconda per lavori fino a Euro 1 milione; terza per lavori superiori a 1 milione di Euro); idonee referenze bancarie;

d) capacità tecnica: dimostrata mediante la presenza in organico o con contratto di collaborazione di una figura professionale idonea all'esecuzione dei lavori commissionati.

1.ter Le SOA sono tenute a rilasciare la certificazione, di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dalla stipula del contratto con le imprese richiedenti, dietro compenso di una tariffa agevolata pari al 50% di quanto previsto all'art.70 del dpr 207/10. Le SOA sono altresì tenute a trasmettere la suddetta certificazione alla Camera di Commercio, territorialmente competente dell'impresa certificata, entro cinque giorni dal rilascio della medesima. Dell'acquisita certificazione dell'impresa la Camera di commercio né da evidenza nella relativa visura camerale con la dicitura: "*Impresa certificata SOA per i lavori di cui all'articolo 28-bis del Decreto n. 4/2022*", indicando anche la classifica attribuita ai sensi del comma 1-*bis*, lettera c), del presente articolo.

1.quater La certificazione "SOA Superbonus", di cui ai precedenti commi, non è richiesta per le imprese già in possesso della certificazione SOA prevista ai sensi dell'articolo 84 del DLGS n.50/2016 e ss.mm.ii, e non sostituisce la medesima.

28.0.43

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.44

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.45

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.46 (testo 2)

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

28.0.46

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Giroto](#), [Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1° luglio 2022 al 1° luglio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

28.0.47

[Marco Pellegrini](#), [Trentacoste](#), [Dell'Olio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».

28.0.48 (testo 2)

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l'*articolo* , inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

28.0.48

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.49

[Lannutti](#), [Angrisani](#), [Botto](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.50

[Bressa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Qualificazione imprese)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati all'articolo 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)* del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese

in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.

2. Per i lavori edili di cui al comma 1, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

28.0.51

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa".».

28.0.52

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. Per l'anno 2022, il termine per la Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*ter* dell'art. 119, dopo le parole: "stato di emergenza", sono inserite le seguenti: ", ovvero effettuati nei fabbricati, ovvero negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003)";

b) al comma 9-*ter* è inserito in fine il seguente periodo: "Fermo restando l'ammontare complessivo ammesso al beneficio di cui al periodo precedente, sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si applica il pro-rata di detraibilità IVA, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, desumibile dalla dichiarazione dell'anno precedente. Le modalità di conguaglio dell'eventuale differenza del pro-rata è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

28.0.53

[Quagliariello](#), [Lonardo](#), [Pacifico](#), [Rossi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure di contrasto alle sperequazioni territoriali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

Dopo il comma 8-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, per gli interventi effettuati nei comuni situati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare la detrazione di cui al presente articolo spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, anche per le spese sostenute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nei medesimi comuni, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

28.0.54

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

All'articolo 119, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 8-*quater* aggiungere il seguente:

"8-*quinquies*. La disposizione contenuta nel comma 8-*ter* si applica agli interventi effettuati volti all'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati in cui risiede una persona con disabilità non deambulante e che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autonomia"».

28.0.55

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

28.0.56

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

Art. 28- *bis*.

(Quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare, senza perdere il diritto alla compensazione riferibile alle quote non utilizzabili durante il periodo in cui sussisteva misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare"».

28.0.57

[Calandrini, De Carlo](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il credito di imposta è cedibile:

1) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione;

2) al sub-appaltatore di cui l'impresa si sia avvalsa nell'esecuzione dell'intervento o al soggetto che abbia fornito all'impresa esecutrice beni e o servizi per realizzare l'intervento medesimo, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

3) ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.";

b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con facoltà di successive ulteriori cessioni ad istituti di credito e altri intermediari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

"b-bis. Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "possono" fino alla fine del comma con le seguenti: "possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.

4. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 121, comma 1 e 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo ed i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2».

28.0.58

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del Superbonus)

All'art. 1 comma 69 legge 178/2020 sostituire le parole: "non rinnovabile" con la seguente: "rinnovabile per l'intera durata del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

28.0.59

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

1. Al decreto- legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, l'articolo 3-*bis* è soppresso».

28.0.60

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di contenere i rischi di espansione della infezione di Peste Suina Africana e di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto

dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo"».

28.0.61

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e

la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

Art. 29

29.1

[Evangelista](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse;

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 1, lettera b), inserire la seguente:

*«b-bis) Per i contratti di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;*

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

d) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b-bis), nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.2

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

alla lettera 14, alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».

29.3

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinnea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» e, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,»;*

c) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

29.4

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinnea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;*

b) *alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».*

29.5

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

29.6

[Berutti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.7

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.8

[Margiotta](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».*

29.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

29.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

All'articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1:*

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo";

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

2) *Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *Al comma 2:*

Dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

Dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

4) *Al comma 3:*

Le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

Dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite»;

Le parole: «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

Dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *Al comma 4:*

Le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

Le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

Dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *Al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre».

8) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *Al comma 8:*

Le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio

2021, n. 101» sono soppresse;

Le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

Dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

10) *Al comma 10:*

Le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

Dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

Le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

11) *Al comma 11:*

Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

Dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

Dopo le parole: «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» è soppressa;

Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

Le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

12) *Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»

13) *Al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.11

[Manca, Collina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

2) *alla lettera a) le parole:* «dal secondo e» sono soppresse;

3) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo"»;

4) *Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».

b) *Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *Al comma 2:*

1) *Dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», *inserire le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *Dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *inserire le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *Dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».

d) *Al comma 3, sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis», *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *inserire la seguente:* «eseguite» *sostituire le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti:* «nel semestre precedente», *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *inserire le seguenti* , «ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *Al comma 4:*

1) *Sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *Sopprimere le seguenti parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

3) *Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente:* «I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole:* «nell'anno solare» *con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

h) *Al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b)», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

i) *Al comma 8, sopprimere le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino*

alle parole: «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101», *sostituire le parole:* «della compensazione» *con le seguenti:* «delle somme», *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

l) *Al comma 10, sostituire le parole:* «alle compensazioni» *con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme», *dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», *inserire le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis» *e sopprimere le seguenti parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

m) *al comma 11:*

1) *Le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, sono soppresse»;

2) *Dopo le parole linee guida di cui al comma 12, sono aggiunte le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

3) *Dopo le parole:* «relativi a lavori,», *la parola* «possono,» *è soppressa;*

4) *Le parole:* «incrementare ovvero ridurre» *sono sostituite dalle seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

5) *le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

n) *Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;

o) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.12

[Manca](#), [Collina](#), [Giacobbe](#), [Ferrari](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di lavori, servizi e forniture»;

b) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «dal secondo e»;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante

l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.13

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;

b) al comma 1, lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal

quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;

e) *dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.14

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

1-ter. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla al comma 1-bis, anche per le finalità di cui al comma 1-ter, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-ter, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-ter entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui al comma 1-ter»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis e 1-ter,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis, e 1-ter,»;*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

29.15

[Giroto, Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «All'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo."»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali

da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera *b)* del comma 1, al comma 1-*bis* e anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La compensazione di cui al comma 1-*bis* è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nei sei mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;

*g) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

h) al comma 8:

1) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finalizzate» fino a: «dalla legge i luglio 2021, n. 101»;

*2) sostituire le parole: «della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «delle somme di cui alla lettera b), del comma 1, nonché di cui al comma 1-*bis*,»;*

i) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8»;

l) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti,

delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzo di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, dopo le parole:* «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *inserire le seguenti:* «di durata superiore a sei mesi»;

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

2) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo

periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

g) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

h) *al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis,»;*

i) *al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis,»*

l) *sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

m) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

29.17

De Poli

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo de decreto legislativo n. 50 del 2016 è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavoro in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali

variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tale caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per percentuale eccedente in cinque per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7».

d) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenibili» aggiungere: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista e»;*

e) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le finalità di cui» aggiungere: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

f) *al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo, sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative, sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;*

g) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure».

h) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo: "I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga"»;

i) *al comma 5 sostituire le parole: «nell'anno solare» con: «nel semestre»;*

l) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» inserire: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

m) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma»;

n) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

o) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al

comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione, dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

p) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

q) *al comma 12 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le parole: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale».*

29.18

[Bernini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Bonis](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

a) *dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,» aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;*

b) *dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;*

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;*

4) *al comma 3:*

- a) *sostituire le parole:* «comma 1, lettera b)» *con le seguenti:* «comma 1-bis»;
- b) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti:* «eseguite e»;
- c) *sostituire le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole:* «nell'anno solare» *con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8:*

a) *sopprimere le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

b) *sostituire le parole:* «della compensazione» *con le seguenti:* «delle somme»;

c) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *aggiungere le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

9) *al comma 10:*

a) *sostituire le parole:* «alle compensazioni» *con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole:* «comma 1, lettera b),», *aggiungere le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *sopprimere le parole:* «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

10) *al comma 11:*

a) *sopprimere le parole:* «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,»;

b) *dopo le parole:* «linee guida di cui al comma 12,» *aggiungere le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

c) *dopo le parole:* «relativi a lavori,», *sopprimere la parola:* «possono,»;

d) *sostituire le parole:* «incrementare ovvero ridurre» *con le seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

e) *sostituire le parole:* «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».

12) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *aggiungere le*

seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».

29.19

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *aggiungere le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) al comma 2:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *aggiungere le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *aggiungere le seguenti*: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) al comma 3:

sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *aggiungere le seguenti*: «eseguite e »;

sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» *con le seguenti*: «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *aggiungere le seguenti*: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» *con le seguenti*: «comma 1-bis»;

sopprimere le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;

sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *aggiungere il seguente ultimo periodo*: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;

6) *al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a. «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;

sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *al comma 10:*

sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;

10) *al comma 11:*

sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» ;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «possono,»;

sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, felino restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».*

29.20

Evangelista

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1:

a) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

al comma 2:

a) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

b) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

c) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

al comma 3:

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

c) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

d) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

al comma 4:

a) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

b) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

c) *il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;*

d) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

al comma 5, le parole: «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

al comma 8:

a) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

c) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

al comma 10:

a) *le parole:* «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al

riconoscimento delle somme»;

b) *dopo le parole*: «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

c) *le parole*: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse*;
al comma 11:

a) *le parole*: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse*;

b) *dopo le parole*: «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti*: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

e) *dopo le parole*: «relativi a lavori,», *la parola*: «possono,» *è soppressa*;

d) *le parole*: «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti*: «incrementano ovvero riducono»;

e) *le parole*: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti*: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.21

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1*:

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti*: «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma*:

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2*:

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti*: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e »;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *al comma 4:*

le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse;*

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente ultimo periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

7) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) *al comma 8:*

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* 0 «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

le parole: «della compensazione» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *Al comma 10:*

le parole: «alle compensazioni» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» *sono soppresse;*

10) *al comma 11:*

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» *sono soppresse;*

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» *sono aggiunte le seguenti:* «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», *la parola:* «possono,» *è soppressa;*

le parole: «incrementare ovvero ridurre» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:* «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) *al comma 12, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».

29.22

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

All'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo"»;

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma 3:*

le parole: «comma 1, lettera b)» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», *è aggiunta la seguente parola:* «eseguite e»;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» *sono soppresse e sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) al comma 4:

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis » ;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;

7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;

8) al comma 8:

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) al comma 10:

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: », per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

10) al comma 11:

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;

12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano

nazionale,».

29.23

[Berutti](#)

Apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;

la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente:

"Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

3) *al comma 2:*

dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;

dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

4) *al comma:*

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;

dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le seguenti: «eseguite e»;

le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;

dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

5) *al comma 4:*

le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;

le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;

il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi ;

dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione

appaltante non ne disponga.»;

6) *al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;*

7) *al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;*

8) *al comma 8:*

le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;

le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;

dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;

9) *al comma 10:*

le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;

dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;

le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;

10) *al comma 11:*

le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;

dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;

le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;

le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;

11) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;

12) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.»;*

29.24

Carbone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;*

2) *la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: "Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;

2) *dopo le parole:* «anche per le finalità di cui», *sono aggiunte le seguenti:* «al comma 1-bis nonché di cui»;

3) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo:* «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;

d) *al comma 3*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *dopo le parole:* «impiegati nelle lavorazioni», *sono aggiunte le seguenti:* «eseguite e »;

3) *le parole:* «nei dodici mesi precedenti» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre precedente»;

4) *dopo le parole:* «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;

e) *al comma 4:*

1) *le parole:* «comma 1, lettera b)» *sono sostituite con le seguenti:* «comma 1-bis»;

2) *le parole:* «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» *sono soppresse ;*

3) *le parole dal secondo, al quinto periodo sono soppresse ;*

4) *dopo le parole:* «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», *è aggiunto il seguente periodo:* ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;

f) *al comma 5, le parole:* «nell'anno solare» *sono sostituite con le seguenti:* «nel semestre»;

g) *al comma 7, dopo le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis»;

h) *al comma 8:*

1) *le parole da:* «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» *fino a:* «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» *sono soppresse;*

2) *le parole:* «della compensazione» *sono sostituite con le seguenti:* «delle somme»;

3) *dopo le parole:* «alla lettera b) del comma 1,», *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di cui al comma 1-bis,»;

i) *al comma 10:*

- 1) *le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;*
- 2) *dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;*
- 3) *le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;*
- l) *al comma 11.*
 - 1) *le parole: «Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,» sono soppresse ;*
 - 2) *dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;*
 - 3) *dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;*
 - 4) *le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;*
 - 5) *le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;*
- m) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;
- n) *al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale.».*

29.25

[Mallegni, Berardi](#)

Apportare le seguenti modificazioni

- a) *al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;*
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

29.26

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni

- a) *al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;*
- b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

29.27

[Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.28

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le

seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.29

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.30

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».

29.31

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «ovvero per gli accordi quadro in corso di esecuzione i cui singoli contratti operativi siano stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

29.32

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.33

[De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.34

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».

29.35

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

29.36

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*
- b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*
- c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*
«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;
- d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;*
- e) *dopo il comma 13, inserire il seguente*
«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico

dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.37

[Parrini](#), [Manca](#)

All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.38

[Nencini](#)

All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».

29.39

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;*

b) *al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;

d) *al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;*

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula.»

29.40

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «in diminuzione,» aggiungere: «per le lavorazioni già eseguite, si procede a rivalutazione per le lavorazioni da eseguire,».

29.41

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma i, lettera b-bis), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.42

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma dopo la 1 lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.

2) *Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.43

[Pagano](#), [Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*»;

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

29.44

[Bagnai](#), [Faggi](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1 lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis* : per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-*bis*.

Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-*bis* con il seguente periodo

"7-*bis*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto".

29.45

[Margiotta](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis».

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.46

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

29.47

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.48

[De Carlo, Calandrini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.49

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;

2) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

29.50

[Berardi](#), [Caligiuri](#)

Al comma 4, sostituire: «80 per cento» con: «100 per cento».

29.51

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.52

[Manca](#), [Parrini](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.53

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.54

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».

29.55

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il

31 dicembre 2021.

7-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma *7-bis* si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

29.56

[Manca](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta».

29.57

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.58

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.59

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

Conseguentemente, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.60

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Guidolin](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento."».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».

29.61

[Berutti](#)

Al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

29.62

[Biti](#), [Ferrari](#), [Comincini](#), [Parrini](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nonché quelle di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1° novembre 2021.».

29.63

[Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

29.64

[D'Arienzo](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati a seguito di affidamento dell'appalto qualora prima dell'inizio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo complessivo dell'intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo del valore dell'appalto medesimo.";

b) al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

29.65

[Stefano](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante non dà luogo alla sussistenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960, quando detto conferimento di mezzi non risulti di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. Il medesimo divieto non è configurabile qualora nel contratto d'appalto l'apporto dell'appaltatore risulti rilevante mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, *know how*, *software* e, in

genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto e vi siano nello svolgimento dell'appalto apprezzabili indici di autonomia organizzativa.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi, d'intesa con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle soglie di rilevanza e gli indici di autonomia di cui al comma 13-bis, anche ai fini della loro applicazione in sede di controlli ispettivi.».

29.66

[Lunesu](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.67

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.68

[Margiotta](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali

provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.69

[De Carlo, Calandrini](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«14. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-*bis* e 19-*ter* e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

15. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

29.70

[Manca](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento previsto;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) livello progettuale richiesto;
- e) importo massimo finanziabile per singolo ente.».

29.0.1

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022.».

29.0.2

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni da mancato deposito della rendicontazione delle spese elettorali per i candidati)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 nel termine ivi previsto, il Collegio regionale di garanzia elettorale non può applicare la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, ove il soggetto obbligato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere a tale obbligo per causa a lui non imputabile, e comunque non prima del termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica della diffida di cui all'articolo 15, comma 8."».

29.0.3

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

29.0.4

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi)

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2000, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse."».

29.0.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

29.0.6

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di contributi di progettazione in favore degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

29.0.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)

All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo: ", o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,".».

29.0.8

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Gallicchio](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 749 è sostituito dal seguente:

"749. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione cd. ERP posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (*ex* IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione.".».

29.0.9

[Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate al 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, valutati in euro di 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

29.0.10

[Pergreffi](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. Ai soggetti indicati all'articolo 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è consentito inviare a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione cui al comma 8 del suddetto articolo 1-*septies* entro centottanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 28 ottobre 2021 - Serie generale - n. 258, ed intitolato "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione".».

29.0.11

[Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Investimenti qualificati nelle attività delle gestioni separate delle compagnie assicurative)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:

"912-*bis*. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12

[Presutto](#), [Nocerino](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente

pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

3. Le variazioni di cui al comma 2 verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

4. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.13

[Manca, Collina](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

- a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;
- b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;
- c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

29.0.14

[Mallegni, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verifichino

variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."».

29.0.15

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.

2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.

3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verificassero variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.

4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.

5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento

delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 settembre 2021, concernente "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106."

29.0.16

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste nei seguenti commi.

2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

29.0.17

[Evangelista](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure in materia di Piani di edilizia scolastica)

1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

29.0.18

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali)

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

29.0.19

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

29.0.20

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#), [Fede](#), [Agostinelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure in materia di aggiornamento dei canoni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, adottato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 dicembre 2021, n. 500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2022, n. 34, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».

29.0.21

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

29.0.22

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato

dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

29.0.23

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Bergesio](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Misure urgenti per l'emittenza locale)

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo *Hybrid Broadcast Broadband TV* (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.».

29.0.24 (testo 2)

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 29-*bis* (Disposizioni urgenti in materia di emittenza locale)

1. Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.

2. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittente locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;

3. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

29.0.24

[Tosato](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz)

Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello *switch off*, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.».

29.0.25

[Bruzzone](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)

1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 1039 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

29.0.26

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di riduzione del divario digitale nelle aree montane)

Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

29.0.27

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito *internet*, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito *internet*, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

Art. 30

30.1

[De Lucia, Trentacoste](#)

Al comma 2, dopo le parole: «scuole primarie» inserire le seguenti: «, nonché delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione».

30.2

[Berardi, Caligiuri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

30.3

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno scolastico 2022/2023" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023".».

30.4

[Berardi, Caligiuri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

30.5

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».

30.0.1

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Aumento della detrazione fiscale peri conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite con le seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b) le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro

1.200,00" e alla lettera *b*) le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 270 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "14- *bis* - *(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)* 1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14.";

b) All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»

30.0.2

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)

1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento

penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14."

2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

30.0.3

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

30.0.4

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Pagamento del canone con modalità tracciabili)

1. All'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore."».

30.0.5

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Registrazione del contratto di locazione)

1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 13, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o l'abbia effettuata tardivamente."».

30.0.6

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.7

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.».

30.0.8

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso educativo e scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 e successive modificazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.9

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli

articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

30.0.10

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. Al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell'allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.».

30.0.11

[Fedeli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. La relazione è esaminata dal giudice al fine di determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.

6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.».

30.0.12

[Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture

12 agosto 2020 sono svolti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

4. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione .

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.13

[de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto produttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s'intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.0.14

[de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)

1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti i termini, di riversamento all'erario e all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 30 dicembre 2022.».

Art. 31

31.1

[Angrisani](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#)

Sopprimere l'articolo.

31.2

[Binetti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità con le aree giubilari, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Ospedale Fatebenefratelli - San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina -, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale.

1-*ter*. Le somme, destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura di cui al comma 1-*bis* sono erogate al soggetto gestore, previa approvazione del programma d'intervento secondo le modalità previste dai commi 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e sono prelevate a valere sulle risorse del Fondo per le celebrazioni del Giubileo 2025 di cui al comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.*

31.0.1

[Caliendo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera *b-bis*) è soppressa;
- b) l'articolo 7 è abrogato.».

31.0.2 (testo 2)

Caliendo

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«**Art. 31-bis.**

1. Tenuto conto del numero delle vacanze nelle sedi notarili e della necessità di assicurare un corretto esercizio della funzione notarile indotta anche dalle disposizioni del presente decreto-legge, i termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

31.0.2

Caliendo

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo"».

31.0.3

De Bonis

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(*Usura*)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

31.0.4

Marti, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(*Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114*)

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi."».

31.0.5

Perosino

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 31- *bis*.

(*Iva crediti non riscossi*)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-

bis dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

31.0.6

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.
(*Deduzione forfetaria*)

1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

- a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;
- b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
- c) 50 per cento per aggi fino a 45.000.

2. Alle minori entrate in termini di perdita di gettito derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.7

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.
(*Proroga termini nel settore aerospaziale*)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

31.0.8

[Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti, comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

31.0.9

Gallone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

31.0.10

Gallone

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 g CO₂/km;

b) Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

31.0.11

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , dopo le parole: "con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale" sono aggiunte le seguenti: ", oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi consecutivi presso un'agenzia di mediazione, all'interno del qual periodo frequentare corso di formazione professionale ed aver superato esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1.».

31.0.12

[Ferro, Berardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi"».

31.0.13

[Rojc](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

31.0.14

[Croatti, Puglia, Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni di modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)

1. All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "di segretario generale di camera di commercio" sono inserite le seguenti: "e di Unioncamere";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i dirigenti delle separate aree di contrattazione delle Funzioni Centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, si applicano, in quanto compatibili, anche al segretario generale di Unioncamere."».

31.0.15

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di assicurare una programmazione sistematica dell'infrastruttura portuale e la pianificazione dello sviluppo del territorio dell'area portuale presente lungo la costa della Regione Molise, all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10, dopo le parole: "Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli" è inserita le seguenti: "Porto di Termoli".».

31.0.16

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

31.0.17

[Verducci, Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 31- *bis*.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), è soppresso.».

31.0.18

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Norme in materia di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.19

[Pittella, Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)

1. Dopo l'articolo 62-*quater* del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater-bis*.

(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in

relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e

documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5."».

31.0.20

[Manca, Taricco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,".».

31.0.21

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al

versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.22

[Aimi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il

30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.23

Boldrini

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.24

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.25

[Aimi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.26

[Berutti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese colpite dall'alluvione del 1994)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4,

comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

31.0.27

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo 31** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.».

31.0.28

[de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Soppressione del super bollo)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

31.0.29

[Carbone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure urgenti in materia di pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica." sono aggiunte le seguenti: "È consentito alle rivendite di generi di monopolio derogare all'obbligo di cui al comma 4 qualora i pagamenti elettronici abbiano ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità remunerati ad aggio e/o margine fisso"».

31.0.30

[Testor](#), [Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "e non siano in ogni caso locali.", sono sostituite dalle seguenti: "e comunque in corrispondenza del periodo in cui non siano oggetto di locazione."».

31.0.31

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali nonne contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

31.0.32

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono soppresse.».

31.0.33

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 5-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";
- b*) al comma 5-*ter*, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023".».

31.0.34

[Stefano](#), [Taricco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 38, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP."».

31.0.35

[D'Alfonso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'articolo 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

31.0.36

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.37

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.38

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.39

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Procedimenti telematici)

1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

31.0.40

[Turco](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'operatività della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi 732-734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione.».

31.0.41

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure di sostegno per il settore delle automotive)

1. In considerazione dei gravi effetti economici e produttivi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) 62,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

31.0.42

[Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Matrisciano](#), [Romagnoli](#), [Croatti](#), [Bressa](#), [Ruotolo](#), [Laforgia](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri."».

31.0.43

[Tiraboschi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato," aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

31.0.44

[Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Diritto di rivalsa nella disciplina vigente sul canone unico)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete." aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1° febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.";

b) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato", aggiungere le seguenti: "dal soggetto tenuto al pagamento del canone."».

31.0.45

[Stefano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non

interamente compensato in tale periodo, il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

31.0.46

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.47

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga termini nel settore aerospaziale)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.".

2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.

3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.48

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

1. All'elenco 1, di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3, è soppresso.».

31.0.49

[Lanzi](#), [Pirro](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "della legge 8 luglio 1986, n. 349," , sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative nel corso dell'intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto d'interesse,";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il decreto di cui al precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale."».

31.0.50

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 40- *bis*.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non

abitativo, relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 c.p.c. e ss. A seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto."».

31.0.51

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. I crediti maturati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere convertiti in crediti di imposta e utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.52

[Causin](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.

2. In deroga all'articolo 16-*ter* comma 2 del DI 192/16 convertito in legge n. 8 del 2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'articolo 10 legge n. 300 del 1970, ai corsi di

abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.

5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'articolo 31-*bis* del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'articolo 16-*ter* comma 9 del DI 162/2019 conv. in legge n. 8 del 2020.

6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'articolo 31-*bis* del DL. 233/2021.

L'articolo 31-*bis* comma 5 del DI 152/2021 conv. in legge n. 233 del 2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5.».

31.0.53

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di editoria, in materia tributaria e di imposta)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis* Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000,00 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro".».

31.0.54

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia all'Expo Osaka 2025)

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili

nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma *i*, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.55

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a: "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.56

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 447 è sostituito dal seguente:

"sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: 'istituito' a 'stanziamento di' sono sostituite dalle seguenti: 'autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a';

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: 'Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.'"

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.57

[Malpezzi](#), [Alfieri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.58

[Aimi, Berardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.59

[Garavini, Evangelista](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme

contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.".

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "e terzo" sono sostituite dalle seguenti: ", terzo e quinto";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».

31.0.60

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

31.0.61

[Malpezzi](#), [Alfieri](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del

2030)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "istituito" a "stanziamento di" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a";

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società *in house* dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023."».

31.0.62 (testo 2)

[Collina](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 15 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

31.0.62

[Collina](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)

1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "5 milioni per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

31.0.63

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

1. All'articolo 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all'anno 2022" inserire le seguenti: "e 2023";

b) le parole: "3 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "6 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.64

[Faraone](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.65

[D'Arienzo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale della Polizia locale, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.66

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed evitarne il conseguente

collasso, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura, in subordine, anche dei posti riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 555 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma i del presente articolo di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

31.0.67

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 Novembre 2004 n. 282.».

31.0.68

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e

permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

31.0.69

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'onda lunga del Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

31.0.70

[Ferro](#), [Modena](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».

31.0.71

[Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

31.0.72

[Aimi](#), [Berardi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

31.0.73

[Garavini](#), [Evangelista](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

31.0.74

[Alfieri](#), [Porta](#), [Zanda](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.»

Art. 32

32.0.1

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

32.0.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

32.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 564 (pom.) del 14/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
564ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge prevede, all'articolo 1, comma 5, una clausola di invarianza finanziaria, nonché l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che, nel caso di uno o più decreti legislativi che determinino nuovi o maggiori oneri che non siano compensati al loro interno, subordina la relativa emanazione alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della compatibilità con la suddetta clausola di invarianza finanziaria del principio e criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii*), nella parte in cui prevede la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale.

Sull'emendamento 1.1, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, che risponde, tra l'altro, al quesito posto dalla Commissione.

Con riguardo all'emendamento 1.1, esprime, per quanto di competenza, un avviso contrario.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente

proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sull'emendamento 1.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2330-B) Delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#) precisa che il parere all'Assemblea viene reso nel presupposto che la Commissione di merito non apporti modifiche al testo.

La Commissione conviene.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 1.101, volta a eliminare l'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei documenti di gara, e 1.103, diretta a escludere eccezioni al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103, mentre concorda con la Commissione sulla valutazione non ostativa della proposta 1.104.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.1 e 1.103. Sulla proposta 1.104, il parere è non ostativo."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.2 e 1.0.1.

Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.3.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.0.1.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.13 e 2.20.

Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.8, 2.12, 2.24, 2.31, 2.32, 2.38, 2.39 e 2.40.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.18, 3.19 e 3.26.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.2.

Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.5.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.17.

Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 5.5.

Occorre inoltre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.6, 5.8, 5.14 e 5.15.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari relativi dell'emendamento 7.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 10.2 e 10.3.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, non ci sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 13.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

13.

Non vi sono osservazioni da formulare con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 15.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 16.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

16.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.1.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo

18.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 19.1, 19.5 e 19.6.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 20.5, 20.7, 20.9 e 20.10.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria delle proposte 20.4, 20.6, 20.8 e 20.11.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.16.

Occorre valutare, altresì, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, ivi inclusa la proposta 20.0.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 21.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Non sono stati presentati emendamenti agli articoli 28 e 29.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento presentato all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, si chiede conferma del carattere ordinamentale delle proposte 31.3 e 31.9.

Occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 31.8, 31.10 e 31.11.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare, per gli effetti sui trattamenti economici di missione, la proposta 33.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 35.1.

Non vi sono osservazioni sul restante emendamento all'articolo 35.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 37.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 39.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 40, occorre valutare la portata finanziaria delle

proposte 40.4 e 40.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 40.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.2, 1.0.1 e 1.3, mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.14, 2.0.1, 2.13, 2.20, 2.6, 2.12, 2.24 e 2.32, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.8, 2.31, 2.38, 2.39 e 2.40.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4, manifesta un avviso contrario sulle proposte 3.18, 3.19, 3.26, 4.0.2, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 5.6, 5.8, 5.14, e 5.15, mentre l'avviso è contrario sugli emendamenti 5.5 e 5.17.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7, valuta negativamente, per i profili di finanza pubblica, le proposte 6.0.2 e 7.0.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si esprime in senso contrario sulla proposta 9.0.1.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.3, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottolineare l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento, la cui valutazione va rimessa alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che, in effetti, la proposta non sembra presentare profili di onerosità.

Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.3; sulla proposta 10.4, dopo un breve approfondimento, segnala l'esigenza di verificarne gli effetti finanziari con una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8, 11.9 e 11.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 13, 15, 16 e 18, manifesta un giudizio contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 13.5, 15.1, 16.4, 18.1 e 18.2.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 19, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 19.1, 19.5, 19.6, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 20, dichiara l'avviso contrario del Governo sulle proposte 20.5, 20.7, 20.9, 20.10, 20.4, 20.6, 20.8, 20.11, 20.1, 20.2, 20.3, 20.16, 20.13, 20.14 e 20.15. Sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), dopo una breve valutazione, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 21, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 21.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, esprime un avviso di contrarietà sulle proposte 31.3, 31.9, 31.8, 31.10 e 31.11.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli 33, 35 e 40, l'avviso del Governo è contrario sulle proposte 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli 8, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36 e 38, nonché su tutte le restanti proposte emendative, concorda con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Alla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario del Governo sulle proposte 1.6, 2.6, 2.13, 2.14, 3.19, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 20.1, 20.2, 21.1, 31.3 e 31.9, risponde la sottosegretaria SARTORE, rappresentando la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale l'avviso non può essere che contrario.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede le motivazioni dell'avviso di contrarietà sulla proposta 33.4.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, anche a tale riguardo, la presenza di profili finanziari che richiederebbero la predisposizione di una relazione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, si conferma che dall'attuazione delle disposizioni previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la precisazione che tali risorse appaiono pienamente adeguate alle finalità e funzionalità della piattaforma e dunque confermano la piena sostenibilità finanziaria delle nuove norme previste dal comma 5 dell'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- con riguardo all'articolo 5, si rappresenta che le linee guida in materia di equilibrio di genere, da adottarsi entro il 30 settembre 2022 da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto verranno elaborate tenendo conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 6, viene assicurato, in riferimento al comma 6, che la dotazione del fondo speciale di parte corrente prevista per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è adeguata a sostenere gli oneri previsti per l'applicazione della disposizione, sia per l'anno corrente, sia a regime, e viene confermato che il predetto accantonamento presenta sufficienti disponibilità. Con riguardo al comma 8, viene precisato che l'effetto finanziario ivi previsto è riferibile a quelle spese che siano state già impegnate, ma che non sono state ancora ordinate, e si evidenzia che in tali spese possono ricomprendersi anche somme che corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi, trattandosi in sostanza di spese previste in bilancio, per le quali per un breve lasso di tempo non si è determinato l'atto di formale di impegno e, nondimeno, ne è consentita la

permanenza nella contabilità finanziaria: al riguardo, si assicura che il mantenimento in bilancio non supera i tassativi termini massimi di tempo, atteso che l'iscrizione di tali risorse nel bilancio avviene con un impegno nello stesso anno di competenza e saranno pagate sempre nel medesimo anno;

- con riferimento all'articolo 7, in relazione al comma 1, lettera c), viene precisato, in relazione al numero di incarichi che si intende attribuire attraverso lo stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022, che tale cifra non è quantificabile ex ante, come anche le informazioni di dettaglio richieste per la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale attraverso lo stanziamento di 18,1 milioni di euro, precisandosi che entrambi gli stanziamenti operano come limiti di spesa;
- in relazione all'articolo 8, si conferma la congruità delle risorse per il raggiungimento delle finalità previste dalla disposizione, e si rappresenta che la stessa introduce unicamente una diversa modalità con cui il FormezPA effettua la provvista dei fondi necessaria per le attività da svolgere nell'ambito del PNRR, consentendo di disporre di risorse finanziarie in anticipo rispetto al versamento dei corrispettivi da parte delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi dell'Associazione: la verifica dell'adeguatezza di tali corrispettivi a coprire il fabbisogno finanziario dell'associazione deve pertanto essere effettuata dall'associazione in via preliminare, tenendo conto anche della diversa tempistica tra il sostenimento dei costi e l'acquisizione dei ricavi. Circa l'effetto degli interessi passivi sulla sostenibilità dell'operazione, si rileva che, per lo Stato, il recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è assicurato dal trattenimento delle risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA;
- con riguardo all'articolo 12, comma 1, lettera d), nella parte in cui prevede che le attività di formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) possano svolgersi presso spazi messi a disposizione dagli enti territoriali, si rappresenta che, trattandosi di strutture nella disponibilità dei suddetti enti potenzialmente utilizzabili anche per attività formative, dalla fruizione dei locali non derivano maggiori oneri a carico né degli enti ospitanti né della Scuola: l'organizzazione dell'offerta formativa avverrebbe su base convenzionale, consentendo, peraltro, agli enti territoriali di contenere i costi e i tempi di trasferimento del personale, stante la maggiore vicinanza ai luoghi di formazione rispetto a quanto possa avvenire nel quadro previgente, in cui l'offerta della Scuola è incentrata sulle due sedi di Roma e Caserta. Viene quindi confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa ivi prevista, e si forniscono elementi informativi sulle entrate ordinarie annuali della Scuola, previste in termini di competenza e cassa, che affluiscono al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che le trasferisce alla SNA. Per quanto concerne il comma 3, si precisa che l'attuale formulazione prevede la riduzione legislativa delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a copertura dei maggiori costi per l'aumento della dotazione organica;
- con riferimento all'articolo 13, si rappresenta che la disposizione in esame non è ascrivibile tra quelle cui trova applicazione l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, poiché non riguarda specificamente spese di personale, ma la durata e la disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari di cui alla medesima disposizione (il cui costo è stato già scontato sui saldi di finanza pubblica). Nel merito, si fa presente che l'anticipazione di sei mesi delle previste assunzioni dei consiglieri penitenziari, derivante dalla riduzione del suddetto corso di formazione iniziale dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché le risorse finanziarie assegnate per la corresponsione del trattamento economico ai dirigenti penitenziari da reclutare risultano già iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio dell'amministrazione, di cui si fornisce nel dettaglio l'ammontare degli stanziamenti interessati. Si ribadisce quindi il contenuto della relazione tecnica che conferma l'assenza di effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica;
- con riguardo all'articolo 15, quanto ai profili di copertura, si forniscono dati di dettaglio sulle entrate accertate rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, a partire dal 2017, ossia dall'anno di costituzione dell'ANPAL, da cui risulta assicurata la disponibilità delle risorse richieste per la copertura degli oneri per l'ampliamento della dotazione organica

dell'Agenzia;

- con riferimento all'articolo 17, viene confermata la capienza delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (capitolo di spesa n. 3059/MEF), tenuto anche conto che il predetto Fondo sarà ripartito, nel limite delle disponibilità, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in merito all'articolo 20, si conferma la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza di cui al comma 2, precisandosi che le risorse, appostate presso il bilancio dell'Istituto per interventi che saranno attuati nell'ambito dei previsti protocolli di intesa, non risultano già impegnate, programmate o prenotate per specifiche misure per importi incompatibili con le esigenze che si presumono correlate ai suddetti protocolli;
- in relazione all'articolo 21, si conferma che la destinazione delle economie degli investimenti del PNRR ai Progetti bandiera relativi alle medesime missioni e componenti, poiché non determina una modifica della distribuzione complessiva delle risorse PNRR tra sovvenzioni e prestiti, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, si rappresenta che la disposizione si limita a indicare progettualità da finanziare nell'ambito delle risorse già stanziare e attualmente in corso di programmazione, e quindi nessun effetto finanziario può generarsi sui saldi di finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 23, viene assicurato che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5 non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 28, relativamente alla disponibilità nei bilanci di INPS, INAIL e ISTAT dei 15 milioni di euro necessari per la sottoscrizione del capitale della società 3-I S.p.A., si rappresenta che le risorse richieste sono appostate nei bilanci degli istituti partecipanti, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, e saranno corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei relativi bilanci di previsione. Per ciò che attiene all'individuazione del conferimento di risorse, oltre che dei beni, strumenti e apparati da trasferire alla società, si precisa che la norma rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà sottoposto a tutte le verifiche contabili e di legittimità di rito;
- con riguardo all'articolo 29, si conferma che la norma consente di non applicare il limite di spesa imposto, anche per le spese informatiche, dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - con riferimento ai valori medi del triennio 2016-2018 - solo nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, dunque, nell'ambito della capacità di spesa effettiva; si precisa inoltre che la norma afferisce esclusivamente all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali (peraltro oggetto di un'ampia incentivazione nell'ambito del PNRR) ed è legata necessariamente alla prevista programmazione di dismissione delle infrastrutture fisiche dei CED;
- in merito all'articolo 30 sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, si rappresenta che l'incremento di due unità dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI trova copertura nella norma che istituisce un fondo di 499 milioni di euro annui per far fronte alle spese di funzionamento e gestione dell'ASI medesima;
- circa l'articolo 31 sulla struttura della Presidenza del Consiglio per le politiche spaziali e aerospaziali, viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, nonché il fatto che il ricorso a cinque esperti è vincolato dal rispetto del tetto di spesa massima complessiva di 350 mila euro annui;
- con riguardo all'articolo 33 sulla realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, viene confermato che dalla norma in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 37 in materia di ZES e ZLS, sono forniti chiarimenti sugli effetti finanziari del comma 2 che estende l'ambito applicativo del credito di imposta riconosciuto per le ZES;
- per quanto concerne l'articolo 38 sulla digitalizzazione delle agenzie "Tour Operator", viene confermato che la rimodulazione delle risorse tra i subinvestimenti 4.2.1 e 4.2.2 della linea progettuale

M1C3 del PNRR non reca pregiudizio in merito alle domande già presentate in merito al subinvestimento 4.2.2;

- in merito all'articolo 40 sulle misure per l'attuazione di "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici", viene fornita rassicurazione circa il fatto che il possibile coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della Cabina di coordinamento non determina ulteriori oneri, posto che i predetti soggetti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Altresì, si rappresenta che la destinazione di quota parte delle risorse stanziata per le celebrazioni del Giubileo ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla misura recata dall'articolo 40 non determina un impatto sui saldi di finanza pubblica diverso da quello già scontato nei tendenziali;
- in relazione all'articolo 41 recante misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, vengono forniti elementi a sostegno della corretta quantificazione degli oneri connessi ai rimborsi di spese in favore dei componenti del Comitato, nonché della compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'avvalimento di strutture del Ministero della giustizia, dell'Istat e del Sistan;
- con riferimento all'articolo 43 recante l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, vengono forniti elementi informativi utili a suffragare la congruità delle somme stanziata per i relativi risarcimenti;
- per quanto concerne l'articolo 44, capoverso "Art. 2-bis" sulla formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie, sono fornite rassicurazioni circa il fatto che le università e le istituzioni di alta formazione potranno organizzare i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, ponendo i relativi oneri a carico dei partecipanti, nonché circa il fatto che la partecipazione di personale scolastico alle commissioni giudicatrici della prova finale del percorso abilitante sarà pianificata in funzione degli impegni professionali dei docenti facenti parte delle commissioni;
- in merito all'articolo 44, capoverso "Art. 16-bis", sono forniti elementi informativi circa la copertura delle spese di funzionamento della Scuola di alta formazione;
- con riguardo all'articolo 44, capoverso "Art. 16-ter", sono fornite rassicurazioni in merito alla copertura di un compenso a tantum di carattere accessorio ai docenti che, dopo aver partecipato alle attività formative, abbiano conseguito una valutazione positiva;
- per quanto attiene alla previsione di spesa relativa alle figure professionali responsabili delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, viene confermato che i relativi emolumenti troveranno copertura nell'ambito del fondo di miglioramento dell'offerta formativa e la capienza dello stesso è garantita dal fatto che le attività saranno poste in essere a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, fino al momento dell'effettiva applicazione della misura, potranno essere fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di destinare quota parte delle risorse del fondo per le suddette figure professionali;
- vengono poi fornite delucidazioni sulla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti;
- per quanto riguarda l'articolo 46 sul perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, viene confermato che le nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento non generano nuovi oneri per la finanza pubblica e che il supporto ai lavori della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale sarà assicurato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione, sono fornite rassicurazioni sull'adeguatezza della copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 11, comma 1, siano sostenibili a valere sui bilanci delle regioni interessate e compatibili con la disciplina dell'Unione europea, nonché, in relazione al comma 2 del medesimo articolo, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 178 del 2020, rimaste inutilizzate e destinate alla stipula di contratti di collaborazione, non siano state già scontate come

economie nei tendenziali di finanza pubblica,
e con le seguenti osservazioni:

- relativamente all'articolo 30, si rappresenta che le risorse a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - risulterebbero integralmente classificate come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato in conto maggiore spesa corrente, con conseguente dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente;
- analogamente, con riguardo all'articolo 47, si rappresenta il rischio di una dequalificazione della spesa derivante dal fatto che, a fronte di oneri che sembrano di natura corrente, si utilizza, come copertura, parte delle risorse del Fondo per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale classificate in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.12. Occorre valutare, inoltre, gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.1 e 1.5.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 2, segnala che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 e 2.13.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.20 (testo 2). Sull'emendamento 3.7 (testo 2) rileva che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.27, 3.10, 3.10 (testo 2), e 3.0.1. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.6, 3.11, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 4, osserva che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.3. Osserva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.17, 6.17 (testo 2), 6.17 (testo 3), 6.17 (testo 4), 6.18, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25. Rileva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13 (testo 2), 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27 e 6.28.

In ordine agli emendamenti relativi all'articolo 7, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.20, 7.20 (testo 2), 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.41 (testo 2), 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.55 e 7.56. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.13 (testo 2), 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.26, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35 e 7.49. Occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.48, 7.50, 7.51, 7.52, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.100 del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7. Quanto all'emendamento 8.1, segnala che occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9, osserva che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 9.1. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 10, segnala che sembrano comportare maggiori oneri l'emendamento 10.0.1. Appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.14, 10.16, 10.18, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26 e 10.0.2. Rileva, inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, 10.0.4 (testo 2), 10.5, 10.6, 10.7, 10.7 (testo 2), 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.19, 10.20 e 10.21.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 11.1, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.14, 11.15 e 11.16. Fa poi presente che appare opportuno acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.2, 11.11 e 11.13.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 12, rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.6, 12.10 (già 12.0.2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8. Fa poi presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.4, 12.5, 12.7, 12.8 e 12.9, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 12.1.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.6.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 14, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.5 (testo 2), 14.5 (testo 3), 14.15, 14.15 (testo 2), 14.16, 14.0.1, 14.0.3. Rileva che appare poi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.3 (testo 2), 14.6, 14.6 (testo 2), 14.7, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13 e 14.0.2. Osserva che occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 14.9, 14.10 e 14.14.

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 15.0.1, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8, 15.0.8 (testo 2) e 15.0.8 (testo 3). Rileva che occorre, altresì, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.6 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, osserva che comportano maggiori oneri la proposta 16.0.1, le analoghe proposte 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4., nonché le analoghe proposte 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8. Richiede poi la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.1 e 16.2, sulle analoghe proposte 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12 e 16.0.13, sull'emendamento 16.0.9 (testo 2), nonché sulle proposte 16.0.23 e 16.0.24. Rileva, inoltre, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.16, che prevede l'istituzione, nell'abito della contrattazione collettiva delle funzioni centrali, di apposite sezioni speciali per il personale dell'Agenzia delle dogane. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 16.0.17, 16.0.18 e 16.0.19, che estendono ai veicoli utilizzati dal personale dell'Agenzia delle dogane la disciplina dei veicoli e dei conducenti delle Forze armate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 17.1. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1, 17.0.3, 17.0.7, 17.0.7 (testo 2) e 17.0.7 (testo 3). Fa inoltre presente che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 17.0.2, che interviene sulla disciplina del Consiglio nazionale dei giovani. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.4 e segnala l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.8. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 17.0.9 (già 9.3) e 17.0.10 (già 10.17).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica sulla proposta 18.1. Segnala poi l'opportunità di valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 18.19, che estende alle pubbliche amministrazioni la decorrenza temporale dell'obbligo relativo ai pagamenti elettronici. Richiede inoltre la relazione tecnica delle analoghe proposte 18.22, 18.23 e 18.24 e chiede poi conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 18.31 e 18.32. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 18.53, 18.54 e 18.55, sui termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria

degli analoghi emendamenti 18.56, 18.57 e 18.58, in tema di modalità di liquidazione periodica dell'IVA. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.59, 18.60, 18.61 e 18.62, sul versamento dell'IVA per acquisti in inversione contabile. Segnala quindi la necessità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.63, 18.64 e 18.65, degli analoghi emendamenti 18.66, 18.67 e 18.68, nonché delle analoghe proposte 18.69, 18.70 e 18.71, in tema di modalità e tempi di trasmissione elettronica dei dati sulla fatturazione elettronica. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.72, 18.73, 18.74 e 18.75, nonché sulla proposta 18.76. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.77 (già 18.0.10), sui requisiti per partecipare alla cd. lotteria degli scontrini. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 18.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.5. Richiede poi di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8 e 18.0.8 (testo 2), sul limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni a pronti. Fa poi presente l'opportunità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 18.0.9, 18.0.9 (testo 2), 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12 e 18.0.13, sui termini per fruire del contributo per la "Nuova Sabatini". Occorre inoltre valutare la compatibilità della proposta 18.0.14 con la clausola di invarianza finanziaria prevista nella disposizione oggetto di modifica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 18.0.15, 18.0.16 e 18.0.17. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 18.0.18, 18.0.19 e 18.0.20, sulla gestione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 18.0.21 e 18.0.21 (testo 2), con particolare riguardo ai commi 1 e 2, volti a sopprimere il parere parlamentare sui provvedimenti di anticipazione e di versamento nella gestione delle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, segnala che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 19.1 e 19.1 (testo 2), sulla elaborazione dei dati contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1, recante proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni sulla prima casa. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 19.0.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che occorre valutare la compatibilità della proposta 20.3 con la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 20. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 20.9, 20.0.1, 20.0.6, 20.0.10, 20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16 e 20.0.17. Fa presente che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4 e 20.0.5, nonché la proposta 20.0.7. Rileva che occorre inoltre valutare i profili finanziari delle proposte 20.0.8, che riduce l'età minima per il contratto di apprendistato dei lavoratori sportivi, e 20.0.9, che sopprime il limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà. Sulla proposta 20.0.15, chiede conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.1, 21.1 (testo 2), 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.5 (testo 2), 21.0.1 e 21.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 21.6, 21.7 e 21.7 (testo 2), che intervengono in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 21.8 (che include i progetti di sviluppo dell'imprenditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito imprenditoriale tra i Progetti Bandiera del PNRR) e 21.9 (che interviene sulla disciplina riguardante l'utilizzo delle risorse per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 22.1 e 22.0.1. Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli analoghi emendamenti 22.2 e 22.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 22.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 23.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.1 (testo 2), 23.2, 23.3 e 23.4. Rileva che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8. Segnala che comporta maggiori oneri

l'emendamento 23.12. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.13. Osserva poi l'opportunità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.14. Osserva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 23.16. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.17. Fa presente che occorre verificare la compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente delle proposte 23.18 e 23.19. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.18 (testo 2), 23.20, 23.21 e 23.21 (testo 2). Osserva l'opportunità di valutare la portata finanziaria della proposta 23.21 (testo 3), per la quale occorre anche valutare l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti del Tavolo ivi istituito. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.22. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 23.23. Chiede inoltre conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.24. Reputa poi opportuno valutare gli effetti finanziari della proposta 23.24 (testo 2) e gli effetti finanziari dell'emendamento 23.25. Richiede inoltre la relazione tecnica sulle proposte 23.26 (analoga al 23.27), 23.28 e 23.29 (analoga al 23.30). Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 23.31, 23.32 e 23.33. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 23.34. Osserva che comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 23.35 e 23.36. Rileva l'opportunità di valutare poi gli effetti finanziari delle analoghe proposte 23.37, 23.38 e 23.39. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.40. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 23.41 e 23.43. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.1. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 23.0.8. Segnala poi che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.14. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.0.15 e 23.0.16. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.17. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.18. Fa altresì presente che vanno valutati gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 23.0.19, 23.0.20, 23.0.21 e 23.0.22. Chiede elementi sulla portata finanziaria dell'emendamento 23.0.23 e chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.24. Richiede inoltre la relazione tecnica sull'emendamento 23.0.25 e conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 24.2, 24.0.2 (analoga al 24.0.3 e 24.0.4), 24.0.5 e 24.0.6. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 24.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 25, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 25.1. Osserva che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 25.2. Segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 25.3. Fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria o sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 25.4, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.4 e 25.0.5. Richiede poi la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.2. Osserva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 25.0.9 (già 14.0.5). Rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 25.0.10 (già 27.0.6).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.1. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 26.2. Rileva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli analoghi emendamenti 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6. Segnala che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 26.7. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 26.0.1 e 26.0.1 (testo 2) che inseriscono ulteriori destinatari tra le isole minori beneficiarie delle risorse del fondo per la tutela e lo sviluppo socio-economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 27.3, 27.3 (testo 2), 27.5, 27.5 (testo 2), 27.7, 27.7 (testo 2), 27.8 (analoga al 27.9, 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13), 27.8 (testo 2), 27.14, 27.19 e 27.20. Richiede poi la relazione tecnica sulle proposte 27.3 (testo 3), 27.4, 27.4 (testo 2), 27.17, 27.17 (testo 2), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.7,

27.0.8 e 27.0.9. Rileva che occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 27.0.3 e 27.0.5. Osserva poi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 27.0.4, con riguardo all'operatività della commissione ivi istituita. Relativamente all'emendamento 27.0.4 (testo 2), segnala che occorre valutare - in merito all'operatività della commissione ivi istituita - l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, ferma restando, altresì, la necessità di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nel comma 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, fa presente che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria della proposta 28.5 (interamente sostitutiva dell'articolo), nonché della proposta 28.6. Osserva che risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, segnala che occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria delle proposte 29.1 e 29.2.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 30, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 30.1. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 30.4 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 31, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 31.1, 31.2 e 31.3. Fa inoltre presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 31.100 del Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 32, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 32.3, 32.16, 32.17 e 32.18. Per le proposte 32.25, 32.26 e 32.27, osserva che occorre valutare se l'esclusione dei contratti e delle concessioni, relative a reti di telecomunicazioni, dall'applicazione del codice dei contratti possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Occorre invece acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 32.28. Per le proposte 32.29, 32.37, 32.38 e 32.39 segnala che occorre valutare gli effetti finanziari. Riguardo agli emendamenti 32.47 e 32.49, rileva che occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 32.50 e 32.51. Rileva che occorre invece confermare della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 32.52. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 32.0.1, 32.0.2, 32.0.2 (testo 2), 32.0.3 e 32.0.4, 32.0.12 (testo 2) e 32.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 33, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 33.0.1, 33.0.5 e 33.0.6. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 33.0.4. Relativamente all'emendamento 33.0.7, osserva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.13 (testo 2) e 33.0.14, in quanto consentono di posticipare al 2023 il termine dei lavori per ottenere i finanziamenti. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 33.0.15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 34, fa presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 34.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 35.2 e 35.4. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 35.0.6 (testo 3), 35.0.6 (testo 2), 35.0.15, 35.0.16, 35.0.17, 35.0.18 e 35.0.19.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 36, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 36.8 e 36.8 (testo 2). In merito agli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.7, segnala che occorre valutare la necessità di apporvi una clausola di invarianza finanziaria. Osserva che la proposta 36.4 comporta maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 36.8 (testo 3) e 36.0.1. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 36.0.2 e 36.0.3. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 36.0.5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 37, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 37.5. Fa presente poi che occorre invece valutare la portata normativa dell'emendamento 37.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.8, 37.9 e 37.0.1. Rileva che occorre inoltre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.12 e 37.0.2 e che occorre

valutare gli effetti finanziari della proposta 37.0.3, per quanto riguarda gli effetti sulle società a partecipazione pubblica. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6 e 37.0.7. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 37.0.9. Osserva infine che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 37.0.10.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 38, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 38.2 e che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 38.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 39.0.1 (testo 2), 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5.

Rileva che non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 40.

Con riguardo agli emendamenti riferiti articolo 41, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 41.1.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 42, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 42.0.1 e 42.0.2, che limitano la facoltà di revoca dei benefici anche economici, in caso di dichiarazione mendace. Segnala poi che comporta maggiori oneri la proposta 42.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 43, rileva che si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 43.1. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 43.2 (testo 3), 43.2 (testo 2), 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.4. Fa poi presente che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura per la proposta 43.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 44, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 44.2. Fa poi presente che comportano maggiori oneri le proposte 44.4 e 44.5 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 44.7. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.12 e 44.13. Rileva poi che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.21, che prevede la fissazione, con decreto, di un tetto massimo per il costo a carico dei partecipanti ai percorsi formativi. Gli emendamenti 44.25, 44.26, 44.38 e 44.39 segnala che comportano maggiori oneri. Rileva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 44.48, che sopprime la parte della disposizione in cui si prevede una distribuzione omogenea, tra le regioni, della formazione, al fine di evitare di determinare soggetti abilitati non assorbibili dal sistema nazionale dell'istruzione. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.49, 44.50, 44.51, 44.66, 44.67 e 44.69. Rileva che occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 44.70, 44.71, 44.72, 44.73 e 44.74. Segnala che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.75, 44.76 e 44.94. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.107 e 44.108 e che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 44.110 e 44.114, che sopprimono l'obbligo di permanenza di tre anni presso la sede in cui il vincitore ha svolto il periodo di prova. Occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.117, 44.118, 44.119, 44.123 (testo 2) e 44.123. Fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 44.125 che demanda al contratto collettivo nazionale la definizione dei percorsi di carriera dei docenti. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 44.128. Con riguardo all'emendamento 44.129, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura. Osserva che determinano maggiori oneri le proposte 44.135, 44.153, 44.154, 44.155, 44.156, 44.157 e 44.159. Fa poi presente che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 44.166 e 44.167. Chiede inoltre conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 44.168. Rileva che occorre invece valutare gli effetti finanziari delle proposte 44.169, 44.170 e 44.171. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 44.182, 44.183 e 44.194. Fa poi presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 44.195, 44.196, 44.197, 44.198, 44.199, 44.200, 44.201 e 44.202 che autorizzano apposite procedure per l'abilitazione all'insegnamento. Rileva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 44.203 e 44.205. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 44.211. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 44.215. Richiede poi la relazione tecnica per la proposta 44.218 [già 47.0.10 (testo 2)]. Osserva che si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica per la

proposta 44.0.1. Occorre inoltre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 45 chiede la predisposizione della relazione tecnica per le proposte 45.9, 45.10, 45.11 e 45.0.1.

Con riguardo agli emendamenti inerenti l'articolo 46, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 46.2, 46.3, 46.4 e 46.6. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 46.5. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 46.17 (testo 2) e 46.17, che ampliano le possibilità di scelta per i vincitori di concorso. Fa presente che determinano maggiori oneri gli emendamenti 46.22, 46.23 e 46.0.1. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 46.0.2, 46.0.3 e 46.0.4.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 47, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.1. Fa poi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 47.2, 47.3 e 47.4. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 47.5 e 47.6. Segnala poi che determinano maggiori oneri gli emendamenti 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 47.13, 47.14 e 47.15. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la proposta 47.0.1. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura per gli emendamenti 47.0.2, 47.0.3 e 47.0.4. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 47.0.8. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 47.0.10, 47.0.11 (testo 2) e 47.0.11.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 48, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 48.1.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, volta a superare le criticità finanziarie relative al testo del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 565 (ant.) del 15/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
565ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S), in relazione al testo del provvedimento in titolo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di confermare il parere già espresso nella seduta di ieri.

Sugli emendamenti di nuova presentazione, trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 11.200. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.100 (già 9.0.3). Non vi sono osservazioni sulla proposta 12.0.100 (già 9.0.2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 20.200, 20.201, 20.202 e 20.203.

Fa quindi presente che è appena pervenuto dall'Assemblea un ulteriore emendamento, il 21.1 (testo 2), sul quale risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo e agli emendamenti già presentati in Commissione, concorda con la proposta della relatrice.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, non ha osservazioni da formulare, analogamente alla relatrice, sulle proposte 11.200, 12.0.100 (già 9.0.2), 20.200, 20.201,

20.202 e 20.203.

Sulla proposta 11.0.100 (già 9.0.3), a seguito della segnalazione della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che richiama il parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sull'analogo emendamento presentato in Commissione, si pronuncia in senso conforme.

Esprime infine un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulla proposta 21.1 (testo 2).

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.1, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.24, 2.32, 2.0.1, 3.18, 3.19, 3.26, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.0.2, 5.5, 5.17, 6.0.2, 7.0.2, 9.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.0.6, 13.5, 15.1, 16.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.13, 20.15, 20.16, 21.1, 21.1 (testo 2), 31.3, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 33.4, 35.1, 40.4 e 40.5.

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul testo, che sostituisce la nota messa a disposizione nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che la nota sostitutiva si differenzia dalla precedente per l'inserimento di un'ulteriore richiesta di modifica al testo, che esclude l'applicazione delle relative disposizioni ai progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno che la Commissione abbia a disposizione un tempo congruo per prendere cognizione delle modifiche richieste dal Governo per superare le criticità di carattere finanziario concernenti il testo.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento del Governo 7.0.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il [PRESIDENTE](#) rappresenta l'opportunità che la Commissione, in via preliminare, definisca il metodo per procedere all'esame degli emendamenti, anche in relazione al termine per la conversione del decreto-legge e ai tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo un articolato dibattito, al quale prendono parte la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il senatore [MANCA](#) (*PD*), il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la rappresentante del GOVERNO e il [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di procedere, nella presente seduta, ad esprimere il parere su una serie di emendamenti sui quali il Governo ha completato l'istruttoria, elencati in una nota messa a disposizione della Commissione, accantonando tutti i restanti, sui quali si tornerà nelle prossime sedute.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) reputa singolare che, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione bilancio per criticità finanziarie, il Governo si pronuncii in senso non ostativo solo su alcuni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) richiama l'esigenza di seguire, nella valutazione delle proposte emendative, un criterio coerente e omogeneo, paventando altrimenti il rischio di creare precedenti pericolosi per la credibilità della Commissione. Analogamente, si dovrebbe adottare, in sede referente, un metro unico nelle dichiarazioni di improponibilità, che tenga conto del carattere eterogeneo e trasversale del provvedimento a cui si riferiscono gli emendamenti.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Manca.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi la parola alla rappresentante del GOVERNO perché si esprima sulle proposte emendative per le quali gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno concluso l'istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 21.9, 25.0.5, 32.25, 32.26, 32.27, 33.0.5, 33.0.6 e 37.0.10, che la Commissione bilancio ha segnalato per profili finanziari.

Sugli emendamenti non indicati dalla Commissione per criticità finanziarie, concorda con l'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte 3.1, 3.3, 7.44, 7.57, 18.6, 20.2 (che assorbe 20.1), 20.16, 23.15, 25.0.8, 32.6 (testo 2), 32.4 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.

Sulle restanti proposte, segnala che è ancora in corso l'istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il [PRESIDENTE](#) chiede chiarimenti sulla valutazione delle analoghe proposte 32.25, 32.26 e 32.27, manifestando dubbi sull'assenza di effetti finanziari nel caso di esclusione delle concessioni relative a reti di telecomunicazione dall'applicazione integrale del codice dei contratti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) nel convenire, dal punto di vista politico, con le perplessità espresse dal Presidente, reputa che si tratti di questioni attinenti principalmente al merito.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che dà comunque la disponibilità a svolgere un breve supplemento di istruttoria, il Presidente dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 32.25, 32.26 e 32.27.

Precisa poi che il parere non ostativo deve intendersi esteso a tutti gli emendamenti che dovessero risultare identici a quelli indicati dal Governo.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.1, 3.3, 3.7 (testo 2), 3.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.25, 7.8, 7.9, 7.10, 7.44, 7.57, 7.100, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 11.9, 11.10, 11.11, 12.7, 12.8, 12.9, 18.6, 20.2, 20.16, 21.9, 23.15, 25.0.5, 25.0.8, 31.100, 32.4 (testo 2), 32.6 (testo 2), 32.10, 32.22, 32.23, 32.24, 32.33, 33.0.5, 33.0.6, 34.5, 35.0.1, 35.0.11, 36.0.4, 37.2 (testo 2), 37.10, 37.0.10, 39.1, 44.42, 48.0.1 e 48.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
572ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[RIVOLTA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1921) RIPAMONTI e altri. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(2087) CROATTI. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.

Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una serie di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.

In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accREDITamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.

In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.

Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.

Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente [RIVOLTA](#) richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la [PRESIDENTE](#), non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente [RIVOLTA](#) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o

in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente [RIVOLTA](#) chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice [RIVOLTA](#) richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.

In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
577ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del decreto-legge, recante le disposizioni finanziarie, provvede, nei commi da 1 a 3, agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni che comportano maggiori spese per la finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare l'inserimento dell'articolo 6-bis, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 321 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE conferma sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo, appena reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e della modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio, sia per quanto concerne la condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17, sia per quanto riguarda l'osservazione in merito all'opportunità di espungere l'articolo 20. Con riferimento alle altre modificazioni introdotte al testo in esame, per quanto di competenza, segnala quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, inserita in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 (testo 2), e 4.15, sui quali la Commissione bilancio ha espresso alla 14ª Commissione parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre valutare se ribadire il suddetto parere, con il ripristino del testo approvato dalla Camera. In relazione all'articolo 11, comma 3, occorre aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 17, inserite in seguito

all'approvazione dell'emendamento 16.7 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Segnala altresì l'inserimento, nell'Allegato A, n. 8), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), risultante dall'approvazione dell'emendamento 20.0.13 (testo 2), non esaminato dalla Commissione bilancio, osservando che, sull'emendamento 20.0.13, la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Sulle restanti modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, già reso sui corrispondenti emendamenti presentati presso la 14ª Commissione. Occorre valutare gli emendamenti 17.204 e 17.205, che modificano le sopra richiamate lettere *g*) ed *h*) del comma 2 dell'articolo 17, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.200, che ripropone la parte non inserita all'Allegato A, n. 8, dell'emendamento 20.0.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso alla Commissione di merito parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre richiedere la relazione tecnica altresì sulla riformulazione 20.0.200 (testo 2), che rispetto al testo base aggiunge l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità delle funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (lett. *d*), con una serie di competenze di cui occorre valutare la sostenibilità a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), chiedendo quindi il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE chiede se si possa prospettare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato il carattere trasversale degli emendamenti che si sono concretizzati nella modifica alla lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, in materia di massimo edittale delle sanzioni, chiede un approfondimento, concordando con la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento su questo specifico punto.

Venendo agli ulteriori profili di criticità riguardanti il testo, concorda con l'aggiornamento al 2022 della decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

Condivide poi la valutazione di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari, prendendo atto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio in sede di parere alla Commissione di merito e ricordando, peraltro, che il Governo, su questo specifico aspetto, aveva formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Da ultimo, si esprime in senso non ostativo sulla modifica apportata nell'Allegato A, n. 8).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, non presentino alcun impatto di rilevanza finanziaria.

Pertanto, chiede che venga rivalutato il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, formulando una valutazione non ostativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento anche su questo specifico punto.

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani l'esame sia del testo che degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dei chiarimenti del Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, riguardo all'articolo 1, lettera *e*), ove si prevede la possibilità che una quota del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale possa essere vincolata ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, che andrebbe confermato che tale vincolo non incida sul volume delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN, che in caso contrario andrebbero finanziate in altro modo, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla successiva lettera *n*), laddove si prevede la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto a tempo determinato e l'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN possa avvenire nel rispetto dell'invarianza di spesa. Per ulteriori osservazioni sul testo, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 319.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la verifica positiva della relazione tecnica aggiornata all'inserimento di alcune specifiche modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni ragguagli sullo stato dell'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni presso la Commissione di merito, anche al fine di recepire indicazioni provenienti da associazioni di categoria.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, occorre considerare che la Commissione di merito ha adottato un nuovo testo unificato sul quale la Ragioneria generale ha presentato puntuali proposte modificative, anche alla luce dell'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto del sollecito, ricordando che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'intendimento di inviare una lettera al Presidente del Senato, per stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto dal vice presidente di turno, senatore La Russa, nel corso della seduta dell'Assemblea dello scorso 22 giugno.

In tale circostanza, le affermazioni del vice presidente La Russa sono risultate irrispettose del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio, impegnata nell'esame, per il parere sui profili finanziari, del maxi-emendamento del Governo al disegno di legge n. 2598 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si riserva, peraltro, di condividere la bozza di missiva con i rappresentanti dei Gruppi, essendo

necessario tutelare il ruolo dell'intera Commissione.

Peraltro, ricorda come il vice presidente La Russa abbia già tenuto una simile condotta, a suo avviso irrispettosa, nel corso dell'ultima sessione di bilancio, sempre in sede di predisposizione del parere sui profili finanziari del maxiemendamento del Governo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene opportuno che la lettera del Presidente sia inviata a nome della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede incidentalmente un chiarimento sulla dinamica della vicenda prima illustrata, a cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva di esaminare in maniera obiettiva la bozza di lettera che il Presidente vorrà condividere con i rappresentanti dei Gruppi, senza condizionamenti legati ad appartenenze di partito, ma soltanto ai fini della tutela dei diversi ruoli istituzionali.

Da ultimo, ritiene che modalità più ordinate di esame dei provvedimenti agevolerebbero i lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) condivide l'iniziativa del Presidente finalizzata a chiedere che le funzioni della Commissione bilancio siano debitamente rispettate. D'altra parte, a fronte di una Commissione che ha dimostrato, in questi quattro anni, un'estrema disponibilità ad esaminare provvedimenti in sede sia referente che consultiva, senza mai risparmiarsi, risulta inaccettabile l'accusa per cui proprio tale organo sia responsabile di una dilazione dei tempi dei lavori parlamentari.

Altresì, va ricordato che l'espressione dei pareri richiede ponderate attività di approfondimento e di acquisizione degli avvisi da parte del Governo.

Ritiene quindi necessaria l'iniziativa del presidente Pesco, a tutela della dignità e del ruolo dell'intera Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 578 (ant.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
578ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MANCA** (PD) richiama sinteticamente i rilievi formulati in relazione al testo proposto dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo al testo, ribadisce l'avviso contrario, per i profili finanziari, sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, corrispondente a una serie di identici emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda, poi, con il relatore sull'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 11, comma 3, nonché sulla conferma del parere di semplice contrarietà sulle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 17.

Infine, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'allegato A, numero 8).

Il **PRESIDENTE** chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso, per i profili finanziari, sull'articolo 4, comma 1, lettera e), in relazione al quale la Commissione aveva chiesto, nella seduta di

ieri, un supplemento di istruttoria.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la Ragioneria generale dello Stato aveva richiesto, sui corrispondenti emendamenti presentati presso la Commissione di merito, una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale il parere era stato inevitabilmente contrario; in assenza di elementi sopravvenuti, tale valutazione è stata confermata anche sulla parte corrispondente dell'articolato. Invita poi a considerare che il provvedimento, una volta approvato dal Senato, dovrà essere ulteriormente verificato mediante una relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, in vista dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE si sofferma sulla portata normativa della disposizione in discussione, evidenziando che la Commissione di merito ha eliminato, dall'ambito applicativo della sanzione prevista dalla citata lettera e), una serie di condotte individuate dal Codice del consumo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la rilevanza, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, dell'espunzione operata dalla Commissione di merito dipende dal contenuto degli accordi raggiunti in sede europea.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) rileva che, per valutare tali aspetti, sarebbe necessario analizzare gli atti dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) ritiene che la questione attenga più al merito che ai profili di competenza di questa Commissione.

Il PRESIDENTE segnala che, nella prassi della Commissione bilancio, la materia delle sanzioni ha dato luogo, di norma, all'espressione di pareri di contrarietà semplice, in relazione a possibili oneri indiretti.

Il RELATORE, condividendo la valutazione del Presidente, prospetta quindi, al riguardo, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, mentre sul resto concorda con l'avviso manifestato dalla rappresentante del Governo.

Passando poi all'esame degli emendamenti, richiama brevemente i rilievi già formulati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle proposte emendative, conviene con il relatore sull'espressione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti ripresentati in Assemblea corrispondenti a quelli che hanno già ricevuto analogo parere nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Esprime quindi un avviso di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205, in linea con la valutazione delle disposizioni a cui si riferiscono, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte della relatrice 20.0.200 e 20.0.200 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, limitatamente all'articolo 11, comma 3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022». Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché sull'articolo 17, comma 2, lettere g) ed h). Il parere è di nulla osta sulla restante

parte dell'articolato.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

La rappresentante del GOVERNO, intervenendo in relazione ai solleciti formulati nel corso delle precedenti sedute, fa presente che, allo stato, non risulta presentato un nuovo articolato, su cui il Ministero dell'economia e delle finanze possa pronunciarsi.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) segnala nuovamente che, a seguito di proficue interlocuzioni fra la Commissione di merito e i Dicasteri competenti, sono state concordate una serie di significative modifiche al testo, sul cui *iter* si riserva di fornire ulteriori ragguagli.

Ritiene tuttavia incomprensibile l'atteggiamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze che, seppure invitato, non ha mai ritenuto di partecipare agli incontri convocati per trovare una soluzione su una tematica socialmente sentita e meritevole di attenzione.

La sottosegretaria SARTORE assicura che svolgerà le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al Governo informazioni circa lo stato dell'istruttoria sul provvedimento in titolo, sollecitando il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici impegnati nelle verifiche dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei

medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla Commissione di valutare la possibilità di esprimere un parere sul testo nella seduta pomeridiana.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in assenza della relatrice Faggi, si riserva di svolgere un'ulteriore verifica ai fini della predisposizione di un parere da sottoporre alla Commissione, sulla base della nota in precedenza messa a disposizione dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
579ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.

In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti

dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3 del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate pertanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto

in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti

introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative."

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.

Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente [PESCO](#), nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività' ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute - Missione Tutela della salute - Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al

potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative simili, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti - e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi - in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il

Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore [MANCA](#) (PD), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difforni da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando

un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo."

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.

Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.

Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.

Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte

10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.

Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore [MANCA](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*

[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*

[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'*iter* dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.

Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.

Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5ª Commissione la responsabilità per la mancata

espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.

Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta

16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).

Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.

Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2)."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

